

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA
REGIONE AUTONOMA



DER
AUTONOMEN REGION

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

8 agosto 2023
Numero straordinario n. 2

31

8. August 2023
Sondernummer Nr. 2

Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
Tel. 0461/201402-201403
E-mail: bollettino@regione.taa.it
Pec: bollettino@pec.regione.taa.it
Direttore responsabile: Giuliano Carli
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 del 01.10.2004

Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
Tel. 0461/201402-201403
E-mail: bollettino@regione.taa.it
Pec: bollettino@pec.regione.taa.it
Verantwortlicher Direktor: Giuliano Carli
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom
10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 01.10.2004

SOMMARIO

Anno 2023

Parte prima

LEGGI

Provincia autonoma di Trento

[195191]

LEGGE PROVINCIALE

del 08 agosto 2023, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025

_____ pag. 2

[195192]

LEGGE PROVINCIALE

del 08 agosto 2023, n. 10

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026

_____ pag. 351

[195191]

Anno 2023

Sezione generale - Parte prima

LEGGI

Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 08 agosto 2023, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025

Continua >>>

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 08 agosto 2023 , n. 3

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025

INDICE

Capo I - *Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione*

Sezione I - *Disposizioni in materia di programmazione, di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità, di enti locali e di PNRR*

Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)*

Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e modificazione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di beni di uso civico*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR*

Sezione II - *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni transitorie connesse*

Art. 12 - *Disposizioni in materia di assunzioni di personale*

Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15*

Art. 14 - *Disposizioni in materia di personale della centrale operativa integrata 116117*

Art. 15 - *Integrazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali*

- 2 -

Art. 16 - *Integrazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

Sezione III - *Disposizioni in materia di istruzione e cultura*

Art. 17 - *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado*

Art. 18 - *Misure per la stabilizzazione del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale*

Art. 19 - *Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

Art. 20 - *Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 22 - *Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 23 - *Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

Sezione IV - *Disposizioni in materia di politiche sanitarie, sociali e per la famiglia*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)*

Art. 27 - *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 28 - *Integrazione dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)*

Art. 30 - *Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile*

Art. 31 - *Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 32 - *Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile*

Art. 33 - *Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)*

Art. 34 - *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e di disposizioni connesse*

Art. 35 - *Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)*

- 3 -

Sezione V - Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e di disposizioni regolamentari connesse

Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse

Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e di disposizioni regolamentari connesse

Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Sezione VI - Disposizioni in materia di sport, turismo, agricoltura e sviluppo economico

Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Art. 43 - Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino

Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Art. 45 - Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Art. 46 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

Art. 47 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

Sezione VII - Disposizioni in materia di servizi pubblici, territorio, foreste e protezione civile

Art. 50 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse

- 4 -

Art. 52 - *Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1*

Art. 53 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 54 - *Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 55 - *Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

Art. 56 - *Modificazioni dell'articolo 98 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 57 - *Integrazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Art. 58 - *Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada*

Art. 59 - *Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)*

Sezione VIII - Abrogazioni

Art. 60 - *Abrogazioni*

Art. 61 - *Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati*

Art. 62 - *Abrogazioni di disposizioni superate*

Sezione IX - Disposizioni in materia di contabilità

Art. 63 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 64 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 65 - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 66 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 (articolo 63)*

Tabella B - *Copertura degli oneri (articolo 63)*

Tabella C - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 64)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

- 5 -

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I

Disposizioni in materia di programmazione, di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità, di enti locali e di PNRR

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituita dalla seguente:

"e) gli strumenti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 17;"

2. L'articolo 7 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Programmazione provinciale

1. La strategia provinciale, in coerenza con il programma di legislatura di cui alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003):

- a) analizza la situazione economica e sociale della provincia, evidenziando le peculiarità del sistema;
- b) delinea gli scenari dello sviluppo economico e sociale di medio - lungo periodo, definendo le linee di indirizzo e gli obiettivi da conseguire, secondo modalità in grado di assicurare il coordinamento degli interventi della Provincia con quelli dei comuni e degli altri soggetti della programmazione.

2. La strategia provinciale costituisce inoltre il quadro di riferimento per la predisposizione dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

3. La Provincia concorre alla programmazione nazionale attraverso la strategia provinciale.

4. La strategia provinciale tiene conto degli obiettivi delle politiche d'intervento dello Stato e dell'Unione europea, nonché delle esigenze di raccordo con i programmi delle regioni limitrofe."

3. L'articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Procedura di formazione della strategia provinciale

1. La proposta di strategia provinciale, elaborata assicurando opportune forme di partecipazione, è adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia e contestualmente trasmessa al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali, per l'acquisizione dei relativi pareri entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della proposta di strategia provinciale, chiunque può far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni, scritte e motivate, nel pubblico interesse.

3. La Giunta provinciale, acquisiti i pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali ed esaminate le osservazioni

- 6 -

pervenute, approva con provvedimento motivato la strategia provinciale.

4. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per gli eventuali aggiornamenti della strategia di cui al comma 2 dell'articolo 9."

4. L'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 bis

Attuazione della strategia provinciale

1. Per dare attuazione alle linee di indirizzo e agli obiettivi individuati dalla strategia provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, le politiche e gli interventi più rilevanti da realizzare nel periodo di validità del bilancio di previsione."

5. Nel comma 3 dell'articolo 3, nella rubrica dell'articolo 9 e nella rubrica del capo IV della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "del programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della strategia provinciale".

6. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, nel comma 1 dell'articolo 10 e nel comma 1 dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "il programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "la strategia provinciale".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è inserito il seguente:

"2 bis. I rinvii allo strumento denominato "programma di sviluppo provinciale", già contenuti nella legislazione provinciale vigente, s'intendono riferiti alla strategia provinciale prevista dal comma 1, lettera a)."

8. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "Il programma di sviluppo provinciale è formulato" sono sostituite dalle seguenti: "La strategia provinciale è formulata".

9. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "Il programma di sviluppo può essere aggiornato" sono sostituite dalle seguenti: "La strategia provinciale può essere aggiornata".

10. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "del programma" sono sostituite dalle seguenti: "della strategia provinciale".

11. La rubrica dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituita dalla seguente: "Efficacia della strategia provinciale".

12. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "Il medesimo programma" sono sostituite dalle seguenti: "La strategia provinciale".

13. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "dal programma di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla strategia provinciale".

14. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "il programma di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la strategia provinciale".

15. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "al programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "alla strategia provinciale".

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Nel comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i sei successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sette successivi".

2. Nel comma 9 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e

- 7 -

per i due successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi".

3. Nel comma 11 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i sei successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sette successivi".

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024".

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "per i periodi d'imposta 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

3. Al comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- b) nella lettera b bis) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- c) nella lettera b ter) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- d) nella lettera b quater) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- e) nella lettera b quinquies) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

Art. 5

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera g ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"g quater) a partire dal periodo d'imposta 2024, stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di

- 8 -

funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione;"

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

1. Nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 dopo le parole: "con sede coperta" sono inserite le seguenti: "o per la copertura della sede con assunzione".

3. Nel comma 4 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige)." sono sostituite dalle seguenti: "Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante assunzione o mediante convenzione con un'altra sede segretarile. In caso di sede scoperta possono provvedere con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige)."

4. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 3, provvedono le comunità con i loro bilanci.

Art. 7

Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"4 bis. Il rinvio all'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 contenuto nella lettera f) del comma 4 si interpreta come riferito al testo del citato articolo 53 bis vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo."

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e modificazione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di beni di uso civico

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Le associazioni più rappresentative dei soggetti che amministrano i beni di uso civico esprimono un parere sugli schemi di disegno di legge della Giunta provinciale e di regolamento provinciale quando riguardano la materia specifica della gestione dell'uso civico. Il parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta."

- 9 -

2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Disposizioni particolari per gli enti esponenziali della collettività

1. Agli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), non si applicano il capo II, a eccezione degli articoli 4, 5, 10 e 12, commi 1 e 1 bis, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e il capo IV ad eccezione dell'articolo 19 e dell'articolo 20, comma 2.

2. In caso di subentro all'ASUC, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene per mezzo dell'approvazione a maggioranza degli aventi diritto presenti nell'assemblea appositamente convocata dal comitato in carica dell'ASUC. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del 15 per cento degli aventi diritto. L'ente esponenziale della collettività provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata l'assemblea, succedendo all'ASUC in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

3. In caso di subentro al comune, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis. In caso di approvazione della richiesta oggetto della consultazione, l'ente esponenziale provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere."

3. La lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituita dalla seguente:

"a bis) un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);".

4. Nel comma 3 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2".

5. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "almeno il 30 per cento degli aventi diritto" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 15 per cento degli aventi diritto".

6. Il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituito dal seguente:

"5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 3 bis, comma 3. Il comune subentra nell'ipotesi prevista dal comma 3 al soggetto previsto dall'articolo 3 bis."

7. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e degli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), nonché della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, i medesimi sono ammessi ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse."

8. Nel comma 1 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "gli enti esponenziali delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a bis)" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis)".

- 10 -

9. Nel comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dopo le parole: "o enti gestori del patrimonio di uso civico" sono inserite le seguenti: "o, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, altre associazioni o comunioni di diritto pubblico o privato che gestiscono patrimonio silvo-pastorale,".

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente:

"3 bis. Per l'attuazione dei progetti e interventi finanziati a valere sul PNRR, la Provincia può stipulare convenzioni direttamente con il comune di Rovereto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 ter della legge provinciale n. 18 del 2021, dopo le parole: "del decreto-legge n. 77 del 2021," sono inserite le seguenti: "l'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,".

3. Dopo l'articolo 2 ter della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 2 quater

Disposizioni connesse all'attuazione del progetto PNRR "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi"

1. Per gli investimenti fissi su rifugi alpini, effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - linea A, le agevolazioni previste dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), sono concesse in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, limitatamente alla parte finanziata con le risorse del PNRR. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può stabilire criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questo comma.

2. Nell'ambito delle risorse del PNRR, per gli interventi di ospitalità diffusa e riqualificazione di edifici privati per residenti effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - M1.C3 investimento 2.1- linea di azione A, finanziato con le risorse del PNRR, le agevolazioni previste dall'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono concesse con le intensità di aiuto stabilite dai rispettivi bandi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. In relazione agli interventi di ospitalità diffusa, la Provincia può individuare, nella concessione delle agevolazioni, gli obblighi e i vincoli necessari o opportuni per assicurare la partecipazione dell'offerta ricettiva svolta con l'immobile oggetto di finanziamento ad una rete di ospitalità diffusa, nel rispetto degli obiettivi del progetto. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti della rete di ospitalità diffusa e dell'offerta turistica, per assicurare la qualità delle medesime. Le deliberazioni attuative previste dall'articolo 72, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono stabilire che l'effettuazione dell'istruttoria o dei controlli successivi sia demandata alla comunità."

- 11 -

Sezione II

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 252.743.818 euro;
- b) per l'anno 2024 in 248.518.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 247.518.000 euro."

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 552.031.956 euro;
- b) per l'anno 2024 in 549.761.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 549.761.000 euro."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modifiche agli stanziamenti disposte da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

5. Per i fini di cui al comma 6 bis dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021, come inserito dal comma 3, lo stanziamento relativo alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

- 12 -

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni transitorie connesse

1. Dopo il comma 3.1.1 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"3.1.2. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con il Consorzio dei comuni trentini per la messa a disposizione di proprio personale presso il medesimo, nel rispetto della vigente normativa contrattuale; con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali, possono essere disciplinate disposizioni attuative di questo comma."

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "programma di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996".

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dal programma di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996".

4. All'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione";

b) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

"01. È istituito l'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione che assorbe anche le funzioni di valutazione dei dirigenti di cui al successivo comma 1.

02. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione si occupa di:

a) supportare la Giunta provinciale nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione e del sistema permanente di valutazione della dirigenza, assicurandone la loro coerenza complessiva;

b) supportare l'amministrazione nella definizione della metodologia per l'integrazione dei controlli interni di cui all'articolo 20 al fine della verifica della performance organizzativa secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità, anche con riferimento ai tempi di svolgimento dell'attività amministrativa;

c) supportare, avuto riguardo ai dati emergenti dal controllo di gestione, la Giunta provinciale nella formulazione di eventuali azioni gestionali correttive volte al miglioramento della performance dell'amministrazione.";

c) nel comma 1 le parole: "di un apposito nucleo di valutazione." sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo di cui al presente articolo.";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, del quale possono far parte al massimo due persone che abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.";

e) nel comma 10 le parole: "del nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione";

f) nel comma 10 bis le parole: "del nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione".

5. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997 le

- 13 -

parole: "del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione".

6. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione".

7. All'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera c) del comma 1 bis le parole: "per almeno un quinquennio" sono soppresse;
- b) nel comma 2 le parole: "del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione";
- c) nel comma 3 le parole: ", per una sola volta," sono soppresse e dopo le parole: "avvisi pubblici previsti dal comma 2" sono inserite le seguenti: ", fino al raggiungimento del limite massimo di dieci anni".

8. Nel comma 2 ter dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "contratto di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per il personale docente della scuola a carattere statale nonché per il personale appartenente al corpo forestale provinciale e al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento,".

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4.1. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità relative alla figura professionale ricercata, è consentita l'assunzione mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità relative a figure professionali assimilabili alla prima quanto a requisiti di accesso, trattamento giuridico ed economico e funzioni previste dall'ordinamento professionale. La rinuncia all'assunzione da parte del candidato interpellato non implica la decadenza dalla relativa graduatoria."

10. L'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato ma continua ad applicarsi fino alla revisione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997, successiva all'entrata in vigore di questo comma.

11. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "o a seguito del superamento delle prove concorsuali o di selezione previste dall'articolo 37, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 66".

12. Nel comma 1 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "e del merito" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli posseduti, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2 quater".

13. Nel comma 1 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "La contrattazione collettiva disciplina inoltre le forme di progressione economica verticale nell'ambito della stessa categoria secondo modalità di selezione che prevedono la verifica della professionalità ed esperienza acquisite attraverso prove selettive." sono soppresse.

14. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 57 bis
Fondo per la qualità

1. Nel limite della spesa di personale autorizzata, per il comparto delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 63, è istituito il fondo per la qualità, con cui sono riconosciuti merito, specializzazione e alte professionalità. Tale fondo è annualmente quantificato dalla Giunta

- 14 -

provinciale nel limite massimo del 3 per cento della spesa di cui all'articolo 63. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale formula direttive ad APRAN per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il suo utilizzo."

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Questo articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1."

17. La rubrica dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la revisione degli inquadramenti e in materia di ordinamento e sviluppo professionale".

18. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

"2 ter. La Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale direttive contenenti i criteri per la progressione verticale quale strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all'interno dell'amministrazione, tenendo conto dei fabbisogni organizzativi e della valorizzazione dei dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 e da questo articolo.

2 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive formulate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, detta i criteri per l'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni e detta criteri per le progressioni orizzontali quale sistema di incentivazione alla prestazione di qualità nel medio periodo, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

2 quinquies. In alternativa all'applicazione dei commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 37, per le medesime finalità e fermi restando i limiti e i requisiti previsti dai medesimi commi e i criteri di trasformazione delle posizioni lavorative eventualmente disposti dall'ordinamento professionale, la Provincia può attivare procedure valutative basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni e sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni e, ai fini del merito, sul possesso di titoli o di competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti."

19. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 2, in relazione ai concorsi pubblici indetti dalla Provincia per il reclutamento di dirigenti di ruolo e conclusi nel biennio 2022-2023, la Provincia può conferire la qualifica di dirigente a tempo indeterminato a chi ha positivamente superato il concorso collocandosi nella posizione immediatamente successiva a quella del vincitore."

20. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, è inserito il seguente:

"1 bis. Le progressioni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge sul personale della Provincia 1997 per il personale delle autonomie locali e per gli enti destinatari del relativo contratto collettivo, sono svolte, per gli anni 2019-2021, secondo le modalità previste dagli accordi vigenti alla data di entrata in vigore di questo comma, nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto degli esiti della valutazione complessiva della prestazione effettuata ai sensi della procedura di valutazione vigente alla data di sottoscrizione degli accordi."

Art. 12

Disposizioni in materia di assunzioni di personale

1. Al fine di potenziare e rafforzare le capacità amministrative e tecniche della Provincia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale

- 15 -

di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno 2023 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato aggiuntive rispetto al limite previsto dal comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, nel limite di un contingente di personale complessivamente non superiore a una spesa pari a 900.000 euro e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.

2. Per l'attuazione delle misure di gestione degli esemplari delle specie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale), sono autorizzate per gli anni 2023, 2024 e 2025 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente la cui spesa complessiva annua a regime non può essere superiore a 500.000 euro e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.

3. Per i fini del comma 1, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane) è integrato per 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 900.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Per i fini del comma 2, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) è integrato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 è inserito il seguente:

"2 bis. Fino al 31 dicembre 2026 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o dagli altri strumenti di programmazione adottati da ciascun ente, possono procedere, previo colloquio selettivo, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risulta essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, compreso il contratto stagionale del personale di polizia locale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) è stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) ha maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3."

- 16 -

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: "e del comma 2, lettera b)," sono inserite le seguenti: "nonché del comma 2 bis, lettera c),".

3. Nel comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: "previste dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e dal comma 2 bis".

4. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: "disciplinate dai commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: ", nonché dal comma 2 bis,".

5. Nel comma 9 ter dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 le parole: "e nella lettera b) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: ", nella lettera b) del comma 2 e nel comma 2 bis".

Art. 14

Disposizioni in materia di personale della centrale operativa integrata 116117

1. Ai fini di garantire l'operatività della centrale operativa integrata 116117 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2019-2021 per il personale del comparto sanità - area del personale delle categorie, sottoscritto in data 16 agosto 2022, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nella figura professionale di operatore addetto alla centrale unica di risposta per il numero unico di emergenza europeo 112 (CUR NUE 112) della Provincia autonoma di Trento e per la centrale operativa integrata 116-117 (COI 116-117) di APSS, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 17 marzo 2023, n. 432, fino a esaurimento o scadenza della stessa, per l'assunzione presso la predetta centrale operativa di personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 15

Integrazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 dopo le parole: "giudizi civili, penali e contabili" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale, relativa ai giudizi di responsabilità disciplinati dall'allegato 1, articoli 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124)".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 sono inserite le parole: ", ivi compresi i casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità".

Art. 16

Integrazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"2 ter. Nei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti alle imprese, per i quali nel corso dell'istruttoria è necessario integrare documentazione non immediatamente producibile in sede di presentazione della domanda in considerazione della necessità di assicurare l'effetto

- 17 -

incentivante dell'aiuto, la struttura provinciale competente assegna un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale presentare la documentazione e sospende a tal fine, per una sola volta, il termine massimo di conclusione del procedimento."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"2 bis. In attuazione dei principi relativi all'attività amministrativa e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Giunta provinciale può individuare direttive riguardanti i procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale per le seguenti finalità:

- a) orientamento dell'attività istruttoria in base a criteri di valutazione della complessità e del rischio, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo amministrativo sulle attività private;
- b) strutturazione dei controlli a campione in base a metodi e strumenti di analisi di rischio;
- c) programmazione e gestione dei controlli in un'ottica basata sulla gestione del rischio mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili."

Sezione III

Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 17

Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado

1. Entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2021-2024, la Provincia indice un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso, con contratto a tempo indeterminato, ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, e ai posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2021-2024 e che è in possesso degli ulteriori requisiti previsti da quest'articolo.

3. Per l'accesso ai posti comuni nella scuola primaria, i candidati devono possedere il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure, in alternativa, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Per l'accesso ai posti di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, i candidati devono inoltre possedere gli ulteriori titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per l'accesso ai posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati devono possedere un titolo di accesso valido per l'insegnamento o il titolo di abilitazione, nonché il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno in relazione al grado di scuola per il quale si concorre.

5. Possono partecipare ai concorsi anche i candidati che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, risultano iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno o di didattica differenziata Montessori; ai fini dell'immissione in ruolo i candidati comprovano, nei termini indicati dalla struttura provinciale competente, l'avvenuta acquisizione dei titoli richiesti e fino a tale momento sono inclusi nelle rispettive graduatorie con riserva.

- 18 -

6. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

7. Le graduatorie formate in esito al concorso previsto dal comma 1 per i posti nella scuola primaria sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie formate in esito al concorso previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (legge di stabilità provinciale 2021).

Art. 18

Misure per la stabilizzazione del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale

1. Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, la Provincia può indire concorsi pubblici straordinari per il personale docente della scuola a carattere statale, riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere inclusi nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado della provincia di Trento, vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando;
- b) essere in possesso di abilitazione all'insegnamento;
- c) aver prestato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o posto per il quale si concorre; a tal fine si intende validamente prestato unicamente il servizio d'insegnamento presso scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Ai candidati che concorrono per posti di sostegno sono richiesti i requisiti previsti dal comma 1 nonché il possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Fino alla messa a regime del modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti previsto dalla normativa statale, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e c), nonché di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento eventualmente congiunto ai crediti formativi universitari (CFU), ove previsti dalla normativa in materia, che hanno ottenuto nella prova d'esame una valutazione pari o superiore al punteggio minimo stabilito dal bando di concorso, conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta provinciale, se ciò è previsto dall'intesa di cui al comma 4.

4. Al fine di consentire l'abilitazione all'insegnamento dei candidati che non ne sono in possesso, la Provincia approva un bando tipo e promuove l'acquisizione di un'intesa con il ministero competente. Nell'intesa è indicato anche il termine entro il quale possono essere indetti concorsi abilitanti ai sensi di quest'articolo.

5. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i docenti sono soggetti al periodo di formazione e prova secondo la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni statali in materia.

6. Le graduatorie approvate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale non hanno termine di scadenza e sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato fino al loro esaurimento.

7. In presenza di graduatorie di concorso già approvate, per il medesimo posto o classe di concorso, le graduatorie formate in esito alle procedure previste dal presente articolo possono essere utilizzate solo dopo l'esaurimento di quelle già esistenti.

- 19 -

Art. 19

Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, in relazione al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, limitatamente alle sole figure professionali per le quali, nei tre anni scolastici antecedenti, la Provincia ha svolto un concorso pubblico, nonché per la figura di collaboratore scolastico, la Provincia può indire concorsi straordinari per assunzioni a tempo indeterminato riservati al personale che:

- a) ha maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando, almeno tre anni scolastici di servizio, nella corrispondente qualifica professionale messa a concorso, presso le istituzioni scolastiche e formative, prestato alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;
- b) è incluso nelle graduatorie provinciali o d'istituto della provincia di Trento per il medesimo profilo professionale, vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo o in alternativa, per i collaboratori scolastici, negli elenchi delle messe a disposizione disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I concorsi sono svolti per esami o per titoli ed esami; gli esami possono svolgersi per colloquio, prova scritta, prova laboratoriale o psico-attitudinale sulla base delle caratteristiche del profilo professionale messo a concorso. In caso di concorsi per titoli ed esami, nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

3. Le graduatorie del concorso hanno durata triennale a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione e sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie di pubblici concorsi per le medesime figure professionali in corso di validità.

Art. 20

Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola, anche se già prorogati, in scadenza negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli, per le graduatorie d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia a tempo determinato.

2. Le graduatorie d'istituto di responsabile amministrativo scolastico in scadenza al 31 agosto 2023, sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025.

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: "Tale precedenza assoluta trova anche applicazione nelle procedure di trasferimento e di mobilità, per il personale di ruolo a tempo indeterminato, che possiede l'attestazione della conoscenza della lingua ladina, anche in caso di personale in servizio presso strutture con sede fuori dalla Valle di Fassa purché di riferimento per la popolazione di lingua ladina, in possesso dei titoli per l'accesso all'insegnamento."

- 20 -

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"f bis) verifica l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e rilascia le relative attestazioni di assolvimento; a tal fine, il comitato è integrato da un componente con competenze specifiche in materia di trasparenza e anticorruzione, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3;"

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e garantire la piena partecipazione alle attività educative e il successo formativo di tutti gli studenti, anche con bisogni educativi speciali".

3. Nella lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "in situazione di svantaggio tale da" sono sostituite dalle seguenti: "in situazione di svantaggio o con difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni sociali, culturali o ambientali tali da".

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"a) garantiscono i servizi di inclusione scolastica con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati;"

5. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "possono stipulare convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "garantiscono, con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati, servizi di inclusione scolastica".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "comma 2, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettere a) e c)," e le parole: "nel rispetto dell'articolo 20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono accreditati in via provvisoria, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accREDITAMENTO entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), in quanto compatibile".

7. Nel comma 3 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione delle misure, degli interventi e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1. Il regolamento può dettare disposizioni transitorie e può demandare a deliberazione della Giunta provinciale specifiche discipline di dettaglio necessarie all'applicazione di questo articolo."

8. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione." sono soppresse.

9. Il comma 4 ter dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

10. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

- 21 -

"4 quinquies. In via transitoria, fino alla nomina del componente di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f bis), le funzioni previste dalla medesima lettera sono svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

4 sexies. In attesa di avviare la contrattazione collettiva a livello provinciale, per l'anno scolastico 2023-2024, al fine di rafforzare le attività didattiche di orientamento e le attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale, attraverso il coinvolgimento del personale docente, la Provincia introduce specifici finanziamenti per le istituzioni scolastiche provinciali pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche provinciali e le modalità di utilizzo delle risorse stesse. La spesa prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (legge provinciale di stabilità 2022), è aumentata delle risorse autorizzate da questo comma."

11. Per i fini della lettera f bis) dell'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006, introdotta con il comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.100 euro per l'anno 2023 e di 9.300 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime quantificata in 9.300 euro si provvede con i relativi bilanci provinciali.

12. Per i fini del comma 4 sexies dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006, introdotto con il comma 10 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Alla fine del comma 2 quater dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: "; tale finanziamento è incrementato di 300.000 euro per l'anno scolastico 2023-2024 e di 100.000 euro a partire dall'anno scolastico 2024-2025".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"1 bis. In fase di prima applicazione, la spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 1 non è computata nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, fermo restando il limite di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."

3. Per i fini del comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 100.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

- 22 -

Art. 23

Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Centro studi sulle autonomie e biblioteca delle autonomie

1. La Provincia può promuovere la costituzione di un "Centro studi sulle autonomie", e parteciparvi, anche attraverso i propri enti strumentali. Il centro è punto di incontro e confronto di quanti si occupano, in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale, di studio e di ricerca interdisciplinare in tema di autonomie degli enti territoriali, con particolare attenzione alle autonomie degli enti regionali e delle Province autonome. Il centro opera in una prospettiva di piena valorizzazione dell'apporto dei singoli aderenti.

2. Il centro studi cura la diffusione della cultura dell'autonomia attraverso la realizzazione di iniziative e l'organizzazione di convegni, di seminari, di dibattiti scientifici e di collaborazioni nazionali ed internazionali, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze acquisite.

3. La Provincia può supportare la costituzione del centro prevista dal comma 1 anche mettendo nella disponibilità del soggetto istitutore proposte elaborate da un comitato composto da esperti nominati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale definisce, inoltre, le condizioni per l'adesione al centro, in relazione alle modalità di funzionamento e all'attività svolta dallo stesso e può prevedere la possibilità per la Provincia di concorrere alle spese per l'attività del centro, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.

4. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per l'adesione al centro.

5. Per favorire la valorizzazione nell'ambito delle attività del centro della biblioteca dell'autonomia e delle minoranze, la Provincia promuove la definizione di un accordo con la Regione Trentino-Alto Adige."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia promuove la conoscenza dell'inno provinciale del Trentino tra le generazioni più giovani, in particolare nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative del servizio educativo provinciale."

3. Per i fini del comma 2 bis della legge provinciale n.13 del 2008, introdotto dal comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: "sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche" sono inserite le seguenti: ", anche con ricorso allo strumento della convenzione, previsto dall'articolo 11".

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le

- 23 -

parole: "la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può sostenere progetti culturali, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali, anche attraverso l'approvazione di bandi".

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "I bandi individuano in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità del comma 1, la Provincia individua in particolare".

4. Dopo l'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 21 ter

Registro provinciale degli artisti

1. La Provincia istituisce il registro provinciale degli artisti.
2. L'iscrizione nel registro previsto dal comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti).
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinate le modalità di tenuta e funzionamento del registro."

Sezione IV

Disposizioni in materia di politiche sanitarie, sociali e per la famiglia

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

"2.1.1. In ogni caso, nel caso di richiesta di nuovi accreditamenti da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento è concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio di cui all'articolo 22 bis.

2.1.2. Con deliberazione della Giunta provinciale è disciplinato un organismo tecnicamente accreditante (OTA), responsabile dell'istruttoria tecnica per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accredimento. L'OTA si avvale di valutatori e di esperti tecnici per l'accredimento, individuati tra professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture provinciali e a strutture pubbliche o private accreditate del servizio sanitario."

2. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Controllo esterno

1. La Provincia attiva un sistema di controllo esterno, vigilanza e monitoraggio sulla qualità, sulla sicurezza e sull'appropriatezza delle attività erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie; tali attività sono svolte attraverso l'OTA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari per l'attuazione di questo articolo, nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dalla legislazione statale."

- 24 -

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Le strutture sanitarie private di cui al comma 1 sono individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte della stessa di un avviso, anche a valenza pluriennale, contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e tenuto conto, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate di cui all'articolo 22 bis."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità attuative di questa disposizione."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di mantenere e sviluppare la componente volontaristica, a decorrere dall'anno 2023, la Provincia riconosce alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui al comma 4, che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in convenzione con il servizio sanitario provinciale, un contributo forfettario annuo per lo svolgimento di attività, diverse da quelle oggetto delle suddette convenzioni, aventi finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale o di promozione del volontariato e svolte quali attività secondarie e strumentali; il contributo è quantificato sulla base delle attività svolte e del numero di volontari attivi. Per le medesime attività, la Provincia riconosce inoltre un ulteriore contributo forfettario annuo alle medesime associazioni o organizzazioni che per le attività svolte si avvalgono in via esclusiva di personale volontario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Il Comitato etico territoriale (CET) per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, previsto dalla normativa nazionale in materia, è nominato dalla Giunta provinciale. Ai componenti del comitato, anche in stato di quiescenza, spetta, per la partecipazione alle rispettive riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista dalla disciplina statale, il rimborso per le spese di viaggio e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale."

7. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "del direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "del direttore assistenziale".

8. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore assistenziale".

9. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore assistenziale, in possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle

- 25 -

professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, sovrintende e coordina il governo delle medesime professioni sanitarie, che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe e garantendo, in coordinamento con il direttore sanitario, la continuità dei percorsi assistenziali che coinvolgono le suddette professioni sanitarie; sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali."

10. Nel comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "il direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "il direttore assistenziale".

11. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "direttore assistenziale".

12. Nel comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "al direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "al direttore assistenziale".

13. Nel comma 4 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "della direzione per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "della direzione assistenziale".

14. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore assistenziale".

15. Dopo il comma 6 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 sexies 1. Si applica l'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56."

16. Nel comma 6 septies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e dall'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

- 26 -

all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022".

17. Nella lettera b) del comma 6 septies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

18. Dopo il comma 6 novies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 decies. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 septiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023, le procedure di cui ai commi 6 septies e 6 novies possono altresì riguardare, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con la propria dotazione organica, il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio."

19. La direzione per l'integrazione socio-sanitaria, istituita ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, attiva alla data di entrata in vigore di questo comma, continua a operare fino alla cessazione dell'incarico del relativo direttore.

20. Per i fini del comma 2.1.2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 10.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

21. Per i fini del comma 4 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 5 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 600.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

22. Alla copertura delle spese del comma 2 bis dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 6 di questo articolo, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 26

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 2022 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali per l'anno 2023

1. In considerazione dell'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e del divieto di aumento della quota a carico del residente in residenza sanitaria assistenziale (RSA), la Provincia, per l'anno 2023 e nei limiti delle somme stanziare in bilancio, può riconoscere agli enti gestori di RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti del pareggio

- 27 -

di bilancio, un contributo sulla base del numero di posti letto convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: ", con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d)," sono soppresse.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: ", ai soggetti indicati nei medesimi articoli".

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente:

"d) gli enti del terzo settore;"

4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserita la seguente:

"d bis) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;"

5. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: "le modalità d'individuazione dei soggetti" sono inserite le seguenti: ", tra quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d)",

6. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: "ai soggetti indicati nell'articolo 3" sono inserite le seguenti: ", comma 3, lettera d)".

7. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: "e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992" sono sostituite dalle seguenti: ", o la concessione di un contributo o la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1".

8. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali." sono soppresse.

9. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici."

10. Nel comma 7 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "L'ente locale può" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale e la Provincia possono".

11. Nel comma 6 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)" e le parole: "le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di

- 28 -

concessione e di erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione".

12. Nel comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)".

13. Nel comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)".

Art. 28

Integrazione dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 sono inserite le parole: "e include le spese di funzionamento dei locali sostenute dalla Provincia a tale data".

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali).

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis."

2. Il comma 3 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Il progetto di abitare sociale è realizzato con le modalità previste dagli articoli 14, 22 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 o attraverso interventi di sostegno economico secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis."

Art. 30

Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile

1. Al fine di accelerare la reimmissione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, la Provincia promuove la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione.

2. Gli interventi di autorecupero sono realizzati negli alloggi sociali previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia

- 29 -

di edilizia abitativa)", dai soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dalle comunità e dal territorio della Val d'Adige.

3. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli che rientrano nell'attività edilizia libera. Il soggetto proprietario o gestore individua per ciascun alloggio gli interventi necessari per renderlo disponibile ai fini della locazione e stima i relativi tempi e costi per l'esecuzione dei lavori.

4. I costi sostenuti per gli interventi di autorecupero sono rimborsati ai soggetti indicati al comma 2, mediante il progressivo scomputo dal canone di locazione o la restituzione della somma anticipata, nei limiti e secondo quanto previsto dalla deliberazione del comma 5.

5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo e in particolare:

- a) i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di autorecupero;
- b) le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti interessati a effettuare gli interventi e gli impegni gravanti sui medesimi per l'attuazione degli interventi, nonché le relative modalità di assunzione;
- c) l'importo massimo rimborsabile per i costi sostenuti in relazione agli interventi di autorecupero;
- d) le modalità di verifica degli interventi effettuati e di rimborso della somma anticipata.

6. La deliberazione del comma 5 può prevedere l'applicazione di questo articolo anche agli interventi di autorecupero, realizzati dal soggetto interessato, relativi agli alloggi sociali a canone moderato, agli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d bis), e comma 6.1, della legge provinciale n. 15 del 2005, nonché agli alloggi sociali a canone sostenibile occupati ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, individuandone altresì le modalità di applicazione.

Art. 31

Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"1 bis. Il comma 1 si applica alla locazione temporanea a canone sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga."

Art. 32

Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile

1. Per far fronte al peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all'aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili e affitti a scopo residenziale in calo, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi, la Provincia adotta le misure straordinarie contenute in questo articolo per contenere temporaneamente il rischio di revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione alla locazione o il rischio di sfratto dei nuclei familiari assegnatari di alloggi a canone sostenibile.

- 30 -

2. Le disposizioni del presente articolo hanno validità fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

3. Fino al termine di cui al comma 2, i provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2005, sono sospesi dall'ente locale qualora il nucleo familiare dimostri che l'indicatore di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, in materia di edilizia abitativa pubblica, non supera il valore di 0,40. I termini per il rilascio dell'alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005 riprendono a decorrere alla scadenza del termine di cui al comma 2 di questo articolo.

4. Gli enti locali autorizzano la proroga dei contratti di locazione temporanea di cui all'articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005, anche se già prorogati, fino al termine di cui al comma 2 di questo articolo.

5. Ai nuclei familiari che occupano l'alloggio a canone sostenibile dopo la scadenza del contratto di locazione temporanea o del termine per il rilascio previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005 eventualmente prorogati, l'ente locale concede, a seguito della fuoriuscita dall'alloggio sociale, il contributo integrativo previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, in deroga alla sussistenza della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo 35 e al requisito della condizione economico-patrimoniale e fermo restando gli altri requisiti e condizioni per la concessione del predetto contributo.

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2017 è inserita la seguente:

"a bis) le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dalla normativa vigente;"

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)".

3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituita dalla seguente:

"f) i rappresentanti dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis), attivi a livello provinciale nel settore di distribuzione delle eccedenze;"

4. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituita dalla seguente: "Contributi per il recupero e la distribuzione delle eccedenze".

5. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)".

6. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)".

- 31 -

7. L'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni quattro anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e di disposizioni connesse

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: ", per l'anno 2023," sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: "per contrastare il calo demografico" sono inserite le seguenti: "e per favorire l'integrazione sociale e il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo previsti dall'Assemblea generale delle Nazioni unite".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: "In considerazione delle specifiche spese che le famiglie si trovano ad affrontare nei primi tre anni di vita dei figli, a decorrere dal 1° luglio 2023, la Provincia può inoltre incrementare l'assegno di natalità per un importo massimo di 100 euro mensili, graduato in relazione all'ICEF."

4. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, lettera d), per favorire il processo di indipendenza delle coppie di giovani, di cui almeno uno di età inferiore a quarant'anni, e la realizzazione del loro progetto di vita, la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
- b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; se, al momento dell'erogazione del contributo, la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati;
- c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).

- 32 -

2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni. In questo caso la deliberazione prevista dal comma 6 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.

3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.

4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 3.

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 1, lettere b) e c), è subordinata all'attivazione di una forma pensionistica complementare a favore del figlio nato o adottato da avviare entro due mesi dalla data di nascita o adozione.

6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di questo articolo, definendo in particolare l'entità della forma pensionistica complementare, l'importo minimo da versare sulla forma pensionistica complementare attivata, le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale, nonché i casi di decadenza dall'agevolazione.

7. Il comma 5 trova applicazione con riferimento ai figli nati successivamente alla data del 1° gennaio 2024."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione.

2 ter. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 3 agosto 2016, concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro, la Provincia può sottoscrivere accordi di collaborazione con altre regioni o province autonome per la diffusione dello standard "Family Audit" nel proprio territorio, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Negli accordi sono definiti gli obblighi delle parti e gli altri contenuti individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Al termine del processo di certificazione la Provincia rilascia il marchio "Family Audit"."

6. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: ", assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione".

7. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"3 quater. Nell'ambito degli accordi di collaborazione con altre Regioni o Province autonome sottoscritti ai sensi dell'articolo 11, comma 2 ter, può essere prevista la diffusione della certificazione territoriale familiare nei rispettivi territori, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Al termine del processo di certificazione, la Provincia rilascia il marchio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 4."

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale può affidare all'agenzia funzioni relative ai processi di certificazione per il rilascio di marchi provinciali."

- 33 -

9. Con riferimento alla concessione del contributo previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, come modificato dal comma 1 di questo articolo, lo stesso è riconosciuto per l'anno 2023 anche con riguardo ai figli nati entro il 31 dicembre 2022 se la data presunta del parto era prevista successivamente a tale data.

10. Per i fini del comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

11. Per i fini del comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

12. Per i fini del comma 9 con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 35

Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza ad alto rischio

1. La Provincia, acquisita la disponibilità del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, istituisce un gruppo interistituzionale avente il compito di elaborare piani coordinati di supporto e protezione delle vittime di violenza nei casi ad alto rischio, caratterizzati da grave minaccia o rischio di letalità.

2. Il gruppo interistituzionale è composto da rappresentanti:

- a) del Commissariato del Governo per la provincia di Trento;
- b) della Questura di Trento nelle articolazioni della divisione anticrimine e della squadra mobile;
- c) di altre forze dell'ordine;
- d) dell'ordine degli assistenti sociali della Regione Trentino-Alto Adige;
- e) della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;
- f) dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- g) dei soggetti convenzionati per la gestione di centri antiviolenza e case rifugio.

3. Possono essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo interistituzionale rappresentanti dei servizi sociali territoriali, di altri enti pubblici e di enti del terzo settore.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può prevedere la messa a disposizione di personale per lo svolgimento delle attività svolte dal gruppo interistituzionale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri di nomina e le modalità di funzionamento del gruppo interistituzionale."

- 34 -

Sezione V
Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e di disposizioni regolamentari connesse

1. All'articolo 1 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) nel comma 2 bis le parole: "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)".

2. All'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato.";

- b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Si applicano inoltre gli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici."

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse.

4. All'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla normativa statale per l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai predetti lavori";
- b) il comma 4 è abrogato.

5. All'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma." sono soppresse;
- b) nel comma 1 bis le parole: "l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo corrisposto annualmente, anche da diverse amministrazioni, non può essere superiore alla retribuzione lorda fondamentale";
- c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

"1 ter. Le retribuzioni incentivanti sono riconosciute inoltre ai collaboratori dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, nei casi previsti dalla normativa statale."

6. Dopo l'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

- 35 -

"Art. 5 ter

Responsabile unico del progetto

1. Per ogni contratto pubblico è nominato un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le modalità e con le funzioni previste dalla normativa statale. Ferma restando l'unicità del RUP, possono essere nominati un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie per l'affidamento degli incarichi di assistenza al RUP secondo quanto previsto dalla normativa statale."

7. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993." sono soppresse.

8. All'articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 8 le parole: "a meno che il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "a meno che il responsabile unico del progetto" e le parole: "in tal caso il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "in tal caso il responsabile unico del progetto";
- b) i commi 4, 5, 6, 7 bis e 8 bis sono abrogati.

9. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile unico del progetto".

10. All'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto." sono sostituite dalle seguenti: "L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.";
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

11. All'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento sono disciplinati le modalità di costituzione, tenuta e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Le modalità di tenuta e revisione previste per l'elenco telematico aperto degli operatori economici si applicano, in quanto compatibili, anche al mercato elettronico provinciale.";

- c) il comma 2 è abrogato.

12. All'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "degli inviti" sono soppresse;

- 36 -

b) nel comma 3 le parole: "assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria" sono soppresse.

13. Nel comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "Il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile unico del progetto".

14. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)" sono sostituite dalle seguenti: "il libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023" e le parole: "decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo n. 36 del 2023".

15. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: "volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione al costo della manodopera e al contratto collettivo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 1".

16. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 8, 12, 12 bis, 13, 15, 16, 18, 19 bis, 22, 25 bis, 25 ter, 26, 27, 29, il comma 2 dell'articolo 31 e i commi 5 e 9 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- b) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario).

17. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

18. L'abrogazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

19. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato da questo articolo, con riguardo alla tenuta dell'elenco e ai criteri di selezione degli operatori, continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

20. Dalla data prevista dal comma 17 sono efficaci le modificazioni e le abrogazioni effettuate dal decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg. (Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg), nonché le abrogazioni effettuate dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21.

- 37 -

Art. 37

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "individuate da questo articolo" sono soppresse;
- b) le parole: "preliminare, definitiva ed esecutiva" sono soppresse;
- c) le parole: "Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo." sono soppresse.

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "20, commi" sono sostituite dalle seguenti: "20, comma".

3. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 bis è abrogato;
- b) nel comma 2 le parole: "e in base a quanto stabilito dall'articolo 6 bis" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria;
- b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione;
- c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.";
- d) nel comma 4 le parole: "il documento preliminare di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione".

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestione del sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici, anche ai fini della trasmissione degli atti e dei dati raccolti alle banche dati nazionali;
- b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e nella pubblicazione dei dati."

5. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico";
- b) i commi 01, 02, 1, 1 bis e 2 sono abrogati;
- c) nel comma 3 bis le parole: "si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del

- 38 -

2006" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)" e le parole: "dei predetti articoli" sono soppresse.

6. All'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Progettazione";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omesso nei casi previsti dalla normativa statale.";

- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.";

- d) il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica";
- b) nel comma 4 bis le parole: "gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17," sono sostituite dalle seguenti: "gli elaborati grafici e descrittivi che compongono il progetto".

8. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: ", secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione" sono soppresse;
- b) nel comma 3 la parola: "integrati" e le parole: "attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale," sono soppresse;
- c) nel comma 7 le parole: "di cui agli articoli 15, 16 e 17" sono soppresse;
- d) nel comma 7 bis le parole: "in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione" sono soppresse;
- e) i commi 4, 5, 5 bis e 12 bis sono abrogati.

9. All'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le cifre: ", 4, 5, 7" sono sostituite dalla seguente: " e 7";
- b) i commi 5, 6 e 6 bis sono abrogati.

10. All'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le coperture assicurative di cui si deve dotare l'esecutore dei lavori sono disciplinate dalla normativa statale.";

- b) i commi 3, 5 e 5 bis sono abrogati.

11. All'articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione." sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa statale.";

- 39 -

b) nel comma 2 le parole: "dal dirigente del servizio competente per materia" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile unico del progetto".

12. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 bis le parole: "In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29." sono soppresse;

b) i commi 1, 5 bis 1, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexes e 5 septies sono abrogati.

13. All'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "L'approvazione del progetto presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.";

b) nel comma 2 le parole: "dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica";

c) nel comma 2 bis le parole: ", con un progetto almeno definitivo," e le parole: "La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente." sono soppresse.

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale."

15. L'articolo 47 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 47 bis
Indennizzi

1. Questo articolo disciplina la possibilità di riconoscere indennizzi volti a ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche.

2. Gli indennizzi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite significative, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio, per un periodo di tempo prolungato.

3. L'indennizzo è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione dell'indennizzo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, prevedendo fra l'altro:

a) i casi e le condizioni di applicazione di questo articolo, anche in relazione alla significatività delle perdite subite e, ove necessario, alla durata o alle caratteristiche della chiusura;

b) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;

c) le percentuali ed i criteri per l'erogazione degli indennizzi;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo.

5. La deliberazione può prevedere anche, per casi determinati, la corresponsione di un indennizzo in misura forfetaria.

6. Questo articolo trova applicazione con riferimento alle perdite subite a decorrere dal 1° gennaio 2023. La deliberazione prevista dal comma 4 può dettare disposizioni transitorie di carattere speciale, anche in relazione alla modalità di quantificazione dell'indennizzo per le chiusure

- 40 -

verificatesi prima della data di entrata in vigore di questo comma, quando alla medesima data la chiusura è già cessata. In prima applicazione di questo articolo, nel caso non siano più disponibili somme nell'ambito del quadro finanziario dell'opera l'indennizzo è finanziato a valere su uno specifico fondo costituito con una dotazione di 300.000 euro sull'anno 2023 e di 300.000 euro sull'anno 2024.

7. L'indennizzo previsto da questo articolo è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

16. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea dopo le parole: "il parere tecnico-amministrativo ed economico" sono inserite le seguenti: ", nei casi previsti dall'articolo 55,";
- b) nella lettera a) le parole: "ai progetti preliminari da porre a base di gara, ai progetti definitivi, esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai progetti di fattibilità tecnico-economica, ai progetti esecutivi";
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore alla soglia di rilevanza europea eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata;"

17. All'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) del comma 2 le parole: "per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti";
- b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti";
- c) alla fine della lettera d ter) del comma 2 sono inserite le parole: "o, se richiesto dalla struttura provinciale competente in materia di infrastrutture, su questioni di particolare rilievo";
- d) nel comma 4 bis le parole: "Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione." sono soppresse;
- e) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

18. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) le parole: "varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché" sono soppresse;
- b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non superi il 5 per cento dell'importo originario di contratto;"
- c) nella lettera c) le parole: "nel rispetto di progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di progetti di fattibilità tecnico-economica" e le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto di fattibilità tecnico-economica";
- d) nella lettera e) la parola: "consuntivo" è sostituita dalla seguente: "consultivo";
- e) le lettere a) e f) sono abrogate.

19. Nel comma 1 dell'articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo." sono soppresse.

20. All'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono apportate le

- 41 -

seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1, 5, 11 e 12 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto";
- b) nel comma 1 bis le parole: "dei progetti di livello inferiore al definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica";
- c) il comma 1 quater è abrogato;
- d) dopo il comma 1 quater è inserito il seguente:

"1 quinquies. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, la conferenza di servizi decisoria è svolta di norma in forma semplificata e l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative."

21. All'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5 le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto";
- b) nel comma 5 bis le parole: "di livello inferiore al definitivo" sono soppresse;
- c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. Questo articolo, ad eccezione del tentativo di conciliazione previsto dal comma 3, si applica anche ai fini dell'approvazione con efficacia di variante agli strumenti di pianificazione territoriale adottati dagli enti parco, intendendosi sostituiti al comune e agli organi comunali l'ente parco interessato e i relativi organi competenti. Resta fermo il rispetto delle norme di conservazione della natura derivanti dalla zonizzazione disposta dal piano del parco in base al diverso grado di protezione."

22. All'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) nel comma 3 la parola: "definitivo" e le parole: ", e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici" sono soppresse.

23. All'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "il progetto preliminare," sono soppresse;
- b) nel comma 2 le parole: "I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione, relativa" e le parole: "sono pubblicati" sono sostituite dalle seguenti: "è pubblicata";
- c) nel comma 4 le parole: "del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione";
- d) nel comma 5 le parole: "del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione".

24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto da allegare alla domanda di PAUP";
- b) nella lettera d) le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto".

25. All'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

- 42 -

sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) del comma 1 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto";
- b) nella lettera f) del comma 1 le parole: "della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" sono sostituite dalle seguenti: "della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)";
- c) nel comma 2 le parole: "Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP." sono soppresse.

26. Nel comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di indizione del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, la relativa fase di partecipazione pubblica".

27. Nel comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari" sono sostituite dalle seguenti: "l'aggiornamento del progetto, quando questo è necessario".

28. Nel comma 6 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto".

29. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993), è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, previo finanziamento dell'opera pubblica da realizzare e della spesa presunta per l'espropriazione. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale."

30. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), le parole: "e previdenziali" sono soppresse.

31. Nel comma 1 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 bis," sono soppresse.

32. All'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "Valutazione delle offerte anomale mediante" sono soppresse;
- b) nel comma 2 le parole: "e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari" sono soppresse;
- c) i commi 1, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

33. Nel comma 1 dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", come definito dall'articolo 17 della legge e da questo regolamento. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano gli articoli 12 e 13 della legge e l'articolo 9, comma 5" sono soppresse.

34. Nel comma 1 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1,

- 43 -

della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" sono soppresse.

35. Nel comma 3 dell'articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "dell'articolo 1, comma 6 della legge, in materia di opere a scomputo e" sono soppresse.

36. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 6, 6 bis e 7 bis dell'articolo 1, gli articoli 1 ter, 3 bis e 6 bis, il comma 3 ter dell'articolo 7, l'articolo 9, il comma 6 ter dell'articolo 13, gli articoli 15, 16, 21 bis, 27 bis, 28, 33, 33.1, 34, 36, 37, 40 bis e 42, i commi da 1 a 10 dell'articolo 43, l'articolo 46, il secondo e terzo periodo del comma 1 e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 46 ter, gli articoli 51, 58.12, 58.14, 58.14.1, i commi 2 e 3 dell'articolo 58.15, gli articoli 58.17, 58.19, 58.20, 58.22 e 58.29 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 58.30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- b) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013;
- c) l'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1;
- d) gli articoli 4, 5, 8, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 9, gli articoli 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 64, 95, 96, 98, 207, 208 e 210 e gli allegati A, B, C, D, E, G, H e N bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012.

37. Fatto salvo quanto previsto dai commi 38, 39 e 40 e dall'articolo 36, comma 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

38. I contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione. In quest'ultimo caso i progetti così redatti possono essere posti a base di gara anche in caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione.

39. Fino alla messa a disposizione da parte della Provincia delle amministrazioni aggiudicatrici della piattaforma telematica per la tenuta della contabilità dei lavori mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

40. Fino all'adeguamento delle linee guida previste dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per la rotazione negli affidamenti di contratti di lavori pubblici continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

41. Per i fini dell'articolo 47 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 introdotto con il comma 15 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

- 44 -

Art. 38

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e di disposizioni regolamentari connesse

1. Il titolo della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente: "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente:

"1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore."

3. All'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:

- a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;
- c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, le stazioni appaltanti per svolgere le procedure e per eseguire i contratti di lavori, servizi e forniture devono possedere idonea qualificazione; le stazioni appaltanti non qualificate affidano i contratti ricorrendo all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, alle centrali di committenza o alle stazioni appaltanti qualificate.";

c) i commi 2 ter, 2 quater, 7 e 8 sono abrogati.

4. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Ove la predisposizione del catalogo sia avvenuta tramite invito della Provincia, questa può effettuare acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico unicamente fino all'importo di cui all'art. 21, comma 2, lett. h), della legge." sono soppresse;
- b) nel comma 3 le parole: "in conformità al precedente art. 29" sono soppresse.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 bis dell'articolo 39 ter della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) il n. 13 dell'allegato A della legge provinciale n. 16 del 2008;
- c) il comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

6. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

- 45 -

Art. 39

Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024".

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023.

3. Per i fini di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato per 10 milioni di euro per l'anno 2024 e con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Sezione VI

Disposizioni in materia di sport, turismo, agricoltura e sviluppo economico

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".

4. Dopo l'articolo 4 ter della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 quater

Misure di sostegno straordinario ai comuni per i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026

1. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi per individuare le misure di sostegno ai comuni per far fronte agli oneri derivanti dall'utilizzo degli impianti e delle aree pubbliche da parte della fondazione Milano Cortina 2026 e agli eventuali effetti negativi sul bilancio comunale causati dallo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026."

5. Dopo l'articolo 4 quater della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 quinquies

Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione della V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028

1. La Provincia riconosce l'importanza di ispirare i giovani a partecipare allo sport e incoraggiarli ad adottare e vivere i valori olimpici.

2. Per i fini del comma 1 e in continuità con il percorso avviato per le olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, la Provincia è autorizzata a promuovere, anche in concorso con altri enti territoriali e con il comitato olimpico nazionale italiano, la candidatura ad ospitare la V

- 46 -

edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

3. La Giunta provinciale individua le azioni di coordinamento istituzionale e di raccordo organizzativo con il sistema pubblico, anche affidando compiti e attività alla società di cui all'articolo 14 della legge sulla promozione turistica 2020."

6. Per i fini dell'articolo 4 quater della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto con il comma 4 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

7. Per i fini dell'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto con il comma 5 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 41

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"Art. 17 ter

Promozione di percorsi formativi destinati agli atleti

1. La Provincia promuove la realizzazione di percorsi di formazione specificatamente destinati agli atleti attraverso la concessione per l'anno 2023 di contributi a soggetti che presentano progetti rivolti alla generalità degli atleti o ad atleti di almeno tre discipline sportive, riguardanti la formazione in materia previdenziale e fiscale, l'apprendimento delle lingue, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione o altri ambiti formativi pertinenti l'attività sportiva.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i requisiti necessari per la presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti medesimi, le modalità di coinvolgimento del comitato provinciale di Trento del CONI o del CIP e ogni altro elemento necessario all'attuazione di questo articolo."

2. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sullo sport 2016, nel capo III, è inserito il seguente.

"Art. 21 bis

Premio allo sportivo dell'anno per i diritti civili e l'ambiente

1. La Provincia può patrocinare l'assegnazione di un premio da parte di enti senza scopo di lucro riconosciuti a livello nazionale o internazionale ad un atleta o a una squadra che si sono distinti per il proprio impegno nell'ambito della difesa dei diritti civili o della tutela dell'ambiente, anche mediante il riconoscimento di un contributo ai predetti enti secondo i criteri dettati con deliberazione della Giunta provinciale."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale, sulla base di modalità e criteri adottati con proprio provvedimento, è autorizzata a concedere per l'anno 2023 ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la ristrutturazione, il miglioramento e l'ampliamento di piste ciclabili esistenti nell'ambito di impianti sportivi di carattere locale, da destinare alla pratica sportiva giovanile del ciclismo."

4. Per i fini dell'articolo 17 ter della legge provinciale sullo sport 2016, così come introdotto dal comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo

- 47 -

libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

5. Per i fini dell'articolo 21 bis della legge provinciale dello sport 2016, così come introdotto dal comma 2 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 20.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

6. Per i fini del comma 2 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016, così come introdotto dal comma 3 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 300.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 42

Modificazioni dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Nel comma 1 quater dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"1 quinquies. Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in quota, la Provincia può concedere ai proprietari e ai gestori dei rifugi alpini contributi per investimenti fissi finalizzati a realizzare, integrare o migliorare opere infrastrutturali di approvvigionamento idrico a servizio dei rifugi alpini. I contributi sono concessi, in conto capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

3. Per i fini del comma 1 quater dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 modificato dal comma 1 di questo articolo con la tabella A per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 200.000 euro nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

4. Per i fini del comma 1 quinquies dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, introdotto con il comma 2 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 43

Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino

1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della l.p. 3 febbraio 1998, n. 3").

2. Il contributo a fondo perduto spetta a ristoro delle maggiori spese sostenute nell'anno 2022, per effetto dell'aumento dei costi energetici.

- 48 -

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile con il limite massimo di 150.000 euro per azienda termale. Il contributo sommato ad altre forme di agevolazioni concesse per l'analogo fine di contrasto all'incremento dei costi energetici non può essere superiore all'importo della spesa ammissibile. Nel caso in cui la somma complessiva dei contributi risulti superiore alla spesa ammissibile, il contributo concesso ai sensi del presente articolo viene ridotto fino a detto limite.

4. Fatta salva l'applicazione di un regolamento dell'Unione europea che consenta l'esenzione dall'obbligo di notificazione, qualora si configurino come aiuti di Stato, i contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della comunicazione 2023/C 101/03 della Commissione europea del 17 marzo 2023 (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina - sezione 2.1 Aiuti di importo limitato). In tal caso quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo, la tipologia di costi energetici che concorrono al calcolo delle agevolazioni, le modalità di cumulo con altre agevolazioni previste da altre leggi provinciali, regionali o statali e la possibilità della loro rideterminazione in relazione alle risorse stanziare per questa misura e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo articolo.

6. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 360.000 euro nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Dopo il comma 1 septies dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"1 octies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi nell'ambito di procedure di tipo negoziale a fronte dell'assunzione di specifici impegni da parte dei beneficiari, per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, innovazione, qualità o sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare, anche finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale dell'agricoltura. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma."

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli aiuti possono consistere in contributi in conto capitale o in contributi in conto interessi."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Fermo restando l'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 19 del 2021, ove prevista, nei casi in cui sia accertata la violazione di misure fitosanitarie disposte ai sensi del presente articolo, il servizio fitosanitario provinciale può disporre l'esecuzione coattiva delle misure violate, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

- 49 -

6 ter. In caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore è disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Se la misura fitosanitaria violata è attuata in via sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal comma 6 bis, la sospensione dell'erogazione di cui al precedente periodo è disposta fino all'avvenuto recupero, a carico del trasgressore, delle spese sostenute dalla Provincia per l'esecuzione coattiva.

6 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni per l'attuazione dei commi 6 bis e 6 ter."

4. L'articolo 55 bis, commi 6 bis e 6 ter, della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche alle violazioni già accertate alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Per i fini del comma 6 bis dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto con il comma 3 di questo articolo, con la tabella A per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 50.000 euro nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 45

Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"1 bis. Il materiale indicato al comma 1, lettera a), ricomprende anche dispositivi funzionali alla videosorveglianza."

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).

Art. 46

Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2007, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Piano irriguo provinciale

1. Le finalità di questa legge e, in particolare, lo sviluppo, il potenziamento e l'efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale, si realizzano sulla base del piano irriguo provinciale.

2. Il piano previsto dal comma 1, individua e pianifica le iniziative e gli interventi di sistema necessari, a livello di ambito omogeneo, per garantire i fabbisogni delle colture, anche in periodi siccitosi e di scarsità della risorsa idrica, tenuto comunque conto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e, in genere, legate all'uso plurimo della risorsa acqua. Il piano, in particolare:

a) effettua una ricognizione dello stato dell'agrosistema irriguo provinciale;

- 50 -

- b) individua le esigenze irrigue connesse alle coltivazioni agricole;
- c) definisce gli obiettivi in termini di sviluppo, potenziamento ed efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale che considerano, in particolare, i livelli di risparmio e l'uso efficiente, plurimo e sostenibile della risorsa idrica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie;
- d) individua le iniziative e i possibili interventi per conseguire gli obiettivi definiti, nonché le relative priorità.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo irriguo.

4. Per la predisposizione e l'attuazione del piano, può essere previsto il ricorso a forme di collaborazione e consultazione ovvero ad accordi, protocolli di intesa o convenzioni con soggetti, anche privati, o autorità del sistema pubblico provinciale, di altre regioni o dello Stato, che possono prevedere procedure di condivisione e di scambio di documenti e informazioni. Per l'attuazione del piano la Provincia può inoltre intervenire con misure agevolative, previste dalle leggi provinciali di settore, anche attuate o integrate con altre misure agevolative a carattere statale o dell'Unione europea.

5. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta provinciale ed è formulato in conformità agli indirizzi della strategia provinciale e agli altri strumenti di pianificazione territoriale provinciali. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato periodicamente con le modalità stabilite da questo comma.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per la gestione del piano previsto da quest'articolo e ogni altro aspetto necessario per la sua attuazione."

Art. 47

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

"6 bis. La Provincia promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base provinciale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato."

2. Per i fini del comma 6 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2010, introdotto da questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 48

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "e 2022," sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023".

- 51 -

Art. 49

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025".

2. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 le parole: "Dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2025".

Sezione VII

Disposizioni in materia di servizi pubblici, territorio, foreste e protezione civile

Art. 50

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

"7.1. Il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica di cui alla lettera a) del comma 7 si intende riferito anche alle procedure di partenariato pubblico privato contrattuale."

Art. 51

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: ", e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5."

3. Il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni

- 52 -

patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.

5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani."

5. Nel comma 7 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".

6. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025" e le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

7. Nel comma 5 bis dell'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: "Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può assumere fasi o attività inerenti il ciclo dei rifiuti." sono sostituite dalle seguenti: "Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può svolgere attività inerenti il ciclo dei rifiuti."

Art. 52

Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di smaltimento e di recupero".

2. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previsto dall'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 sono inserite le parole: "Le somme introitate dai comuni ai sensi del presente comma sono destinate a

- 53 -

iniziative o a interventi migliorativi a livello ambientale."

4. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di cui al comma 1".

Art. 53

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è abrogato.

2. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "La deliberazione individua anche i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6." sono soppresse.

Art. 54

Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"1 ter. I commi 1 e 1 bis cessano di trovare applicazione in presenza di una normativa statale quadro in materia di riassegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua fino a 3000 kW o comunque di una normativa statale applicabile a tali riassegnazioni, che individua termini per la riassegnazione più ampi di quelli definiti da questo articolo. Trovano in ogni caso applicazione in luogo delle disposizioni recate da questo capo, le disposizioni statali di maggior favore relative alla disciplina dell'autoconsumo o della riassegnazione delle concessioni agli enti territoriali o concessionari pubblici. Con deliberazione della Giunta provinciale sono dettate le disposizioni attuative di questo comma, se necessarie."

Art. 55

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 2 sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inserite le parole: ", nonché per la riduzione degli oneri per l'installazione e la modifica degli impianti".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente:

"6 bis. Per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione su aree pubbliche è dovuto esclusivamente il canone per l'occupazione determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale."

3. Nel comma 5 dell'articolo 2 septies della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

4. Le modificazioni effettuate da questo articolo si applicano con riguardo alle procedure avviate dopo la data di entrata in vigore di questa legge; le modificazioni effettuate dal comma 1 si applicano anche con riguardo alle procedure in corso alla medesima data.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le

modalità indicate nella tabella B.

Art. 56

Modificazioni dell'articolo 98 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. L'articolo 98 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

"a bis) i comuni catastali all'interno dei quali sono sospesi, limitatamente ai boschi a composizione prevalente di abete rosso non ancora direttamente interessati dall'epidemia, i tagli ordinari subordinati a SCIA e le autorizzazioni al taglio ai sensi dell'articolo 98, diversi da quelli necessari per gli interventi selvicolturali oggetto del piano;"

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Provincia rivaluta periodicamente i contenuti del piano previsto dal comma 1, in ragione dello sviluppo dell'epidemia di bostrico, aggiornando anche l'elenco dei comuni catastali individuati secondo quanto previsto dalle lettere a) e a bis) del comma 2, individuando la durata della sospensione comunque non superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta. Quando un comune non è più compreso tra quelli censiti ai sensi della citata lettera a bis) del comma 2, la sospensione prevista dal comma 2 cessa di avere efficacia e la Provincia verifica la persistenza delle condizioni che avevano consentito l'autorizzazione al taglio originaria o la presentazione della SCIA e adotta i conseguenti provvedimenti. Il piano può individuare i comuni catastali in cui la sospensione si applica anche alle SCIA già presentate e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione dell'aggiornamento del piano, quando il taglio non è già stato eseguito in tutto o in parte.

2 ter. La sospensione dei tagli prevista dal comma 2 bis può rappresentare una circostanza imprevedibile idonea a giustificare la variazione della durata del contratto già stipulato da parte dell'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di contratti pubblici."

2. Al comma 3 dell'articolo 98 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: "entro il limite del 20 per cento del volume autorizzato e comunque in misura non superiore a sessanta metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "o nuova SCIA entro il limite del 50 per cento del volume autorizzato"; alla fine sono inserite le parole: ". In tali casi, laddove sia stato stipulato un contratto di vendita di lotti di legname da parte di un'amministrazione pubblica, l'importo del contratto può essere variato nei limiti di quanto consentito dalla disciplina in materia di contratti pubblici";

b) nella lettera d) le parole: "e, allo scopo di evitare il diffondersi dell'infestazione o un'eccessiva scopertura del suolo dovuta alla combinazione dei tagli ordinari con i tagli per la lotta fitosanitaria, può vietare i tagli ordinari subordinati a SCIA, nei boschi a composizione prevalente di abete rosso circostanti le aree infestate e non ancora direttamente interessate dall'epidemia" sono soppresse;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i rimboschimenti delle superfici scoperte a seguito della tempesta Vaia e dell'epidemia di bostrico e coerenti con le indicazioni del piano, non richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 23 e sono comunicati da parte del soggetto proprietario alla struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'aggiornamento del piano dei ripristini entro la fine dell'anno solare nel corso del quale sono stati realizzati;"

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e bis) per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi

- 55 -

selvicolture previsti dal piano di cui al comma 1, sono ridotti della metà i termini procedurali previsti:

- 1) dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riferimento all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio del titolo edilizio, se necessari;
- 2) dall'articolo 16, con riferimento all'autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico;
- 3) dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 con riferimento alle autorizzazioni e alle deroghe in materia di polizia idraulica.";

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Provincia può provvedere in luogo dei proprietari alle attività urgenti di carattere selviculturale individuate dal piano previsto al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia.

3 ter. Alle previsioni del piano previste dal comma 2, lettere a) e a bis), e agli interventi selvicolture che ne danno attuazione si applicano le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

3 quater. Per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi selvicolture previsti dal piano di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto all'articolo 1, commi 852, 853 e 854, della legge n. 234 del 2021, intendendosi i rinvii ivi contenuti agli articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), da riferirsi ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), così come recepiti o applicabili nell'ambito della normativa provinciale.

3 quinquies. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce gratuitamente, ai sensi dell'articolo 60 di questa legge, assistenza tecnica ai proprietari e gestori di boschi colpiti dall'epidemia di bostrico aggiornando tempestivamente, in funzione delle aste di vendita dei lotti, i valori di macchiatico indicati nei progetti di taglio."

Art. 57

Integrazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 9 del 2011 dopo le parole: "sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile" sono inserite le seguenti: "; in caso di incendio boschivo complesso o di interfaccia urbano-rurale, nei quali è necessario un intervento della flotta aerea nazionale o di altra flotta diversa da quella provinciale, interviene anche un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) iscritto all'apposito registro provinciale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. In caso di estinzione o di scioglimento di un corpo volontario, nonché in caso di accorpamento di due o più corpi, il patrimonio residuo proprio del corpo è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3 ter. Se un corpo volontario iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellato dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui il corpo è stato iscritto nel registro è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3 quater. In caso di estinzione o scioglimento di una unione distrettuale, il patrimonio residuo proprio dell'unione è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione estinta o sciolta.

- 56 -

3 quinquies. Se una unione distrettuale iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellata dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 117 del 2017 ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'unione è stata iscritta nel registro è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione cancellata dal suddetto registro."

Art. 58

Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada

1. In considerazione del valore ambientale del ghiacciaio della Marmolada quale patrimonio mondiale UNESCO nonché zona della rete ecologica europea "Natura 2000", della necessità di assicurare l'integrità ambientale alla luce del progressivo arretramento e delle sfavorevoli condizioni climatiche e di garantire l'incolumità delle persone a seguito del crollo del seracco del ghiacciaio di Punta Rocca verificatosi il 3 luglio 2022, la Provincia modifica il programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, e degli interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici, relativo al ghiacciaio della Marmolada, approvato ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Norme di attuazione del PUP). Per le medesime finalità, la Provincia approva inoltre un piano per la riqualificazione ambientale del versante nord del ghiacciaio, in cui sono individuati gli interventi di ripristino e bonifica ambientale che, in ragione della loro urgenza, la Provincia può realizzare con oneri a proprio carico, prima dell'adeguamento del programma degli interventi.

2. Per le finalità del comma 1 e in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica che hanno comportato la necessità di vietare l'utilizzo delle strutture e degli impianti insistenti sull'area interessata dall'evento franoso, le concessioni in essere rilasciate sul demanio idrico nella predetta area, ivi comprese quelle con costituzione di diritto di superficie, cessano alla data di entrata in vigore di questo articolo e le opere realizzate passano in proprietà alla Provincia.

3. Se a seguito della modificazione del programma degli interventi non sono ritenuti possibili interventi di valorizzazione ambientale e culturale delle opere acquisite ai sensi del comma 2, la Provincia provvede alla loro rimozione con oneri a proprio carico, individuando altresì le modalità e le misure necessarie ad assicurare, durante i lavori di demolizione e messa in ripristino, l'integrità strutturale del ghiacciaio nonché ad evitare inquinamenti derivanti da scarichi e accumuli di materiale.

4. Quando, ai sensi del comma 3, risultano possibili interventi di valorizzazione ambientale e culturale delle opere acquisite ai sensi del comma 2, ai titolari delle concessioni relative alle aree su cui tali beni sorgono è riconosciuto un indennizzo pari a 150.000 euro.

5. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

6. Per i fini di cui al comma 4 con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

- 57 -

Art. 59

Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell'ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 52 dello Statuto di autonomia, l'ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1.

1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, dispone sempre l'uccisione dell'esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;
- b) l'esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;
- c) l'esemplare attacca, con contatto fisico;
- d) l'esemplare segue intenzionalmente delle persone;
- e) l'esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.

1 quater. Il Presidente può autorizzare, secondo quanto previsto dal comma 1, interventi volti a ripristinare la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1.

1 quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater la Provincia informa il Consiglio provinciale e assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 1."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura), è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale può dettare disposizioni attuative di questo articolo con riguardo alle aree geografiche interessate dalla presenza degli orsi bruni, anche in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg concernente "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17 cdz", ai sensi del comma 1."

- 58 -

Sezione VIII
Abrogazioni

Art. 60
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
 - a) articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità 1979 e le sue seguenti modificazioni:
 - 1) comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
 - 2) articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
 - b) articoli 8, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 19 e 29 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e le loro seguenti modificazioni:
 - 1) comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - 2) articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
 - 3) comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;
 - 4) comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
 - 5) comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
 - 6) comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - 7) lettera aa) del comma 1 dell'articolo 62 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;
 - 8) comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;
 - 9) comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
 - 10) comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 - 11) articolo 13 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
 - 12) articolo 22 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
 - 13) comma 15 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
 - 14) articolo 23 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
 - 15) articolo 15 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7;
 - 16) comma 17 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - 17) comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;
 - 18) comma 15 dell'articolo 30 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
 - c) comma 2 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005;
 - d) comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12;
 - e) comma 8 dell'articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
 - f) articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e le sue seguenti modificazioni:
 - 1) comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;
 - 2) commi da 1 a 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20;
 - g) commi 2, 7 bis, 7 ter, 8 e 9 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), e le loro seguenti modificazioni:
 - 1) articolo 50 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
 - 2) articolo 33 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;
 - 3) lettere a), b), d) ed e) del comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 - 4) comma 2 dell'articolo 57 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 61

- 59 -

Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 bis della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), sono abrogati.

2. Gli articoli 79 e 80 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), sono abrogati.

3. Nel comma 4 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: ", secondo le disposizioni del regolamento esecutivo" sono soppresse.

4. Alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 le parole: "nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione," sono soppresse;

b) il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 sono soppressi.

5. Nel comma 3 dell'articolo 89 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".

6. Il comma 4 dell'articolo 60 e il comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), sono abrogati.

7. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), è soppresso.

8. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile), è abrogato.

Art. 62

Abrogazioni di disposizioni superate

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), è abrogato.

2. L'articolo 40 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 14.1 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), è abrogato.

Sezione IX

Disposizioni in materia di contabilità

Art. 63

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione

- 60 -

e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Per i fini dei commi 6 ter e 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, sostituito dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2020, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Per i fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle cooperative sociali con la tabella A è istituito un fondo di importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2,5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 64

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Capo II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 65

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2023-2025, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2023 in termini di competenza + 199.971.661,03 euro e in termini di cassa + 1.578.086.597,24 euro;
- b) anno 2024 in termini di competenza + 265.478.961,89 euro;
- c) anno 2025 in termini di competenza + 84.496.001,52 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2023-2025.

- 61 -

Art. 66
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 08 agosto 2023

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'asestamento del bilancio annuale 2023 e pluriennale 2023 - 2025
(art. 63)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 615936 - 908095)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	44.527.450,00 44.389.357,03 -138.092,97	33.527.450,00 33.389.357,03 -138.092,97	33.527.450,00 33.389.357,03 -138.092,97	-138.092,97 fino al 2027 -24.202,46 per il 2028 -24.202,46 per il 2029 -214.000,00 per il 2030 -214.000,00 per il 2031 -214.315,91 per il 2032
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 15310 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158660 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158780 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 207200 - 908560)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	124.625.035,53 165.862.525,53 +41.237.490,00	23.299.640,00 25.649.640,00 +2.350.000,00	25.172.240,00 25.012.240,00 -160.000,00	-150.000,00 per il 2026 +700.000,00 per il 2027 +700.000,00 per il 2028 +700.000,00 per il 2029 +700.000,00 per il 2030 +700.000,00 per il 2031 +700.000,00 per il 2032
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 150530 153550 - 154500 - 154530 - 155000 - 747000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	13.523.897,00 13.627.714,00 +103.817,00	27.114.285,85 29.114.285,85 +2.000.000,00	17.096.510,87 29.096.510,87 +12.000.000,00	+3.000.000,00 per il 2026
01.10	Risorse umane (CAP. 151530 - 151532 - 157270 - 157310 - 157510 - 905410 - 906000 - 908030 - 959511)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	5.191.700,00 6.191.700,00 +1.000.000,00	4.760.000,00 5.760.000,00 +1.000.000,00	2.591.000,00 3.591.000,00 +1.000.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151580 - 151620 - 151625 - 152530 - 152535 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.266.686,78 3.524.786,78 +258.100,00	2.843.977,73 2.820.777,73 -23.200,00	2.841.477,73 2.790.777,73 -50.700,00	+70.000,00 per il 2026
	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
04.01	Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709 - 252725)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	94.777.974,72 97.090.974,72 +2.313.000,00	93.299.214,09 93.510.214,09 +211.000,00	92.980.261,09 93.091.261,09 +111.000,00	+111.000,00 per il 2026

- 63 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252115 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252714 - 252715 - 252720 - 252724 - 252730 - 252731 - 252732 - 252734 - 252736 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	132.274.386,49 134.485.386,49 +2.211.000,00	119.917.487,91 126.836.487,91 +6.919.000,00	116.268.687,91 120.368.687,91 +4.100.000,00	-300.000,00 per il 2027
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252962 - 252964 - 252970 - 252971 - 252972 - 253540 - 253550)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	15.980.900,74 17.037.496,88 +1.056.596,14	27.625.858,78 17.925.858,78 -9.700.000,00	33.188.964,70 20.188.964,70 -13.000.000,00	-13.400.000,00 per il 2026 +4.300.000,00 per il 2027 +5.000.000,00 per il 2028 +5.000.000,00 per il 2029 +17.800.000,00 per il 2030
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 314010 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	104.255.951,48 112.655.951,48 +8.400.000,00	105.121.935,64 104.051.935,64 -1.070.000,00	102.430.039,90 104.930.039,90 +2.500.000,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	23.104.100,00 23.942.100,00 +838.000,00	21.315.100,00 22.382.800,00 +1.067.700,00		
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356751 - 356754 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.072.900,00 4.372.900,00 +300.000,00	32.000,00 1.832.000,00 +1.800.000,00		
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 207200 - 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353251 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354251 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	45.789.965,31 52.808.065,31 +7.018.100,00	31.725.812,44 40.760.812,44 +9.035.000,00	28.795.357,95 30.303.357,95 +1.508.000,00	+450.000,00 fino al 2027

- 64 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
06.01	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358214 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358313 - 358314 - 358315 - 358316 - 358318 - 358501)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	36.265.300,00 38.075.300,00 +1.810.000,00	14.452.500,00 34.815.458,00 +20.362.958,00	57.978.546,55 53.348.546,55 -4.630.000,00	-5.000.000,00 per il 2026 +10.000.000,00 per il 2027
07.01	MISSIONE 7 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 207200 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615446 - 615448 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615639 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615663 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	90.183.666,67 103.263.666,67 +13.080.000,00	41.522.333,33 62.261.333,33 +20.739.000,00		
08.01	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 207200 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 801952 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.397.875,00 1.999.875,00 -398.000,00	2.137.375,00 1.931.375,00 -206.000,00	1.878.750,00 1.500.750,00 -378.000,00	
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 651055 - 651057 - 652010 - 652013 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652046 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	20.837.690,01 21.267.690,01 +430.000,00	13.159.622,49 17.159.622,49 +4.000.000,00	8.738.464,01 13.738.464,01 +5.000.000,00	
09.01	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo (CAP. 805720)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	38.613.510,06 34.904.728,92 -3.708.781,14	30.175.000,00 35.275.000,00 +5.100.000,00		

- 65 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803565 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803585 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.681.000,00 6.281.000,00 +1.600.000,00	1.558.000,00 2.758.000,00 +1.200.000,00	2.500.000,00 2.768.000,00 +268.000,00	
09.03	Rifiuti (CAP. 803530 - 803540 - 803550 - 804500 - 804700)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	9.216.877,63 16.116.877,63 +6.900.000,00	2.000.000,00 5.500.000,00 +3.500.000,00	2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00	-3.900.000,00 per il 2026 -2.000.000,00 per il 2027 -2.000.000,00 per il 2028 -2.000.000,00 per il 2029 -100.000,00 per il 2030 -2.000.000,00 per il 2031
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 207200 - 803560 - 804600 - 804601 - 804602 - 804800 - 808905 - 808907 - 808908 - 809200)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	15.706.221,06 21.146.221,06 +5.440.000,00	6.432.500,00 8.692.500,00 +2.260.000,00	11.352.500,00 13.352.500,00 +2.000.000,00	-2.000.000,00 per il 2026 +4.000.000,00 per il 2027 +4.000.000,00 per il 2028 +2.000.000,00 per il 2029 +2.000.000,00 per il 2030 +2.000.000,00 per il 2031
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805522 - 805523 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805680 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	30.638.735,38 32.450.429,38 +1.811.694,00	18.230.610,13 22.260.766,13 +4.030.156,00	15.211.775,00 15.522.512,20 +310.737,20	
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>		17.960.000,00 25.775.000,00 +7.815.000,00	17.960.000,00 24.200.000,00 +6.240.000,00	
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 745015 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	113.515.778,50 116.476.778,50 +2.961.000,00	115.276.146,58 121.426.146,58 +6.150.000,00	89.793.555,22 91.893.555,22 +2.100.000,00	+2.000.000,00 fino al 2030

- 66 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 207200 - 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408509 - 408510 - 408515 - 408516 - 618035 - 741110 - 741111 - 741174 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743157 - 743158 - 743160 - 743161 - 743162 - 743163 - 743164 - 743165 - 743166 - 743167 - 743170 - 743172 - 743174 - 743200 - 743400 - 743500 - 743670 - 743680 - 743685 - 907000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	211.859.089,83 221.872.169,63 +10.013.079,80	173.804.258,87 183.005.311,65 +9.201.052,78	183.915.918,19 208.484.843,04 +24.568.924,85	-53.832.300,00 per il 2026 +19.086.900,00 per il 2027 +28.279.100,00 per il 2028 +27.030.700,00 per il 2029 +106.409.400,00 per il 2030 +15.216.800,00 per il 2031 +15.754.600,00 per il 2032 +16.324.700,00 per il 2033 +34.055.375,15 per il 2034 +36.495.975,15 per il 2035 +18.679.600,00 per il 2036 +19.399.400,00 per il 2037 +20.162.300,00 per il 2038 +20.971.100,00 per il 2039 +21.828.300,00 per il 2040 +22.737.000,00 per il 2041
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
11.01	Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807000 - 807100 - 807531 - 807600)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	29.251.200,00 29.311.200,00 +60.000,00	23.314.520,00 33.334.520,00 +10.020.000,00	15.981.200,00 20.541.200,00 +4.560.000,00	+1.250.000,00 fino al 2027
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAI 807920 - 807940 - 807960 - 807961 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808246 - 808248)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	11.511.081,93 14.584.360,88 +3.073.278,95	17.547.320,06 20.897.320,06 +3.350.000,00		+3.505.000,00 per il 2026
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015 - 402040 - 403100)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	14.728.344,80 14.878.344,80 +150.000,00	13.951.254,40 14.401.254,40 +450.000,00	13.942.428,00 13.742.428,00 -200.000,00	
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402041 - 402045 - 402047 - 402054 - 402200 - 402205 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	50.835.600,00 51.088.245,61 +252.645,61	48.769.600,00 50.859.600,00 +2.090.000,00	48.699.350,00 48.739.350,00 +40.000,00	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500 - 402042 - 402053)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	76.739.200,00 76.839.200,00 +100.000,00	75.950.000,00 76.550.000,00 +600.000,00	75.940.000,00 76.540.000,00 +600.000,00	

- 67 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402048 - 402050 - 402051 - 402052 - 402055 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 402612 - 404070 - 404075 - 404100 - 404300 - 404302 - 404304)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	16.412.803,18 15.062.367,44 -1.350.435,74	16.836.869,38 20.071.269,38 +3.234.400,00	17.040.579,14 17.240.579,14 +200.000,00	
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402606 - 402607 - 402608 - 402609 - 402614 - 402616 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404205 - 404206)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	114.331.828,37 118.196.089,48 +3.864.261,11	108.380.000,00 117.980.000,00 +9.600.000,00	107.650.000,00 116.770.000,00 +9.120.000,00	+8.600.000,00 per il 2026 -200.000,00 per il 2027 -200.000,00 per il 2028
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi: sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 401002 - 401003 - 401030 - 401031 - 401035 - 402043 - 402044 - 402402 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.067.847,24 4.977.847,24 +910.000,00	460.000,00 7.170.000,00 +6.710.000,00	370.000,00 3.470.000,00 +3.100.000,00	+600.000,00 per il 2026
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.570.896,80 4.871.830,54 +300.933,74	2.504.000,00 3.704.000,00 +1.200.000,00	1.354.000,00 2.004.000,00 +650.000,00	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441155 - 441156 - 441157 - 441275 - 442000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.337.202.375,10 1.347.202.375,10 +10.000.000,00	1.333.739.722,88 1.341.539.722,88 +7.800.000,00	1.333.103.955,44 1.335.053.955,44 +1.950.000,00	-16.800.000,00 per il 2026 -89.930.000,00 per il 2027 -85.000.000,00 per il 2028 -85.000.000,00 per il 2029 -85.000.000,00 per il 2030 -85.000.000,00 per il 2031 -85.000.000,00 per il 2032 -100.000.000,00 per il 2033 -100.000.000,00 per il 2034 -100.000.000,00 per il 2035 -100.000.000,00 per il 2036 -100.000.000,00 per il 2037 -100.000.000,00 per il 2038 -100.000.000,00 per il 2039 -120.000.000,00 per il 2040 -120.000.000,00 per il 2041 -120.000.000,00 per il 2042 -120.000.000,00 per il 2043 -120.000.000,00 per il 2044 -120.000.000,00 per il 2045 -120.000.000,00 per il 2046 -120.000.000,00 per il 2047 -135.000.000,00 per il 2048 -135.000.000,00 per il 2049 -135.000.000,00 per il 2050 -135.000.000,00 per il 2051 -135.000.000,00 per il 2052 -135.000.000,00 per il 2053
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444112 - 444230 - 444315 - 445000 - 445005 - 445100)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	95.873.693,77 101.596.113,77 +5.722.420,00	54.586.513,70 85.518.933,70 +30.932.420,00	22.958.867,56 23.558.867,56 +600.000,00	-29.870.000,00 per il 2026 -7.646.948,53 per il 2027 +1.233.051,47 per il 2028 +38.213.051,47 per il 2029 +8.110.000,00 per il 2030 -22.140.000,00 per il 2031 +6.860.000,00 per il 2032 +7.637.580,00 per il 2033 +82.297.580,00 per il 2034
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					

- 69 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612755 - 612756 - 612758 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612820 - 612822 - 612855 - 612860 - 612861 - 612865 - 612870 - 612875 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615606 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615613 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 617400 - 617475 - 617476 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617520 - 617560 - 617568)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	113.404.065,72 127.737.910,19 +14.333.844,47	50.296.440,52 80.060.790,52 +29.764.350,00	44.583.109,38 50.948.709,38 +6.365.600,00	+6.129.090,70 per il 2026 +5.936.700,00 per il 2027 +5.938.500,00 per il 2028 +5.935.000,00 per il 2029 +5.935.000,00 per il 2030 +5.920.000,00 per il 2031 +5.800.000,00 per il 2032 +2.000.000,00 per il 2033 +5.000.000,00 per il 2034
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	7.918.750,00 7.843.750,00 -75.000,00	3.275.750,00 5.605.750,00 +2.330.000,00	2.340.000,00 3.270.000,00 +930.000,00	
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317160 - 317700 - 317726)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	62.955.690,39 96.825.690,39 +33.870.000,00	101.851.300,00 77.311.300,00 -24.540.000,00	95.264.600,00 99.424.600,00 +4.160.000,00	+2.150.000,00 fino al 2027 +1.000.000,00 per il 2028
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 207200 - 612872 - 615150 - 615415 - 615416 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519 - 747520)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	10.061.000,00 10.081.416,36 +20.416,36			
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256825 - 256830 - 256831 - 256832 - 256834 - 256836 - 256838 - 256840 - 256842 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.617.909,41 2.992.909,41 -625.000,00	5.884.160,00 5.009.160,00 -875.000,00	4.997.660,00 6.047.660,00 +1.050.000,00	+450.000,00 per il 2026
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408030 - 408032 - 408034 - 408036 - 408050 - 408550 - 618030)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	71.195.000,00 70.995.000,00 -200.000,00	66.730.000,00 72.065.000,00 +5.335.000,00	62.830.000,00 64.830.000,00 +2.000.000,00	
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

- 70 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500502 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503305 - 506000 - 506030 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 506165 - 507000 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507070 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	46.416.499,20 46.154.497,50 -262.001,70	14.596.190,15 22.144.524,55 +7.548.334,40	12.616.979,52 14.516.979,52 +1.900.000,00	+1.800.000,00 per il 2026
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>		700.000,00 1.436.000,00 +736.000,00		
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202101 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203007 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205310 - 205320 - 205350 - 205360 - 205365 - 205460 - 205465 - 205560 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	628.775.643,46 718.381.237,67 +89.605.594,21	565.359.511,45 591.656.173,80 +26.296.662,35	528.346.097,26 539.091.297,26 +10.745.200,00	+4.168.000,00 per il 2026 +1.800.000,00 per il 2027 +1.800.000,00 per il 2028 +1.800.000,00 per il 2029 +9.800.000,00 per il 2030 +1.800.000,00 per il 2031 +1.800.000,00 per il 2032 +3.851.499,57 per il 2033 +3.851.499,57 per il 2034
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 407051 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.164.904,22 3.664.904,22 +500.000,00	1.821.421,20 2.432.421,20 +611.000,00	1.615.000,00 2.160.000,00 +545.000,00	
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908236 - 90824 - 908246 - 908250 - 908253)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.545.713,76 2.797.916,13 +252.202,37	2.067.756,60 2.217.756,60 +150.000,00	1.869.220,68 2.019.220,68 +150.000,00	+100.000,00 per il 2026

- 71 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
1)	TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE		271.797.473,76	257.499.033,53	110.372.462,05	
2)	TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI		-6.757.311,55	-36.552.292,97	-20.556.792,97	

- 72 -

TABELLA B: Copertura degli oneri

(in migliaia di euro)

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
1. Oneri complessivi da coprire:			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	271.797,5	257.499,0	110.372,5
Articolo 63 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	271.797,5	257.499,0	110.372,5
MINORI ENTRATE	0,3	0,3	85.500,3
Articolo 2 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,0	0,0	51.000,0
Articolo 3 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0,0	0,0	34.500,0
Articolo 55 - Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazioni	0,3	0,3	0,3
TOTALE ONERI DA COPRIRE	271.797,8	257.499,3	195.872,8

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
2. Mezzi di copertura:			
RIDUZIONI DI SPESE	6.757,3	36.552,3	20.556,8
Articolo 63 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	6.757,3	36.552,3	20.556,8
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	190.716,6	220.947,0	169.996,3
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	9.255,4		
CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	65.068,5		5.319,7
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	271.797,8	257.499,3	195.872,8

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella C: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

N.	Estremi Atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per le opere pubbliche n.12751 di data 24/11/2022	Spesa per realizzazione tomo paravalanghe	413.006,75	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2023
2	Determinazione del dirigente del Servizio libro fondiario e catasto n.14298 di data 21/12/2022	Spesa per informatizzazione sistemi informativi	905.545,00	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Capitolo di bilancio 801802 e 801952 Anno di imputazione 2022
3	Determinazione del dirigente de Servizio gestioni patrimoniali e logistica n.14414 di data 21/12//2022	Spesa per contratto di locazione	558.550,66	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 151950 Anno di imputazione 2022
4	Determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 2728 di data 16/03/2023	Spesa per rette inserimento minori	46.746,30	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido Capitolo di bilancio 401000-001 Anno di imputazione 2023
5	Determinazione del dirigente del Dipartimento territorio trasporti ambiente energia cooperazione n. 4062 di data 19/04/2023	Spesa per commissario liquidatore	4.150,54	Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Capitolo di bilancio 615445 Anno di imputazione 2023
6	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 4141 di data 20/04/2023	Spesa per manutenzione ordinaria strade	84.259,24	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2023
7	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 4142 di data 20/04/2023	Spesa per manutenzione straordinaria strade	5.044,46	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2022 e 2023
8	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 4144 di data 20/04/2023	Spesa per manutenzione ordinaria strade	453,40	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2023
9	Determinazione del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 4475 di data 03/05/2023	Spesa per accoglienza minori	2.766,96	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Capitolo di bilancio 402450-001 Anno di imputazione 2023
10	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 4970 di data 15/05/2023	Spesa per espropri	15.000,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2023
11	Determinazione del dirigente del Servizio Politiche sviluppo rurale n. 5056 di data 16/05//2023	Spesa per la giornata della Biodiversità	650,00	Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Capitolo di bilancio 506160 Anno di imputazione 2023
12	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 5228 di data 19/05/2023, integrata con determinazione n. 5757 di data 31/05/2023	Spesa per manutenzione straordinaria strade	42.949,99	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2023
13	Determinazione del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 6010 di data 07/06/2023, modificata con determinazione n. 6375 di data 14/06/2023	Spesa per accoglienza immigrati ucraini	2.499,99	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Capitolo di bilancio 402473 Anno di imputazione 2023

- 74 -

N.	Estremi Atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
14	Determinazione del dirigente del Dipartimento agricoltura n. 6045 di data 07/06/2023	Spesa per percorso educativo	1.500,00	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-005 Anno di imputazione 2023
15	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per le opere pubbliche n. 6488 di data 15/06/2023	Spesa per realizzazione marciapiede	22.579,32	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2023
16	Determinazione del dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola n. 6590 di data 19/06/2023	Spesa per fornitura stampanti	1.171,20	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Capitolo di bilancio 252025 Anno di imputazione 2023
17	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale n. 6842 di data 22/06/2023	Spesa per fornitura materiale personalizzato	3.550,20	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-005 Anno di imputazione 2023

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2025

VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	9.255.386,45	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2023	previsione di cassa	1.609.488.289,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	16.860.000,00	24.090.000,00	-6.740.000,00
		previsione di cassa	0,00		
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	previsione di competenza	142.990.000,00	151.310.000,00	55.000.000,00
		previsione di cassa	-30.666.518,92		
10000 TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	159.850.000,00	175.400.000,00	48.260.000,00
		previsione di cassa	-30.666.518,92		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	3.223.580,70	17.091.692,19	1.839.231,74
		previsione di cassa	0,00		
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	previsione di competenza	-12.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-651.982,39		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	-723.198,19	941.750,00	605.000,00
		previsione di cassa	0,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	-9.499.617,49	18.033.442,19	2.444.231,74
		previsione di cassa	-651.982,39		
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.210.970,48	1.535.270,58	1.435.270,58
		previsione di cassa	-5.000,00		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza	440.000,00	282.000,00	289.000,00
		previsione di cassa	-1.608,05		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	previsione di competenza	0,00	24.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza	16.600.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	-15.210.750,00	50.396.953,19	31.089.250,00
		previsione di cassa	-53.582,40		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	3.040.220,48	52.238.223,77	32.813.520,58
		previsione di cassa	-60.190,45		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	previsione di competenza	19.226.671,59	17.107.295,93	978.249,20
		previsione di cassa	0,00		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	18.099.000,00	2.700.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	37.325.671,59	19.807.295,93	978.249,20
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-23.000,00		
50000 TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-23.000,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	190.716.274,58	265.478.961,89	84.496.001,52
		previsione di cassa	-31.401.691,76		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		

VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
<i>MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-1.655.000,00	345.000,00	345.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	345.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	-1.655.000,00	345.000,00	345.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	345.000,00		
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	355.220,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	355.220,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	-138.092,97	-138.092,97	-138.092,97
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-138.092,97		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	217.127,03	-128.092,97	-128.092,97
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	217.127,03		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	510.069,62	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	510.069,62		
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	510.069,62	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	510.069,62		
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.436.000,00	1.208.000,00	621.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.436.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	41.237.490,00	2.350.000,00	-160.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	23.282.494,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	42.673.490,00	3.558.000,00	461.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	24.718.494,00		
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	500.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	103.817,00	2.000.000,00	12.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	76.978,20		
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	603.817,00	2.000.000,00	12.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	576.978,20		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.750.000,00	8.800.000,00	1.750.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.750.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	previsione di competenza	7.750.000,00	8.800.000,00	1.750.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.750.000,00		
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	258.100,00	201.800,00	34.300,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	255.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	258.100,00	241.800,00	34.300,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	255.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	50.357.603,65	14.816.707,03	14.462.207,03
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	34.372.668,85		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>				
0401 PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.963.004,00	111.000,00	111.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	1.963.004,00		
		previsione di competenza	1.200.000,00	100.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>Istruzione prescolastica</i>	previsione di cassa	720.000,00		
		previsione di competenza	3.163.004,00	211.000,00	111.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.683.004,00		
0402 PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.027.996,00	6.585.000,00	3.160.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	227.996,00		
		previsione di competenza	393.000,00	624.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i>	previsione di cassa	193.000,00		
		previsione di competenza	1.420.996,00	7.209.000,00	3.160.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	420.996,00		
0403 PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.056.596,14	-9.700.000,00	-13.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>Edilizia scolastica</i>	previsione di cassa	633.957,68		
		previsione di competenza	1.056.596,14	-9.700.000,00	-13.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	633.957,68		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
0404 PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	900.000,00	-1.070.000,00	-500.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	900.000,00		
		previsione di competenza	7.500.000,00	0,00	3.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	8.400.000,00	-1.070.000,00	2.500.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.400.000,00		
0406 PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	838.000,00	1.067.700,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	838.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	838.000,00	1.067.700,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	838.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	14.878.596,14	-2.282.300,00	-7.229.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	9.975.957,68		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>				
0501 PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	300.000,00	1.800.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	180.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	300.000,00	1.800.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	180.000,00		
0502 PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.305.100,00	3.650.000,00	1.523.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.470.100,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.178.000,00	5.850.000,00	450.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.770.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	7.483.100,00	9.500.000,00	1.973.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.240.100,00		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	7.783.100,00	11.300.000,00	1.973.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.420.100,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
0601 PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.510.000,00	3.820.000,00	370.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.490.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	300.000,00	16.542.958,00	-5.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	180.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	1.810.000,00	20.362.958,00	-4.630.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.670.000,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.810.000,00	20.362.958,00	-4.630.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.670.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>				
0701 PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	591.000,00	1.176.000,00	31.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	491.000,00		
		previsione di competenza	12.520.000,00	19.594.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.128.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	13.111.000,00	20.770.000,00	31.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.619.000,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	13.111.000,00	20.770.000,00	31.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.619.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
0801 PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	420.000,00	490.000,00	412.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	420.000,00		
		previsione di competenza	-398.000,00	-206.000,00	-378.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di cassa	-419.600,00		
		previsione di competenza	22.000,00	284.000,00	34.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	400,00		
0802 PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	430.000,00	-1.000.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	430.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	452.000,00	4.284.000,00	5.034.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	400,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>				
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-3.708.781,14	5.100.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	377.731,32		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	-3.708.781,14	5.100.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	377.731,32		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-671.000,00	29.000,00	-303.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-821.000,00		
		previsione di competenza	1.600.000,00	850.000,00	250.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	660.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	929.000,00	879.000,00	-53.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-161.000,00		
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.595.000,00	3.595.000,00	-1.905.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.595.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.400.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.640.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	previsione di competenza	6.995.000,00	3.595.000,00	-1.905.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.235.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
0904 PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.390.000,00	2.130.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	5.390.000,00		
		previsione di competenza	50.000,00	150.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	previsione di cassa	30.000,00		
		previsione di competenza	5.440.000,00	2.280.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.420.000,00		
0905 PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	110.000,00	520.000,00	144.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	40.000,00		
		previsione di competenza	1.811.694,00	3.880.156,00	236.737,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di cassa	978.216,40		
		previsione di competenza	1.921.694,00	4.400.156,00	380.737,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.018.216,40		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	11.576.912,86	16.254.156,00	422.737,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.889.947,72		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
1001 PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	1.575.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	7.815.000,00	6.240.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	951.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	951.000,00		
		previsione di competenza	2.030.000,00	150.000,00	100.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	previsione di cassa	1.218.000,00		
		previsione di competenza	2.981.000,00	6.150.000,00	2.100.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.169.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
1005 PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	415.000,00	3.680.000,00	6.694.800,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	415.000,00		
		previsione di competenza	10.013.079,80	9.201.052,78	14.789.124,85
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.099.549,48		
TOTALE PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	10.428.079,80	12.881.052,78	21.483.924,85
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.514.549,48		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	13.409.079,80	26.846.052,78	29.823.924,85
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	9.683.549,48		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>				
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-80.000,00	4.297.000,00	-550.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-80.000,00		
		previsione di competenza	-610.000,00	5.000.000,00	4.360.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	previsione di cassa	-366.000,00		
		previsione di competenza	-690.000,00	9.297.000,00	3.810.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-446.000,00		
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.073.278,95	3.350.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di cassa	1.843.967,37		
		previsione di competenza	3.073.278,95	3.350.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.843.967,37		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.383.278,95	12.647.000,00	3.810.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.397.967,37		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	210.000,00	450.000,00	-200.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	210.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	210.000,00	450.000,00	-200.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	210.000,00		
1202 PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	252.645,61	440.000,00	40.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	252.645,61		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	1.650.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	252.645,61	2.090.000,00	40.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	252.645,61		
1203 PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	100.000,00	600.000,00	600.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	100.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	100.000,00	600.000,00	600.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	100.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-1.350.435,74	16.954.400,00	200.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-1.350.435,74		
		previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	-1.350.435,74	17.004.400,00	200.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-1.350.435,74		
1205 PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.864.261,11	9.600.000,00	9.120.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.324.261,11		
TOTALE PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	3.864.261,11	9.600.000,00	9.120.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.324.261,11		
1207 PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.985.818,25	6.140.000,00	3.130.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.985.818,25		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	300.000,00	600.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	180.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	3.285.818,25	6.740.000,00	3.130.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.165.818,25		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	300.933,74	1.200.000,00	650.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	300.933,74		
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	300.933,74	1.200.000,00	650.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	300.933,74		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	6.663.222,97	37.684.400,00	13.540.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.003.222,97		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>				
1301 PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000.000,00	7.800.000,00	1.950.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	previsione di competenza	10.000.000,00	7.800.000,00	1.950.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.000.000,00		
1305 PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.722.420,00	30.932.420,00	600.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.122.420,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	previsione di competenza	5.722.420,00	30.932.420,00	600.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.122.420,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	previsione di competenza	15.722.420,00	38.732.420,00	2.550.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.122.420,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitivita'</i>				
1401 PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	472.750,00	1.409.750,00	684.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	472.750,00		
		previsione di competenza	13.981.094,47	26.706.707,49	3.124.042,62
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato	previsione di cassa	10.636.656,68		
		previsione di competenza	14.453.844,47	28.116.457,49	3.808.042,62
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.109.406,68		
1402 PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-75.000,00	30.000,00	430.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-75.000,00		
		previsione di competenza	0,00	2.300.000,00	500.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	-75.000,00	2.330.000,00	930.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-75.000,00		
1403 PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	33.870.000,00	-24.866.554,95	4.020.975,58
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	previsione di cassa	20.322.000,00		
		previsione di competenza	33.870.000,00	-24.866.554,95	4.020.975,58
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	20.322.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
1404 PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	20.416,36	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	20.416,36		
TOTALE PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	20.416,36	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	20.416,36		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	48.269.260,83	5.579.902,54	8.759.018,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	31.376.823,04		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501 PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	320.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	320.000,00		
1502 PROGRAMMA 02	Formazione professionale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-625.000,00	-875.000,00	1.050.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-625.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Formazione professionale	previsione di competenza	-625.000,00	-875.000,00	1.050.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-625.000,00		
1503 PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-200.000,00	1.235.000,00	1.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-200.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	4.100.000,00	1.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	-200.000,00	5.335.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-200.000,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	-505.000,00	4.780.000,00	3.370.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-505.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 16</i>	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>				
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	458.332,70	2.220.000,00	350.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	458.332,70		
		previsione di competenza	-370.334,40	5.678.334,40	1.900.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>	previsione di cassa	-3.158.200,64		
		previsione di competenza	87.998,30	7.898.334,40	2.250.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-2.699.867,94		
1602 PROGRAMMA 02	Caccia e pesca				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	736.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>Caccia e pesca</i>	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	736.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	previsione di competenza	87.998,30	8.634.334,40	2.250.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-2.699.867,94		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-19.482.865,53	27.348.161,92	3.945.200,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-24.627.865,53		
		previsione di competenza	84.438.459,74	-1.051.499,57	6.800.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.642.476,02		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza	64.955.594,21	26.296.662,35	10.745.200,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-20.985.389,51		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	64.955.594,21	26.296.662,35	10.745.200,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-20.985.389,51		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
1901 PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	16.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	500.000,00	595.000,00	545.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	500.000,00	611.000,00	545.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
1902 PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	252.202,37	50.000,00	50.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale	previsione di cassa	151.321,42		
		previsione di competenza	252.202,37	150.000,00	150.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	151.321,42		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	752.202,37	761.000,00	695.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	151.321,42		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
<i>MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>				
2001 PROGRAMMA 01	Fondi di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-53.746.483,21	16.854.668,79	-1.930.085,76
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.466.041.602,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondi di riserva	previsione di competenza	-53.746.483,21	16.854.668,79	-1.930.085,76
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.466.041.602,00		
2002 PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.000,00	108.000,00	819.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-549.000,00	549.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	-541.000,00	657.000,00	819.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.551.874,16	500.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.551.874,16		
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	previsione di competenza	2.551.874,16	500.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.551.874,16		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	-51.735.609,05	18.011.668,79	-1.111.085,76
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.468.593.476,16		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		

ALLEGATI

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	9.255.386,45	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2023	previsione di cassa	1.609.488.289,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	159.850.000,00	175.400.000,00	48.260.000,00
		previsione di cassa	-30.666.518,92		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	previsione di competenza	-9.499.617,49	18.033.442,19	2.444.231,74
		previsione di cassa	-651.982,39		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	previsione di competenza	3.040.220,48	52.238.223,77	32.813.520,58
		previsione di cassa	-60.190,45		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	previsione di competenza	37.325.671,59	19.807.295,93	978.249,20
		previsione di cassa	0,00		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-23.000,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	190.716.274,58	265.478.961,89	84.496.001,52
		previsione di cassa	-31.401.691,76		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE	VARIAZIONE	VARIAZIONE
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-22.085.262,93	145.072.480,71	44.446.214,24
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.491.601.722,28		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	222.195.016,93	120.544.574,15	40.187.880,25
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	86.622.967,93		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	-138.092,97	-138.092,97	-138.092,97
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-138.092,97		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	50.357.603,65	14.816.707,03	14.462.207,03
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.372.668,85		
TOTALE MISSIONE 04	 Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	14.878.596,14	-2.282.300,00	-7.229.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.975.957,68		
TOTALE MISSIONE 05	 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	previsione di competenza	7.783.100,00	11.300.000,00	1.973.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.420.100,00		
TOTALE MISSIONE 06	 Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.810.000,00	20.362.958,00	-4.630.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.670.000,00		
TOTALE MISSIONE 07	 Turismo	previsione di competenza	13.111.000,00	20.770.000,00	31.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.619.000,00		
TOTALE MISSIONE 08	 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	452.000,00	4.284.000,00	5.034.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	400,00		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025
TOTALE MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	previsione di competenza	11.576.912,86	16.254.156,00	422.737,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.889.947,72		
TOTALE MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	previsione di competenza	13.409.079,80	26.846.052,78	29.823.924,85
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.683.549,48		
TOTALE MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	previsione di competenza	2.383.278,95	12.647.000,00	3.810.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.397.967,37		
TOTALE MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	previsione di competenza	6.663.222,97	37.684.400,00	13.540.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.003.222,97		
TOTALE MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	previsione di competenza	15.722.420,00	38.732.420,00	2.550.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.122.420,00		
TOTALE MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitivita'</i>	previsione di competenza	48.269.260,83	5.579.902,54	8.759.018,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.376.823,04		
TOTALE MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	previsione di competenza	-505.000,00	4.780.000,00	3.370.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-505.000,00		
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	previsione di competenza	87.998,30	8.634.334,40	2.250.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.699.867,94		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	64.955.594,21	26.296.662,35	10.745.200,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-20.985.389,51		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	752.202,37	761.000,00	695.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	151.321,42		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	-51.735.609,05	18.011.668,79	-1.111.085,76
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.468.593.476,16		
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.578.086.597,24		

EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025
(stanziamenti attuali comprensivi del presente assestamento di bilancio 2023-2025)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	156.916.209,57	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	60.721.246,86	148.010,44	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.863.244.318,30	4.787.508.566,49	4.512.875.680,94
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.154.308.047,68	3.974.021.705,76	3.841.488.854,30
- di cui fondo pluriennale vincolato		148.010,44	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357,03	8.389.357,03	9.814.357,03
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		918.184.370,02	805.245.514,14	661.572.469,61
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	173.522.801,51	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.692.123.427,74	791.411.097,27	518.052.213,70
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	514.268.005,05	278.548.460,29	180.193.425,17
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	3.344.212.853,84	2.016.786.246,73	1.536.815.723,73

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.449,18
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	67.114.249,52	71.681.175,03	71.697.615,25
B) Equilibrio di parte capitale		-918.184.370,02	-805.245.514,14	-661.572.469,61
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	10.500.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	3.566.984,63	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	342.114.249,52	314.681.175,03	308.697.615,25
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	310.066.984,63	253.000.000,00	247.000.000,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i>		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		67.114.249,52	71.681.175,03	71.697.615,25
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente		918.184.370,02	805.245.514,14	661.572.469,61
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	156.916.209,57	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		761.268.160,45	805.245.514,14	661.572.469,61

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento comprensivi del presente assestamento di bilancio 2023-2025				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.369.610.000	4.253.320.000	4.228.140.000
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)			
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		4.369.610.000	4.253.320.000	4.228.140.000
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	873.922.000	850.664.000	845.628.000
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	8.389.357	8.389.357	8.389.357
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			4.576.000
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	289.067.802	309.817.157	274.777.572
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)			
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)			
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		576.464.841	532.457.486	557.885.071
TOTALE DEBITO - valore residuo				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	75.503.897	67.114.540	58.725.183
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)		79.900.000	115.300.000
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)			
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		75.503.897	147.014.540	174.025.183
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		1.214.696.753	1.014.866.687	851.656.687
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.214.696.753	1.014.866.687	851.656.687

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	431.420.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	431.420.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	3.938.190.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.938.190.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.369.610.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	287.465.631,96	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.208.345,08			

		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	8.208.345,08				
		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2000000	TOTALE TITOLO 2		298.673.977,04	0,00	0,00	0,00%	
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		85.949.011,08	816.637,21	817.000,00	0,95%	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.667.842,05	1.025.817,31	1.026.000,00	27,97%	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		112.200,00	39.226,87	40.000,00	35,65%	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		20.810.000,00	-	0,00	0,00%	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		84.421.288,13	1.388.952,93	1.389.000,00	1,65%	
3000000	TOTALE TITOLO 3		194.960.341,26	3.270.634,32	3.272.000,00	1,68%	
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti		453.220.640,93				
		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	434.047.689,15				
		Contributi agli investimenti da UE	12.244.957,31				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		0,00				
		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00				
		Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		59.047.364,12	65.838,40	66.000,00	0,11%	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4000000	TOTALE TITOLO 4		512.268.005,05	65.838,40	66.000,00	0,01%	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	

5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	312.097.249,52	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.017.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	342.114.249,52	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.717.626.572,87	3.336.472,72	3.338.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.205.358.567,82	3.270.634,32	3.272.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	512.268.005,05	65.838,40	66.000,00	0,01%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi cont

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	444.110.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	444.110.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	3.809.210.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.809.210.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.253.320.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	251.674.218,59	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.058.507,37			

		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.058.507,37				
		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2000000	TOTALE TITOLO 2		266.732.725,96	0,00	0,00	0,00%	
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		81.236.634,58	650.512,39	651.000,00	0,80%	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.500.300,00	992.025,33	993.000,00	28,37%	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		125.200,00	43.812,74	44.000,00	35,14%	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		182.583.705,95	1.484.049,64	1.485.000,00	0,81%	
3000000	TOTALE TITOLO 3		267.455.840,53	3.170.400,10	3.173.000,00	1,19%	
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti		265.805.460,29				
		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	242.309.559,26				
		Contributi agli investimenti da UE	23.495.901,03				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		0,00				
		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00				
		Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		12.743.000,00	551.465,69	552.000,00	4,33%	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4000000	TOTALE TITOLO 4		278.548.460,29	551.465,69	552.000,00	0,20%	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00%	

5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	289.667.175,03	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.014.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	314.681.175,03	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.380.738.201,81	3.721.865,79	3.725.000,00	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.102.189.741,52	3.170.400,10	3.173.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	278.548.460,29	551.465,69	552.000,00	0,20%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi cont

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	453.790.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	453.790.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	3.774.350.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.774.350.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.228.140.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	137.719.047,97	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.196.211,67			

		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.196.211,67				
		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2000000	TOTALE TITOLO 2		151.915.259,64	0,00	0,00	0,00%	
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		27.861.434,58	526.828,99	527.000,00	1,89%	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.510.200,00	998.358,37	999.000,00	28,46%	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		98.700,00	34.464,61	35.000,00	35,46%	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		101.340.086,72	1.348.891,22	1.349.000,00	1,33%	
3000000	TOTALE TITOLO 3		132.820.421,30	2.908.543,19	2.910.000,00	2,19%	
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti		170.150.425,17				
		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	155.330.739,52				
		Contributi agli investimenti da UE	14.819.685,65				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		0,00				
		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00				
		Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		10.043.000,00	2.226,24	3.000,00	0,03%	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4000000	TOTALE TITOLO 4		180.193.425,17	2.226,24	3.000,00	0,00%	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00%	

5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	283.697.615,25	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	308.697.615,25	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.001.766.721,36	2.910.769,43	2.913.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	4.821.573.296,19	2.908.543,19	2.910.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	180.193.425,17	2.226,24	3.000,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi cont

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il

VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2025

ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(importi in euro)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2026	-138.092,97	
			2027	-138.092,97	
			2028	-24.202,46	
			2029	-24.202,46	
			2030	-214.000,00	
			2031	-214.000,00	
			2032	-214.315,91	
	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Spese in conto capitale	2026	-150.000,00	
			2027	+700.000,00	
			2028	+700.000,00	
			2029	+700.000,00	
			2030	+700.000,00	
			2031	+700.000,00	
01.08 Statistica e sistemi informativi	2 Spese in conto capitale	2026	+3.000.000,00		
01.11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	2026	+70.000,00		
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	2026	+111.000,00	
	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	2027	-300.000,00	
	04.03 Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	2026	-13.400.000,00	
			2027	+4.300.000,00	
			2028	+5.000.000,00	
2029			+5.000.000,00		
2030	+17.800.000,00				
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 Spese in conto capitale	2026	+450.000,00	
			2027	+450.000,00	
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	2 Spese in conto capitale	2026	-5.000.000,00	
			2027	+10.000.000,00	
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.03 Rifiuti	1 Spese correnti	2026	-2.000.000,00	
			2027	-2.000.000,00	
			2028	-2.000.000,00	
			2029	-2.000.000,00	
			2030	-2.000.000,00	
			2031	-2.000.000,00	
			2 Spese in conto capitale	2026	-1.900.000,00
				2030	+1.900.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	09.04 Servizio idrico integrato	1 Spese correnti	2026	+2.000.000,00
			2027	+2.000.000,00
			2028	+2.000.000,00
			2029	+2.000.000,00
			2030	+2.000.000,00
			2031	+2.000.000,00
		2 Spese in conto capitale	2026	-4.000.000,00
			2027	+2.000.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.02 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	2026	+2.000.000,00
			2027	+2.000.000,00
			2028	+2.000.000,00
			2029	+2.000.000,00
			2030	+2.000.000,00
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti	2026	+11.354.000,00
			2027	+12.561.100,00
			2028	+15.579.100,00
			2029	+16.030.700,00
			2030	+16.509.400,00
			2031	+17.016.800,00
			2032	+17.554.600,00
			2033	+18.124.700,00
			2034	+17.360.000,00
			2035	+18.000.600,00
			2036	+18.679.600,00
			2037	+19.399.400,00
			2038	+20.162.300,00
			2039	+20.971.100,00
			2040	+21.828.300,00
2041	+22.737.000,00			
		2 Spese in conto capitale	2026	-65.186.300,00
			2027	+6.525.800,00
			2028	+12.700.000,00
			2029	+11.000.000,00
			2030	+89.900.000,00
			2031	-1.800.000,00
			2032	-1.800.000,00
			2033	-1.800.000,00
			2034	+16.695.375,15
			2035	+18.495.375,15
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	2 Spese in conto capitale	2026	+1.250.000,00
			2027	+1.250.000,00
	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	2 Spese in conto capitale	2026	+3.505.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.05 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	2026	+8.600.000,00
			2027	-200.000,00
			2028	-200.000,00
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 Spese correnti	2026	+600.000,00
13 Tutela della salute	13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	2026	-16.800.000,00
			2027	-89.930.000,00
			2028	-85.000.000,00
			2029	-85.000.000,00
			2030	-85.000.000,00
			2031	-85.000.000,00
			2032	-85.000.000,00
			2033	-100.000.000,00
			2034	-100.000.000,00
			2035	-100.000.000,00
			2036	-100.000.000,00
			2037	-100.000.000,00
			2038	-100.000.000,00
			2039	-100.000.000,00
			2040	-120.000.000,00
			2041	-120.000.000,00
			2042	-120.000.000,00
			2043	-120.000.000,00
			2044	-120.000.000,00
			2045	-120.000.000,00
			2046	-120.000.000,00
			2047	-120.000.000,00
			2048	-135.000.000,00
			2049	-135.000.000,00
			2050	-135.000.000,00
			2051	-135.000.000,00
			2052	-135.000.000,00
			2053	-135.000.000,00
	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	2026	-29.870.000,00
			2027	-7.646.948,53
			2028	+1.233.051,47
			2029	+38.213.051,47
			2030	+8.110.000,00
			2031	-22.140.000,00
			2032	+6.860.000,00
			2033	+7.637.580,00
			2034	+82.297.580,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
14 Sviluppo economico e competitivita'	14.01 Industria, PMI e Artigianato	1 Spese correnti	2026	+327.490,70
			2027	+135.000,00
			2028	+135.000,00
			2029	+135.000,00
			2030	+135.000,00
			2031	+120.000,00
		2 Spese in conto capitale	2026	+3.462.630,19
			2027	+3.516.498,74
			2028	+4.321.657,73
			2029	+4.318.157,73
			2030	+4.921.294,95
			2031	+5.263.537,56
			2032	+5.800.000,00
			2033	+2.000.000,00
14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	2026	+2.103.196,11	
		2027	+2.150.000,00	
		2028	+1.000.000,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.02 Formazione professionale	1 Spese correnti	2026	+450.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2 Spese in conto capitale	2026	+1.800.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	2026	+368.000,00
			2 Spese in conto capitale	2026
		2027		+1.800.000,00
		2028		+1.800.000,00
		2029		+1.800.000,00
		2030		+9.800.000,00
		2031		+1.800.000,00
		2032		+1.800.000,00
		2033		+3.851.499,57
		2034	+3.851.499,57	
19 Relazioni internazionali	19.02 Cooperazione territoriale	1 Spese correnti	2026	+100.000,00
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	2026	+11.074.198,20
			2027	+2.000.000,00
			2028	+2.000.000,00
			2029	+2.000.000,00
			2030	+2.000.000,00
			2031	+2.000.000,00
			2032	+2.000.000,00
			2033	+2.000.000,00

NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle variazioni alle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Di seguito si evidenziano gli elementi assunti alla base per la revisione degli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione.

Per quanto concerne le entrate da devoluzioni di tributi erariali e da tributi propri, le migliori performance dell'economia locale rispetto a quelle considerate in sede di impostazione del bilancio previsione 2023 consentono di rivedere la dinamica delle entrate tributarie. Inoltre, per le devoluzioni di tributi erariali, gli stanziamenti dell'esercizio 2023 sono stati rivisti rispetto a quelli definiti in sede di bilancio di previsione per tenere conto della quantificazione dei saldi riferiti all'esercizio 2021. Per i tributi propri invece si è tenuto conto della conferma, anche per l'anno 2024, delle agevolazioni IRAP e dell'esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF ai soggetti con reddito imponibile fino a 25.000 euro.

Le entrate extratributarie sono state variate per tenere conto dei dividendi deliberati dalle Assemblee delle società partecipate e controllate dalla Provincia, nonché dei recuperi degli avanzi delle agenzie e degli enti strumentali.

I trasferimenti attinenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato sono stati rimodulati in base al cronoprogramma della spesa e le altre entrate di parte capitale sono state adeguate per tenere conto delle previsioni relative all'alienazione e alla permuta di beni immobili.

Sul bilancio 2023 risulta inoltre possibile applicare un avanzo di amministrazione generato dalla gestione 2022 pari a 340,94 milioni di euro. Di tale importo la quota libera pari a 318,06 milioni di euro è già stata applicata con la legge provinciale n. 4 del 2023, mentre, la quota vincolata e accantonata, pari a circa 22,88 milioni di euro, è stata applicata per 13,62 milioni di euro a seguito dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del rendiconto generale della Provincia per il 2022, e per 9,26 milioni di euro in sede di assestamento.

Le variazioni agli stanziamenti di spesa sono state formulate tenuto conto della necessità di:

- integrare e rimodulare, ove necessario, le autorizzazioni disposte in sede di previsione iniziale;
- finalizzare un significativo volume di risorse agli investimenti pubblici tenuto conto che gli stessi assumono rilievo sia in quanto sostengono la domanda interna, sia perché generano un importante moltiplicatore in termini di PIL, sia perché migliorano l'infrastrutturazione del territorio e quindi la competitività dello stesso;
- proseguire nelle azioni e negli interventi di rilancio del sistema economico anche attraverso investimenti di contesto;
- rimodulare, in relazione alla relativa spendibilità, le autorizzazioni di spesa riferite ad alcuni interventi, con particolare riferimento alle opere pubbliche;
- garantire le risorse per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale così come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota degli accantonamenti da parte della Regione Trentino – Alto Adige.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011.

Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006;
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, nonché quelle che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto qualora non si verifichi l'entrata medesima.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Le percentuali applicate alle variazioni delle entrate sono state calcolate tenendo conto dei dati di rendiconto relativi agli ultimi cinque anni.

Si rimanda all'allegato all'assestamento in commento "Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità" la rappresentazione in dettaglio del Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2023-2025.

Accantonamenti per spese potenziali

Sul risultato di amministrazione 2022 è stata accantonata la somma di 10,2 milioni di euro relativa al fondo contenzioso, importo che si riferisce alla stima delle probabili soccombenze operata dall'Avvocatura sulle vertenze pendenti. In sede di assestamento si è provveduto ad applicare al bilancio 2023 una quota di tale importo pari a 2,5 milioni di euro, riferita, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Avvocatura, a contenzioso che potrebbe concludersi nel medesimo esercizio.

Sul risultato di amministrazione 2022 è stata altresì accantonata la somma di 137,55 mila euro relativa al fondo residui perenti, importo che copre interamente l'entità dei medesimi residui.

Entrate e spese ricorrenti

In appositi allegati alla presente Nota integrativa sono riportate le variazioni disposte con l'assestamento alle entrate ed alle spese ricorrenti e non ricorrenti.

- b) **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2022, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

Il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2022 prevede somme vincolate per euro 23.094.811,74 e somme accantonate per euro 223.283.973,06 (inclusi 155 milioni di euro a titolo di stima dei maggiori ristori ricevuti dallo Stato per le minori entrate conseguenti agli effetti

della pandemia negli anni 2020 e 2021). Gli elenchi analitici delle somme accantonate e vincolate sono riportati negli allegati a/1) e a/2) del rendiconto della Provincia del 2022 nonché in versione dettagliata nella relazione sulla gestione al rendiconto.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2022, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In coerenza con le somme accantonate e vincolate sul risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2022, con deliberazione della Giunta provinciale n. 777 del 12 maggio 2023 è stata applicata una quota dell'avanzo vincolato pari a 13.624.122,82 euro e in sede di assestamento sono stati applicati euro 6.755.386,45 di quote vincolate ed euro 2.500.000,00 di quote accantonate, come indicate complessivamente nelle tabelle allegate alla presente Nota integrativa.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco delle variazioni agli interventi programmati per spese di investimento è riportato nell'allegato alla presente Nota integrativa "Variazioni all'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili".

In apposito prospetto allegato alla presente Nota integrativa viene data dimostrazione della copertura finanziaria degli investimenti.

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.

Non sono previste variazioni agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'elenco è riportato in apposito allegato alla presente Nota integrativa.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari per tali strumenti.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet

Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011:

Agenzia del Lavoro

Agenzia per la Depurazione

Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali

Agenzia provinciale per i Pagamenti

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche

Istituto di Statistica della Provincia di Trento

Cassa Provinciale Antincendi

Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento:

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Centro servizi culturali Santa Chiara

Fondazione Ai Caduti dell'Adamello

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione Dolomiti Unesco

Fondazione Don Lorenzo Guetti

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Franco Demarchi

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento

Fondazione Hub Innovazione Trentino -HIT

Fondazione Museo storico del Trentino

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

Istituto culturale cimbri

Istituto culturale mòcheno

Istituto culturale ladino

Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali

Museo d'arte moderna e contemporanea

Museo etnografico trentino San Michele

Museo delle scienze
 Opera universitaria
 Parco Adamello – Brenta
 Parco Paneveggio - Pale di San Martino

A seguito dell'approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi.

h) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

	Quota PAT al 31/12/2022
Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.	14,24%
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,93%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	0,73%
Cassa del Trentino S.p.A.	100,00%
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	0,99%
Euregio Plus SGR S.p.A.	4,00%
Interbrennero – Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A.	63,01%
Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A.	100,00%
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	17,49%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	100,00%
SET Distribuzione S.p.A.	14,02%
Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – FINEST S.p.A.	1,18%

Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A	5,00%
Trentino Digitale S.p.A.	88,39%
Trentino Riscossioni S.p.A.	91,94%
Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale	64,60%
Trentino Sviluppo S.p.A.	100,00%
Trentino Trasporti S.p.A.	80,04%
Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A.	3,00%

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE ENTRATE RICORRENTI - NON RICORRENTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
<i>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>					
1010100	TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Ricorrente Non ricorrente	16.860.000,00 0,00	24.090.000,00 0,00	-6.740.000,00 0,00
1010300	TIPOLOGIA: 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente Non ricorrente	142.990.000,00 0,00	151.310.000,00 0,00	55.000.000,00 0,00
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Ricorrente Non ricorrente	2.844.349,31 379.231,39	2.103.500,00 14.988.192,19	850.000,00 989.231,74
2010300	TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente Non ricorrente	-12.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -723.198,19	0,00 941.750,00	0,00 605.000,00
<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrente Non ricorrente	1.210.970,48 0,00	1.535.270,58 0,00	1.435.270,58 0,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 440.000,00	0,00 282.000,00	0,00 289.000,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00
3040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrente Non ricorrente	16.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Ricorrente Non ricorrente	-14.912.750,00 -298.000,00	50.587.953,19 -191.000,00	30.987.250,00 102.000,00
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	Ricorrente Non ricorrente	-400.000,00 19.626.671,59	-400.000,00 17.507.295,93	-400.000,00 1.378.249,20
4040000	TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Ricorrente Non ricorrente	50.000,00 18.049.000,00	0,00 2.700.000,00	0,00 0,00
<i>TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>					

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
5040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		Totale Entrate di cui	190.716.274,58	265.478.961,89	84.496.001,52
		Ricorrente	153.242.569,79	229.250.723,77	81.132.520,58
		Non ricorrente	37.473.704,79	36.228.238,12	3.363.480,94

**STANZIAMENTI ASSESTATI ENTRATE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale di entrata e dell'Avanzo applicato)**

TITOLI	TIPOLOGIE	R/NR	2023	2024	2025
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	Ricorrente	431.420.000,00	444.110.000,00	453.790.000,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente	3.938.190.000,00	3.809.210.000,00	3.774.350.000,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Non ricorrente	184.747.989,80	151.064.829,59	38.463.158,97
		Ricorrente	102.717.642,16	100.609.389,00	99.255.889,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Non ricorrente	8.208.345,08	13.058.507,37	12.196.211,67
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Non ricorrente	60.000,00	0,00	0,00
		Ricorrente	85.889.011,08	81.236.634,58	27.861.434,58
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Non ricorrente	3.417.842,05	3.250.300,00	3.260.200,00
		Ricorrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Tipologia 300: Interessi attivi	Ricorrente	112.200,00	125.200,00	98.700,00
	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Ricorrente		20.810.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	Non ricorrente	1.398.942,86	1.546.000,00	1.340.500,00	
	Ricorrente	83.022.345,27	181.037.705,95	99.999.586,72	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	Non ricorrente	392.620.640,93	205.205.460,29	109.550.425,17
		Ricorrente	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrente	60.951.364,12	12.708.000,00	10.008.000,00
		Ricorrente	96.000,00	35.000,00	35.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
	Ricorrente	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	Non ricorrente	5.000.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	Non ricorrente	46.227.249,52	48.770.241,92	51.347.615,25
		Ricorrente	265.870.000,00	240.896.933,11	232.350.000,00
	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Non ricorrente	17.000,00	14.000,00	0,00
Ricorrente		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Non ricorrente	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	341.725.000,00	341.725.000,00	341.675.000,00
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	Ricorrente	23.181.519,48	14.990.000,00	6.010.000,00
Totale complessivo			6.084.533.092,35	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36
			Ricorrente	5.381.883.717,99	5.301.835.862,64
			Non ricorrente	702.649.374,36	515.517.339,17
					5.123.285.610,30
					341.466.111,06

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
<i>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
PROGRAMMA 01: Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-1.655.000,00	345.000,00	345.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Non ricorrente	345.220,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-138.092,97	-138.092,97	-138.092,97
PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	500.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	10.069,62	0,00	0,00
PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.436.000,00	1.208.000,00	621.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	41.237.490,00	2.350.000,00	-160.000,00
PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	500.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	103.817,00	2.000.000,00	12.000.000,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	7.750.000,00	8.800.000,00	1.750.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	320.000,00	140.000,00
		Non ricorrente	258.100,00	-118.200,00	-105.700,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	40.000,00	0,00
<i>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.963.004,00	111.000,00	111.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.200.000,00	100.000,00	0,00
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	852.996,00	6.460.000,00	3.160.000,00
		Non ricorrente	175.000,00	125.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	393.000,00	624.000,00	0,00
PROGRAMMA 03: Edilizia scolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.056.596,14	-9.700.000,00	-13.000.000,00
PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	900.000,00	-1.070.000,00	-500.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	7.500.000,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	838.000,00	1.067.700,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>					
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	300.000,00	1.800.000,00	0,00
PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	4.340.000,00	2.023.000,00	1.523.000,00
		Non ricorrente	1.965.100,00	1.627.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.178.000,00	5.850.000,00	450.000,00
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.510.000,00	3.820.000,00	370.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	300.000,00	16.542.958,00	-5.000.000,00
MISSIONE 07 TURISMO					
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		Non ricorrente	560.000,00	1.145.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	12.520.000,00	19.594.000,00	0,00
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	420.000,00	490.000,00	412.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-398.000,00	-206.000,00	-378.000,00
PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	430.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	-1.000.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 01: Difesa del suolo					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-3.708.781,14	5.100.000,00	0,00
PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-671.000,00	29.000,00	-321.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	18.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.600.000,00	850.000,00	250.000,00
PROGRAMMA 03: Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		Non ricorrente	2.500.000,00	3.500.000,00	-2.000.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	4.400.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	20.000,00	0,00
		Non ricorrente	5.390.000,00	2.110.000,00	2.000.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	50.000,00	150.000,00	0,00
PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	110.000,00	520.000,00	144.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.811.694,00	3.880.156,00	236.737,20
<i>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>					
PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	1.575.000,00	0,00
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	951.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.030.000,00	150.000,00	100.000,00
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	415.000,00	3.680.000,00	6.694.800,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	10.013.079,80	9.201.052,78	14.789.124,85
<i>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</i>					
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-80.000,00	4.297.000,00	-550.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-610.000,00	5.000.000,00	4.360.000,00
PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	3.073.278,95	3.350.000,00	0,00
<i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	210.000,00	450.000,00	-200.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	252.645,61	440.000,00	40.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	1.650.000,00	0,00
PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	100.000,00	600.000,00	600.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	110.495,20	1.684.400,00	200.000,00
		Non ricorrente	-1.460.930,94	15.270.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	50.000,00	0,00
PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	3.200.000,00	3.330.000,00	3.220.000,00
		Non ricorrente	664.261,11	6.270.000,00	5.900.000,00
PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	2.975.818,25	3.130.000,00	3.130.000,00
		Non ricorrente	10.000,00	3.010.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	300.000,00	600.000,00	0,00
PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	50.000,00	1.200.000,00	650.000,00
		Non ricorrente	250.933,74	0,00	0,00
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 01: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Non ricorrente	8.000.000,00	5.800.000,00	-50.000,00
PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	5.722.420,00	30.932.420,00	600.000,00
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
PROGRAMMA 01: Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	120.000,00	448.000,00	199.000,00
		Non ricorrente	352.750,00	961.750,00	485.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	13.981.094,47	26.706.707,49	3.124.042,62

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	430.000,00
		Non ricorrente	-75.000,00	30.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	2.300.000,00	500.000,00
PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	33.870.000,00	-24.866.554,95	4.020.975,58
PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	20.416,36	0,00	0,00
<i>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>					
PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-625.000,00	-875.000,00	1.050.000,00
PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Non ricorrente	-200.000,00	235.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	4.100.000,00	1.000.000,00
<i>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>					
PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00
		Non ricorrente	108.332,70	1.170.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-370.334,40	5.678.334,40	1.900.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
PROGRAMMA 02: Caccia e pesca					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	736.000,00	0,00
<i>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i>					
PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-19.459.903,61	27.325.200,00	3.945.200,00
		Non ricorrente	-22.961,92	22.961,92	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	84.438.459,74	-1.051.499,57	6.800.000,00
<i>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>					
PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	16.000,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	500.000,00	595.000,00	545.000,00
PROGRAMMA 02: Cooperazione territoriale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	252.202,37	50.000,00	50.000,00
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>					
PROGRAMMA 01: Fondi di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	14.100.000,00	5.100.000,00	6.600.000,00
		Non ricorrente	-67.846.483,21	11.754.668,79	-8.530.085,76
PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	8.000,00	108.000,00	819.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-549.000,00	549.000,00	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025
PROGRAMMA 03: Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	51.874,16	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.500.000,00	500.000,00	0,00
		Totale Spese	199.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
		<i>di cui</i>			
		Ricorrente	23.524.929,61	88.878.300,00	45.209.000,00
		Non ricorrente	176.446.731,42	176.600.661,89	39.287.001,52
TOTALE MISSIONI					

STANZIAMENTI ASSESTATI SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2023	2024	2025
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	Ricorrente	17.961.000,00	19.961.000,00	19.961.000,00
			Non ricorrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.02 Segreteria generale	1 Spese correnti	Ricorrente	14.052.000,00	14.052.000,00	14.052.000,00
	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 Spese correnti	Ricorrente	5.592.000,00	6.932.000,00	6.932.000,00
			Non ricorrente	361.392,74	0,00	0,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			Non ricorrente	11.000.000,00	0,00	0,00
	4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03	
	01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Spese correnti	Ricorrente	10.809.000,00	9.859.000,00	9.859.000,00
			Non ricorrente	510.069,62	0,00	0,00
	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Spese correnti	Ricorrente	27.356.972,99	26.078.100,00	25.009.100,00
			Non ricorrente	587.239,09	587.240,00	587.240,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	153.625.166,88	23.912.280,44	23.274.880,43
	3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	45.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 Spese correnti	Non ricorrente	2.300.000,00	0,00	0,00
	01.08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	Ricorrente	22.774.000,00	22.274.000,00	22.274.000,00
			Non ricorrente	1.306.502,54	1.406.216,87	1.433.716,87
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	12.514.744,13	28.271.668,31	27.662.794,00	
		01.10 Risorse umane	1 Spese correnti	Ricorrente	87.258.704,00	78.899.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.580.000,00	2.620.000,00	2.600.000,00	
Non ricorrente		343.700,00	251.000,00	201.000,00		
01.11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	Ricorrente	14.559.240,21	13.554.321,00	12.978.643,20	
		Non ricorrente	3.844.786,78	3.085.777,73	3.095.777,73	
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	80.000,00	40.000,00	0,00	
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	Ricorrente	127.165.776,09	125.298.092,09	125.075.372,09
			Non ricorrente	995.202,63	1.177.122,00	1.080.889,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.845.000,00	100.000,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2023	2024	2025	
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	658.394.281,97	652.010.187,91	644.549.687,91	
			Non ricorrente	5.357.062,00	8.210.000,00	7.972.000,00	
			2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	7.953.490,39	3.284.858,40	2.493.158,60
	04.03 Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	17.037.496,88	17.925.858,78	20.188.964,70	
	04.04 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	99.600.686,00	98.840.686,00	99.565.686,00	
			Non ricorrente	365.265,48	271.249,64	124.353,90	
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	23.148.353,43	15.398.353,43	15.698.353,43	
	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	1 Spese correnti	Ricorrente	22.997.100,00	22.382.800,00	21.365.100,00	
			Non ricorrente	945.000,00	0,00	0,00	
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1 Spese correnti	Ricorrente	502.000,00	479.000,00	302.000,00	
			Non ricorrente	4.375.900,00	2.162.451,75	362.451,75	
	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1 Spese correnti	Ricorrente	53.999.050,93	48.346.679,10	46.015.840,00	
			Non ricorrente	10.408.014,38	5.841.133,34	4.094.517,95	
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	18.422.483,11	16.594.483,11	8.816.641,25	
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	1 Spese correnti	Non ricorrente	8.405.300,00	5.040.000,00	1.270.000,00	
			2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	29.670.000,00	29.775.458,00	52.078.546,55
	06.02 Giovani	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00	
			Non ricorrente	1.618.140,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00		
07 Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	Ricorrente	2.168.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	
			Non ricorrente	1.950.000,00	1.289.000,00	100.000,00	
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	104.082.299,25	63.567.901,28	46.114.246,83	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	1 Spese correnti	Ricorrente	18.288.000,00	18.268.000,00	18.012.000,00	
			2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.999.875,00	1.931.375,00	1.500.750,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2023	2024	2025
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1 Spese correnti	Ricorrente	5.530.400,00	4.200.000,00	4.200.000,00
			Non ricorrente	855.000,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	51.266.111,12	46.079.546,14	39.170.546,10
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.01 Difesa del suolo	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	34.904.728,92	35.275.000,00	18.070.000,00
	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1 Spese correnti	Ricorrente	34.016.000,00	34.026.000,00	33.676.000,00
			Non ricorrente	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	4.323.000,00	890.000,00	1.250.000,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	09.03 Rifiuti	1 Spese correnti	Ricorrente	3.389.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
			Non ricorrente	7.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	8.616.877,63	0,00	0,00
	09.04 Servizio idrico integrato	1 Spese correnti	Ricorrente	81.000,00	81.000,00	60.000,00
			Non ricorrente	5.890.000,00	2.402.500,00	2.352.500,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	23.058.681,28	14.845.609,85	18.802.460,22
09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1 Spese correnti	Ricorrente	8.088.494,10	6.604.220,00	6.152.760,00	
		Non ricorrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	24.809.935,28	16.014.546,13	9.427.752,20	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.01 Trasporto ferroviario	1 Spese correnti	Ricorrente	24.142.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.02 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	Ricorrente	70.170.290,13	71.120.000,00	66.860.000,00
			Non ricorrente	1.745.703,74	100.000,00	100.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	60.695.116,00	66.320.477,95	41.047.886,59
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	1 Spese correnti	Ricorrente	10.000,00	7.000,00	7.000,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2023	2024	2025
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.04 Altre modalità di trasporto	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti	Ricorrente	51.272.000,00	49.192.000,00	54.696.800,00
			Non ricorrente	47.500,00	47.500,00	0,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	221.428.319,63	182.579.811,65	198.327.043,04	
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	1 Spese correnti	Ricorrente	38.933.000,00	35.493.000,00	30.626.000,00
			Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	11.903.200,00	18.286.520,00	10.313.200,00
	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	20.659.360,88	26.033.320,06	11.351.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 Spese correnti	Ricorrente	16.781.859,37	16.191.223,97	15.532.397,57
			Non ricorrente	623.883,00	677.428,00	677.428,00
	12.02 Interventi per la disabilità	1 Spese correnti	Ricorrente	47.431.245,61	47.202.600,00	46.722.350,00
			Non ricorrente	637.000,00	637.000,00	637.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	3.020.000,00	3.020.000,00	1.380.000,00
	12.03 Interventi per gli anziani	1 Spese correnti	Ricorrente	76.449.200,00	76.160.000,00	76.160.000,00
			Non ricorrente	390.000,00	390.000,00	380.000,00
	12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1 Spese correnti	Ricorrente	12.583.171,86	12.816.900,00	11.137.000,00
			Non ricorrente	19.755.395,58	24.266.526,68	5.638.579,14
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	569.950,00	515.000,00	465.000,00
	12.05 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	Ricorrente	103.947.351,85	103.970.000,00	103.800.000,00
			Non ricorrente	14.248.737,63	14.010.000,00	12.970.000,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1 Spese correnti	Ricorrente	17.015.758,25	17.143.000,00	17.103.000,00	
		Non ricorrente	2.830.000,00	3.330.000,00	320.000,00	
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.527.847,24	700.000,00	50.000,00	
12.08 Cooperazione e associazionismo	1 Spese correnti	Ricorrente	2.650.000,00	2.650.000,00	950.000,00	
		Non ricorrente	2.221.830,54	1.054.000,00	1.054.000,00	
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
13 Tutela della salute	13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	Ricorrente	1.316.427.095,42	1.326.348.553,00	1.324.833.657,00
			Non ricorrente	30.775.279,68	15.191.169,88	10.220.298,44

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2023	2024	2025	
13 Tutela della salute	13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1 Spese correnti	Ricorrente	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00	
			Non ricorrente				
	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	114.249.906,46	98.172.726,38	36.212.660,25	
	13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	1 Spese correnti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
	13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00	
			Non ricorrente				
14 Sviluppo economico e competitivita'	14.01 Industria, PMI e Artigianato	1 Spese correnti	Ricorrente	10.470.000,00	10.422.000,00	10.093.000,00	
			Non ricorrente	5.944.959,60	1.294.122,40	716.256,30	
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	171.867.506,49	129.644.868,21	89.510.099,80	
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
		14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1 Spese correnti	Ricorrente	430.000,00	430.000,00	430.000,00
				Non ricorrente	175.750,00	175.750,00	140.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	13.097.000,00	10.859.000,00	8.559.000,00		
	14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	101.235.690,39	81.394.745,05	101.435.575,58	
	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1 Spese correnti	Ricorrente	6.375.000,00	6.372.817,74	6.372.817,74	
			Non ricorrente	110.416,36	0,00	0,00	
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	3.596.000,00	5.548.000,00	3.756.000,00	
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1 Spese correnti	Ricorrente	14.500.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00
				Non ricorrente	2.992.909,41	5.009.160,00	6.047.660,00
15.02 Formazione professionale		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
15.03 Sostegno all'occupazione		1 Spese correnti	Ricorrente	19.700.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	
			Non ricorrente	4.215.000,00	5.015.000,00	3.880.000,00	
2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	47.080.000,00	47.150.000,00	41.050.000,00			
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti	Ricorrente	12.790.709,02	13.063.000,00	12.340.000,00	
			Non ricorrente	4.484.523,68	4.190.300,00	3.000.300,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2023	2024	2025
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	43.537.626,23	22.068.456,28	14.786.428,24
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	5.000.000,00	0,00	0,00
	16.02 Caccia e pesca	1 Spese correnti	Non ricorrente	1.478.700,00	1.436.000,00	700.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	Ricorrente	646.500.452,90	695.819.206,11	671.875.581,11
			Non ricorrente	40.072.038,08	22.961,92	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	308.097.030,33	211.694.296,66	172.729.999,79
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
19 Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1 Spese correnti	Ricorrente	746.000,00	736.000,00	720.000,00
			Non ricorrente	1.150.161,20	1.081.421,20	895.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.768.743,02	615.000,00	545.000,00	
	19.02 Cooperazione territoriale	1 Spese correnti	Non ricorrente	60.630,00	192.220,00	190.150,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.737.286,13	2.025.536,60	1.829.070,68
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	Ricorrente	21.242.866,20	11.376.000,00	10.376.000,00
			Non ricorrente	131.356.894,20	69.245.508,74	35.709.394,35
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
	20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1 Spese correnti	Ricorrente	3.272.000,00	3.173.000,00	2.910.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	66.000,00	552.000,00	3.000,00
	20.03 Altri fondi	1 Spese correnti	Ricorrente	701.874,16	1.130.000,00	1.400.000,00
			Non ricorrente	3.345.931,80	750.000,00	250.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	220.000.000,00	218.000.000,00	212.000.000,00	
50 Debito pubblico	50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	3.151.000,00
	50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4 Rimborso prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	1.425.000,00
60 Anticipazioni finanziarie	60.01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	1 Spese correnti	Ricorrente	100.000,00	20.000,00	20.000,00
99 Servizi per conto terzi	99.01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7 Partite di giro	Ricorrente	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00
			Non ricorrente	0,00	0,00	0,00

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024
DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate non applicate al bilancio dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
Fondo anticipazioni liquidità				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate				
953148	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	5.622.911,72	0,00	5.622.911,72
Totale Fondo perdite società partecipate		5.622.911,72	0,00	5.622.911,72
Fondo contenzioso				
953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	10.200.000,00	2.500.000,00	7.700.000,00
Totale Fondo contenzioso		10.200.000,00	2.500.000,00	7.700.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità				
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	50.428.000,60	0,00	50.428.000,60
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	1.895.509,73	0,00	1.895.509,73
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		52.323.510,33	0,00	52.323.510,33
Fondo di garanzia debiti commerciali				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				
907500	RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	137.551,01	0,00	137.551,01
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		137.551,01	0,00	137.551,01
Altri accantonamenti				
999999	FONDO ACCANTONAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEI RISOTRI RICEVUTI IN ECCESSO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 823 DELLA L. 178/2020	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
Totale Altri accantonamenti		155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
TOTALE		223.283.973,06	2.500.000,00	220.783.973,06

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (b)	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (c) = (a)-(b)
Vincoli derivanti da legge (I/1):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	ENTRATA PER ANTICIPO ONERI GARA GAS NATURALE	615415	SPESE GARA GAS NATURALE	20.416,36	20.416,36	0,00
Totale vincoli derivanti da legge (I/1)				20.416,36	20.416,36	-
Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	ASS.STAT.ECOSISTEMI FORESTALI E MONTANI	805520	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI DELLA PROVINCIA PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE FORESTALI, PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI E PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	1.218.578,55	360.558,55	0,00
		805530	SPESE PER LA PIANIFICAZIONE FORESTALE E MONTANA		138.020,00	
		805560-002	- ART.002 - POTENZIAMENTO AREE FORESTALI E LORO RISORSE		720.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTRIBUTI U.E. PER PATNER	908253	CONTRIBUTI DA VERSARE AI PARTNER	252.202,37	252.202,37	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	ASS. STAT. PROG.RICERCA O SPERIM SOCIALI	402150	VOLONTARIATO SOCIALE	3.206.294,40	827.830,54	0,00
		402200	FONDO A FAVORE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP		52.645,61	
		959501-014	CONTRIBUTI SOCIALI PROGRAMMA 12.07		650.182,00	
		959502-014	PERSONALE PAT - IRAP PROGRAMMA 12.07		650.182,00	
		959510-014	RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 12.07		1.025.454,25	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	ASS.STAT.NON ALTROVE RICOMPRESE	401000-006	FONDO ACCOGLIENZA GENITORI DETENUTI	592.625,49	34.292,79	0,00
		506160	INIZIATIVE BIODIVERSITA' AGRICOLA E ALIMENTARE		58.332,70	
		903550-003	- ART. 003 - RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLO STATO		500.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR.CONSORZI COMUNI BACINI IMBRIFERI	151670	RESTITUZIONE DI SOMME NON UTILIZZATE AI BACINI IMBRIFERI MONTANI (BIM)	16.172,74	16.172,74	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	FONDI FSE+ PROG. 2021-2027 - CORRENTE (QUOTA STATO, U.E. ED ENTE)	404205	BUONI DI SERVIZIO FAMIGLIE - FSE+ 2021-2027	51.261,11	51.261,11	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTRIB. INVESTIMENTI AMM.NI LOCALI - PROGETTI UE	617625-002	INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI COFINANZ.	811.094,47	811.094,47	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	TRASF. CORR. P.O.N. INCLUSIONE SOCIALE E I FEAD	402050	CONTRIBUTI PER EMARGINAZIONE	451,27	451,27	0,00

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2023
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	TRASF. CORR. A.C. QUOTA PREMIALE C.P.T. 2014-2020	155000-010	PROGETTO CONTI PUBBL. TERRIT.- SISTEMI CONT.	52.266,00	52.266,00	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	TRASF. CORR. DA AACC PER INIZIATIVE CASSA AMMENDE	401000-005	PROGETTO CASSA DELLE AMMENDE	4.776,27	4.776,27	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	TRASF. CORR. DA AA.CC. PROTEZ. TEMP. UCRAINI	206500-002	- ART. 002 - SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	711.640,50	711.640,50	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	TRASF. COR. DA AACC PER FONDO MONTAGNA (COVID-19)	903550-003	- ART. 003 - RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLO STATO	8.814,39	8.814,39	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	TRASFERIMENTI DA AA.LL. PER POLITICHE FAMILIARI	402030-005	- ART. 005 - SPESE AFFERENTI LE POLITICHE FAMILIARI E IL SOSTEGNO DELLA NATALITA' - FONDO FAMIGLIA	23.000,00	23.000,00	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR. INVEST. DA AA.CC. NON ALTROVE RICOMPRESI	903550-003	- ART. 003 - RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLO STATO	1.255,23	1.255,23	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	EMERGENZA CALAMITA' VAIA OTTOBRE '18	743151	OPERE PER VIABILITA' - CALAMITA' OTTOBRE 2018	933.893,63	913.893,63	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER CICLOVIA DEL GARDA	808200-008	PREVENZIONE URGENTE-CONTR. COMUNI CALAMITA' 2018		20.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER CICLOVIA DEL GARDA	408505	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL GARDA - INCARICHI	5.019.320,59	1.174.606,72	2.537.672,40
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE	408506	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL GARDA		1.307.041,47	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR. INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE	408507	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI NELL'AREA DEL TESINO (STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE)	1.004.280,70	950.708,53	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR. INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE	408508	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI NELL'AREA DEL TESINO (STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE) - INCARICHI		53.572,17	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR. INVEST. AACC EVENTI CALAM. OTTOBRE 2020	805720-012	- ART. 012 - SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI URGENTI - CALAMITA' OTTOBRE 2020	3.735.909,02	3.505.000,00	177.630,07
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR. INVEST. AACC EVENTI CALAM. OTTOBRE 2020	808200-006	CONTRIBUTI COMUNI SOMMA URGENZA - CALAMITA' 2020		53.278,95	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CON. INV. AACC DIFESA SUOLO- DISSES. IDRO DPCM 18/6/21	805720-014	- ART. 014 - SPESE INERENTI IL PIANO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DISSESTO IDROGEOLOGICO	1.505.281,25	1.505.281,25	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	PNC-M5C3 SICUR. STRADE AREE INTERNE VAL DI SOLE	743160	PNC-M5C3 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA SICUREZZA DELLE STRADE NELL'AMBITO DEL PNC-PNRR - STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE VAL DI SOLE	413.777,00	213.777,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2023
		743161	PNC-MSC3 "SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA SICUREZZA DELLE STRADE NELL'AMBITO DEL PNC-PNRR - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE VAL DI SOLE - INCARICHI		200.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	PNRR-M2C2-INT.4.1-CICLOVIA DEL GARDA			1.153.663,40		0,00
		408515	PNRR-M2C2-INT.4.1 - SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL GARDA		1.103.663,40	
		408516	PNRR-M2C2-INT.4.1 - SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL GARDA - INCARICHI		50.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR.INVEST.AA.CC. PER F.DO STRATEGIA FORESTALE			1.092.540,00		0,00
		805560-006	LAVORI BOSCHIVI - STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE		400.000,00	
		805522	STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE - SPESE DIRETTE		692.540,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	CONTR.INVEST.AACC SALVAGUARDIA AREE PROTETTE			165.000,00		0,00
		806400-002	- ART. 002 - ALTRI INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ANCHE TRAMITE INCENTIVI PROVINCIALI		60.000,00	
		806400-005	- ART. 005 - FONDO PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE - FINANZIATO STATO		105.000,00	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				21.974.098,38	19.258.795,91	2.715.302,47
Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3):						
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				-	-	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	SOMME AGGIUNTIVE MIGLIORAMENTO AMBIENTALE			889.959,31		0,00
		619013	SAN FLORIANO - SPESE DIRETTE		889.959,31	
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				889.959,31	889.959,31	0,00
Altri vincoli (I/5):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	INIZIATIVA "ADOTTA UN ALBERO"			61.154,00		0,00
		805590	ASSEGNAZIONI AGENZIA FORESTE DEMANIALI		61.154,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	FONDO "EMERGENZA UCRAINA 2022"			149.183,69		0,00
		407051	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI AD EMERGENZE INTERNAZIONALI FINANZIATI TRAMITE RACCOLTA FONDI		149.183,69	
Totale altri vincoli (I/5)				210.337,69	210.337,69	0,00
Totale risorse vincolate (L/1+I/2+I/4+I/5)				23.094.811,74	20.379.509,27	2.715.302,47

VARIAZIONE ALL'ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

(al netto degli stanziamenti della missione 20 Fondi e accantonamenti)

(importi in euro)

MISSIONE	PROGRAMMA	2023	2024	2025
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	+41.237.490,00	+2.350.000,00	-160.000,00
	01.08 Statistica e sistemi informativi	+103.817,00	+2.000.000,00	+12.000.000,00
	01.11 Altri servizi generali		+40.000,00	
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	+1.200.000,00	+100.000,00	
	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	+393.000,00	+624.000,00	
	04.03 Edilizia scolastica	+1.056.596,14	-9.700.000,00	-13.000.000,00
	04.04 Istruzione universitaria	+7.500.000,00		+3.000.000,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	+300.000,00	+1.800.000,00	
	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	+1.178.000,00	+5.850.000,00	+450.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	+300.000,00	+16.542.958,00	-5.000.000,00
07 Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			
		+12.520.000,00	+19.594.000,00	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	-398.000,00	-206.000,00	-378.000,00
	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		+5.000.000,00	+5.000.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.01 Difesa del suolo	-3.708.781,14	+5.100.000,00	
	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
		+1.600.000,00	+850.000,00	+250.000,00
	09.03 Rifiuti	+4.400.000,00		
	09.04 Servizio idrico integrato			
		+50.000,00	+150.000,00	
	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	+1.811.694,00	+3.880.156,00	+236.737,20
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.01 Trasporto ferroviario		+1.575.000,00	
	10.02 Trasporto pubblico locale	+2.030.000,00	+150.000,00	+100.000,00
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali			
		+10.013.079,80	+9.201.052,78	+14.789.124,85
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	-610.000,00	+5.000.000,00	+4.360.000,00
	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	+3.073.278,95	+3.350.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.02 Interventi per la disabilità		+1.650.000,00	
	12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		+50.000,00	
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	+300.000,00	+600.000,00	
13 Tutela della salute	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	+5.722.420,00	+30.932.420,00	+600.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	14.01 Industria, PMI e Artigianato	+13.981.094,47	+26.706.707,49	+3.124.042,62
	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		+2.300.000,00	+500.000,00
	14.03 Ricerca e innovazione	+33.870.000,00	-24.866.554,95	+4.020.975,58
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.03 Sostegno all'occupazione		+4.100.000,00	+1.000.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-370.334,40	+5.678.334,40	+1.900.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	+84.438.459,74	-1.051.499,57	+6.800.000,00
19 Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	+500.000,00	+595.000,00	+545.000,00
	19.02 Cooperazione territoriale	+252.202,37	+50.000,00	+50.000,00
Totale complessivo		+222.744.016,93	+119.995.574,15	+40.187.880,25

(dati in euro)

	2023	2024	2025
TOTALE COMPLESSIVO VARIAZIONI SU SPESE D'INVESTIMENTO	222.744.016,93	119.995.574,15	40.187.880,25
di cui finanziate con DANC	0,00	0,00	0,00
- su MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio - PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica	0,00	-10.700.000,00	-13.000.000,00
- su MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	10.700.000,00	13.000.000,00
di cui finanziate con le RISORSE DISPONIBILI	222.744.016,93	119.995.574,15	40.187.880,25

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI
(stanziamenti attuali comprensivi della presente variazione di bilancio 2023-2025)

Nell'esercizio 2023 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	918.184.370,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO IN PARTE CAPITALE	173.522.801,51
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	514.268.005,05
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	46.114.249,52
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.652.089.426,10
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel risultato di amministrazione)	1.652.089.426,10

Negli esercizi 2024-2025 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	805.245.514,14			
MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	661.572.469,61			
MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI				
	(in milioni di euro)			
	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.102.658.169,00	1.085.407.245,89	887.171.010,24	1.025.078.808,38
MARGINE COPERTURA 2024	805.245.514,14			
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	278.548.460,29			
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	61.681.175,03			
ENTRATE TITOLO 6	79.900.000,00			
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.225.375.149,46			

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (al netto FPV anni precedenti)	1.225.375.149,46
MARGINE COPERTURA 2025	661.572.469,61
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	180.193.425,17
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	61.697.615,25
ENTRATE TITOLO 6	115.300.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.018.763.510,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (al netto FPV anni precedenti)	1.018.763.510,03

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.213.652.633,81	4.547.683.401,09	4.943.905.101,55	
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	3.530.754.691,80	3.262.301.111,32	3.583.336.977,81	
MARGINE CORRENTE	1.682.897.942,01	1.285.382.289,77	1.360.568.123,74	1.442.949.451,84
MARGINE COPERTURA 2026 ed esercizi successivi				1.025.078.808,38
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				551.782.395,46
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				533.823.420,62
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				410.946.324,07
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				377.919.946,17
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				368.888.684,90
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				158.470.961,85
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				138.973.537,94
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				114.813.944,10
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				212.822.674,73

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2023
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	165.000.000	17.784.998
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	22.000.000	13.673.097
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	165.000.000	35.001.487
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	97.750.000	13.633.662
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	50.500.000	17.344.374
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	40.000.000	23.021.877
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	143.750.000	15.287.460
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	56.350.000	8.640.288
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	61.600.000	13.042.065
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	60.375.000	48.107.871
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	165.000.000	43.056.057
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	66.000.000	20.880.570
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	146.000.000	81.019.846
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	184.000.000	128.898.486
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	161.000.000	130.815.664
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	38.080.000	33.621.039
CASSA DEL TRENTO S.p.A.	20.900.000	19.702.306
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	34.500.000	18.906.374
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	39.100.000	22.438.164
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	36.300.000	23.848.887
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	40.260.000	26.330.826
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	39.050.000	18.866.687
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	27.390.000	11.166.114
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	33.925.000	20.355.000
PATRIMONIO DEL TRENTO S.p.A.	13.640.000	8.477.035
TRENTO TRASPORTI S.p.A.	63.250.000	25.270.884
TRENTO TRASPORTI S.p.A.	67.275.000	38.940.275
TRENTO TRASPORTI S.p.A.	19.415.000	12.115.657
TRENTO TRASPORTI S.p.A.	22.660.000	15.959.183
	-	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	28.750.000	2.990.520
SET	115.500.000	115.500.000
TOTALE	2.224.320.000	1.024.696.753

I dati non comprendono il valore residuo al 31/12/2023 dei 190 milioni di euro autorizzati con il bilancio di previsione 2023-2025



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2023 - 2025.

I sottoscritti dott. Edoardo Curcio, dott.ssa Mara Davi e dott.ssa Tania Toller, revisori nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 899 del 3 luglio 2020;

- ◆ ricevuto il disegno di legge avente ad oggetto l'assestamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 della Provincia, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1143 del 30 giugno 2023, completo dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 - a) la variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa;
 - b) il quadro generale riassuntivo;
 - c) il prospetto degli equilibri di bilancio;
 - d) la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - e) la nota integrativa;

- ◆ visto il D.lgs. 23/6/2011 n.118 e i principi contabili generali e applicati;
- ◆ vista la legge provinciale di contabilità n. 7/1979 e s.m.;
- ◆ vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- ◆ vista la legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 21 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025;
- ◆ preso atto che con la legge provinciale del 26 maggio 2023 n. 4 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale" è stato applicato il risultato di amministrazione 2022 per la parte libera pari a 318 milioni di euro;
- ◆ preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 777 del 12 maggio 2023 è stata applicata una quota dell'avanzo vincolato pari a 13.624.122,82 euro;
- ◆ considerati i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti territoriali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- ◆ rilevato che con l'assestamento sono state apportate al bilancio di previsione 2023-2025 le variazioni agli stanziamenti di competenza necessarie in particolare per:
 - applicare quote del risultato di amministrazione 2022, nello specifico euro 6.755.386,45 di quote vincolate ed euro 2.500.000,00 di quote accantonate;

- iscrivere maggiori entrate ordinarie di natura tributaria;
- iscrivere maggiori risorse derivanti, in particolare, da saldi afferenti le devoluzioni di tributi erariali;
- adeguare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale in particolare a seguito di un maggior accollo dello stesso da parte della Regione;
- ◆ rilevato, altresì, che con l'assestamento sono state apportate variazioni al bilancio di cassa, al fine, da un lato, di adeguare il fondo cassa al 1° gennaio 2023 al dato risultante dal rendiconto 2022 e, dall'altro, di adeguare gli stanziamenti sui singoli capitoli di entrata e di spesa;
- ◆ preso atto che la proposta di assestamento è corredata degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011,

ANALIZZATE

- ◆ le variazioni apportate al bilancio di previsione 2023/2025 riassunte nelle tabelle che seguono:

RIEPILOGO ENTRATE - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2023-2025

TITOLO	Dati	2023	2024	2025
FPV ENTRATA	STANZIAMENTO ATTUALE	1.756.411.659,23	791.559.107,71	518.052.213,70
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	1.756.411.659,23	791.559.107,71	518.052.213,70
AVANZO APPLICATO	STANZIAMENTO ATTUALE	331.683.624,63	0,00	0,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	9.255.386,45	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	340.939.011,08	0,00	0,00
FONDO INZIALE DI CASSA	CASSA ATTUALE	1.860.000.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	1.609.488.289,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	3.469.488.289,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	STANZIAMENTO ATTUALE	4.209.760.000,00	4.077.920.000,00	4.179.880.000,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	159.850.000,00	175.400.000,00	48.260.000,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	4.369.610.000,00	4.253.320.000,00	4.228.140.000,00
	CASSA ATTUALE	4.189.760.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	-30.666.518,92	0,00	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	STANZIAMENTO ATTUALE	308.173.594,53	248.699.283,77	149.471.027,90
	VARIAZIONE COMPETENZA	-9.499.617,49	18.033.442,19	2.444.231,74
	STANZIAMENTO ASSESTATO	298.673.977,04	266.732.725,96	151.915.259,64
	CASSA ATTUALE	108.780.871,39	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	-651.982,39	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	STANZIAMENTO ATTUALE	191.920.120,78	215.217.616,76	100.006.900,72
	VARIAZIONE COMPETENZA	3.040.220,48	52.238.223,77	32.813.520,58
	STANZIAMENTO ASSESTATO	194.960.341,26	267.455.840,53	132.820.421,30
	CASSA ATTUALE	117.182.779,09	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	-60.190,45	0,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	STANZIAMENTO ATTUALE	476.942.333,46	258.741.164,36	179.215.175,97
	VARIAZIONE COMPETENZA	35.325.671,59	19.807.295,93	978.249,20
	STANZIAMENTO ASSESTATO	512.268.005,05	278.548.460,29	180.193.425,17
	CASSA ATTUALE	75.780.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	STANZIAMENTO ATTUALE	342.114.249,52	314.681.175,03	308.697.615,25
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	342.114.249,52	314.681.175,03	308.697.615,25
	CASSA ATTUALE	92.132.249,52	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	-23.000,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	STANZIAMENTO ATTUALE	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00
	CASSA ATTUALE	0,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	STANZIAMENTO ATTUALE	0,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	0,00	0,00	0,00
	CASSA ATTUALE	0,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	STANZIAMENTO ATTUALE	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00
	CASSA ATTUALE	265.588.958,16	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTO ATTUALE totale		7.981.912.101,63	6.343.433.347,63	5.898.307.933,54
VARIAZIONE COMPETENZA totale		197.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
STANZIAMENTO ASSESTATO totale		8.179.883.762,66	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06
CASSA ATTUALE totale		6.709.224.858,16	0,00	0,00
VARIAZIONE CASSA totale		1.578.086.597,24	0,00	0,00
CASSA ASSESTATA totale		8.287.311.455,40	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2023-2025					
TITOLO	-T	Dati	2023	2024	2025
1 - Spese correnti		STANZIAMENTO ATTUALE	4.176.393.310,61	3.828.949.225,05	3.797.042.640,06
		VARIAZIONE COMPETENZA	54.692.737,07	141.622.480,71	44.696.214,24
		STANZIAMENTO ASSESTATO	4.231.086.047,68	3.970.571.705,76	3.841.738.854,30
		CASSA ATTUALE	4.748.779.057,35	0,00	0,00
		VARIAZIONE CASSA	1.491.601.722,28	0,00	0,00
		CASSA ASSESTATATA	6.240.380.779,63	0,00	0,00
2 - Spese in conto capitale		STANZIAMENTO ATTUALE	3.122.017.836,91	1.896.241.672,58	1.496.627.843,48
		VARIAZIONE COMPETENZA	143.417.016,93	123.994.574,15	39.937.880,25
		STANZIAMENTO ASSESTATO	3.265.434.853,84	2.020.236.246,73	1.536.565.723,73
		CASSA ATTUALE	1.500.511.831,33	0,00	0,00
		VARIAZIONE CASSA	86.622.967,93	0,00	0,00
		CASSA ASSESTATATA	1.587.134.799,26	0,00	0,00
3 - Spese per incremento attività finanziarie		STANZIAMENTO ATTUALE	310.066.984,63	253.000.000,00	247.000.000,00
		VARIAZIONE COMPETENZA			
		STANZIAMENTO ASSESTATO	310.066.984,63	253.000.000,00	247.000.000,00
		CASSA ATTUALE	86.500.000,00	0,00	0,00
		VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
		CASSA ASSESTATATA	86.500.000,00	0,00	0,00
4 - Rimborso prestiti		STANZIAMENTO ATTUALE	8.527.450,00	8.527.450,00	9.952.450,00
		VARIAZIONE COMPETENZA	-138.092,97	-138.092,97	-138.092,97
		STANZIAMENTO ASSESTATO	8.389.357,03	8.389.357,03	9.814.357,03
		CASSA ATTUALE	8.527.450,00	0,00	0,00
		VARIAZIONE CASSA	-138.092,97	0,00	0,00
		CASSA ASSESTATATA	8.389.357,03	0,00	0,00
7 - Servizi per conto terzi - Partite di giro		STANZIAMENTO ATTUALE	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00
		VARIAZIONE COMPETENZA			
		STANZIAMENTO ASSESTATO	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00
		CASSA ATTUALE	364.906.519,48	0,00	0,00
		VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
		CASSA ASSESTATATA	364.906.519,48	0,00	0,00
STANZIAMENTO ATTUALE totale			7.981.912.101,63	6.343.433.347,63	5.898.307.933,54
VARIAZIONE COMPETENZA totale			197.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52
STANZIAMENTO ASSESTATO totale			8.179.883.762,66	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06
CASSA ATTUALE totale			6.709.224.858,16	0,00	0,00
VARIAZIONE CASSA totale			1.578.086.597,24	0,00	0,00
CASSA ASSESTATATA totale			8.287.311.455,40	0,00	0,00

◆ la tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per gli anni 2023-2025:

EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	156.916.209,57	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	60.721.246,86	148.010,44	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.863.244.318,30	4.787.508.566,49	4.512.875.680,94
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.176.393.310,61	3.828.949.225,05	3.797.042.640,06
- di cui fondo pluriennale vincolato		148.010,44	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.527.450,00	8.527.450,00	9.952.450,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		895.961.014,12	950.179.901,88	705.880.590,88
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	173.522.801,51	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.692.123.427,74	791.411.097,27	518.052.213,70
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	512.268.005,05	278.548.460,29	180.193.425,17
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	3.122.017.836,91	1.896.241.672,58	1.496.627.843,48
- di cui fondo pluriennale vincolato		791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.449,18
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	67.114.249,52	71.681.175,03	71.697.615,25
B) Equilibrio di parte capitale		-697.989.353,09	-684.700.939,99	-621.384.589,36
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	10.500.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	3.566.984,63	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	342.114.249,52	314.681.175,03	308.697.615,25
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	310.066.984,63	253.000.000,00	247.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		67.114.249,52	71.681.175,03	71.697.615,25
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		197.971.661,03	265.478.961,89	84.496.001,52

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente		895.961.014,12	950.179.901,88	705.880.590,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	156.916.209,57	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		739.044.804,55	950.179.901,88	705.880.590,88

- ◆ le tabelle riportanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo stesso è stato calcolato secondo i principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011; in particolare: è stato calcolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti; le percentuali applicate alle previsioni di entrata sono state calcolate tenendo conto dei dati di rendiconto relativi agli ultimi cinque anni. Conseguentemente lo stesso risulta congruo;

VERIFICATO

- ◆ l'applicazione di una quota del fondo contenzioso accantonato sul risultato d'amministrazione in sede di rendiconto 2022, in relazione ai contenziosi che potrebbero concludersi nel 2023;
- ◆ il rispetto del limite afferente il vincolo di indebitamento di cui all'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
- ◆ il rispetto dei limiti previsti dal punto 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernenti la copertura finanziaria degli investimenti per l'esercizio finanziario 2023 e seguenti;
- ◆ il rispetto degli equilibri di bilancio per gli anni 2023-2025;
- ◆ le informazioni contenute della nota integrativa e i relativi allegati;

CONSIDERATO

che il Rendiconto è stato parificato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2023, con decisione n. 3/2023/PARI con la sospensione del giudizio per i capitoli di spesa specificatamente individuati per la parte di spesa afferente gli oneri aggiuntivi derivanti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti in data successiva al giudizio di parifica sul rendiconto 2021, fino al deposito del pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'art. 9 della L.P. n. 10 del 2022,

TUTTO CIO' ANALIZZATO, VERIFICATO E CONSIDERATO

il Collegio dei revisori, dal punto di vista contabile, considera le entrate ivi previste attendibili e le spese previste congrue e conseguentemente il bilancio di previsione, così variato, coerente con gli atti fondamentali della gestione.

Esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Edoardo Curcio

Dott.ssa Mara Davi

Dott.ssa Tania Toller

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Gli articoli 3, 5, 9, 10, 17, la rubrica del capo IV e l'articolo 25 della legge sulla programmazione provinciale 1996 - e cioè della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Partecipazione

1. La Provincia garantisce la partecipazione dei comuni e delle comunità montane alla formazione degli atti di programma al fine di corrispondere, in armonia con gli obiettivi di cui all'articolo 1, alle esigenze delle comunità da essi rappresentate e di valorizzarne le autonome funzioni.

2. La Provincia promuove consultazioni e accordi con il sistema delle imprese per l'integrazione dei rispettivi programmi.

3. La Provincia assicura altresì la partecipazione degli altri enti pubblici e delle rappresentanze sindacali, economiche, sociali e culturali, alla formazione ~~del programma di sviluppo provinciale~~ **della strategia provinciale**.

Art. 5

Strumenti della programmazione

1. Sono strumenti della programmazione provinciale:

- a) ~~il programma di sviluppo provinciale~~ **la strategia provinciale**, il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento;
- b) il piano urbanistico provinciale;
- b bis) il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- c) il bilancio pluriennale e annuale della Provincia;
- d) i patti territoriali;
- e) ~~i piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;~~
- e) **gli strumenti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 17;**
- f) i progetti.

2. Sono strumenti della programmazione sub-provinciale:

- a) gli strumenti di programmazione delle comunità montane;
- b) gli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane;
- c) i bilanci dei comuni e delle comunità montane;
- d) le relazioni previsionali-programmatiche dei comuni;

d bis) i programmi generali delle opere pubbliche dei comuni.

2 bis. I rinvii allo strumento denominato "programma di sviluppo provinciale", già contenuti nella legislazione provinciale vigente, s'intendono riferiti alla strategia provinciale prevista dal comma 1, lettera a).

Art. 9

Durata del programma di sviluppo provinciale

1. ~~Il programma di sviluppo provinciale è formulato~~ **La strategia provinciale è formulata** all'inizio di ogni legislatura e ha efficacia temporale per la durata della stessa.

2. ~~Il programma di sviluppo può essere aggiornato~~ **La strategia provinciale può essere aggiornata** con effetto per la rimanente durata della legislatura in presenza di variazioni che determinano una modifica dell'impostazione generale del ~~programma~~ **della strategia provinciale.**

Art. 10

Efficacia del programma **Efficacia della strategia provinciale**

1. ~~Il programma di sviluppo provinciale~~ **La strategia provinciale** ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività della Provincia e degli enti dipendenti dalla Provincia e per le funzioni delegate dalla stessa agli enti locali. ~~Il medesimo programma~~ **La strategia provinciale** ha efficacia di indirizzo per gli strumenti di programmazione delle comunità montane e per le attività degli altri enti pubblici da essi svolte nell'ambito di materie disciplinate dalla legge provinciale.

2. I disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale relativi alla revisione e alle varianti del piano urbanistico provinciale assumono come riferimento gli obiettivi generali individuati ~~dal programma di sviluppo~~ **dalla strategia provinciale.**

3. Nell'ambito delle materie di competenza provinciale, ~~il programma di sviluppo~~ **la strategia provinciale** costituisce il quadro di riferimento per le attività proprie delle amministrazioni pubbliche e per l'attività economica privata.

Art. 17

Programmazione degli interventi diretti

1. La programmazione degli interventi realizzati dalla Provincia direttamente, anche attraverso le proprie agenzie, è effettuata in coerenza con ~~il programma di sviluppo provinciale~~ **la strategia provinciale**, il documento di economia e finanza provinciale e la relativa nota di aggiornamento, in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati e compatibilmente con il bilancio provinciale.

2. La programmazione in particolare dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi è effettuata, di norma, attraverso i documenti di programmazione degli interventi (DOPI), fatti salvi gli altri strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento provinciale a cui si applica, in quanto compatibile, quest'articolo.

3. Non rientrano nella disciplina di quest'articolo gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale dai quali non conseguono direttamente spese a carico del bilancio della Provincia o delle sue agenzie. Se questi strumenti definiscono orientamenti e indirizzi generali, essi concorrono a costituire il quadro di riferimento per la programmazione degli interventi.

4. La Giunta provinciale approva i DOPI con riferimento a specifiche materie, anche in sezioni e per stralci; essi hanno una durata pluriennale e scadono, comunque, al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura.

5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

a) i criteri e le modalità per la predisposizione dei DOPI, la specificazione della durata, i contenuti e le modalità di variazione, anche in forma semplificata;

- b) la soglia finanziaria al di sotto della quale non è richiesta l'indicazione degli interventi, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa statale;
- c) ogni altro elemento utile per l'attuazione di quest'articolo.

6. I riferimenti agli strumenti di programmazione settoriale degli interventi contenuti nell'ordinamento provinciale si intendono aggiornati con il riferimento agli strumenti di programmazione degli interventi disciplinati da quest'articolo.

Capo IV

Procedure per la gestione del programma di sviluppo provinciale della strategia provinciale

Art. 25

Verifica di conformità

1. Gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia, trasmettono periodicamente alla Giunta provinciale, su richiesta della stessa, i propri programmi di attività. La Giunta medesima ne verifica la conformità al ~~programma di sviluppo provinciale~~ **alla strategia provinciale**, nei modi previsti dalle leggi vigenti e nei limiti di cui all'articolo 10 e propone le modificazioni ed integrazioni eventualmente necessarie. Le società a prevalente partecipazione provinciale trasmettono alla Giunta provinciale i propri programmi di attività secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e con periodicità da stabilirsi sulla base di specifici accordi."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

- c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e ~~per i sei successivi~~ e **per i sette successivi** le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro

relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;

b) *omissis (abrogata)*

c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 ~~e per i due successivi~~ **e per i tre successivi** l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dell'1,5 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i sei successivi~~ **e per i sette successivi** le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

12. *omissis*

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione

della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.

14 bis. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

2 bis. ~~Per gli anni d'imposta 2022 e 2023~~ **Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024**, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro.

2 ter. *omissis (abrogato)*

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

3 bis. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, ~~per i periodi d'imposta 2022 e 2023~~ **per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024** l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 4

- Gli articoli 8 e 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
 - b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
 - c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
 - d) *omissis (abrogata)*
 - e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e ter 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo

37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);

- e quater) per i soli periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per gli interi periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, oppure dalla data prevista dal comune;
- e quinquies) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;
- e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- g quater) a partire dal periodo d'imposta 2024, stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione; (modifica introdotta da art. 5)**

h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024** la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis (abrogato)*

7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

Nota all'articolo 5

- Per l'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 si veda la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

- Gli articoli 4 bis e 8 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

Art. 4 bis

Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, quest'articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, i limiti all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di beni immobili, all'acquisto di arredi e all'acquisto o sostituzioni di autovetture da parte della Provincia e degli enti indicati nello stesso articolo 79, comma 3, compresa l'Università degli studi di Trento. Le limitazioni del presente articolo non si applicano se gli acquisti sono volti a soddisfare le esigenze locative in materia di edilizia residenziale pubblica. Le valutazioni di congruità del

prezzo sono effettuate, nei casi in cui la normativa provinciale lo prevede, applicando la disciplina provinciale vigente.

2. Le misure previste da quest'articolo ampliano o integrano quelle già disposte ai sensi della vigente normativa provinciale e, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e dell'articolo 4 della presente legge, e sono volte a promuovere il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa pubblica, il riuso dei beni pubblici e la loro più efficace valorizzazione, nonché a qualificare gli acquisti come strumento per un'efficace gestione e realizzazione di opere e servizi pubblici o per un equo e ordinato uso del territorio. A tal fine i nuovi strumenti di programmazione, le modifiche di quelli esistenti e gli altri atti amministrativi che prevedono l'acquisizione dei beni e delle utilità disciplinate da quest'articolo forniscono una specifica motivazione sul perseguimento degli obiettivi indicati da questo comma e sull'osservanza di quest'articolo.

3. Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024** la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;
- c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri);
- d) permutate a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) acquisti di beni, comprese le permutate, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università;
- g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) *omissis (abrogata)*
- j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014;
- k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
- l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente;
- l bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri.

4. Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024** la Provincia può procedere a locazioni unicamente se si tratta di rinnovi di contratti o di nuove locazioni volte ad acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di altri già in uso, oppure in caso di sopravvenuta indisponibilità di locali già utilizzati per funzioni o servizi, oppure

continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti o già utilizzati per i propri compiti istituzionali o a consentire lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi. E' inoltre ammessa la locazione di immobili tra i soggetti di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale oppure di immobili di altre amministrazioni pubbliche.

5. Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ~~2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024** la Provincia, con propria deliberazione, definisce i limiti per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, al fine di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani di miglioramento o da altri atti adottati prima della data di entrata in vigore di quest'articolo. Le misure definite dalla Provincia ai sensi di questo comma e le ulteriori misure previste dalla disciplina provinciale adottata prima della data di entrata in vigore di questo articolo assicurano una riduzione complessiva di almeno il 50 per cento della spesa media sostenuta per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture nel triennio 2010-2012.

6. Per gli enti strumentali pubblici e privati indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la Giunta provinciale formula specifiche direttive per l'individuazione di limiti all'acquisto e alla locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e l'acquisto o la sostituzione di autovetture o definisce tali limiti nell'ambito degli atti che regolano i rapporti con i medesimi enti. Fino alla adozione delle direttive si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente, previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia.

7. L'università può procedere ad acquisti di immobili secondo quanto previsto dal comma 3, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica). Con l'atto di indirizzo possono essere definiti i limiti per le locazioni e l'acquisto di arredi ed autovetture. Questo comma si applica anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona intendendosi sostituito l'atto di indirizzo con le direttive approvate ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.

7 bis. Fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, quest'articolo non si applica per gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate ulteriori disposizioni attuative e di specificazione di quest'articolo.

8 bis. Le misure previste da quest'articolo si applicano alle comunità, ai comuni e alle loro forme associative se sono previste e disciplinate dal protocollo per la finanza locale.

Art. 8 ter

Copertura delle sedi segretarili

1. I comuni possono coprire la sede segretarile con assunzione, nel rispetto degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis.

2. I comuni per i quali la spesa relativa all'assunzione del segretario non è compatibile con il raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, per assicurare il servizio di segreteria:

a) possono coprire la sede con assunzione, se hanno popolazione superiore a 1.000 abitanti;

b) si convenzionano per il servizio con altri enti con sede coperta **o per la copertura della sede con assunzione**, se hanno popolazione fino a 1.000 abitanti.

3. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dotati di proprio segretario non in convenzione concorrono ad assicurare il servizio ai comuni con sede segretarile scoperta che ne fanno richiesta, con riferimento prioritario ai comuni appartenenti al territorio della rispettiva comunità.

4. ~~Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige).~~ **Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante assunzione o mediante convenzione con un'altra sede segretarile. In caso di sede scoperta possono provvedere con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige).** L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 78 bis 4

Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Provincia

1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della Provincia, di seguito denominato "collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Trento.

2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'articolo 78 bis 6, da un elenco istituito presso la direzione generale della Provincia. Le funzioni di presidente sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di egual numero di incarichi, dal componente che ha ricoperto l'incarico presso l'ente territoriale di maggiore dimensione demografica. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 78 bis 6 e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;

- b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, anche se non afferenti al territorio delle due province;
- c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
- d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

4. Non possono essere nominati componenti del collegio:

- a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;
- b) i membri della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti;
- c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino Alto Adige e degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e provinciale nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

4 bis. Il rinvio all'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 contenuto nella lettera f) del comma 4 si interpreta come riferito al testo del citato articolo 53 bis vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo.

5. I componenti effettivi del collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Provincia, la Regione Trentino Alto Adige o presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Provincia o la Regione, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore effettivo presso la Provincia è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso altri enti pubblici, purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio provinciale. Non è inoltre cumulabile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino Alto Adige.

6. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ma comunque fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al terzo rendiconto generale della Provincia successivo a quest'ultima data, e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo, anche nel caso in cui siano nuovamente sorteggiati ai sensi del comma 1. Al rinnovo del collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

7. I componenti del collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio."

Nota all'articolo 8

- Gli articoli 1, 4, 5 e 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 - e cioè della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili.

2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunità di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

3. Per quanto non disciplinato da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia di usi civici.

3 bis. Le associazioni più rappresentative dei soggetti che amministrano i beni di uso civico esprimono un parere sugli schemi di disegno di legge della Giunta provinciale e di regolamento provinciale quando riguardano la materia specifica della gestione dell'uso civico. Il parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 4

Forme di amministrazione dei beni

1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste da questo articolo.

2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; ove siano costituite le circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni.

3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede:

a) un comitato eletto dagli aventi diritto;

~~a bis) un ente esponenziale delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);~~

a bis) un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);

b) previo affidamento da parte degli aventi diritto, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni;

c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a bis).

3 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato, ~~secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis~~ **secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2.**

4. Previo consenso manifestato dagli aventi diritto secondo le modalità previste dallo statuto, due o più frazioni appartenenti allo stesso comune possono provvedere all'amministrazione unitaria dei beni frazionali mediante l'approvazione di un unico statuto e l'elezione di un unico comitato; in tal caso lo statuto disciplina anche le modalità per lo scioglimento dell'amministrazione unitaria.

5. L'amministrazione competente ai sensi di questo articolo provvede all'effettuazione dei lavori ed alla manutenzione delle opere dirette a migliorare e valorizzare il patrimonio di uso civico che siano funzionali e compatibili con la destinazione dei beni, nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali. L'ASUC o il soggetto previsto dalla lettera a bis) del comma 3, o la circoscrizione affidataria dell'amministrazione dei beni comunali di uso civico ricadenti nel proprio territorio può affidare al comune il compito di realizzare i lavori e gli interventi di cui al presente comma.

6. Nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune ai sensi dei commi 2 e 3, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune.

7. Relativamente ai beni frazionali di uso civico è confermata la forma di amministrazione in atto, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata con l'apposita consultazione prevista dall'articolo 5.

Art. 5

Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.

2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione ~~almeno il 30 per cento degli aventi diritto~~ **almeno il 15 per cento degli aventi diritto** e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, gli aventi diritto, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, eleggono il comitato composto da cinque membri. Il comitato ha il compito di provvedere all'approvazione dello statuto e all'amministrazione dei beni, rimanendo in carica per il periodo previsto dallo statuto stesso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione,

subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale. In sede di subentro dell'ASUC nella gestione, il comune redige un conto finale dal quale risultano tutti i rapporti attivi e passivi in essere e l'eventuale avanzo di gestione da corrispondere all'ASUC medesima. Al risultato della gestione evidenziata dal conto finale non concorrono le attività di cui al terzo periodo destinate dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.

~~5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis). In tal caso, il comune subentra, nell'ipotesi prevista dal comma 3, al soggetto previsto dalla lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 4.~~

5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 3 bis, comma 3. Il comune subentra nell'ipotesi prevista dal comma 3 al soggetto previsto dall'articolo 3 bis.

Art. 12

Accesso ai benefici delle leggi provinciali

~~1. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e degli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), nonché della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, i medesimi sono ammessi ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse.~~ Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico.

1 bis. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, le consortele, le ASUC e gli ~~enti esponenziali delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a bis)~~ **gli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis)**, sono in ogni caso equiparate agli enti locali ai fini dell'ottenimento dei contributi provinciali, coerenti con le finalità di questa legge e diversi da quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), anche per l'assunzione di spese in conto capitale.

2. La Provincia, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorre annualmente al finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC nonché di quelli sostenuti dall'associazione più rappresentativa delle ASUC a livello provinciale per assicurare l'attività di supporto fornita agli enti associati. Una quota del fondo, non superiore al 5 per cento, può essere utilizzata dalla Giunta provinciale per finanziare attività od iniziative connesse ai beni ed ai diritti di uso civico, alla loro gestione ed amministrazione.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, sono individuate le ASUC

beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2 nonché i criteri e le modalità per la loro assegnazione ed erogazione."

- L'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24 ter

Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o enti gestori del patrimonio di uso civico o, **nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, altre associazioni o comunioni di diritto pubblico o privato che gestiscono patrimonio silvo-pastorale**, di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane, compresi progetti sperimentali da attuare anche tramite i lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei territori interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), gli enti locali e gli enti gestori del patrimonio di uso civico per la realizzazione di interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti dall'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993."

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 2 bis e 2 ter della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2 bis

Disposizioni per la programmazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC

1. Per l'accesso ai finanziamenti disposti dal PNRR e dal PNC per gli interventi di edilizia scolastica, la Provincia adotta, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, un documento programmatico che, sulla base dei fabbisogni territoriali e in relazione alle proposte formulate dagli enti territoriali competenti a seguito di procedura a evidenza pubblica, individua gli interventi, la stima dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Il documento può contenere gli ulteriori elementi necessari per favorire un accesso coordinato alle risorse del PNRR e del PNC.

2. Per le finalità di accesso ai finanziamenti previste dal comma 1, la Provincia può adottare ulteriori documenti programmatici per interventi di competenza degli enti locali riguardanti ambiti diversi da quello disciplinato dal comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo articolo, tenuto in particolare conto di quanto necessario per l'accesso alle risorse del PNRR e del PNC

3 bis. Per l'attuazione dei progetti e interventi finanziati a valere sul PNRR la Provincia può stipulare convenzioni direttamente con il comune di Rovereto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2 ter

Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC

1. All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, **l'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41**, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile."

Nota all'articolo 10

- Gli articoli 11 e 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 11

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

~~1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:~~

- ~~a) per l'anno 2023 in 246.518.000 euro;~~
- ~~b) per l'anno 2024 in 246.018.000 euro;~~
- ~~c) per l'anno 2025 in 246.018.000 euro.~~

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 252.743.818 euro;**
- b) per l'anno 2024 in 248.518.000 euro;**
- c) per l'anno 2025 in 247.518.000 euro.**

~~2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:~~

- ~~a) per l'anno 2023 in 550.840.000 euro;~~
- ~~b) per l'anno 2024 in 550.761.000 euro;~~
- ~~c) per l'anno 2025 in 550.761.000 euro.~~

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 552.031.956 euro;**
- b) per l'anno 2024 in 549.761.000 euro;**
- c) per l'anno 2025 in 549.761.000 euro.**

2 bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'articolo 12 riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche quella destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.

3 bis. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 3, per il personale della Provincia appartenente al comparto delle autonomie locali, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, è autorizzata la spesa su ciascun bilancio degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 di 11.300.000 euro, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). La spesa prevista da questo comma include le risorse da destinare per le medesime finalità al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. I trasferimenti di risorse agli enti sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC.

5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corrisposta al personale ivi previsto.

8. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

9. L'articolo 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, è abrogato dal 1° gennaio 2022.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 12

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, in 34.108.000 euro per l'anno 2022, in 63.344.000 euro per l'anno 2023 e in 63.344.000 euro dall'anno 2024.

2. Per l'anno 2022 l'importo previsto dal comma 1 è incrementato di 29.236.000 euro subordinatamente all'approvazione della norma statale che dà compiuta attuazione all'accordo concluso il 18 novembre 2021 tra lo Stato, la Regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 12.730.000 euro per l'anno 2022, di 7.015.000 euro per l'anno 2023 e di 7.015.000 euro dall'anno 2024. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 7.

2 ter. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 per il personale docente del comparto scuola è incrementato di 3.576.000 euro a decorrere dall'anno 2023. La spesa prevista dall'articolo 11, comma 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati da questo comma.

3. Gli importi previsti ai commi 1 e 2 sono al netto delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Al personale previsto dal comma 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale definita ai sensi della normativa statale.

5. Il riparto dell'onere annuo previsto dai commi 1, 2 e 4 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

7. *omissis (abrogato)*

8. Per i fini del comma 1 è stanziata in bilancio la spesa di 34.108.000 euro sull'anno 2022, 63.344.000 euro sull'anno 2023 e 63.344.000 euro sull'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

9. Per i fini del comma 2 è stanziata in bilancio sull'anno 2022 la spesa di 29.236.000 euro nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di questo comma è subordinata a quanto previsto dal comma 2.

10. Per i fini del comma 4 è stanziata in bilancio la spesa di 4.940.000 euro sull'anno 2022 e di 7.222.000 euro su ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva)."

Nota all'articolo 11

- Gli articoli 8 12 quater, 16, 19, 22, 24, 28, 36, 37, 45, 57, 60 bis, 66 e 75 bis della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997. n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 8

Mobilità inter-enti

1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, con regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali da essa dipendenti.

2. La Giunta provinciale con il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di attuazione dei processi di mobilità del personale tra la Provincia e i suoi enti funzionali, la regione Trentino - Alto Adige, gli enti locali ed altri enti nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

2.1. Fermo restando quanto previsto dalla Regione per il proprio personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. Questo comma non si applica ai segretari comunali.

2 bis. La mobilità ed il comando da e verso enti e la messa a disposizione verso enti e società, sono disposti, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale, con provvedimento del dirigente generale competente in materia di personale.

3. Il comando di personale da o verso la Provincia è ammesso, con il consenso dell'interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d'organico o per particolari esigenze organizzative dell'ente che lo dispone. Il comando può essere disposto a titolo gratuito, sulla base di apposita intesa, nei confronti di pubbliche amministrazioni alle quali la Provincia eroga finanziamenti o ha delegato proprie funzioni amministrative o comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

3.1. In relazione al processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale e per le finalità dell'articolo 60 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), il Presidente della Provincia può autorizzare, su richiesta dei comuni o delle comunità e sentito l'interessato, la messa a disposizione di personale dipendente o in servizio presso la Provincia in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, per assumere temporaneamente le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, in attesa della copertura definitiva del posto

o per fini di sostituzione. Allo scopo, la Giunta provinciale indice un'apposita selezione interna, al fine di definire preventivamente una graduatoria provinciale dei dipendenti in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Al personale in questione, per la durata dell'incarico, compete un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l'indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito.

3.1.1. D'intesa tra il dipartimento competente in materia di personale e quello competente in materia di istruzione, il rispettivo personale tecnico-amministrativo-ausiliario può essere oggetto di reciproca messa a disposizione funzionale con mansioni omologhe, nel limite di venti unità per ciascun comparto. Dopo quattro anni il personale della scuola perde il diritto alla conservazione della titolarità nell'istituzione scolastica.

3.1.2. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con il Consorzio dei comuni trentini per la messa a disposizione di proprio personale presso il medesimo, nel rispetto della vigente normativa contrattuale; con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali, possono essere disciplinate disposizioni attuative di questo comma.

3.2. *omissis (abrogato)*

3.3. *omissis (abrogato)*

3 bis. *omissis (abrogato)*

Art. 12 quater

Strutture organizzative semplici

1. I servizi sono individuati per ambiti di funzioni e di attività settoriali a cui competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per materia, l'attuazione di programmi e di progetti relativi ad attività continuative, tecniche o amministrative e lo svolgimento di attività d'intervento esterno o di supporto interno nell'area delle competenze attribuite alla direzione generale della Provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle loro competenze e per il perseguimento degli obiettivi definiti nel ~~programma di gestione~~ **piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996.**

2. Le agenzie semplici sono rappresentate nell'atto organizzativo tra le strutture riferite alla direzione generale e ai dipartimenti.

3. I servizi della Provincia e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse, nel numero massimo di cinquantasei, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990, sono individuati dall'atto organizzativo, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni delle strutture complesse di cui sono articolazione o delle unità di missione strategica nelle quali possono essere incardinati. I servizi e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse possono essere modificati con l'atto organizzativo.

Art. 16

Funzioni del dirigente generale

1. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di dirigente generale, fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo politico, amministrativo e i compiti di gestione, esercitano, in particolare, i seguenti compiti e poteri:

a) nelle materie di propria competenza formulano proposte ed esprimono pareri alla Giunta provinciale, per il tramite dell'assessore, in particolare per

- l'approvazione da parte della Giunta di disegni di legge, piani, programmi e atti regolamentari, nonché di atti d'indirizzo;
- b) curano l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali approvate dalla Giunta e il perseguimento degli obiettivi previsti ~~dal programma di gestione dal piano previsto dall'articolo 19.1 della legge provinciale sulla programmazione provinciale 1996~~;
 - b bis) propongono alla Giunta provinciale l'articolazione organizzativa delle strutture di secondo e terzo livello e gli incarichi speciali, con riferimento a un arco temporale non inferiore a un triennio, nonché le assegnazioni dei relativi incarichi;
 - c) svolgono le attività di organizzazione e di gestione del personale assegnato al dipartimento, adottano le misure necessarie per l'organizzazione delle strutture in cui il dipartimento si articola, compresi gli atti di mobilità del personale, curano i rapporti sindacali e assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale ad essi assegnato;
 - d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - e) adottano provvedimenti di delega ai dirigenti e ai direttori, assegnando le risorse necessarie per la gestione delle attività delegate;
 - f) dirigono, coordinano e verificano l'attività dei dirigenti e dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
 - g) propongono alla Giunta provinciale, avvalendosi dell'avvocatura della Provincia, la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; provvedono direttamente alle conciliazioni in materia di lavoro, ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e ai procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di cassazione, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati;
 - h) richiedono i pareri agli organi consultivi e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di loro diretta competenza non delegati;
 - i) definiscono, nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - j) dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi;
 - k) coordinano l'attuazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), la comunicazione interna e i processi di formazione del personale.

Art. 19

~~Nucleo di valutazione dei dirigenti~~ **Organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione**

01. E' istituito l'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione che assorbe anche le funzioni di valutazione dei dirigenti di cui al successivo comma 1.

02. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione si occupa di:

- a) **supportare la Giunta provinciale nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione e del sistema permanente di valutazione della dirigenza, assicurandone la loro coerenza complessiva;**

- b) **supportare l'amministrazione nella definizione della metodologia per l'integrazione dei controlli interni di cui all'articolo 20 al fine della verifica della performance organizzativa secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità, anche con riferimento ai tempi di svolgimento dell'attività amministrativa;**
- c) **supportare, avuto riguardo ai dati emergenti dal controllo di gestione, la Giunta provinciale nella formulazione di eventuali azioni gestionali correttive volte al miglioramento della performance dell'amministrazione.**

1. ~~Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione dell'organismo di cui al presente articolo.~~

~~2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo, del quale possono far parte al massimo due persone che abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.~~

2. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, del quale possono far parte al massimo due persone che abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.

3. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri e la procedura per la valutazione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, prevedendo una fase preliminare conoscitiva da svolgersi direttamente con gli interessati. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

- a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare tra i quali possono essere previsti obiettivi con riferimento all'attuazione di misure di semplificazione per i cittadini e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese;
- b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati;
- c) le eventuali modalità per il confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni in collaborazione con gli organismi nazionali preposti.

4. La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato. In relazione al processo di valutazione dei dirigenti disciplinato da questo articolo sono pubblicati i dati dell'articolo 20 del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

5. La Giunta può promuovere in qualsiasi tempo, motivatamente, la procedura di valutazione nei confronti del dirigente generale, su proposta dell'assessore cui sono affidate le materie rientranti nel relativo dipartimento, e del dirigente, su proposta del dirigente generale da cui funzionalmente dipende, ovvero su richiesta del singolo dirigente generale o dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.

6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti.

7. Se la valutazione negativa è definitiva, la Giunta provinciale può revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente.

8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.

9. Le valutazioni, con esito positivo o negativo, sono inserite in una apposita scheda personale.

10. Ai componenti del ~~nucleo di valutazione~~ **dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione** spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6. Il rimborso delle spese avviene nei limiti previsti per il personale provinciale con qualifica di dirigente.

10 bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), con riferimento ai dirigenti scolastici, e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), per i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale, gli enti strumentali pubblici della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, si avvalgono del ~~nucleo di valutazione~~ **dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione** disciplinato da questo articolo. Fino alla definizione di un'unica metodologia di valutazione della dirigenza da parte della Giunta provinciale per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la valutazione è effettuata dal nucleo nominato dall'azienda stessa, il quale attesta anche l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Art. 22

Accertamento del potenziale

1. Per l'accertamento del potenziale dei candidati, richiesto per la partecipazione al concorso pubblico in alternativa al possesso dell'esperienza professionale maturata, sono periodicamente organizzate sessioni di valutazione rivolte a persone in possesso di un curriculum formativo universitario particolarmente qualificato e di un titolo non inferiore a quello di laurea.

2. L'accertamento delle competenze e delle attitudini, attraverso una specifica prova, è finalizzato a valutare il curriculum personale, formativo ed esperienziale, e a verificare la predisposizione allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e il grado di motivazione a servire il bene comune.

3. L'accertamento è condotto da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -, che la presiede, da un componente del ~~nucleo di valutazione dei dirigenti~~ **dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione** e da tre persone particolarmente qualificate, esperte negli ambiti oggetto di accertamento. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'articolo 39.

4. Gli avvisi pubblici delle sessioni di valutazione definiscono la documentazione da presentare e le modalità di svolgimento della prova attitudinale. Gli avvisi, pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, indicano le date per la consegna della documentazione e di espletamento della prova attitudinale; gli esiti dell'accertamento sono pubblicati con le modalità degli avvisi.

5. I dati anagrafici e i curriculum delle persone che hanno ricevuto una valutazione positiva del potenziale secondo quanto previsto da quest'articolo sono inseriti in uno specifico elenco, aggiornato a seguito di ogni sessione di valutazione, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia.

Art. 24

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta provinciale per la direzione delle strutture organizzative della Provincia indicate nell'articolo 12 bis e delle unità di missione previste dall'articolo 12 quinquies. Il numero degli incarichi dirigenziali non può essere superiore a quello di queste strutture e unità di missione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 gli incarichi sono conferiti, di norma, ai dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali iscritti all'albo dei dirigenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni previste dall'articolo 19, in modo da favorire l'equilibrio di genere. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), gli incarichi sono conferiti promuovendone la rotazione, sulla base delle capacità dirigenziali dimostrate, delle esperienze professionali e dei titoli formativi acquisiti.

3. La Giunta provinciale, in conformità a quanto definito dall'atto di programmazione del fabbisogno, per assicurare la direzione delle strutture organizzative dirigenziali e delle unità di missione, promuove interPELLI rivolti a verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all'albo o recluta dirigenti ai sensi degli articoli 21 o 28. La Giunta provinciale conferisce gli incarichi dopo l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati, operato con modalità definite con propria deliberazione e avvalendosi ~~del nucleo di valutazione dei dirigenti~~ **dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione**. Per l'incarico di direttore generale e per gli incarichi di dirigenti di struttura organizzativa complessa e di unità di missione strategica la Giunta provinciale provvede direttamente senza procedere a interPELLI. Nel caso di mancanza di candidature agli interPELLI la Giunta provinciale provvede direttamente all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di preposizione alle strutture organizzative e unità di missione sono conferiti a tempo determinato. L'incarico può essere rinnovato direttamente al medesimo dirigente per una sola volta, senza attivare gli interPELLI previsti dal comma 3.

5. Il conferimento dell'incarico è perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico contratto tra la Provincia e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'articolo 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento. Anche prima della scadenza dell'incarico la Giunta provinciale può conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative. Nel contratto, inoltre, sono indicati gli obiettivi di trasparenza ai sensi della normativa provinciale in materia.

5 bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 e in coerenza con l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, nel caso di cessazione di un incarico dirigenziale il nuovo dirigente a cui conferire l'incarico può essere individuato, con le modalità previste da questa legge per il reclutamento dei dirigenti, anche prima della cessazione, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In questo caso al nuovo dirigente è conferito, per la durata massima di due mesi, un incarico di supporto ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 4. Gli incarichi di supporto previsti da questo comma non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'articolo 21, commi 1 e 7.

6. Gli incarichi dirigenziali in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova Giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.

7. La Provincia e i suoi enti pubblici strumentali, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti che rivestono le cariche di consigliere regionale, di sindaco di comuni con più di mille abitanti, di assessore di comuni con più di tremila abitanti, di presidente di comunità o di commissario straordinario di enti locali. I dirigenti che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali previsti da questa legge assumono le predette cariche sono dichiarati decaduti dall'incarico, mantenendo l'iscrizione all'albo dei dirigenti.

Art. 28

Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti

1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'articolo 21 comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.

1 bis. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nell'amministrazione, in possesso di laurea magistrale, che alternativamente:

- a) hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
- b) hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni scientifiche;
- c) hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro maturate, ~~per almeno un quinquennio~~ **(soppresse)** anche

presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

- d) provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La Giunta provinciale si avvale del ~~nucleo di valutazione dei dirigenti~~ **dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione** per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire.

3. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta, effettuata con le modalità previste dall'articolo 19; l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza, ~~per una sola volta,~~ **(soppresse)** può avvenire senza l'attivazione degli avvisi pubblici previsti dal comma 2, **fino al raggiungimento del limite massimo di dieci anni.**

4. Gli incarichi dirigenziali previsti da quest'articolo non possono essere conferiti a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'articolo 53 bis.

Art. 36

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 1 è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro salve le disposizioni della presente legge, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al titolo V della presente legge.

2 bis. E' consentita la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti in costanza di rapporto di lavoro, con datori di lavoro pubblici o privati, purché beneficiari di un'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del contratto.

2 ter. Al personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **fatta eccezione per il personale docente della scuola a carattere statale nonché per il personale appartenente al corpo forestale provinciale e al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento**, può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo, purché di durata non superiore a tre anni e per una sola volta. Restano salve le specifiche disposizioni in materia, anche previste da questa legge.

2 quater. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e consolidare l'operatività della competente struttura organizzativa, è indetta una procedura concorsuale straordinaria riservata al personale delle istituzioni formative paritarie che abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge non meno di cinque anni di utilizzo presso strutture della Provincia ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola 2006. La procedura concorsuale riguarda mansioni effettivamente svolte corrispondenti o riconducibili a figure professionali del comparto autonomie locali ed è correlata all'esistenza del fabbisogno di personale delle strutture provinciali di utilizzo.

Art. 37

Accesso agli impieghi provinciali

01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la Provincia e i propri enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 1.

1. L'accesso all'impiego in Provincia avviene:

- a) per concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
- b) per corso-concorso pubblico;
- c) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
- d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in attuazione della legge provinciale 1 agosto 1988, n. 24, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
- e) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;
- f) mediante attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali, nonché con regioni, enti locali e altre amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le prove di esame per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si articolano in almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e una prova orale.

2. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo per la preselezione e selezione dei candidati anche all'ausilio di sistemi informatici.

3. Le prove concorsuali e di selezione vertono su prove attitudinali e sulla rilevazione delle conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. I candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabile per sostenere le prove d'esame, anche utilizzando strumenti compensativi della difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o di beneficiare di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove. La Provincia, previa richiesta dell'interessato, mette a disposizione delle persone con difficoltà di scrittura personale di supporto per consentire l'elaborazione della prova scritta. Ai candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, è altresì assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale. Le misure previste dal presente comma devono essere esplicitamente indicate nei relativi bandi di concorso.

3 bis. L'espletamento di procedure concorsuali può prescindere dalla vacanza di posti in organico, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 63. In tali casi coloro che si collocano utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso.

3 ter. La Provincia e i suoi enti strumentali si avvalgono, nel rispetto di quest'articolo e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale previste dal codice civile e dalle

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il regolamento previsto dal comma 4 disciplina le modalità di accesso al lavoro a tempo determinato e l'utilizzo delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione.

3 quater. I bandi di concorso possono prevedere che, in misura non superiore al 50 per cento delle assunzioni, i nuovi posti siano riservati a personale in servizio a tempo indeterminato sulla base di una graduatoria formata mediante procedure di selezione contestuali al concorso, che valorizzino, oltre alla preparazione teorica, anche l'esperienza maturata presso l'ente. Nel rispetto del predetto limite i bandi possono prevedere compensazioni quantitative tra le diverse figure professionali. Resta fermo il rispetto della dotazione complessiva di personale e della spesa stabilita in applicazione dell'articolo 63.

3 quinquies. Ai fini della copertura dei posti riservati di cui al comma 3 quater, nel limite di un quinto, per il personale in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria di provenienza sono richiesti almeno due anni di anzianità nel livello evoluto della categoria di provenienza o almeno dieci anni complessivamente maturati nella categoria medesima fermo restando che i quattro quinti rimangono riservati al personale in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla categoria superiore.

3 sexies. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente legislazione nazionale, i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

3 septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), i bandi di concorso della Provincia possono prevedere, quale titolo valutabile per l'attribuzione di punteggi definiti dai bandi medesimi, la conoscenza della lingua ladina dimostrata con le modalità di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008. La valutazione del titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di un posto o il trasferimento disposto con mobilità d'ufficio, in uffici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e in altri uffici che svolgono funzioni anche nell'interesse delle popolazioni ladine, siti al di fuori delle suddette località ma in territori contermini ad esse, a pena della mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro. Il rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il trasferimento determina, rispettivamente, la non instaurazione del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la valutazione del titolo sia stata determinante per l'assunzione. La Giunta provinciale, d'intesa con il Comun general de Fascia, individua con propria deliberazione gli uffici o le loro articolazioni per i quali è applicabile questo comma.

4. Con regolamento della Giunta provinciale vengono definiti i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, i requisiti generali di accesso al lavoro in Provincia, le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti, nonché i termini entro i quali devono concludersi le operazioni concorsuali. Per l'assunzione di personale per il quale è previsto il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il diploma di dottore di ricerca. Il medesimo regolamento può prevedere che in sede di formazione della graduatoria finale, in caso di permanenza di parità di merito e di titoli, tra i titoli di preferenza sia previsto l'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della normativa vigente.

4.1. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità relative alla figura professionale ricercata, è consentita l'assunzione mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità relative a figure professionali assimilabili alla prima quanto a requisiti di accesso, trattamento giuridico ed economico e funzioni previste dall'ordinamento professionale. La rinuncia all'assunzione da parte del candidato interpellato non implica la decadenza dalla relativa graduatoria.

4 bis. La Provincia può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

5. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia e gli enti strumentali di cui al comma 01 possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto delle procedure di reclutamento disciplinate al comma 1. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alla contrattazione collettiva provinciale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti da questa legge. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica. Questo comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori assenti.

5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si applicano al personale appartenente al comparto scuola.

5 quater. Le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, oltre la durata massima, nei casi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale.

6. I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso al lavoro in Provincia. Il regolamento di cui al comma 4 individua i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dalla cittadinanza italiana.

7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge, regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato.

7 bis. *omissis (abrogato)*

Art. 45

Mansioni

1. Il dipendente provinciale è adibito alle mansioni proprie della qualifica attribuitagli in sede di assunzione o considerate equivalenti nell'ambito del sistema

di classificazione professionale, nonché alle mansioni proprie o equivalenti della superiore qualifica successivamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale nel sistema di classificazione professionale secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dai contratti collettivi ~~o a seguito del superamento delle prove concorsuali o di selezione previste dall'articolo 37, comma 1~~, **secondo quanto previsto dall'articolo 66.**

2. Per obiettive e documentate esigenze di servizio, con atto motivato del dirigente, il dipendente può essere adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, con diritto, per il corrispondente periodo, al relativo trattamento economico, nei seguenti casi:

- a) cessazioni dal servizio o nuove esigenze organizzative, per un periodo non superiore a dodici mesi, nel corso dei quali si provvede all'eventuale copertura definitiva del relativo posto nei modi previsti dall'ordinamento; decorso tale periodo non si possono conferire ulteriori incarichi allo stesso o ad altro dipendente per il medesimo posto;
- b) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini di quest'articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti appartenenti alla qualifica superiore rispetto a quella rivestita dal dipendente.

4. Non sono considerabili ai fini dell'inquadramento del dipendente, dell'assegnazione di incarichi e ad ogni altro effetto l'esercizio di fatto di mansioni superiori o l'assegnazione di mansioni superiori in violazione di quanto previsto dal comma 2 salvo, in tale ultimo caso, il diritto del dipendente alla differenza di trattamento economico. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione con dolo o colpa grave è responsabile del maggior onere conseguente.

5. I contratti collettivi disciplinano il trattamento economico di cui al comma 2 e possono stabilire criteri applicativi del comma 3. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi concernenti le modalità di sviluppo professionale di cui al comma 1, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza comporta il diritto del dipendente ad avanzamenti automatici nel sistema di classificazione professionale.

6. La Giunta provinciale definisce, nell'ambito della spesa complessiva per il personale stabilita ai sensi dell'articolo 63, le risorse da destinare all'attuazione del comma 1, in relazione allo sviluppo professionale previsto dal sistema di classificazione del personale.

Art. 57

Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale provinciale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali correlati esclusivamente all'anzianità di servizio. La contrattazione collettiva disciplina le forme di progressione economica orizzontale nel rispetto del criterio della valutazione della prestazione, dell'esperienza professionale ~~e del merito~~ **e dei titoli posseduti, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2 quater.** ~~La contrattazione collettiva disciplina inoltre le forme di progressione economica verticale nell'ambito della stessa categoria secondo modalità di selezione che prevedono la verifica della professionalità ed esperienza acquisite attraverso prove selettive.~~ **(soppresse)**

2. Il contratto collettivo definisce, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente e dello

svolgimento di attività di particolare impegno, nonché allo svolgimento di attività particolarmente e obiettivamente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

2 bis. I contratti previsti dall'articolo 54, comma 2 bis, disciplinano l'incentivazione della produttività individuale e collettiva nel rispetto del principio della piena autonomia dei responsabili delle strutture organizzative nell'individuazione degli obiettivi nonché nella valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente.

2 ter. *omissis (abrogato)*

3. La Provincia garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

4. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente all'attività della struttura, nell'ambito di criteri obiettivi definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

~~5. Al fine di assicurare economicità all'azione amministrativa ed efficienza all'organizzazione nell'ambito del contratto collettivo, è individuato un fondo costituito da una percentuale dei risparmi di gestione, ripartito per strutture organizzative, per rafforzare il rapporto diretto tra effettive prestazioni lavorative rese e la retribuzione corrisposta. (abrogato)~~

5 bis. L'indennità spettante al personale cui sono affidati gli incarichi previsti dall'articolo 38 bis è stabilita dalla contrattazione collettiva.

Art. 60 bis

Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale

1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione tale verifica è assicurata esclusivamente dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica alla stessa attribuite dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il collegio dei revisori dei conti della Provincia, previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), e istituito dall'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979; il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica sulla base di una relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri predisposta da APRAN.

1 bis. Questo articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1.

Art. 66

Disposizioni per la revisione degli inquadramenti Disposizioni per la revisione degli inquadramenti e in materia di ordinamento e sviluppo professionale

1. La Giunta provinciale formula all'agenzia per le relazioni negoziali apposite direttive per la revisione, nell'ambito della contrattazione collettiva, del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale dipendente della Provincia e dei suoi enti funzionali, al fine di assicurare la corrispondenza del trattamento giuridico ed economico alla tipologia delle mansioni svolte.

2. Nelle direttive di cui al comma 1 la Giunta impartisce all'agenzia indicazioni al fine di prevedere una specifica qualificazione al personale in possesso di abilitazione professionale utilizzato per lo svolgimento di compiti specifici per i quali risulta necessaria l'abilitazione richiesta, nonché del personale comunque in possesso di laurea o diploma universitario che svolga compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale per lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2 bis. Ai fini della prima revisione degli inquadramenti operata successivamente all'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, direttive volte alla definizione, in sede contrattuale, di tabelle di corrispondenza tra precedenti e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, salvi i casi in cui sia richiesto il dottorato di ricerca o l'abilitazione professionale. Le eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione di questo comma sono comprese in quelle previste dall'articolo 11, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22.

2 ter. La Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale direttive contenenti i criteri per la progressione verticale quale strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all'interno dell'amministrazione, tenendo conto dei fabbisogni organizzativi e della valorizzazione dei dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 e da questo articolo.

2 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive formulate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, detta i criteri per l'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni e detta i criteri per le progressioni orizzontali quale sistema di incentivazione alla prestazione di qualità nel medio periodo, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

2 quinquies. In alternativa all'applicazione dei commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 37, per le medesime finalità e fermi restando i limiti e i requisiti previsti dai medesimi commi e i criteri di trasformazione delle posizioni lavorative eventualmente disposti dall'ordinamento professionale, la Provincia può attivare procedure valutative basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni e sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni e, ai fini del merito, sul possesso di titoli o di competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Art. 75 bis

Disposizioni transitorie in materia di concorsi

1. I bandi di concorso indetti fino al 31 dicembre 2012 possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 40 per cento delle nuove assunzioni, possano essere riservati a personale già dipendente a tempo determinato con rapporto di lavoro la cui durata minima e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Quando il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 2, in relazione ai concorsi pubblici indetti dalla Provincia per il reclutamento di dirigenti di ruolo e conclusi nel biennio 2022-2023, la Provincia può conferire la qualifica di dirigente a tempo

indeterminato a chi ha positivamente superato il concorso collocandosi nella posizione immediatamente successiva a quella del vincitore.

- L'articolo 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12 bis

Disposizioni straordinarie per le progressioni economiche

1. In attesa della definizione del sistema permanente di valutazione quale criterio necessario per la definizione delle progressioni economiche orizzontali, la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 59 della legge sul personale della Provincia 1997, impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, per la definizione in via straordinaria, per il solo triennio 2019-2021, di specifici criteri per le progressioni economiche orizzontali dell'area personale ausiliario tecnico amministrativo, assistente educatore, insegnanti e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e insegnanti della formazione professionale. A tal fine nella determinazione delle direttive la Giunta è tenuta a indicare quale criterio utile, in particolare, l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione del personale interessato all'applicazione di questo articolo ed individuato dalla stessa.

1 bis. Le progressioni di cui all'articolo 57, comma, 1, della legge sul personale della Provincia 1997 per il personale delle autonomie locali e per gli enti destinatari del relativo contratto collettivo, sono svolte, per gli anni 2019-2021, secondo le modalità previste dagli accordi vigenti alla data di entrata in vigore di questo comma, nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto degli esiti della valutazione complessiva della prestazione effettuata ai sensi della procedura di valutazione vigente alla data di sottoscrizione degli accordi.

Nota all'articolo 13

- L'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Misure per il superamento del precariato

1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) alla data del 31 dicembre 2020 abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato,

almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) alla data del 31 dicembre 2020 abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.

2 bis. Fino al 31 dicembre 2026 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o dagli altri strumenti di programmazione adottati da ciascun ente, possono procedere, previo colloquio selettivo, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risulta essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, compreso il contratto stagionale del personale di polizia locale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) è stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) ha maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), **nonché del comma 2 bis, lettera c)**, si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione:

- a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;
- b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;
- c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione che procede all'assunzione è il Consiglio provinciale, la procedura è effettuata dalla Provincia

sulla base del fabbisogno definito d'intesa con il Consiglio provinciale e il requisito previsto dal comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso il Consiglio medesimo.

5. La Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli enti indicati da quest'articolo e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma 1 e dal comma 2 bis sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte del personale in possesso dei requisiti, e rivestono priorità rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere un maggior riconoscimento ai servizi prestati presso l'amministrazione precedente.

6. La Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, con proprio provvedimento, esercitano la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2, **nonché dal comma 2 bis**, per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato, in coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5.

7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.

8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e le procedure lì previste, qualora attivate, rivestono priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei per le medesime professionalità. Quest'articolo, inoltre, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro.

9. In relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati da quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessità di sostituzione di personale a qualunque titolo assente.

9 bis. In relazione al rallentamento delle procedure concorsuali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia di COVID-19 le procedure previste dal comma 2 possono essere svolte fino al 31 dicembre 2022.

9 ter. I termini previsti nell'alea del comma 1 e nella lettera c) del comma 1 nonché quelli previsti nell'alea del comma 2 e ~~nella lettera b) del comma 2~~ **nella lettera b) del comma 2 e nel comma 2 bis** sono automaticamente aggiornati in relazione a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni statali in materia.

10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla

persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

*Norma interpretativa dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)
relativo al rimborso delle spese legali*

1. L'articolo 92, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, s'interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, **ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale, relativa ai giudizi di responsabilità disciplinati dall'allegato 1, articoli 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124)**; s'interpreta, inoltre, nel senso che il rimborso delle spese legali è riconosciuto anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, **ivi compresi i casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità.**

1 bis. Ai fini dei rimborsi disposti ai sensi dei commi 1 e 1 bis dell'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 è acquisito il parere del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, reso ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera I), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D."

Nota all'articolo 16

- Gli articoli 19 e 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 19

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte

dell'amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi.

2 bis. Se i provvedimenti indicati nel comma 1 subordinano la concessione o l'erogazione del beneficio economico all'effettuazione di sopralluoghi o verifiche in loco, questi sono effettuati esclusivamente a campione, nella percentuale prevista nei singoli provvedimenti e comunque coordinandosi o avvalendosi degli uffici presenti sul territorio.

2 ter. Nei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti alle imprese, per i quali nel corso dell'istruttoria è necessario integrare documentazione non immediatamente producibile in sede di presentazione della domanda in considerazione della necessità di assicurare l'effetto incentivante dell'aiuto, la struttura provinciale competente assegna un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale presentare la documentazione e sospende a tal fine, per una sola volta, il termine massimo di conclusione del procedimento.

Art. 19 bis

Semplificazione delle procedure

1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell'attività amministrativa, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate.

2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri:

- a) riduzione delle fasi procedurali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento;
- b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione;
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo;
- f) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande;
- g) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l'accertamento di presupposti e di requisiti;
- h) individuazione di procedure differenziate in relazione all'importo finanziato dall'amministrazione provinciale, anche prevedendo che l'intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese già effettuate;
- i) semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell'agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica;

- j) con riferimento ai contributi di modesta entità, individuazione dei casi di ricorso all'anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di società a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei;
- k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

2 bis. In attuazione dei principi relativi all'attività amministrativa e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Giunta provinciale può individuare direttive riguardanti i procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale per le seguenti finalità:

- a) **orientamento dell'attività istruttoria in base a criteri di valutazione della complessità e del rischio, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo amministrativo sulle attività private;**
- b) **strutturazione dei controlli a campione in base a metodi e strumenti di analisi di rischio;**
- c) **programmazione e gestione dei controlli in un'ottica basata sulla gestione del rischio mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili.**

3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi.

4. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 20

- L'articolo 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Uso della lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni di cui agli articoli 01 e 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) sono garantite le finalità di tutela e di promozione delle lingue e culture mochena, cimbra e ladina, e ne è assicurato l'uso quale mezzo d'insegnamento accanto alla lingua italiana.

2. A tale scopo nelle scuole dell'infanzia di cui al comma 1 è assegnato con precedenza assoluta il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che ne faccia richiesta e che, in relazione alla sede d'insegnamento, documenti la conoscenza della lingua e della cultura ladina, ovvero della lingua e cultura mochena e della lingua e cultura cimbra, nonché della lingua di riferimento. **Tale precedenza assoluta trova anche applicazione nelle procedure di trasferimento e di mobilità, per il personale di ruolo a tempo indeterminato, che possiede l'attestazione della conoscenza della lingua ladina, anche in caso di personale in servizio presso strutture con sede fuori dalla Valle di Fassa purché di riferimento per la popolazione di lingua ladina, in possesso dei titoli per l'accesso all'insegnamento.**

3. Ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, per le scuole dell'infanzia di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19 è costituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato a un coordinatore pedagogico in possesso delle competenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all'insegnamento bilingue.

4. L'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra, nonché della lingua di riferimento di queste ultime, è effettuato

secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)."

Nota all'articolo 21

- Gli articoli 43, 74, 94, 95 e 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 43

Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo

1. Per valutare i risultati del sistema educativo provinciale è istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che dura in carica cinque anni, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità e l'efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie. Il comitato, in particolare:

- a) fornisce alla Provincia gli strumenti per valutare l'efficacia del sistema educativo provinciale, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche e formative; propone criteri e metodologie per la valutazione del personale dirigente e docente delle istituzioni medesime;
- b) definisce gli strumenti per la verifica degli standard di qualità del servizio, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di rilevazioni periodiche svolte dalla Provincia;
- c) valuta nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative, anche al fine di un adeguato inserimento ed integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- d) fornisce indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del piano provinciale per il sistema educativo e per l'organizzazione delle istituzioni;
- e) fornisce indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dalle singole istituzioni e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi, utilizzando anche le rilevazioni effettuate dall'IPRASE;
- f) valuta il grado di soddisfazione degli utenti;
- f bis) verifica l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e rilascia le relative attestazioni di assolvimento; a tal fine, il comitato è integrato da un componente con competenze specifiche in materia di trasparenza e anticorruzione, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3;**

g) *omissis (abrogata)*

2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell'autovalutazione da parte delle singole istituzioni, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal loro progetto d'istituto, e della valutazione esterna, effettuata sulla base degli strumenti predisposti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Ai fini della valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale.

3. Con regolamento sono disciplinati il funzionamento e la composizione del comitato, nel numero massimo di sette componenti scelti tra soggetti esterni alla Provincia.

4. Ai componenti spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; al presidente spetta un'indennità nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi

e del personale della Provincia autonoma di Trento). Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990 e in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni previste da quest'articolo fino alla scadenza dell'incarico.

Art. 74

Misure e servizi per l'inclusione e il successo formativo degli studenti

1. La Provincia promuove gli interventi di inclusione scolastica per prevenire situazioni di difficoltà e ~~consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali~~ e **garantire la piena partecipazione alle attività educative e il successo formativo di tutti gli studenti, anche con bisogni educativi speciali** come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), e in particolare quelli:

- a) in situazione di disabilità in età evolutiva, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003);
- b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 2011, n. 14 (Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento);
- b bis) ~~in situazione di svantaggio tale da~~ **in situazione di svantaggio o con difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni sociali, culturali o ambientali tali da** compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.

1 bis. Per i fini del comma 1, lettera a), e secondo quanto disciplinato dal regolamento previsto dal comma 3, è predisposto il profilo di funzionamento, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato (PEI).

1 ter. Le istituzioni scolastiche e formative:

- a) attivano interventi tempestivi a carattere preventivo, educativo e didattico idonei a supportare il successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali;
- b) definiscono, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, la formazione in servizio del personale docente, coordinandosi con la formazione realizzata dall'IPRASE;
- c) orientano le famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali sugli specifici strumenti e interventi attivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in particolare:

- ~~a) curano l'assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati;~~
- a) **garantiscono i servizi di inclusione scolastica con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati;**
- b) provvedono all'acquisto di attrezzature specialistiche;
- c) ~~possono stipulare convenzioni~~ **garantiscono, con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati, servizi di inclusione scolastica** a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell'infanzia;

- d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati;
- e) possono assicurare opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione;
- f) mettono in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva, che previene le varie situazioni di difficoltà e che garantisce la piena partecipazione di tutti gli studenti.

2 bis. I soggetti che erogano i servizi di cui al ~~comma 2, lettera e)~~, **comma 2, lettere a) e c)**, sono individuati e accreditati con le modalità stabilite dal regolamento previsto dal comma 3, ~~nel rispetto dell'articolo 20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono accreditati in via provvisoria, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento~~ **nel rispetto della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), in quanto compatibile.**

3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per ~~l'attuazione di quest'articolo, ivi comprese le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1.~~ **per l'attuazione delle misure, degli interventi e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1. Il regolamento può dettare disposizioni transitorie e può demandare a deliberazione della Giunta provinciale specifiche discipline di dettaglio necessarie all'applicazione di questo articolo.**

3 bis. La Provincia promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola, dovute a gravi malattie o infortuni, per consentire loro l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta della famiglia, definiscono un progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti.

Art. 94

Mobilità del personale insegnante

1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale s'informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata, in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico:

- a) dai contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all'interno del territorio provinciale;
- b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

2 bis. ~~Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede~~

~~assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. (soppresse)~~ L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall'anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale.

2 ter. Per consentire la programmazione delle assunzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale la Giunta provinciale stabilisce la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità da altra provincia e la mobilità professionale all'interno del territorio provinciale; tale quota non può superare il limite del 25 per cento dei posti vacanti in relazione a ciascuna classe di concorso.

3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell'intesa tra la Provincia e il ministero competente prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Fino a quando il contratto collettivo provinciale di lavoro non disponga diversamente, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre il trasferimento d'ufficio del personale docente per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Qualora ricorrano ragioni di particolare urgenza e gravità, il trasferimento può essere disposto anche in corso d'anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il dirigente della struttura provinciale competente può disporre, a fini cautelari, la sospensione dal servizio per un periodo massimo di quindici giorni.

5. L'utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della Provincia.

Art. 95

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

2.1. Per i concorsi relativi al personale di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 84, comma 4 bis 1.

2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale docente ai sensi del comma 1 e del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso.

2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e

possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbri si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

~~4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. (abrogato)~~

Art. 120

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina di quelli previsti dalla sezione III del capo II del titolo II.

2. omissis (abrogato)

3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dagli enti locali che svolge attività riconducibile alla figura professionale di collaboratore scolastico presso le istituzioni scolastiche da trasferire alla Provincia, per essere assegnato alle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall'articolo 86, nonché la data del trasferimento e la quantificazione dei relativi oneri. Il trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva. Il trattamento di fine rapporto, compresa la quota a carico dell'INPDAP, maturato dal predetto personale assunto dalla Provincia si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto maturato per i periodi successivi presso la Provincia. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni per l'iscrizione dei maggiori oneri sui relativi capitoli della spesa per il personale della Provincia, con la conseguente riduzione della spesa autorizzata sul fondo per i trasferimenti correnti ai comuni.

3 bis. Per l'accesso all'impiego secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali), il servizio svolto presso istituzioni scolastiche da personale assunto dai comuni della provincia di Trento con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni riconducibili alla figura professionale di collaboratore scolastico è equiparato al servizio svolto dal corrispondente personale alle dipendenze della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

4. Per consentire la graduale applicazione dell'articolo 30, al fine del riconoscimento della parità alle istituzioni formative, per il personale docente in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore di questa legge non si applica il requisito previsto dalla lettera j) del comma 4 dell'articolo 30; il medesimo requisito non si applica, inoltre, per il personale assunto, entro l'anno formativo 2009-2010, sulla base delle graduatorie relative al medesimo personale.

4 bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93 bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale.

4 ter. In via sperimentale, per gli anni scolastici dal 2020-2021 al 2023-2024 per le sedute del consiglio dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei consigli di classe, è ammessa la partecipazione nella modalità della videoconferenza.

4 quater. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti negativi sul piano psicologico prodotti dalla pandemia da COVID-19 su studenti, docenti e genitori, anche in relazione al rischio di abbandono scolastico, la Provincia incrementa il sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per il rafforzamento dei servizi di consulenza psicologica di cui all'articolo 7, comma 3 bis, con un finanziamento di 350.000 euro.

4 quinquies. In via transitoria, fino alla nomina del componente di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f bis), le funzioni previste dalla medesima lettera sono svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

4 sexies. In attesa di avviare la contrattazione collettiva a livello provinciale, per l'anno scolastico 2023-2024, al fine di rafforzare le attività didattiche di orientamento e le attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale, attraverso il coinvolgimento del personale docente, la Provincia introduce specifici finanziamenti per le istituzioni scolastiche provinciali pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche provinciali e le modalità di utilizzo delle risorse stesse. La spesa prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (legge provinciale di stabilità 2022), è aumentata delle risorse autorizzate da questo comma.

Nota all'articolo 22

- Gli articoli 48 e 77 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 48

Finanziamenti della Provincia

1. La Provincia assegna finanziamenti alle scuole equiparate fino alla concorrenza della spesa ammissibile per:

a) le spese per il personale;

- b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate condizioni economiche di famiglia, nonché per l'ammissione agevolata del personale addetto alla scuola determinate con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 20;
- c) le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole, quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;
- d) le spese per materiale didattico, le spese di manutenzione e conservazione di arredi e di attrezzature nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis;
- e) le spese generali di funzionamento della scuola.

2. I finanziamenti relativi alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 46, in misura corrispondente al trattamento economico spettante al corrispondente personale delle scuole provinciali dell'infanzia, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di indennità di fine servizio e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. La spesa ammissibile di cui alla lettera b) del comma 1 è pari all'ammontare del costo effettivamente sostenuto dal gestore della scuola. La spesa ammissibile per le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinata sulla base di parametri generali, stabiliti con il piano annuale di cui all'articolo 54, commisurati ai costi di gestione delle scuole provinciali dell'infanzia.

2 bis. Per l'anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 e fino all'anno scolastico 2012-2013 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla base del tasso medio di incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale, e per la restante quota in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento previsto da questo comma e dal comma 2 ter è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate in base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall'articolo 54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle scuole che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7. Inoltre la Giunta provinciale, nell'ambito del piano annuale previsto dall'articolo 54, può costituire un fondo aggiuntivo per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio, afferenti le attività di cui al comma 1, lettera c).

2 ter. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 e per i successivi quattro anni scolastici, il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente ridotto annualmente di una quota fissata dalla Giunta provinciale, in grado di garantire, al termine del quinquennio, un risparmio di spesa in linea con gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento della Provincia di cui all'articolo 3 della legge

provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Al fine di rendere più efficaci e condivisi gli interventi previsti da questo comma, la Giunta provinciale istituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell'attuazione degli stessi. Le deliberazioni attuative di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2 quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, è aumentato in misura pari a 260.000 euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini, dall'anno scolastico 2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2 ter e incrementato di 200.000 euro; **tale finanziamento è incrementato di 300.000 euro per l'anno scolastico 2023-2024 e di 100.000 euro a partire dall'anno scolastico 2024-2025.**

3. Il finanziamento provinciale sarà corrispondentemente diminuito dell'ammontare degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 nonché delle altre entrate patrimoniali della scuola valutate al netto degli oneri per la gestione del patrimonio e per il funzionamento della scuola.

4. La Giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54 ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per ciascuna spesa di cui al comma 1.

5. L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati è disposta mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui all'articolo 49, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni relativi a periodi stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al fabbisogno periodico di cassa diviso per capitoli di spesa.

7. La Giunta provinciale può altresì concedere alle scuole equiparate finanziamenti per l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, a valere sul fondo previsto dall'articolo 54 bis. I finanziamenti relativi a tali spese sono assegnati previo impegno da parte del gestore a tenere apposito inventario dei beni acquistati con il finanziamento provinciale e a cedere a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comprensori o ad altre scuole equiparate i beni medesimi, per le necessità delle scuole dell'infanzia, in caso di cessazione dell'attività.

8. Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera c) del comma 1 attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al comma 5.

Art. 77 bis

Trasferimento alla Provincia del personale comunale non insegnante

1. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio scolastico è trasferito alla Provincia, che provvede alla relativa gestione amministrativa, il personale non insegnante di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a). Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è definito un piano che prevede condizioni, termini e modalità del trasferimento, per un'attuazione progressiva che tenga conto delle esigenze organizzative e gestionali; al fine di condividere i contenuti del piano la Provincia promuove un confronto con il Consiglio delle autonomie locali e le parti sociali. Il

trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia.

1 bis. In fase di prima applicazione, la spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 1 non è computata nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, fermo restando il limite di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Inno provinciale

1. L'inno ufficiale della Provincia è adottato con il regolamento di esecuzione di questa legge, che ne definisce anche il testo e la melodia.

1 bis. La Provincia promuove la conoscenza dell'inno provinciale del Trentino tra le generazione più giovani, in particolare nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative del servizio educativo provinciale."

Nota all'articolo 24

- Gli articoli 9 e 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 - e cioè della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9

Interventi della Provincia

1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;
- b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;
- c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;
- d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori;
- e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture;
- f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive;

- g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;
- h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale;
- h bis) sostegno alla formazione e all'aggiornamento degli operatori culturali, comprese le guide turistiche per quanto riguarda l'ambito culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione forniti dagli enti strumentali della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Trento e con il Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti, nonché attraverso la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini;
- i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall'articolo 16, tenuto conto dell'articolo 17 bis;
- k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
- l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- m) effettuazione di studi e ricerche nell'ambito delle attività culturali;
- m bis) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un più efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea;
- m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;
- m quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative;
- n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea;
- n bis) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali e del patrimonio culturale; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati.

2. La Provincia, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche, **anche con ricorso allo strumento della convenzione, previsto dall'articolo 11**. La Provincia, nel promuovere l'attività di coordinamento, assicura la consultazione e la partecipazione dei predetti enti e organismi nella definizione dei progetti di carattere provinciale, ivi compresa la promozione delle reti territoriali della memoria.

3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile.

3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da quest'articolo e finanziati dalla Provincia si applica l'articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali.

3 ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.

Art. 12

Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale

1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, ~~la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali~~ **la Provincia può sostenere progetti culturali, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali, anche attraverso l'approvazione di bandi.** I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi.

2. I bandi individuano in particolare **Per le finalità del comma 1, la Provincia individua in particolare:**

- a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande;
- b) i requisiti per l'ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell'ammissione;
- c) le modalità di realizzazione del progetto;
- d) il grado e le modalità di finanziamento della Provincia;
- e) le modalità di verifica del progetto realizzato.

3. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 25

- Gli articoli 22, 23, 24, 28, 29, 32 e 36 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 22

Autorizzazione delle strutture sanitarie, accreditamento istituzionale e delle professioni

1. La Provincia garantisce le condizioni di sicurezza, i requisiti di qualità e l'idoneità a fornire prestazioni per conto del servizio sanitario provinciale dei soggetti erogatori dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Con regolamento sono definiti i principi e i criteri relativi alla determinazione:

- a) dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;
- b) delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture ed esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie;

- c) della compatibilità e della funzionalità delle richieste di realizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie rispetto all'offerta sanitaria programmata;
- d) degli ulteriori requisiti di qualità per l'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- e) dei requisiti per l'eventuale accreditamento dei professionisti.

2.1. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie l'autorizzazione può essere rilasciata alle strutture in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma subordinatamente alla presentazione di un piano di intervento contenente espliciti riferimenti alle azioni previste, anche per garantire la qualità per l'utenza, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli investimenti. Per le strutture pubbliche il cronoprogramma è compatibile con le risorse disponibili e coordinato alla programmazione di settore. Le strutture autorizzate secondo quanto previsto da questo comma possono chiedere l'accreditamento istituzionale. Il regolamento previsto dal comma 2 detta le norme di attuazione di questo comma e, tra l'altro, definisce le modalità di aggiornamento del cronoprogramma e le modalità di verifica del rispetto del piano di adeguamento; a tal fine può prevedere l'istituzione di un organismo di valutazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

2.1.1. In ogni caso, nel caso di richiesta di nuovi accreditamenti da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento è concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio di cui all'articolo 22 bis.

2.1.2. Con deliberazione della Giunta provinciale è disciplinato un organismo tecnicamente accreditante (OTA), responsabile dell'istruttoria tecnica per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento. L'OTA si avvale di valutatori e di esperti tecnici per l'accreditamento, individuati tra professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture provinciali e a strutture pubbliche o private accreditate del servizio sanitario.

2 bis. Previa fissazione dei principi e dei criteri, i regolamenti possono rinviare a deliberazioni della Giunta provinciale i contenuti di dettaglio relativi alle determinazioni previste dal comma 2.

2 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

- a) i requisiti minimi necessari per lo svolgimento in provincia di Trento dell'attività di trasporto infermi da parte di soggetti autorizzati, nonché gli eventuali ulteriori requisiti per l'esercizio da parte di questi soggetti di attività di trasporto infermi in convenzione con il servizio sanitario provinciale;
- b) l'istituzione e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

3. La qualità di soggetto accreditato non vincola il servizio sanitario provinciale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate fuori dagli accordi contrattuali disciplinati dall'articolo 23.

Art. 23

Accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

1. L'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario provinciale da parte di soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione di accordi contrattuali con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Negli accordi sono

definite la tipologia e la quantità delle prestazioni necessarie al servizio sanitario provinciale che i soggetti accreditati sono tenuti a garantire.

1 bis. Le strutture sanitarie private di cui al comma 1 sono individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte della stessa di un avviso, anche a valenza pluriennale, contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e tenuto conto, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate di cui all'articolo 22 bis.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri per la stipulazione degli accordi contrattuali prevedendo, per ogni struttura o tipo di attività:

- a) l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare;
- b) i limiti massimi di spesa sostenibile a carico del servizio sanitario provinciale;
- c) i criteri di finanziamento delle attività erogate;
- d) le modalità di controllo in ordine alla regolare e corretta erogazione delle prestazioni.

3. Il corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti da parte dei soggetti accreditati o convenzionati costituisce requisito essenziale per la stipulazione e il mantenimento degli accordi contrattuali con l'azienda.

3 bis. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità attuative di questa disposizione.

4. Nel rispetto dei principi stabiliti dai commi 2, 3, 3 bis e 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, aventi ad oggetto prestazioni in favore del servizio sanitario provinciale. In particolare, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di soccorso sanitario con elicotteri, per le attività di soccorso sanitario e di trasporto sanitario con ambulanze o altri mezzi l'azienda può avvalersi, secondo le indicazioni previste dalle direttive, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, in possesso dei requisiti previsti; il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza può essere affidato ai soggetti di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 con convenzione senza previo esperimento di una procedura comparativa, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, è garantito l'espletamento del servizio d'interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

4 bis. Al fine di mantenere e sviluppare la componente volontaristica, a decorrere dall'anno 2023, la Provincia riconosce alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui al comma 4, che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in convenzione con il servizio sanitario provinciale, un contributo forfettario annuo per lo svolgimento di attività, diverse da quelle oggetto delle suddette convenzioni, aventi finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale o di promozione del volontariato e svolte quali attività secondarie e strumentali; il contributo è quantificato sulla base delle attività svolte e del numero di volontari attivi. Per le medesime attività, la Provincia riconosce inoltre un ulteriore contributo forfettario annuo alle medesime associazioni o organizzazioni che per le attività svolte si avvalgono in via esclusiva di personale volontario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.

5. L'apporto al servizio sanitario provinciale da parte degli ospedali classificati, di proprietà e gestiti da istituti ed enti ecclesiastici, è disciplinato attraverso gli accordi previsti da questo articolo. Ferma restando la legislazione vigente sugli ospedali classificati, questi accordi sono definiti nel rispetto dei tetti di spesa e dei volumi di attività predeterminati in sede di programmazione sanitaria provinciale.

5 bis. Le comunità stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attività attribuiti alle comunità ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel rispetto del comma 3 del presente articolo.

Art. 24

Valorizzazione dei professionisti, formazione, ricerca, innovazione e prevenzione

1. La Provincia assicura la valorizzazione e la responsabilizzazione dei professionisti operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale, adotta il piano triennale delle attività formative d'interesse sanitario. Nel piano, aggiornabile annualmente, sono stabiliti gli obiettivi, le offerte formative e le iniziative d'informazione.

2. La Provincia promuove la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione gestionale. A tal fine la Giunta provinciale approva specifici atti di indirizzo e disciplina i criteri di finanziamento di progetti, la concessione di borse di studio nonché la partecipazione a iniziative interregionali, nazionali ed europee. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica. Al finanziamento delle attività previste da questo comma si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa di bilancio della Provincia.

2 bis. Il Comitato etico territoriale (CET) per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, previsto dalla normativa nazionale in materia, è nominato dalla Giunta provinciale. Ai componenti del comitato, anche in stato di quiescenza, spetta, per la partecipazione alle rispettive riunioni, un gettone di presenza nella

misura prevista dalla disciplina statale, il rimborso per le spese di viaggio e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale, mediante uno specifico atto d'indirizzo in materia di sanità elettronica, definisce interventi e misure per l'innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale. L'adesione alle specifiche previste dall'atto d'indirizzo, per i soggetti esterni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, costituisce requisito essenziale per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario provinciale.

3 bis. In attesa della messa a regime dell'anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) prevista dall'articolo 62 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), per garantire l'aggiornamento dell'anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e per assicurare i livelli essenziali e aggiuntivi di cui all'articolo 1 della presente legge, le informazioni e le variazioni anagrafiche della popolazione residente - dati personali, questi, diversi da quelli appartenenti alle particolari categorie indicate nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché da quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento - sono trasmesse all'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante invio attraverso i canali informatici di interconnessione o di interoperabilità messi a disposizione dall'azienda stessa o, se questi non sono ancora operativi, con estrazioni dei dati di variazione in formati e con tracciati definiti dall'azienda.

4. A garanzia del miglioramento della qualità del servizio sanitario provinciale è altresì riconosciuta l'importanza della formazione continua del personale sanitario volta all'aggiornamento professionale, al rafforzamento della cultura della gestione del rischio clinico e della prevenzione degli eventi dannosi.

4 bis. Per favorire la formazione pratica dei laureati in medicina e chirurgia - abilitati all'esercizio della professione e iscritti a un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri - finalizzata anche all'orientamento alle specializzazioni mediche carenti a livello locale, la Provincia può promuovere e finanziare tirocini extracurricolari ospitati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari presso le sue strutture, con le modalità definite dal piano triennale delle attività formative previsto dal comma 1 e dalla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Art. 28

Direttore generale

1. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda; a lui spetta la responsabilità complessiva della gestione dell'azienda.

2. Fermi restando i compiti attribuiti al consiglio di direzione spettano al direttore generale, in particolare:

- a) l'esercizio delle funzioni di gestione dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto stabilito dal comma 4 e da specifiche disposizioni di legge;
- b) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 37 e del programma di sviluppo strategico.

3. Compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, ~~del direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **del direttore assistenziale** e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste

dall'articolo 31. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procede alla verifica qualitativa dell'operato dei direttori previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento.

4. Ferme le competenze di amministrazione generale, d'indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi, il direttore generale esercita le proprie funzioni, di norma, attribuendole ai responsabili delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 31 e ad altri responsabili di struttura, in relazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 37.

5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale. A tal fine la Provincia rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione dell'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico a direttore generale previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale.

5 bis. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta stessa, composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico, di cui uno designato dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed uno individuato nell'ambito universitario e di riconosciuta competenza in ambito sanitario o dell'organizzazione sanitaria. La commissione propone al Presidente della Provincia una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile, stipulato in osservanza del libro V, titolo III, del codice civile. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico, da determinarsi tenuto conto delle esigenze di riduzione della spesa pubblica, e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

7. La Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'attività del direttore generale, con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'azienda.

8. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore del consiglio di direzione previsto dall'articolo 29 munito di delega del direttore generale, oppure, in difetto di delega, dal direttore più anziano per età.

Art. 29

Consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione, composto dal direttore generale, dal direttore sanitario, ~~dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **dal direttore assistenziale** e dal direttore amministrativo, adotta il bilancio di previsione, il programma annuale

delle attività e il bilancio di esercizio; inoltre esprime un parere sul regolamento previsto dall'articolo 37.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari, coordinando lo svolgimento degli interventi di promozione della salute e di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; sovrintende all'attuazione delle attività cliniche, secondo le linee stabilite dal collegio per il governo clinico previsto dall'articolo 36. Garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo in ordine ai controlli di efficacia delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

3. Il direttore amministrativo sovrintende e coordina l'esercizio delle attività tecnico-amministrative, con particolare riferimento alle attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda e per il miglioramento e il controllo di qualità dei servizi.

~~4. Il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali.~~

4. Il direttore assistenziale, in possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, sovrintende e coordina il governo delle medesime professioni sanitarie, che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe e garantendo, in coordinamento con il direttore sanitario, la continuità dei percorsi assistenziali che coinvolgono le suddette professioni sanitarie; sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e ~~il direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **il direttore assistenziale** sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A tale fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale. Anche con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, la Provincia è autorizzata, per finalità di trasparenza, a pubblicare per ventiquattro mesi sul proprio sito istituzionale, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, l'elenco provinciale degli idonei, che contiene solo il nome e il cognome degli stessi.

6. Gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e ~~direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **direttore assistenziale** sono conferiti mediante contratto di lavoro di natura esclusiva a tempo determinato. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

7. Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e ~~al direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **al direttore assistenziale** le disposizioni in

materia di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla loro nomina.

Art. 32

Dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine, anche in coordinamento con altre strutture dell'azienda, svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale.

2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento ambientale;
- c) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- d) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- f) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;
- g) sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening;
- h) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- i) valutazione medico-legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche;
- j) promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute;
- k) sorveglianza epidemiologica, tutela e promozione della salute degli immigrati e delle persone in situazione di emarginazione sociale, compresa un'adeguata informazione di tale utenza tramite strumenti di comunicazione efficaci;
- k bis) monitoraggio dello stato di salute della popolazione.

3. Per svolgere i compiti indicati nel comma 2, lettere b), e) ed f), il dipartimento di prevenzione collabora con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'istituto zooprofilattico territorialmente competente.

3 bis. Nell'ambito dei compiti indicati nel comma 2, lettera d), ferma restando l'applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il dipartimento di prevenzione esercita le funzioni d'indirizzo necessarie per l'effettuazione di queste verifiche e il controllo a campione sulla loro corretta effettuazione.

4. Il dipartimento di prevenzione si articola su base distrettuale per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione medico-legale degli stati di disabilità ai fini dell'articolo 21, comma 2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 stabilisce le forme e le modalità di coordinamento dell'attività del dipartimento di prevenzione con quelle del distretto sanitario e della ~~direzione per l'integrazione socio-sanitaria~~ **della direzione assistenziale**.

Art. 36

Collegio per il governo clinico

1. Il collegio per il governo clinico ha compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione, nonché per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, compresa l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

2. Il collegio per il governo clinico è composto dal direttore sanitario, ~~dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **dal direttore assistenziale**, dai direttori delle articolazioni organizzative fondamentali, dai direttori di dipartimento e da un dirigente per ciascuna delle aree della dirigenza sanitaria infermieristica, ostetricia e psicologia clinica.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accredimento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accredimento istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis (abrogato)*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta

comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis (abrogato)*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021.

6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma.

6 sexies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6 quinquies e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa

statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma. Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore.

6 sexes 1. Si applica l'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

6 septies. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario provinciale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, ~~in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e dall'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.~~ Nell'assunzione sono tenuti in considerazione, nel seguente ordine di priorità:

- a) l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di stabilizzazione;
- b) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il ~~30 giugno 2022~~ **31 dicembre 2022**;
- c) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione in periodi diversi da quello indicato nella lettera b).

6 octies. Se vi sono graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale approvate in esito a procedure di reclutamento a tempo indeterminato e a procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6 septies, è data priorità alla graduatoria il cui bando o avviso è stato pubblicato prima.

6 novies. I commi 6 septies e 6 octies si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che gestiscono servizi socio-sanitari convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle condizioni previste dai medesimi commi: a tal fine l'anzianità di servizio prevista dal comma 6 septies si intende riferita al servizio svolto alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale o di un ente che gestisce servizi socio-sanitari convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con il servizio sanitario nazionale e i criteri di priorità previsti dal comma 6 septies, lettere a), b) e c), si intendono riferiti alla APSP che procede alla stabilizzazione.

6 decies. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 septiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023, le procedure di cui ai commi 6 septies e 6 novies possono altresì riguardare, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con la propria dotazione organica, il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio."

Nota all'articolo 27

- Gli articoli 3, 14, 22, 23, 36 bis e 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, ~~con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d),~~ **(soppresse)** possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), **ai soggetti indicati nei medesimi articoli.**

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

- a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
- b) le famiglie;
- c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;

~~d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;~~

d) gli enti del terzo settore;

d bis) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;

e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell'attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;

b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5, unicamente attraverso:

a) il concorso all'erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 22, comma 2;

b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo con l'ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;

c) atti di liberalità;

d) l'erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell'ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19;

e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest'articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo. ~~Con regolamento possono essere individuati criteri e modalità per la certificazione di imprese socialmente responsabili.~~ **(abrogato da art.**

61)

Art. 14

Istruttorie pubbliche e coprogettazione

1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione.

2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, gli obiettivi generali e specifici del servizio o dell'intervento, la loro durata, le loro caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti, **tra quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d)**, che concorrono alla progettazione.

3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e assicurano la possibilità di partecipare ai soggetti indicati nell'articolo 3, **comma 3, lettera d)**.

4. L'individuazione dei soggetti con i quali attivare la coprogettazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

5. L'istruttoria pubblica, se ha esito positivo, si conclude con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che può avere ad oggetto la definizione del progetto di servizio o d'intervento ed eventualmente la sua realizzazione. L'accordo di collaborazione può prevedere anche la concessione di un contributo, ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo, ai sensi degli articoli 36 bis e 38 e ~~dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992~~, **o la concessione di un contributo o la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1**. In alternativa la realizzazione del progetto può essere affidata ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Art. 22

Modalità di erogazione degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono

titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 10 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. ~~E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.~~
(soppresse)

~~6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:~~

- ~~a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;~~
- ~~b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;~~
- ~~c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.~~

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

~~7. L'ente locale può~~ **L'ente locale e la Provincia possono** comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 9

marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Art. 23

Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento.

2. *omissis (abrogato)*

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato.

6. *omissis (abrogato)*

6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai ~~soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d)~~ **ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)**, che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di concessione e di erogazione **le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione** nonché quanto altro necessario per l'attuazione. Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti.

Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai ~~soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d)~~ **ai soggetti 'previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)**, contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

1 bis. *omissis (abrogato)*

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Art. 45

Punti di ascolto per il cittadino

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, la Provincia promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l'integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L'adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l'offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati ~~dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d)~~ **dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis).**

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell'attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l'organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 30 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 30 bis

Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento

1. In considerazione delle straordinarie ed eccezionali attività necessarie alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, la Provincia riconosce alle persone fisiche residenti un ristoro forfettario una tantum a garanzia di tutela sociale per ciascuna unità immobiliare ubicata in prossimità dell'area di realizzazione dell'imbocco nord della suddetta circonvallazione. In considerazione del prolungato disagio sopportato, il ristoro è concesso per le sole unità immobiliari in cui risiedono persone fisiche; il ristoro è riconosciuto per ciascuna unità immobiliare nella misura una tantum pari a 5.000 euro, indipendentemente dal numero di residenti. La Giunta provinciale individua le unità immobiliari ubicate in prossimità dell'area di realizzazione dell'imbocco nord, sulla base della distanza dagli assi delle gallerie individuate dal progetto e dalle aree di cantiere, e disciplina criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

2. In relazione alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento e per assicurare la continuità delle attività svolte da soggetti privi di finalità lucrative che, alla data del 1° gennaio 2023, operavano in un immobile messo a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia, la Provincia può acquisire, anche a titolo di locazione, immobili e relative attrezzature per metterli a disposizione dei medesimi soggetti. La messa a disposizione è a titolo gratuito per un tempo pari al restante

periodo di fruizione a titolo gratuito dell'immobile già disposto alla data sopraindicata **e include le spese di funzionamento dei locali sostenute dalla Provincia a tale data.**"

Nota all'articolo 29

- L'articolo 9 ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9 ter

Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale

1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento previste dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 112 del 2016. Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

~~2. Nei casi previsti dal comma 3, lettera a), il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), il progetto è elaborato dai soggetti previsti dalle medesime lettere, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.~~

2. Il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.

~~3. Gli enti locali competenti possono:~~

- ~~a) realizzare, direttamente o mediante affidamento, i progetti di abitare sociale; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, può prevedere la compartecipazione alla spesa, da parte dei soggetti destinatari dei progetti, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007;~~
- ~~b) concedere contributi, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;~~
- ~~e) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale promossi dalle persone con disabilità e da chi ne tutela gli interessi.~~

3. Il progetto di abitare sociale è realizzato con le modalità previste dagli articoli 14, 22 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 o attraverso interventi di sostegno economico secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.

4. Quando le iniziative delle organizzazioni di volontariato destinate ad attuare le finalità di questo capo sono riconducibili agli ambiti operativi individuati come prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge provinciale possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6 bis

Tutela dei soggetti deboli

1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi:

- a) presenza nel nucleo familiare di un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne; il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca.

1 bis. Il comma 1 si applica alla locazione temporanea a canone sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono inoltre presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi di questa legge ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

3. Gli enti locali definiscono i casi in cui l'alloggio è da considerarsi non idoneo per gli effetti dei commi 1 e 2.

4. In assenza delle condizioni previste dal comma 1, i nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo alla stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggio pubblico al 31 dicembre 2008."

Nota all'articolo 33

- Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Soggetti attuatori

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, attraverso:

- a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992);

a bis) le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dalla normativa vigente;

- b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

Art. 3

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:

- a) ~~promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)~~ **dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)**, nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore;
- b) incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge;
- c) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;
- d) incentivare, nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge;
- e) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;
- f) promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);

- g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

Art. 4

Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

1. E' istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'articolo 8;
- c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f).

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo;
- b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;
- c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione;
- e) un rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
- f) ~~i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze;~~
- f) i rappresentanti dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis), attivi a livello provinciale nel settore di distribuzione delle eccedenze;**
- g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010.

4. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5

~~Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze~~ **Contributi per il recupero e la distribuzione delle eccedenze**

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere ~~alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)~~ **ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)**, i contributi e i rimborsi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:

- a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;

- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;
- c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;
- d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.

3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

Art. 6

Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. Al fine di assicurare ~~alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)~~ **ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)**, la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative."

Nota all'articolo 34

- Gli articoli 6, 8 bis, 11 e 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 6

Interventi in favore delle famiglie numerose

1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; è da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale può rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, ~~per l'anno 2023,~~ **(soppresse)** concede un contributo di 5.000 euro, una tantum, per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, da corrispondere quale prestazione compresa tra quelle rientranti nell'ambito dell'assegno unico provinciale disciplinato dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Per accedere al contributo sono richiesti la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda e un indicatore di condizione economico-patrimoniale o, per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'assegno unico, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare definiti con deliberazione della Giunta

provinciale. Quest'ultima deliberazione individua i criteri per la concessione del contributo, nonché le modalità e i tempi della sua erogazione e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo comma.

2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie.

3. *omissis (abrogato)*

4. La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.

5. *omissis (abrogato)*

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli enti locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.

Art. 8 bis

Misure per la natalità

1. La Provincia, al fine di perseguire e promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari previsto dall'articolo 2, comma 2, approva un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico e per favorire l'integrazione sociale e il rispetto della **Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo previsti dall'Assemblea generale delle Nazioni unite**.

2. Il piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, approvato con deliberazione della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, è finalizzato a:

- a) modulare misure di sostegno al reddito rivolte alle famiglie, promuovendo forme di premialità variabili in funzione del numero dei figli, della territorialità e della permanenza sul territorio;
- b) facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, per sostenere l'occupazione femminile, la residenza sui territori e i consumi;
- c) sviluppare il sistema trentino qualità famiglia di cui al capo IV;
- d) ampliare le opportunità a favore dei giovani maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione del loro progetto di vita;
- e) rafforzare le reti familiari, extra-familiari e l'associazionismo familiare.

3. Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita. L'assegno è concesso anche in caso di adozione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età. **In considerazione delle specifiche spese che le famiglie si trovano ad affrontare nei primi tre anni di vita dei figli, a decorrere dal 1° luglio 2023, la Provincia può inoltre**

incrementare l'assegno di natalità per un importo massimo di 100 euro mensili, graduato in relazione all'ICEF.

4. Con uno o più regolamenti sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno due anni negli ultimi dieci, nonché i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Ai soli fini del computo della residenza resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000). Resta fermo in ogni caso il requisito della residenza in provincia di Trento ai fini della presentazione della domanda e per il mantenimento del beneficio.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, tenuto conto della condizione economica familiare del nucleo, i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura possono essere dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

6. L'importo annuo massimo dell'assegno di natalità che può essere riconosciuto è di 1.200 euro per il primo figlio del nucleo, 1.440 euro per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo. La deliberazione prevista dal comma 5 può stabilire che una quota dell'assegno di natalità sia graduata in base a indicatori che tengano conto del numero di anni di residenza in provincia di Trento superiori a quelli necessari per l'accesso al beneficio e del grado di sviluppo territoriale rispetto alla localizzazione della residenza.

7. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è competente alla concessione e erogazione dell'assegno di natalità.

8. Per realizzare le finalità del comma 2, lettera b), dirette a promuovere la conciliazione vita - lavoro e a sostenere la crescita dell'occupazione femminile, la Provincia può intervenire sulla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 20 del 2016 con un finanziamento straordinario finalizzato all'ulteriore riduzione della tariffa mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia.

9. La deliberazione prevista dal comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto da quest'articolo. La domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 presentata nell'anno 2019 per ottenere il beneficio nell'anno 2020 è ritenuta valida anche ai fini della concessione dell'assegno di natalità previsto da quest'articolo, ferma restando l'integrazione riferita al requisito della residenza.

Art. 11

Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private

1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i

tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

1 bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1 e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.

2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2.

2 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione.

2 ter. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 3 agosto 2016, concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro, la Provincia può sottoscrivere accordi di collaborazione con altre regioni o province autonome per la diffusione dello standard "Family Audit" nel proprio territorio, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Negli accordi sono definiti gli obblighi delle parti e gli altri contenuti individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Al termine del processo di certificazione la Provincia rilascia il marchio "Family Audit".

Art. 19

Certificazione territoriale familiare

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:

- a) il processo di certificazione;
- b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
- b bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;
- c) gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;
- c bis) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;

- d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

3 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione, **assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione.**

3 ter. La Provincia persegue le finalità individuate da quest'articolo anche avvalendosi delle attività e delle iniziative formative della società prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

3 quater. Nell'ambito degli accordi di collaborazione con altre Regioni o Province autonome sottoscritti ai sensi dell'articolo 11, comma 2 ter, può essere prevista la diffusione della certificazione territoriale familiare nei rispettivi territori, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Al termine del processo di certificazione, la Provincia rilascia il marchio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 4."

- L'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato dispone:

"Art. 39 octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

2. *omissis (abrogato)*

2 bis. La Giunta provinciale può affidare all'agenzia funzioni relative ai processi di certificazione per il rilascio di marchi provinciali.

3. Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.

4. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.

5. L'agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia.

6. Per incarico dei comuni e delle comunità l'agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione."

Nota all'articolo 36

- Gli articoli 1, 2, 4, 5, 5 bis, 7, 10, 11, 17, 19, 19 ter, 21, 28, 31, 33 e 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva

2004/18/CE. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

~~2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. (abrogato)~~

2 bis. Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano ~~il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)~~ **il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)**, e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 2

Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici

01. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato.

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. **Si applicano inoltre gli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici.**

2. Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2 bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la Provincia definisce con apposite linee guida criteri premiali e modelli di clausole contrattuali differenziati per settore, tipologia e natura dell'appalto.

Art. 4

Ruolo della Provincia

1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici ~~di cui all'articolo 1, comma 2, (soppresse)~~ la Provincia può adottare linee guida con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

2 bis. La Giunta provinciale, per facilitare la conoscenza della disciplina in materia di contratti pubblici che si applica nel territorio provinciale, mette a disposizione strumenti telematici di ricognizione sistematica della normativa applicabile.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono:

- a) la Provincia autonoma di Trento;
- b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
- c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma.

2. Questa legge e la restante normativa provinciale in materia di lavori, servizi e forniture si applicano anche ai seguenti appalti realizzati da soggetti diversi da quelli individuati nel comma 1:

- a) lavori d'importo stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando si tratta dei lavori di genio civile indicati nell'allegato II della direttiva 2014/24/UE o di lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da

amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;

- c) servizi e forniture d'importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando questi servizi e forniture sono connessi a lavori indicati nella lettera a).

3. Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 **nei limiti previsti dalla normativa statale per l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai predetti lavori.**

4. ~~In questa legge si intende per:~~

- a) ~~"procedure aperte", le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;~~
- b) ~~"procedure ristrette", le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici;~~
- e) ~~"procedure negoziate", le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Nella procedura negoziata sono incluse la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la trattativa privata, anche nella forma di trattativa diretta, prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990. La trattativa privata è considerata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. **(abrogato)**~~

Art 5 bis

Incentivi per funzioni tecniche

1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. ~~[La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.]~~ **(soppresse)** All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto.

1 bis. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. In ogni caso ~~l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale~~ **l'importo corrisposto annualmente, anche da diverse amministrazioni, non può essere superiore alla retribuzione lorda fondamentale** spettante al personale interessato in quello stesso anno.

1 ter. Le retribuzioni incentivanti sono riconosciute inoltre ai collaboratori dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, nei casi previsti dalla normativa statale

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 possono riconoscere ai dipendenti della centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte in luogo dei propri dipendenti.

2 bis. Per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico di opere pubbliche da parte del personale dipendente

dell'amministrazione aggiudicatrice competente sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti risorse in misura non superiore allo 0,75 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

2 ter. Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice competente a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto un compenso determinato in misura uguale alla retribuzione incentivante spettante al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente per i medesimi incarichi.

2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile delle risorse destinate alle retribuzioni incentivanti ai sensi di questo articolo.

2 quinquies. La spesa inerente alle retribuzioni incentivanti previste da quest'articolo è assunta a carico del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.

2 sexies. I commi 1 e 2 quinquies si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1.

Art. 7

Suddivisione degli appalti in lotti

1. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. ~~Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.~~
(sopresse)

2. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.

3. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

4. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso.

5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per

singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori;
- b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

6. Negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

8. Quando è possibile presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente. A tal fine il numero massimo di lotti per offerente è indicato nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici, inoltre, indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per individuare quali lotti aggiudicare all'offerente, quando l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporta che all'offerente dovrebbero essere aggiudicati lotti in un numero superiore al massimo.

9. Nei progetti di lavori le spese in economia previste nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione riguardano lavorazioni non progettabili e non sono considerate lotti.

Art. 10

Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.

2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
- b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.

~~4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decisione di affidare separatamente questi livelli di progettazione è motivata dall'amministrazione aggiudicatrice.~~**(abrogato)**

~~5. Il valore stimato, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo~~

~~soggetto, anche in tempi diversi. L'intenzione dell'amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.~~**(abrogato)**

~~6. Per l'individuazione del contraente negli affidamenti d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dall'operatore economico, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese.~~**(abrogato)**

~~7. omissis (abrogato)~~

~~7 bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.~~**(abrogato)**

~~8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento **a meno che il responsabile unico del progetto** non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento **in tal caso il responsabile unico del progetto** motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.~~

~~8 bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.~~**(abrogato)**

Art. 11

Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. L'amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare con riferimento all'impiego, da parte del contraente, delle risorse umane qualificate dedicate alla progettazione.

2. I contratti per gli incarichi di progettazione prevedono delle fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione. Queste verifiche sono svolte dal responsabile del procedimento **responsabile unico del progetto**. Se l'amministrazione richiede al contraente l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
- b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

~~1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso~~

da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. **L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.** Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. **(abrogato)**

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza. **(abrogato)**

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;

- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- m bis) *omissis (abrogata)*
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario

- esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
 - t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
 - u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
 - v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;
 - v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 19

Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture

1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici. ~~Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.~~ **Con regolamento sono disciplinati le modalità di costituzione, tenuta e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare.**

1 bis. Le modalità di tenuta e revisione previste per l'elenco telematico aperto degli operatori economici si applicano, in quanto compatibili, anche al mercato elettronico provinciale.

~~2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale. (abrogato)~~

Art. 19 ter

Selezione degli operatori economici

1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti **(soppresse)** non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al

mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione ~~assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria. (soppresse)~~

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente.

Art. 21

Composizione delle commissioni tecniche

1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.

3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.

4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.

6. ~~Il responsabile del procedimento~~ **Il responsabile unico del progetto** sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.

6 bis. *omissis (abrogato)*

6 ter. *omissis (abrogato)*

Art. 28

Concessioni e partenariato pubblico e privato

1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica ~~la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/~~

~~UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)~~ **il libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023**. Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del ~~decreto legislativo n. 50 del 2016~~ **decreto legislativo n. 36 del 2023**, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

1 bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, la Provincia adotta linee guida finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico-privato.

2. *omissis (abrogato)*

3. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, compresa la disciplina delle invariants, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano.

Art. 31

Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

~~2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. (abrogato)~~

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*

Art. 33

Verifica della correttezza delle retribuzioni

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici, **anche in relazione al costo della manodopera e al contratto collettivo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 1**. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.

Art. 73

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui

contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

~~5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.~~
(abrogato)

5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.

~~9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.~~
(abrogato)

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da

parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 prevista dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività) si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.

11 bis. Nelle procedure in cui non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la liquidazione del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore può essere effettuato, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, anche se l'appaltatore non ha fornito tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori o la dichiarazione liberatoria relativa al corrispettivo spettante ai subappaltatori, se è in corso un contenzioso tra appaltatore e subappaltatore relativo alla determinazione del corrispettivo dovuto o una procedura di fallimento nei confronti del subappaltatore.

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come modificato dalla legge provinciale n. 6 del 2021, recante misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2021 oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Nota all'articolo 37

- Gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 bis, 25, 30, 43, 45, 46 bis, 46 ter, 54, 55, 58, 58.15 e 58.30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Oggetto

1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente

"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.

2. La presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d'importo superiore alla soglia medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica il capo X ter della presente legge.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. Ferma restando l'applicazione della parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questa legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.

6. ~~Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara mediante procedura aperta o ristretta. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per~~

~~la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.~~**(abrogato)**

~~6 bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione, nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).~~**(abrogato)**

~~7. omissis~~**(abrogato)**

~~7 bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1.~~**(abrogato)**

~~8. omissis~~**(abrogato)**

Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

~~omissis (commi abrogati)~~

~~3. Questa legge si applica anche ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate da questo articolo~~**(soppresse)**, per i quali queste amministrazioni aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento del relativo importo, fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione ~~preliminare, definitiva ed esecutiva~~**(soppresse)**, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. ~~Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.~~**(soppresse)**

Art. 4

Competenze degli organi

1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.

1 bis. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 13, 14, comma 3 bis, 20, **commi 20, comma 7**, e per quanto non diversamente disposto dal capo X.

Art. 6

Programmazione dei lavori pubblici

1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni aggiudicatrici.

~~1 bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati. (abrogato)~~

2. La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti e in base a quanto stabilito dall'articolo 6 bis **per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale.**

3. ~~Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:~~

- ~~a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di importo presunto non inferiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione o nel caso di esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;~~
- ~~b) omissis.~~

3. **Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti:**

- a) **per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria;**
- b) **per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione;**
- c) **per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.**

4. Per predisporre ~~il documento preliminare di progettazione~~ **i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione** il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento.

Art. 7 Deleghe

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.

2. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la realizzazione delle opere.

3. L'amministrazione delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.

3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli

accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.

~~3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi. (abrogato)~~

Art. 10

Osservatorio provinciale dei contratti pubblici

1. È istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

~~2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:~~

- ~~a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;~~
- ~~b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella pubblicazione dei dati raccolti ai sensi della lettera a) e di quelli relativi agli affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici;~~
- ~~c) omissis (abrogata)~~
- ~~c-bis) elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche;~~
- ~~d) determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.~~

2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestione del sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici, anche ai fini della trasmissione degli atti e dei dati raccolti alle banche dati nazionali;**
- b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e nella pubblicazione dei dati.**

2 bis. L'osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio d'informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni di imprese e lavoratori interessate.

2 ter. L'osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di apposite convenzioni.

3. *omissis (abrogato)*
4. *omissis (abrogato)*

Art. 13

Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche.

3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno; in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche, la Giunta provinciale può approvare aggiornamenti semestrali del medesimo. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

3 bis. Per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.

5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza. Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali.

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

~~6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4. (abrogato)~~

Art. 14

Progettazioni-Disposizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico

~~01. Il documento preliminare di progettazione deve contenere i riferimenti alle norme urbanistiche in relazione alla fattibilità dell'opera, i vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici derivanti da carte tematiche di sintesi, l'eventuale esistenza di vincoli di tutela storico-artistica, monumentale e archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, le norme di riferimento che individuano le caratteristiche tecnico-dimensionali, le motivazioni e gli obiettivi per la realizzazione dell'opera, la valutazione economico-finanziaria dell'intervento, comprensiva degli elementi che caratterizzano i costi di gestione dell'opera, i tempi per le procedure da seguire per la realizzazione dell'opera medesima. **(abrogato)**~~

~~02. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi indicati dal comma 01, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere e di lavori pubblici. **(abrogato)**~~

~~1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva. **(abrogato)**~~

~~1 bis. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia dell'opera e alla procedura necessaria per la sua approvazione, può decidere di omettere uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso e siano garantiti:~~

- ~~a) la qualità dell'opera e la sua rispondenza alle esigenze da soddisfare;~~
- ~~b) la conformità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche;~~
- ~~c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali. **(abrogato)**~~

~~2. Nel procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici si attengono all'elenco prezzi di cui all'articolo 13 e possono discostarsene motivatamente qualora gli stessi lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate. **(abrogato)**~~

~~3. *omissis* **(abrogato)**~~

~~3 bis. In materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 **si applicano le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)**, in quanto compatibili con l'ordinamento provinciale. Alla disciplina attuativa dei predetti articoli **(soppresse)** provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; la predetta deliberazione può armonizzare le procedure previste dai predetti articoli con la disciplina provinciale in materia di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale.~~

Art. 17

Progettazione esecutiva Progettazione

~~1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.~~

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omesso nei casi previsti dalla normativa statale.

~~2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:~~

- ~~a) relazione tecnica completa del quadro economico;~~
- ~~b) grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;~~
- ~~c) computo metrico-estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;~~
- ~~d) capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;~~
- ~~e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;~~
- ~~f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;~~
- ~~g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.~~

2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

~~3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2. (abrogato)~~

4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 18

Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità

1. L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

2. Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ~~l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5~~ **l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica.**

3. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia, anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all'approvazione.

4 bis. Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare ~~gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17,~~ **gli elaborati grafici e descrittivi che compongono il progetto** ne danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno pubblicità mediante avviso all'albo comunale. La stessa procedura è seguita nel caso di varianti progettuali che comportino nuovi vincoli espropriativi o occupativi. La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Gli interessati e il comune

possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4 ter. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità. La comunicazione e la pubblicità dell'approvazione sono effettuate con le modalità previste dal comma 4 bis.

Art. 20

Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche

1. *omissis (abrogato)*

1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.

1 quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza, si applicano con le seguenti limitazioni:

- a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;
- b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per anno di competenza l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, ~~secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.~~ **(soppresse)**

3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti ~~integrati~~ **(soppresse)** richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, ~~attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale,~~ **(soppresse)** le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

- a) liberi professionisti singoli;
- b) liberi professionisti in studi associati;

- c) società di professionisti;
- d) società d'ingegneria;
- e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
- g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.

~~4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.~~
(abrogato)

~~5. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.~~
(abrogato)

~~5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione a raggruppamenti temporanei, questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.~~
(abrogato)

~~6. omissis~~ **(abrogato)**

~~7. Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, (soppresse) le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica.~~

~~7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.~~
(soppresse)

~~omissis (commi abrogati)~~

~~12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.~~
(abrogato)

~~12 ter. omissis~~ **(abrogato)**

Art. 22

Incarichi di direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 7 e 7.

4. La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere

unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

~~5. La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni. **(abrogato)**~~

~~6. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri. **(abrogato)**~~

~~6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. **(abrogato)**~~

Art. 23 bis

Coperture assicurative

~~1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti.~~

1. Le coperture assicurative di cui si deve dotare l'esecutore dei lavori sono disciplinate dalla normativa statale.

2. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.

~~3. Per i lavori d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. **(abrogato)**~~

4. omissis

~~5. Il progettista o i progettisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi. **(abrogato)**~~

~~5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono assicurare i propri dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale). **(abrogato)**~~

Art. 25

Certificato di regolare esecuzione

1. Nel caso di lavori d'importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. **per i lavori di importo inferiore alla**

soglia di rilevanza europea è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa statale.

2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dal ~~dirigente del servizio competente per materia~~ **dal responsabile unico del progetto.**

Art. 30

Procedure di affidamento

~~1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, o dialogo competitivo. (abrogato)~~

~~1 bis. omissis (abrogato)~~

~~2. omissis~~

~~3. omissis (abrogato)~~

~~3 bis. omissis (dichiarato incostituzionale)~~

~~4. Gli atti conformi agli schemi-tipo [definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d),] non sono soggetti ad approvazione.~~

~~5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.~~

~~5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. (soppresse)~~ Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.

~~5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse. (abrogato)~~

~~5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:~~

~~a) la sola esecuzione;~~

~~b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;~~

~~e) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. (abrogato)~~

~~5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. (abrogato)~~

~~5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto~~

~~previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.~~**(abrogato)**

~~5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.~~**(abrogato)**

~~5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.~~**(abrogato)**

Art. 43

Tutela dei lavoratori

~~1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.~~**(abrogato)**

~~2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.~~**(abrogato)**

~~3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.~~**(abrogato)**

~~4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedono il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.~~**(abrogato)**

~~5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi~~

dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). **(abrogato)**

5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice. **(abrogato)**

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis. **(abrogato)**

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento. **(abrogato)**

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. **(abrogato)**

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale. **(abrogato)**

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia

~~del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;~~

- ~~b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;~~
- ~~e) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;~~
- ~~d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano. **(abrogato)**~~

10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.

11. *omissis (abrogato)*

11 bis. *omissis (abrogato)*

Art. 45

Semplificazione delle procedure

1. L'approvazione del progetto presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Questo comma si applica anche per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 bis. Per gli interventi di ripristino di cui al comma 1 che interessano siti archeologici e beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42

del 2004, si applica la procedura prevista per le situazioni di urgenza dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Per l'approvazione ~~dei progetti definitivi~~ **dei progetti di fattibilità tecnico-economica** di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali è indetta una conferenza di servizi con le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nonché da questo articolo.

2 bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, per l'approvazione di progetti rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, la conferenza di servizi può essere indetta quando le questioni tecniche e amministrative sono particolarmente complesse e quando è necessario determinare, ~~con un progetto almeno definitivo,~~ **(soppresse)** l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. L'atto di approvazione del progetto richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Se le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi si sono già pronunciate sul medesimo progetto, anche a un livello antecedente di progettazione, valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali e quelle su cui hanno formulato dissensi oppure osservazioni. ~~La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.~~ **(soppresse)**

2 ter. *omissis (abrogato)*

Art. 46 bis

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso.

1 bis. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale.

2. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.

5. *Sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal regolamento di attuazione.*

Art. 46 ter

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Il regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore, prevedendo soglie diversificate degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all'entità dei lavori. ~~In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, ivi comprese le fatture dell'appaltatore e le fatture quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta. **(soppresse)**~~

2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

3. ~~Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici, non è ammessa la revisione dei prezzi. **(abrogato)**~~

4. ~~Se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento.~~

5. ~~La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4. **(abrogato)**~~

Art. 54

Attività consultive

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico, **nei casi previsti dall'articolo 55**, in ordine:

- a) ~~ai progetti preliminari da porre a base di gara, ai progetti definitivi, esecutivi ai~~ **progetti di fattibilità tecnico-economica, ai progetti esecutivi e relative varianti;**
- b) ~~qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso;~~
- b) **qualora si tratti di lavori d'importo superiore alla soglia di rilevanza europea eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata;**
- c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.

2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali.

Art. 55

Organi consultivi

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), ~~per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici~~ **per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti;**
- b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia ~~per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici~~ **per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti;**
- c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
- d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
- d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
- d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge **o, se richiesto dalla struttura provinciale competente in materia di infrastrutture, su questioni di particolare rilievo.**

3. ~~Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:~~

- a) ~~esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;~~
- b) ~~omissis (abrogata)~~
- c) ~~omissis (abrogata)~~ **(abrogato)**

4. ~~L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.~~ **(abrogato)**

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. ~~Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.~~ **(soppresse)**

5. ~~L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.~~ **(abrogato)**

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione.

Art. 58

Deroghe alla richiesta di parere

1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:
 - a) ~~progetti di importo non superiore a 1.000.000 di euro;~~**(abrogata)**
 - b) ~~varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché~~ **(soppresse)** varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;
 - b bis) varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non superi il 5 per cento dell'importo originario di contratto;**
 - c) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi **nel rispetto di progetti di fattibilità tecnico-economica** già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo **progetto di fattibilità tecnico-economica**;
 - d) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;
 - e) varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non sottoposti originariamente al parere dell'organo ~~consuntivo~~ **consultivo**, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;
 - f) ~~progetti redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;~~**(abrogata)**
 - g) *omissis (abrogata)*
 - g bis) *omissis (abrogata)*
 - g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).

Art. 58.15

Affidamenti separati

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e quelli concernenti scavi archeologici, anche subacquei, sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano opportuno l'affidamento congiunto. ~~È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo.~~ **(soppresse)**

2. ~~Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 si possono affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento~~

~~che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati dall'articolo 58.13 concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione o alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.~~**(abrogato)**

~~3. L'amministrazione aggiudicatrice, in sede di bando di gara o d'invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti dalla presente legge e necessari per l'esecuzione dell'intervento da parte dei soggetti affidatari dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2.~~**(abrogato)**

Art. 58.30

Progettista e direzione dei lavori

1. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. ~~Il regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di realizzazione dell'opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di direttore dei lavori e di progettista sono incompatibili.~~ **(soppresse)"**

- Gli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Procedure per l'approvazione dei progetti

1. Le strutture provinciali competenti, conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'articolo 3 bis, richiedono al dipartimento opere pubbliche l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta, degli assensi e comunque di ogni altro atto necessario, allegando alla domanda medesima il ~~progetto definitivo~~ **progetto** dell'opera nonché l'elenco dei predetti atti da acquisire per la realizzazione del progetto secondo le disposizioni vigenti riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura.

1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione ~~dei progetti di livello inferiore al definitivo~~ **dei progetti di fattibilità tecnico-economica** sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

1 ter. *omissis* **(abrogato)**

~~4 quater. La convocazione della conferenza di servizi prevista da questo articolo può essere richiesta anche con riguardo ad un progetto di livello inferiore al definitivo se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).~~**(abrogato)**

1 quinquies. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, la conferenza di

servizi decisoria è svolta di norma in forma semplificata e l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

2. *omissis (abrogato)*

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il dirigente generale del dipartimento competente in materia di opere pubbliche indice la conferenza di servizi decisoria.

4. Alla conferenza di servizi sono invitati i dirigenti delle strutture provinciali nella cui sfera di competenza rientrano le determinazioni di cui al comma 1, i rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche, competenti all'emanazione delle determinazioni ivi previste, e il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali di cui al presente comma rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti.

5. La conferenza di servizi si esprime sul ~~progetto definitivo~~ **progetto** entro sessanta giorni dalla sua convocazione e, in ogni caso, dopo lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale previsto dall'articolo 6. La conferenza può richiedere, se necessario, chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o alle strutture provinciali interessate.

6. Relativamente ai progetti sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi sono formulate in coerenza con il provvedimento di compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nella conferenza di servizi, si esprime in ordine alla coerenza, nonché alla sostanzialità delle eventuali modifiche apportate al progetto in conferenza, che possono comportare, in caso di difformità sostanziale, una nuova verifica di assoggettabilità o una nuova valutazione dell'impatto ambientale.

7. *omissis (abrogato)*

8. Ai fini dell'operatività della conferenza di servizi, le strutture provinciali dotate di autonomia tecnica ed organizzativa nonché gli enti funzionali della Provincia sono equiparati a servizi provinciali. I predetti enti e strutture provinciali nonché le altre amministrazioni convocate nella conferenza di servizi adottano, ove occorra, apposite disposizioni interne o assumono atti diretti ad assicurare la partecipazione alla medesima conferenza di servizi di un proprio rappresentante, munito dei necessari poteri.

9. *omissis (abrogato)*

10. *omissis (abrogato)*

10 bis. *omissis (abrogato)*

11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi il dirigente del servizio provinciale competente per materia approva il ~~progetto definitivo~~ **progetto** dell'opera.

12. L'approvazione del ~~progetto definitivo~~ **progetto** delle opere ai sensi del comma 11 del presente articolo e dell'articolo 5 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

12 bis. Tutte le comunicazioni, i depositi e le trasmissioni effettuati in applicazione di quest'articolo, compresa la conservazione della relativa documentazione, sono effettuati con modalità esclusivamente telematiche.

13. *omissis (abrogato)*

Art. 5

Conformità urbanistica delle opere

1. L'accertamento di conformità urbanistica delle opere è effettuato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio - prima della convocazione della conferenza di servizi e sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta - oppure nella conferenza di servizi, con la presenza del rappresentante del comune interessato. Nel caso in cui il comune non si esprima entro il predetto termine o non sia presente alla conferenza con un proprio rappresentante, il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio provvede comunque all'accertamento. Qualora l'accertamento sia positivo, per l'approvazione del progetto si applica quanto disposto dall'articolo 4.

2. Qualora l'accertamento sia negativo, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera, oltre alla comunicazione ai fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un giornale locale ed affisso per almeno dieci giorni all'albo dei comuni nel cui territorio dev'essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni presso la struttura competente alla realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'articolo 4 partecipa il comune interessato tramite un unico rappresentante abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione comunale con riguardo alla variante, previa deliberazione dell'organo comunale competente in materia di pianificazione ai sensi dell'ordinamento vigente. Se il rappresentante comunale esprime in conferenza di servizi un dissenso motivato, il procedimento di approvazione del progetto è sospeso per il termine massimo di trenta giorni; entro questo termine il Consiglio delle autonomie locali promuove un tentativo di conciliazione tra la Provincia e il comune interessato, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

4. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3 o se il rappresentante comunale partecipa alla conferenza di servizi privo dei necessari poteri di rappresentanza da parte del consiglio comunale, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la fase partecipativa, delle motivazioni del dissenso del comune e dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.

5. L'approvazione ~~del progetto definitivo~~ **del progetto** dell'opera ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

5 bis. L'approvazione del progetto ~~di livello inferiore al definitivo~~ **(soppresse)** da porre a base di gara ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2021.

6. Ove l'applicazione del presente articolo comporti l'effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 5, il dirigente responsabile del progetto trasmette al comune interessato copia degli atti e del progetto, per la parte relativa all'effetto di variante. In questi casi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), gli uffici tecnici comunali adeguano direttamente le rappresentazioni grafiche e gli altri

elaborati degli strumenti urbanistici e trasmettono la relativa documentazione alla Provincia.

7. *omissis (abrogato)*

8. Le determinazioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono assunte nel rispetto dei limiti d'intervento assegnati dal piano urbanistico provinciale agli strumenti urbanistici subordinati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale).

9. Sono fatte salve, inoltre, le modalità di localizzazione delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti.

9 bis. Questo articolo, ad eccezione del tentativo di conciliazione previsto dal comma 3, si applica anche ai fini dell'approvazione con efficacia di variante agli strumenti di pianificazione territoriale adottati dagli enti parco, intendendosi sostituiti al comune e agli organi comunali l'ente parco interessato e i relativi organi competenti. Resta fermo il rispetto delle norme di conservazione della natura derivanti dalla zonizzazione disposta dal piano del parco in base al diverso grado di protezione.

Art. 6

Valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche

1. Se i progetti di opere pubbliche sono soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità o a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della normativa provinciale vigente, questi procedimenti si svolgono prima dell'approvazione prevista dall'articolo 4, comma 11, e dell'accertamento della conformità urbanistica disciplinata dall'articolo 5. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in quanto compatibile.

~~2. Il procedimento di verifica di assoggettabilità disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 si svolge, per le opere pubbliche, sulla base del progetto preliminare o, se previsto, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici. (abrogato)~~

3. Relativamente ai progetti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, la fase di consultazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 definisce i contenuti del progetto definitivo (**soppressa**), anche ai fini della sua approvazione ai sensi dell'articolo 4, ~~e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici. (sopresse)~~

4. La procedura di consultazione è svolta nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, a cui partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. La conferenza è indetta dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, in coordinamento con il dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche.

5. La valutazione dell'impatto ambientale si conclude con il provvedimento di compatibilità ambientale del dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, assunto con i contenuti e agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

6. *omissis (abrogato)*"

- Gli articoli 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 - e cioè della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Definizioni

1. In questa legge s'intende per:

- a) *omissis (abrogata)*
- b) verifica di assoggettabilità a VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge;
- c) valutazione dell'impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione degli effetti di un progetto sull'ambiente, che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale;
- d) ~~progetto: il progetto concernente la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente;~~**(abrogata)**
- e) ~~progetto preliminare: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;~~**(abrogata)**
- f) ~~progetto definitivo: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;~~**(abrogata)**
- g) studio di impatto ambientale (SIA): documento che integra gli elaborati progettuali ai fini della VIA, redatto in conformità all'articolo 7;
- h) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- i) sintesi non tecnica: relazione sintetica redatta su un formato che consente la riproduzione, con linguaggio non tecnico, a fini divulgativi e informativi; descrive il progetto da sottoporre a procedimento di VIA e contiene le informazioni e i dati maggiormente significativi riportati nello SIA, comprese le cartografie illustrative del progetto;
- j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA e di autorizzazioni ambientali;
- k) aree naturali protette: il parco nazionale dello Stelvio; la rete ecologica europea "Natura 2000"; i parchi naturali provinciali; le riserve naturali provinciali;

- l) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l bis) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante relativa alle caratteristiche del progetto oppure alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;.
- m) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che esprime la conclusione della struttura provinciale competente in merito agli impatti significativi e negativi del progetto ed è compreso nel PAUP definito dalla lettera m ter);
- m bis) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, o le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, dove opportuno, le misure di monitoraggio;
- m ter) provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP): il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi, comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- n) proponente: il soggetto, di natura pubblica o privata, che elabora il progetto da sottoporre ai procedimenti disciplinati da questa legge;
- o) *omissis (abrogata)*
- p) *omissis (abrogata)*
- q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di tali persone;
- r) *omissis (abrogata)*
- s) *omissis (abrogata)*

Art. 5

Verifica di assoggettabilità a VIA

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, ~~il progetto preliminare,~~ **(soppresse)** lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.

1 bis. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta.

2. Verificata la completezza della documentazione ai sensi del comma 1 bis, la struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, le componenti ambientali potenzialmente interessate, la struttura provinciale

competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro presentazione, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, la struttura provinciale competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento. ~~I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, relativi~~ **La documentazione, relativa** a procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti e conclusi, ~~sono pubblicati~~ **è pubblicata** nel sito istituzionale della Provincia. La struttura provinciale competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia.

3. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia.

4. Entro il termine previsto dal comma 6 la struttura provinciale competente può acquisire pareri e valutazioni tecniche dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e, se opportuno, può indire una conferenza di servizi per l'esame istruttorio ~~del progetto~~ **della documentazione**, anche in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessità.

5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre normative europee, nazionali o provinciali, verifica se il progetto può produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento della VIA. L'esame ~~del progetto~~ **della documentazione** è effettuato applicando i criteri definiti dalla normativa statale vigente.

5 bis. Se è necessario integrare la documentazione presentata, la struttura provinciale competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. La struttura provinciale competente, su richiesta motivata del proponente, può concedere la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda è respinta.

6. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 o, in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la struttura provinciale competente può prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni; in tal caso, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione dello svolgimento della VIA e può stabilire, anche su proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti. La struttura provinciale competente si pronuncia sull'eventuale proposta di prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione inviata dal proponente entro il termine di trenta giorni con

determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. Se il progetto dev'essere sottoposto a VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.

7. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento la domanda, con conseguente estinzione del procedimento.

8. Il provvedimento di verifica è pubblicato integralmente nell'albo elettronico della Provincia. Nel sito istituzionale della Provincia sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente anche tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.

8 bis. La struttura provinciale competente può modificare le condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in caso di mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento, che rendono impossibile l'ottemperanza alle medesime condizioni, o in presenza di innovazioni tecnologiche che consentono maggiore efficienza nella loro attuazione. Il regolamento previsto dall'articolo 22 disciplina il procedimento relativo alla modifica delle condizioni ambientali.

Art. 6

Consultazione preliminare

1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del PAUP il proponente ha la facoltà di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione e per identificare eventuali atti presupposti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto o elementi preclusivi derivanti dalla pianificazione territoriale o da vincoli presenti nell'area interessata. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la domanda di consultazione preliminare, allegando, in formato elettronico, una proposta progettuale, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA, nonché una relazione sulla conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. La struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e pubblica la documentazione nel sito istituzionale. Chiunque può presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

2. La struttura provinciale competente, in particolare:

- a) si pronuncia sugli elementi essenziali ~~del progetto definitivo~~ **del progetto da allegare alla domanda di PAUP**, sulle informazioni da includere nello SIA, sulle metodologie per la sua redazione;
- b) esamina le principali alternative rispetto al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;
- c) sulla base della documentazione disponibile verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di elementi di incompatibilità indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione ~~del progetto definitivo~~ **del progetto**, i necessari atti di assenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

4. Per l'acquisizione degli elementi necessari ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali competenti, le amministrazioni interessate e il proponente. La struttura provinciale competente può disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 1.

5. La Giunta provinciale può indicare, con propria deliberazione, particolari categorie di progetti da sottoporre obbligatoriamente alla consultazione preliminare.

Art. 9

Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP

1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico:

- a) ~~il progetto definitivo~~ **progetto**;
- b) lo studio d'impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20;
- f) ~~i risultati della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993~~ **della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)**;
- g) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 è allegata la documentazione prevista dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso. ~~Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP.~~
(soppresse)

3. *omissis (abrogato)*

4. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Entro venticinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, ognuna per i profili di rispettiva competenza, verificano il pagamento degli oneri istruttori, la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la struttura provinciale competente, anche su proposta delle altre strutture provinciali e

amministrazioni interessate, può richiedere al proponente integrazioni della domanda e della documentazione presentata assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

7. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può disciplinare le modalità di svolgimento della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione e della domanda di PAUP.

Art. 10

Partecipazione pubblica

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi.

2. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro venti giorni dal predetto termine il proponente può presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

3. I sindaci dei comuni interessati possono chiedere alla struttura provinciale competente l'indizione di una pubblica assemblea, per l'illustrazione della documentazione indicata dall'articolo 9 e per un esame in contraddittorio con il soggetto proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da una o più delle minoranze dei consigli comunali, dalle associazioni di categoria interessate e dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). L'indizione della pubblica assemblea può essere disposta anche d'ufficio dalla struttura provinciale competente. Della pubblica assemblea è redatto un apposito verbale.

3 bis. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato negli albi e nei siti istituzionali dei comuni territorialmente interessati. Il verbale è redatto dalla struttura provinciale competente tenendo conto della discussione e delle osservazioni avanzate ed allegandovi i documenti presentati nel corso dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea riconosce il diritto di parola ai cittadini che vi partecipano. Se l'assemblea è videoregistrata ne viene data notizia.

4. Se il proponente ha presentato domanda di consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'assemblea pubblica può essere indetta anche durante tale fase, su richiesta dei soggetti indicati dal comma 3 o d'ufficio.

5. L'assemblea pubblica prevista da questo articolo è svolta di norma una sola volta nell'ambito delle procedure previste da questa legge, inerenti la valutazione di impatto ambientale.

6. ~~Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza~~ **In caso di indizione del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, la relativa fase di partecipazione pubblica** tiene luogo dell'assemblea pubblica prevista dal comma 4.

7. Le osservazioni presentate ai sensi di quest'articolo e il verbale dell'assemblea prevista dal comma 3 sono comunicati al proponente e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

8. Prima della conclusione della fase di valutazione il proponente, anche su sua richiesta, può essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni. Del contraddittorio è redatto un verbale.

9. Sono esaminate e valutate le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo che presentano i seguenti contenuti e caratteristiche:

- a) sono formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello SIA o al merito delle alternative discusse o possibili;
- b) contestano la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, se è descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;
- c) contestano la veridicità delle informazioni e delle analisi o rilevano la loro insufficienza, se contengono idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;
- d) contestano le misure compensative e le mitigazioni proposte, se sono indicate le misure alternative.

10. Tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente nel sito istituzionale della Provincia.

11. *omissis (abrogato)*

Art. 12

Conferenza di servizi

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità la conferenza di servizi è gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge in forma simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza. Alla conferenza di servizi è invitato il proponente del progetto.

3. *omissis (abrogato)*

4. Nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono, per quanto di competenza e nel rispetto delle fasi e delle tempistiche stabilite dal comma 8, le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per il rilascio del PAUP in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

5. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 4, o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Resta ferma la responsabilità delle

strutture provinciali e delle amministrazioni per la mancata partecipazione alle riunioni indette per la discussione sulle materie di loro competenza.

6. Il comma 5 non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

7. *omissis (abrogato)*

8. La decisione di concedere i titoli abilitativi compresi nel PAUP è assunta sulla base degli esiti della VIA. A tal fine la conferenza di servizi esamina prioritariamente gli impatti ambientali. Se in esito a detto esame non emergono elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, il proponente presenta, entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente e in linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi, ~~l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari~~ **l'aggiornamento del progetto, quando questo è necessario** per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore. Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dal comma 1.

8 bis. Se in base alla normativa di settore la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessita di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera, la struttura provinciale o l'amministrazione competente indicano in conferenza di servizi le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

8 ter. Se uno o più titoli compresi nel PAUP attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici o vincolo preordinato all'esproprio, oppure sospendono o estinguono il vincolo di uso civico ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ne dà atto. In questi casi il titolo abilitativo edilizio compreso nel PAUP può essere condizionato all'intervolazione del diritto da cui consegue la disponibilità dell'area.

9. *omissis (abrogato)*

10. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può dettare disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalità di funzionamento.

11. *omissis (abrogato)*

Art. 13 quinquies

Disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti

1. Nel caso di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, la domanda di PAUP è presentata con riferimento alle domande di concessione considerate ammissibili a seguito dell'espressione da parte della Giunta provinciale con riguardo alla non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Se la domanda di PAUP comprende la richiesta di concessione idrica, la fase di partecipazione pubblica al procedimento è disciplinata da questa legge e l'avviso al pubblico previsto dall'articolo 9, comma 1, è integrato con gli elementi richiesti dalla normativa in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*

6. Se per la realizzazione del progetto assoggettato a VIA è richiesta la deroga alle disposizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale per il

governo del territorio 2015, il consiglio comunale si esprime sul ~~progetto definitivo~~ **progetto** prima della presentazione della domanda di PAUP. In questi casi, il PAUP comprende anche il nulla osta della Giunta provinciale di cui all'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, laddove richiesto, e il permesso di costruire in deroga. Se durante il procedimento per il rilascio del PAUP al progetto sono apportate modifiche sostanziali, si applica l'articolo 97, comma 4 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

7. *omissis (abrogato)*"

- L'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 - e cioè della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Inizio della procedura espropriativa

~~1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal progetto definitivo o preliminare dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno della spesa presunta per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale.~~

1. Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, previo finanziamento dell'opera pubblica da realizzare e della spesa presunta per l'espropriazione. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale per trenta giorni consecutivi e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare osservazioni, depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari, quando sul bene insiste il diritto di usufrutto, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti personali a favore di terzi, inclusi i contratti di godimento a titolo oneroso e i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva, indicandone la durata, gli estremi della registrazione e dichiarando di aver comunicato al terzo l'avvio della procedura espropriativa; entro il medesimo termine essi possono altresì chiedere che siano comprese tra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio provinciale per le espropriazioni.

3 bis. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma 3 non sospende la procedura espropriativa. In questi casi le indennità sono liquidate dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 3.

4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realtà da espropriare.

4 bis. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione prevista dal comma 2 gli interessati, pena decadenza, devono presentare domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione di cui all'articolo 20 e trasmettere al promotore dell'espropriazione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità. Nel caso di procedure promosse dall'amministrazione provinciale la domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione e la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità aggiuntiva è trasmessa all'autorità espropriante."

- Gli articoli 3, 9, 63, 63 bis, 213, 214 e 217 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Disposizioni generali

1. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione degli articoli 9, comma 11 e 25, comma 1.

2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali. **(soppresse)**

3. L'amministrazione aggiudicatrice accerta la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina statale e dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). In caso di irregolarità del DURC si applica l'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Art. 9

Elaborati progettuali

~~1. I contenuti essenziali degli elaborati aventi ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sono definiti in questo articolo e, rispettivamente, negli allegati A, B, C. **(abrogato)**~~

~~2. omissis~~

~~3. Il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale di appalto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 5, della legge. **(abrogato)**~~

~~4. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "elenco dei prezzi unitari". I prezzi relativi a ciascuna lavorazione sono dedotti dal vigente elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge o sono adottati, in mancanza della corrispondente voce, ai sensi del comma 5. Quando il progetto è posto a base di gara, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con~~

~~indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.~~**(abrogato)**

~~5. Per eventuali voci mancanti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge il relativo prezzo viene determinato mediante analisi effettuata nel modo seguente:~~

- ~~a) applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge ovvero in mancanza da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o dai listini della locale camera di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;~~
- ~~b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il dodici e il diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;~~
- ~~c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.~~**(abrogato)**

~~6. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, nel limite previsto dalla legge.~~**(abrogato)**

~~7. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:~~

- ~~a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;~~
- ~~b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva, ove prevista, e le polizze assicurative;~~
- ~~c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;~~
- ~~d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;~~
- ~~e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;~~
- ~~f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;~~
- ~~g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;~~
- ~~h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;~~
- ~~i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;~~
- ~~j) le spese per la messa a disposizione della direzione lavori di locali idonei e dell'attrezzatura necessaria;~~
- ~~k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, ulteriori e~~

~~diverse rispetto a quelle previste nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione;~~

- ~~l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;~~
 - ~~m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) relativamente alle quali l'impresa ha indicato la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 58.29 della legge;~~
 - ~~n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.~~
- (abrogato)**

~~8. La progettazione può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a soggetti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dall'amministrazione aggiudicatrice.~~**(abrogato)**

9. Le voci delle lavorazioni del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) la categoria prevalente;
- b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
- c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 5, della legge, definite strutture, impianti ed opere speciali;
- d) quelle ricadenti nell'articolo 37, comma 5, della legge che superano il quindici per cento.

10. Se previsto dal responsabile del procedimento, il progetto posto a base di gara è corredato da uno specifico elaborato contenente:

- a) una rappresentazione grafica (WBS - work breakdown structure) di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici, dalle più generali fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
- b) un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

~~11. Per gli elaborati progettuali si assume la codifica prevista nell'allegato E. La Giunta provinciale può adottare direttive per la redazione dei progetti.~~ **(abrogato)**

Art. 63

Offerte anomale

1. ~~Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 bis,~~**(soppresse)** Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'articolo 40, comma 1, della legge, ordina tutte le offerte ammesse in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, calcola la media aritmetica dei ribassi e esclude tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione l'amministrazione aggiudicatrice effettua tutte le operazioni di cui commi 2, 3 e 4.

2. L'amministrazione aggiudicatrice individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

- a) se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- b) se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

3. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

4. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

5. Ai fini di questo articolo le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

6. L'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

7. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Art. 63 bis

~~Valutazione delle offerte anomale mediante (soppresse) Analisi dei prezzi~~

~~1. In attuazione dell'articolo 40 della legge, questo articolo detta disposizioni per la valutazione dell'anomalia delle offerte e della congruità del costo della manodopera sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici attraverso la produzione di analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. (abrogato)~~

~~2. Questo articolo si applica alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari. (soppresse)~~

3. L'amministrazione aggiudicatrice predispone il modello di offerta economica nel quale vengono indicate, con riguardo a ciascuna voce dell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara, le seguenti componenti dell'analisi dei prezzi:

- a) codice della voce;
- b) categoria SOA di appartenenza della voce secondo la classificazione dei lavori di progetto;
- c) descrizione della voce;
- d) tipo (modalità di contabilizzazione - a misura o a corpo);
- e) unità di misura;
- f) quantità;
- g) costo della manodopera;
- h) costo dei noli e trasporti;
- i) costo materiali;
- l) arrotondamento (eventuale);
- m) spese generali;
- n) utile d'impresa.

4. Le componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere m) e n), sono uguali per tutte le voci dell'elenco prezzi, ad esclusione delle voci per la sicurezza.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'obbligo per ciascun concorrente di presentare l'offerta economica con l'indicazione specifica delle componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere g), h), i), m) e n), nonché lett. f) nel caso in cui l'appalto è stipulato a corpo.

~~6. Per le tre componenti di cui alle lettere g), h) e i) delle analisi dei prezzi prodotte ai sensi del comma 5 è attribuito un punteggio secondo le formule previste dall'allegato N bis. La sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dalle componenti dell'analisi dei prezzi prodotta da ciascun concorrente, pesati sulla base dell'incidenza economica ricoperta da ciascuna voce nel quadro economico del progetto posto a base di gara, costituisce l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta. L'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta è corretto secondo il coefficiente correttivo "SU" che tiene conto delle spese generali e dell'utile d'impresa, individuato dalla formula prevista dall'allegato N bis. **(abrogato)**~~

~~7. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione secondo le seguenti modalità:~~

- ~~a) ordina tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso;~~
- ~~b) calcola l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta ai sensi del comma 6;~~
- ~~c) stabilisce l'esclusione automatica delle offerte nei seguenti casi:~~
 - ~~1) se il punteggio dell'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta, corretto secondo il coefficiente "SU" ai sensi del comma 6, risulta inferiore a 2,000;~~
 - ~~2) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'allegato N bis, risulta inferiore a 0,80 e il costo della manodopera è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo della manodopera di tutte le offerte ammesse;~~
 - ~~3) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'allegato N bis, risulta inferiore a 0,70;~~
- ~~d) procede all'aggiudicazione in favore dell'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore; **(abrogato)**~~

~~8. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. **(abrogato)**~~

~~9. Ai fini di questo articolo i valori degli indicatori sono considerati con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione. **(abrogato)**~~

Art. 213

Progettazione

1. Il soggetto destinatario della sovvenzione, del finanziamento o del contributo esegue i lavori sulla base di un progetto esecutivo, ~~come definite dall'articolo 17 della legge e da questo regolamento. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano gli articoli 12 e 13 della legge e l'articolo 9, comma 5. **(soppresse)**~~

Art. 214

Esecuzione dei lavori

1. Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo indica la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente,. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, ~~è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. **(soppresse)**~~

2. L'amministrazione aggiudicatrice finanziatrice resta comunque estranea a tutti i rapporti del beneficiario con i suoi eventuali appaltatori, subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il beneficiario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione stessa.

Art. 217

Disposizioni per il periodo transitorio

1. Fino all'adozione degli schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative ai sensi degli articoli 13 bis della legge si applicano gli schemi-tipo vigenti per lo Stato, fatto salvo quanto segue:

- a) alla cauzione definitiva prevista dall'articolo 82, si applicano le direttive allegate alla deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 e successive modificazioni;
- b) alla fideiussione a garanzia dell'anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall'articolo 83 e alla polizza di assicurazione indennitaria decennale prevista dall'articolo 85 non trova applicazione la maggiorazione del tasso legale di interesse e il foro competente, in caso di controversia tra il fideiussore e l'amministrazione aggiudicatrice, è quello del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione stessa.

2. Fino all'adozione dello schema di garanzia globale di esecuzione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, si applica, in quanto compatibile, lo schema tipo vigente per lo Stato, fatto salvo che il riferimento all'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s'intende effettuato all'articolo 58.4 della legge e il riferimento all'articolo 131, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 s'intende effettuato all'articolo 23, comma 8 della legge.

3. Con successivo regolamento sono disciplinate le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 6 della legge, ~~in materia di opere a scomputo e **(soppresse)**~~ dell'articolo 40 bis, comma 8 della legge relativo al contenuto del programma dei

lavori. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, i predetti articoli della legge non trovano applicazione.

4. Fino al 31 dicembre 2012 la tenuta del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge e dell'articolo 106, è prevista in via sperimentale nei bandi che saranno identificati con deliberazione della Giunta provinciale. In tali casi è comunque esclusa l'applicazione delle sanzioni in materia di omessa o irregolare tenuta del libro.

5. Le disposizioni di questo regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione aggiudicatrice sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore dello stesso.

6. Il titolo III, capo IV in materia di verifica e validazione del progetto si applica ai progetti non ancora approvati alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

7. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal questo articolo e dalla legge, le disposizioni di questo regolamento si applicano ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente alla sua entrata in vigore.

7 bis. L' articolo 36, comma 2 bis della legge si applica alle procedure i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o spedite successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

7 ter. omissis (abrogato)"

Nota all'articolo 38

- Il titolo, gli articoli 1, 36 ter 1 e 39 ter della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 - e cioè della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

~~"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento~~ **Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento**

Art. 1

Oggetto

~~1. Le norme del presente capo disciplinano l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento.~~

1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.

2. E' fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito.

Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

~~1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o~~

~~superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.~~

~~2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro.~~

~~1. Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:~~

- ~~a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;~~
- ~~b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;~~
- ~~c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;~~
- ~~d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;~~
- ~~e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).~~

~~2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, le stazioni appaltanti per svolgere le procedure e per eseguire i contratti di lavori, servizi e forniture devono possedere idonea qualificazione; le stazioni appaltanti non qualificate affidano i contratti ricorrendo all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, alle centrali di committenza o alle stazioni appaltanti qualificate.~~

~~2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.~~

~~2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito~~

~~delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. **(abrogato)**~~

~~2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma. **(abrogato)**~~

2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge

provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

6. Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

6 bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le strutture operative della protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) e i) della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee.

~~7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono~~

~~prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa. **(abrogato)**~~

~~8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente. **(abrogato)**~~

Art. 39 ter

Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto

1. Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

~~1 bis. I contratti per gli acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), sono stipulati per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3. **(abrogato)**~~

- Gli articoli 25 e 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 25

Responsabile del procedimento

~~1. Il responsabile del procedimento, nominato per ogni singola procedura, provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa alla abilitazione dei fornitori. **(abrogato)**~~

2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema nonché sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.

Art. 30

Mercato elettronico

1. La Provincia avvalendosi del mercato elettronico può effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione. ~~Ove la predisposizione del catalogo sia avvenuta tramite invito della Provincia, questa può effettuare acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico unicamente fino all'importo di cui all'art. 21, comma 2, lett. h), della legge. **(soppresse)**~~

2. Il mercato elettronico consente di richiedere ulteriori offerte ai fornitori. Il sistema telematico provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla Provincia tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

3. La Provincia abilita al mercato elettronico i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità al precedente art. 29 **(soppresse)** ovvero tramite invito della Provincia. L'abilitazione al mercato elettronico avviene previo riscontro, da parte della Provincia, del possesso dei requisiti indicati nel bando di abilitazione o negli inviti.

4. Il bando di abilitazione e gli inviti al mercato elettronico contengono in particolare:

- a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
- c) i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per l'abilitazione e le modalità di valutazione degli stessi;
- d) la durata dell'abilitazione al mercato elettronico dei fornitori;
- e) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni relative al funzionamento del mercato elettronico.

5. I cataloghi inseriti nel mercato elettronico contengono i beni e i servizi dei fornitori abilitati per specifica categoria merceologica. I fornitori abilitati sono i soli ed esclusivi responsabili del contenuto dei cataloghi e si impegnano a mantenere sempre aggiornate le informazioni contenute nei cataloghi stessi.

6. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, i fornitori possono domandare, con le modalità indicate nei bandi di abilitazione o negli inviti, la modifica o la disattivazione dei cataloghi inseriti nel mercato elettronico. Le domande di modifica o di disattivazione dei cataloghi sono inviate in via telematica e annotate in calce al relativo catalogo.

7. La Provincia si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione, allorquando vengano meno i requisiti richiesti per l'abilitazione.

8. La domanda di modifica dei cataloghi ovvero di disattivazione degli stessi è opponibile alla Provincia a decorrere dalla annotazione, fermo restando l'obbligo per il fornitore di applicare i prezzi e le condizioni indicate nel catalogo al momento dell'invio della richiesta di acquisto da parte della Provincia, qualora tale invio sia avvenuto prima della effettiva annotazione in calce al catalogo."

Nota all'articolo 39

- L'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale.

3. *omissis (abrogato)*

4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, ~~per gli anni 2022 e 2023~~ **per gli anni 2022, 2023 e 2024** le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i

medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

Nota all'articolo 40

- Gli articoli 2 e 4 bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026 Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026

1. È istituito il ~~coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026~~ **coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026**, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione "Milano Cortina 2026".

2. Il coordinamento provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte massimo otto componenti, tra i quali:

- a) il rappresentante della Provincia in seno alla fondazione "Milano Cortina 2026";
- b) tre proposti dalla Giunta provinciale, di cui due sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;
- c) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;
- d) un rappresentante designato dal coordinamento provinciale imprenditori;
- e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno espressione degli sport paralimpici.

3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:

- a) interlocutore privilegiato per il territorio trentino della fondazione "Milano Cortina 2026";

- b) regia e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, raccordandosi allo scopo con i soggetti attuatori degli interventi previsti;
- c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella realizzazione dell'evento, operanti, tra l'altro, nel settore della sanità, della protezione civile, del volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia.

4. La Giunta provinciale approva le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività del coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a cui affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento.

5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere invitati a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio trentino.

6. Ai componenti del coordinamento provinciale spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non sono pubblici dipendenti può essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale, nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento); il compenso è escluso per i componenti del coordinamento che rivestono le cariche di presidente di regione, presidente di provincia, consigliere regionale o provinciale, deputato o senatore del Parlamento italiano.

Art. 4 bis

Disposizioni particolari per l'organizzazione

1. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per eventuali attività o iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 anche nell'ambito delle attività svolte dal ~~coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali~~ **coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026.**"

Nota all'articolo 41

- L'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 33

Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, per gli interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 39.

2. La costruzione di nuovi impianti è effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 34, comma 2.

2 bis. La Giunta provinciale, sulla base di modalità e criteri adottati con proprio provvedimento, è autorizzata a concedere per l'anno 2023 ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la ristrutturazione, il miglioramento e l'ampliamento di piste ciclabili esistenti nell'ambito di impianti sportivi di carattere locale, da destinare alla pratica sportiva giovanile del ciclismo."

Nota all'articolo 42

- L'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 - e cioè della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 30 ter

Ulteriori interventi a favore dei rifugi

1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 30 bis stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

1 ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la Provincia può concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilità, per l'acquisto di defibrillatori. La Provincia può inoltre fornire specifica formazione erogata tramite la società prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.

1 quater. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna e anche per assicurare il periodo minimo di apertura, la Provincia può concedere ~~per l'anno 2022~~ **per gli anni 2022 e 2023** ai gestori dei rifugi alpini, diversi da quelli del comma 1 bis e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore o con linee funiviarie, contributi per l'approvvigionamento idrico in caso di accertate carenze dell'impianto idrico esistente a servizio del rifugio. A tal fine la Provincia concede l'aiuto nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

1 quinquies. Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in quota, la Provincia può concedere ai proprietari e ai gestori dei rifugi alpini contributi per investimenti fissi finalizzati a realizzare, integrare o migliorare opere infrastrutturali di approvvigionamento idrico a servizio dei rifugi alpini. I contributi sono concessi, in conto capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

Nota all'articolo 44

- Gli articoli 15 ter, 17 e 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 15 ter

Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.

1 bis. Per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili la Provincia può inoltre concedere i contributi previsti dal comma 1, nei limiti ivi indicati, ai consorzi costituiti tra imprese agricole.

1 ter. la Provincia, in particolare, può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali per la produzione di energia da parte di aziende agricole singole o associate, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 ter della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). Possono inoltre essere concessi contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di strutture accessorie agli impianti di trattamento, da parte dei consorzi e delle cooperative costituiti tra imprese agricole; le agevolazioni sono concesse applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

1 quater. La Provincia può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di macchinari necessari allo spargimento dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1 ter.

1 quinquies. Per sviluppare e valorizzare la pratica della produzione di biogas a partire dai reflui zootecnici la Provincia elabora piani promozionali, campagne informative e momenti formativi per sensibilizzare la pubblica opinione e gli imprenditori agricoli sugli aspetti positivi e sulla sostenibilità di questi impianti.

1 sexies. Per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea per la transizione ecologica e digitale, al fine di implementare meccanismi virtuosi d'innovazione tecnologica e digitale e accrescere il livello di sostenibilità dell'agricoltura, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico, anche a carattere sperimentale ed evolutivi di iniziative progettuali avviate nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) o nell'ambito dei gruppi operativi istituiti ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

1 septies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi, fino alla percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammessa, e comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti indicati dall'articolo 2 nonché ai gruppi operativi istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea concernente il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

1 octies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi nell'ambito di procedure di tipo negoziale a fronte dell'assunzione di specifici impegni da parte dei beneficiari, per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, innovazione, qualità o sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare, anche finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale dell'agricoltura. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, anche in relazione alle caratteristiche e alla durata dei progetti; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa dell'Unione europea. Resta ferma la cumulabilità della misura con altri interventi, anche statali, che non costituiscono aiuti di Stato.

3. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 17

Premio d'insediamento

1. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni possono essere concessi aiuti speciali per il primo insediamento purché siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina dell'Unione europea per gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori e dai relativi strumenti attuativi.

~~2. Gli aiuti per il primo insediamento possono consistere in:~~

- ~~a) un premio unico il cui importo massimo non può superare i 25.000 euro;~~
- ~~b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento il cui valore capitalizzato non può superare i 25.000 euro.~~

2. Entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli aiuti possono consistere in contributi in conto capitale o in contributi in conto interessi.

3. Il premio può essere concesso anche ai giovani imprenditori agricoli operanti nel settore dell'itticoltura.

4. La Provincia assume le iniziative opportune per agevolare la diffusione e la conoscenza degli strumenti volti a favorire l'imprenditoria giovanile, in particolare con la predisposizione di una carta delle opportunità dei giovani imprenditori agricoli.

Art. 55 bis

Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi

1. La Provincia disciplina l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale e assicura l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).

2. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura svolge sul territorio provinciale le funzioni di servizio fitosanitario regionale previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 2021 e assume a tal fine la denominazione di "servizio fitosanitario provinciale".

3. Il servizio fitosanitario provinciale riceve da chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori privati, gli enti pubblici e privati e ogni altra istituzione scientifica, le comunicazioni relative al ritrovamento di organismi nocivi, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 19 del 2021.

4. Nell'ambito dell'attività di protezione delle piante, compresa la gestione dell'emergenza, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 19 del 2021, il servizio fitosanitario provinciale svolge tale attività anche con il concorso delle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e degli enti di ricerca in materia agricola.

5. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti.

6. Fermo restando quanto disposto dal servizio fitosanitario nazionale in applicazione del decreto legislativo n. 19 del 2021, la Provincia individua le misure, anche fitosanitarie, per contrastare la diffusione sul territorio provinciale di organismi nocivi ai vegetali non regolamentati dalla normativa statale o europea, già presenti sul territorio provinciale, per tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale e il territorio dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.

6 bis. Fermo restando l'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 19 del 2021, ove prevista, nei casi in cui sia accertata la violazione di misure fitosanitarie disposte ai sensi del presente articolo, il servizio fitosanitario provinciale può disporre l'esecuzione coattiva delle misure violate, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

6 ter. In caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore è disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Se la misura fitosanitaria violata è attuata in via sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal comma 6 bis, la sospensione dell'erogazione di cui al precedente periodo è disposta fino all'avvenuto recupero, a carico del trasgressore, delle spese sostenute dalla Provincia per l'esecuzione coattiva.

6 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni per l'attuazione dei commi 6 bis e 6 ter."

Nota all'articolo 45

- L'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991 - e cioè della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 33 bis

Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, la Provincia può:

- a) fornire a titolo gratuito il materiale per la realizzazione di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni;
- b) concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;
- c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno; a tal fine la Provincia può stipulare una polizza assicurativa.

1 bis. Il materiale indicato al comma 1, lettera a), ricomprende anche dispositivi funzionali alla videosorveglianza.

2. Le imprese possono chiedere il contributo per il premio di polizze assicurative previsto dal comma 1, lettera b), o l'indennizzo solo se hanno realizzato idonee opere per prevenire le incursioni dell'orso bruno, del lupo e della lince. Il contributo previsto dal comma 1, lettera b), esclude la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c).

3. L'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c), è corrisposto anche in misura forfettaria per ristorare i danni arrecati a beni immobili o mobili, compresi gli animali, e i danni alle persone.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, definisce i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, tenendo conto che:

- a) la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato, applicato a livello provinciale, dei beni distrutti o danneggiati, tenuto conto anche delle spese necessarie per ripristinare il bene nello stato antecedente e del costo della manodopera;
- b) l'indennizzo tiene conto del valore di mercato della mancata o ridotta produzione causata dal danno a beni immobili o mobili; per i danni al patrimonio zootecnico l'indennizzo è maggiorato fino al 50 per cento nel caso di perdita di capi gravidi;
- c) se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento;
- d) la realizzazione delle misure di prevenzione ai sensi del comma 1, lettera a), non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci.

5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:

- a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- b) garantire la formazione degli operatori addetti all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca e agli interventi di emergenza nei casi di problematicità;
- c) promuovere accordi e protocolli operativi per definire azioni comuni di coordinamento sulla gestione dell'orso bruno, del lupo e della lince, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia; la Provincia, nei casi di particolare problematicità, assicura l'informativa ai cittadini e il coinvolgimento dei sindaci e delle altre istituzioni interessate.

6. Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può concedere i contributi e corrispondere gli indennizzi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere b) e c), nonché concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di misure di prevenzione secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

7. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione

di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Nota all'articolo 47

- L'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Azioni e incentivi

1. Per conseguire le finalità indicate nell'articolo 1 la Provincia:

- a) attua o promuove azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;
- b) promuove azioni di formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali;
- c) incentiva gli investimenti dei soggetti impegnati nell'economia solidale nonché i servizi in grado di valorizzare l'economia solidale, la collaborazione e la creazione di reti fra i predetti soggetti;
- d) promuove l'accesso al credito delle imprese indicate nella lettera c).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma 1, lettere a) e b), la Giunta provinciale è autorizzata a:

- a) organizzare direttamente studi, indagini e iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) costituire fondi presso soggetti idonei, scelti con criteri di affidabilità ed economicità nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), stipulando previamente una convenzione indicante i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato, le modalità di amministrazione, separata contabilità e rendicontazione dei fondi, nonché il compenso per la relativa gestione;
- c) concedere a enti e associazioni non organizzate in forma d'impresa contributi per iniziative d'interesse provinciale finalizzate alla promozione culturale dei principi e dei valori dell'economia solidale, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono definiti con il coinvolgimento del tavolo provinciale per l'economia solidale.

4. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), la Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli obiettivi previsti dalla medesima lettera.

5. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la Giunta provinciale dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché particolari condizioni per la loro erogazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia di agricoltura. In relazione alla rilevanza sociale degli interventi, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche deroghe ai vincoli previsti dalla legge provinciale per la concessione delle agevolazioni della Provincia.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera d), la Giunta provinciale è autorizzata a costituire o integrare appositi fondi ai sensi dell'articolo 34 quater, comma 3, lettera b bis), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

6 bis. La Provincia promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base provinciale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali riferiti agli esercizi 2020, 2021 e ~~2022~~, **2022 e 2023** oggetto di verifica per la liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento, l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalla legge provinciale n. 35 del 1988, nonché i casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque non oltre l'esercizio 2024.

1 bis. *omissis (abrogato)*

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti per l'anno 2020 in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale. Fatto salvo l'eventuale già avvenuto adempimento da parte delle imprese interessate, sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali assunti per l'anno 2020 in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, su domanda motivata dell'azienda da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.

2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2023, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge provinciale non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e della riduzione di valore

delle aree, le sanzioni per i casi previsti dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

Nota all'articolo 49

- L'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. ~~A decorrere dal 1° gennaio 2024~~ **A decorrere dal 1° gennaio 2025** è abrogata la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), tranne gli articoli 8, 8 bis e 9. Sono abrogati, inoltre, l'articolo 1 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6, l'articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, l'articolo 15 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7, l'articolo 41 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, l'articolo 66 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'articolo 25 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20.

2. ~~Dal 1° gennaio 2024~~ **Dal 1° gennaio 2025** i servizi d'interesse generale disciplinati da questa legge sono affidati secondo le sue disposizioni. Ai rapporti instaurati e non ancora conclusi alla medesima data applicando la legge provinciale n. 32 del 1990 e la sua disciplina attuativa continua ad applicarsi la legge provinciale n. 32 del 1990 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge.

3. Per realizzare gli obiettivi previsti da questa legge la Provincia provvede anche al potenziamento del ruolo dei centri per l'impiego nella presa in carico e valorizzazione dei soggetti individuati nell'articolo 4."

Nota all'articolo 50

- L'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale

1. I servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale e di gestione delle farmacie comunali, sono disciplinati da questo capo.

2. La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni non duplicabili a costi socialmente sostenibili destinati all'esercizio dei servizi pubblici, eventualmente individuati per ciascuna tipologia di servizio dal regolamento di cui al comma 11, è incedibile fino a quando perdura la destinazione; l'eventuale mutamento di destinazione è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente titolare del servizio. La proprietà dei predetti beni è posta in capo:

a) alla provincia o agli enti locali, di seguito definiti enti; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte

del pagamento di un canone fissato dall'ente competente, fatte salve specifiche norme di settore;

- b) a società di capitali ovvero agli enti funzionali della provincia o degli enti locali, ivi compresi gli enti pubblici economici e le aziende pubbliche, aventi le caratteristiche di cui al comma 7, lettere d) ed e); gli enti possono conferire i beni anche in forma associata; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall'ente competente, fatte salve specifiche norme di settore; i soggetti cui sono stati conferiti i beni ai sensi di questa disposizione non possono partecipare alle gare indette ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c); ai medesimi soggetti gli enti possono comunque attribuire l'espletamento delle predette gare, nonché la gestione del servizio ai sensi del comma 7, lettere d) ed e).

3. *omissis*

4. In ogni caso, chiunque abbia la disponibilità dei beni di cui al comma 2 deve comunque garantire l'accesso alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni a tutti i soggetti legittimati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della concorrenza.

5. Gli enti individuano il piano degli investimenti relativi alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni, anche con riferimento al loro potenziamento e al loro rinnovo, e stabiliscono se il piano medesimo è realizzato dal soggetto affidatario del servizio ovvero dal soggetto proprietario dei beni. Alla scadenza dell'affidamento i beni acquisiti o eventualmente realizzati dall'affidatario del servizio in attuazione del piano degli investimenti sono posti a disposizione del nuovo affidatario, che corrisponde al precedente un indennizzo da determinare, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti.

6. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico, sono svolte dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio. Per favorire la formazione dei piani industriali e la riorganizzazione dei servizi pubblici la Giunta provinciale, previa intesa con la Conferenza delle autonomie, adotta indirizzi, promuove e sostiene l'adozione dei piani industriali degli enti associati.

6 bis. Per i servizi pubblici a rete di interesse economico gestiti in economia, il piano industriale previsto dal comma 6 può essere redatto anche in forma semplificata. Il piano evidenzia, in ogni caso, oltre alle modalità di raggiungimento dell'equilibrio economico in relazione agli elementi di costo del servizio e del livello tariffario previsto, i livelli qualitativi garantiti nell'erogazione del servizio e gli investimenti programmati per la manutenzione e l'implementazione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni. La Giunta provinciale può prevedere che detti piani rispettino criteri qualitativi, tecnici o economici dalla stessa individuati. In tal caso i piani adottati si adeguano ai criteri entro il termine individuato dalla Giunta provinciale.

7. Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento:

- a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una

durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare; la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

- b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a); la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; al termine degli affidamenti avvenuti ai sensi di questa lettera il complesso aziendale, ivi comprese le reti, gli impianti e le altre dotazioni previste dal contratto di servizio e realizzate dal gestore uscente, è messo a disposizione del nuovo gestore assieme al personale dipendente, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;
- c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento; in tali casi le procedure di gara prevedono che il socio privato sia scelto per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) e che, al termine di tale periodo, la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente pubblico o sia trasferita a un soggetto privato individuato con l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o per il trasferimento della quota al termine del predetto periodo;
- d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento.

7. 1. Il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica di cui alla lettera a) del comma 7 si intende riferito anche alle procedure di partenariato pubblico privato contrattuale.

7 bis. omissis

8. In caso di gestione associata del servizio tra più enti la convenzione può individuare le attività e i compiti eventualmente riservati alle gestioni in economia, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio.

9. I rapporti tra gli enti e i soggetti cui è affidato il servizio nonché la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, sono regolati dal contratto di servizio il cui schema, nei casi previsti dal comma 7, lettere a), b) e c), è allegato al bando di gara o dal disciplinare di affidamento, che può essere utilizzato nei casi previsti dal comma 7, lettere d) ed e). Questi atti contengono, in particolare, il piano degli investimenti di cui al comma 5, gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, i rapporti finanziari tra gli enti locali e il soggetto affidatario, la determinazione del

canone per la messa a disposizione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nonché la carta dei servizi, attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti. Il contratto di servizio prevede inoltre l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio pubblico locale ricevuto in affidamento, gli strumenti di verifica del rispetto degli obblighi da esso previsti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, e le sanzioni conseguenti al loro inadempimento.

9 bis. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove adeguate forme di informazione alla cittadinanza sui risultati della caratterizzazione delle acque potabili erogate dal servizio pubblico di acquedotto, in esito alle attività di controllo interno ed esterno previste dalla normativa statale e comunitaria. L'informazione è garantita tramite la pubblicazione dei risultati sui siti internet del consorzio dei comuni trentini, delle comunità, dei comuni e altre forme dirette all'utenza.

9 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), l'acquisizione di forniture e servizi da parte dei soggetti affidatari di servizi pubblici ai sensi del comma 7, lettere c), d) ed e), è soggetta alla disciplina applicata dall'ente affidante.

9 quater. Il comma 9 ter non si applica alle società a capitale misto pubblico e privato per la gestione del servizio pubblico per il quale sono state specificatamente costituite se:

- a) il socio privato è stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- b) il socio privato ha i requisiti di capacità tecnico-economica in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede direttamente alla realizzazione del servizio in misura superiore al 70 per cento del relativo importo.

9 quinquies. In deroga al comma 7, lettera d), nel trasporto pubblico locale è ammessa la partecipazione di capitali privati alla società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, quando la percentuale di capitale pubblico ammonta almeno al 99,99 per cento e la liquidazione della quota residuale in mano privata è troppo onerosa.

10. Il bando di gara prevede che, al termine di ciascun affidamento, il personale già addetto al servizio passi alle dipendenze del nuovo gestore secondo i criteri e le modalità previste dal bando.

10 bis. Si applica l'articolo 25, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel testo di volta in volta vigente.

11. Con regolamento possono essere definite le disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione di quest'articolo e, ove necessario, dell'articolo 11.

12. *omissis*"

Nota all'articolo 51

- Gli articoli 13 e 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 13

Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

01. *omissis (abrogato)*
02. *omissis (abrogato)*
03. *omissis (abrogato)*

04. *omissis (abrogato)*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13 bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

- a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;
- b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
- b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;
- b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
 - b) ciclo dei rifiuti;
 - c) *omissis (abrogata)*
 - d) trasporto pubblico locale;
 - e) distribuzione dell'energia.
- 6 bis. *omissis (abrogato)*
6 ter. *omissis (abrogato)*

7. L'intesa prevista dal comma 6 può individuare, tra l'altro:

- a) le funzioni, i compiti e le attività da riservare ai singoli comuni o alle singole comunità o i principi e i criteri che regolano l'allocazione delle funzioni, dei compiti e delle attività relative al servizio pubblico tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti; in tale ultimo caso la concreta allocazione è definita con convenzione;
 - b) le modalità per l'esercizio integrato delle funzioni amministrative e di governo, con particolare riguardo all'integrazione delle diverse fasi del servizio, se attribuite a soggetti diversi;
 - c) le modalità di coordinamento tra Provincia, comunità e comuni nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio delle funzioni e delle attività di loro competenza;
 - d) le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni a più ambiti territoriali;
 - e) ogni altra misura di regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti istituzionali.
- 7 bis. *omissis (abrogato)*

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del comune o della comunità interessati. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 marzo 2024 su richiesta del comune o della comunità interessati, in considerazione del processo di riorganizzazione istituzionale relativa alla funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata prevista nell'ambito della revisione della presente legge, **e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.**

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia.

Art. 13 bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

- a) trasporto pubblico locale extraurbano;
- b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;
- e) ~~trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.~~

c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla Provincia.

~~5. Per la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo. Se l'area servita dal gestore non coincide con uno o più territori, la convenzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 è sottoscritta dalle comunità, per i territori interamente compresi nell'ambito territoriale ottimale, e dai comuni negli altri casi. E' fatta salva la possibilità per l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, di individuare un ambito territoriale ottimale di dimensioni inferiori, purché coincidente con tutti i territori compresi nell'area servita da un unico gestore. Ai fini di quest'articolo la fase di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati comprende il loro prelievo fino all'accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.~~

5. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata.

5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.

5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 dicembre 2023~~ **31 dicembre 2024**; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il ~~31 luglio 2024~~ **31 luglio 2025**.

7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 luglio 2024~~ **31 luglio 2025**. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2024~~ **31 dicembre 2025**.

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

(testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13."

- L'articolo 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - e cioè del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 102 quinquies

Disposizioni transitorie per la gestione delle discariche per rifiuti urbani

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono trasferiti gratuitamente alla Provincia. Resta ferma la possibilità, per la Provincia, di individuare successivamente uno o più gestori delle discariche per rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

1 bis. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale a quanto previsto dal comma 1, quest'articolo disciplina le competenze della Provincia e dell'Agenzia per la depurazione, anche in deroga a quanto previsto da questo testo unico e, in particolare, dagli articoli 70, 71, 71 bis e 74. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le disposizioni di questo testo unico e il suo regolamento di esecuzione.

1 ter. Dal 1° gennaio 2014 è costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all'intero territorio provinciale.

1 quater. Fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti in carico a soggetti terzi, ai sensi del comma 1, l'Agenzia per la depurazione sostiene le spese per la gestione delle discariche controllate, per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici e per la gestione post-operativa, e si rivale degli oneri sostenuti sui soggetti gestori della raccolta dei rifiuti. A tal fine la Provincia determina all'inizio di ogni anno l'importo della tariffa, sulla base dell'importo presunto delle spese in questione, al netto dei proventi dei rifiuti speciali assimilabili di cui all'articolo 74, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi. La Giunta provinciale può definire specifiche tariffe agevolate per il conferimento d'ufficio nelle discariche provinciali dei rifiuti indicati nell'articolo 91, quando non è individuabile il soggetto a cui è imputabile l'evento o l'azione che ha generato la situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

1 quinquies. La tariffa prevista dal comma 1 quater include anche le somme di cui all'articolo 71 bis, comma 1. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare i criteri per la destinazione di tali somme all'abbattimento dei costi di funzionamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

1 sexies. Le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi stimati per la gestione post-operativa delle discariche provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 36 del 2003, rimangono nella disponibilità dei soggetti che gestivano le discariche alla medesima data, e sono utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei

rifiuti urbani dei bacini di conferimento, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 e, se ne ricorrono i presupposti, l'autorizzazione integrata ambientale concernenti le discariche indicate nel comma 1 sono volturate alla Provincia con effetto dal 1° gennaio 2014. L'esercizio delle competenze e la realizzazione degli interventi da parte della Provincia costituiscono garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), punto IV, della direttiva 1999/31/CE, e delle relative disposizioni statali di attuazione. Se la Provincia individua dei nuovi gestori, secondo quanto previsto dal comma 1, le autorizzazioni integrate ambientali concernenti le discariche sono aggiornate, volturate o richieste dai nuovi gestori, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. Resta ferma la competenza attribuita ai comuni, alle comunità e al Comune di Trento, ai sensi della normativa vigente, relativamente alla gestione delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani e all'addebito e riscossione delle tariffe o dei tributi in materia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi di raccolta, compresi quelli relativi alla riscossione delle tariffe o dei tributi.

5. Agli interventi previsti da quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per la depurazione con il proprio bilancio.

5 bis. Per assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni e dei servizi della Provincia e dei comuni connessi al ciclo dei rifiuti e il raggiungimento di livelli ottimali di utenza servita con riguardo alla fase dello smaltimento la Provincia, nella gestione della fase terminale della vita tecnica delle discariche, può individuare modalità di trattamento dei rifiuti urbani non riciclati prodotti nel territorio provinciale diverse dallo smaltimento in discarica, anche mediante accordi ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e può provvedere direttamente alla loro gestione. ~~Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può assumere fasi o attività inerenti il ciclo dei rifiuti.~~ **Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può svolgere attività inerenti il ciclo dei rifiuti."**

Nota all'articolo 52

- L'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento ~~impianti di smaltimento~~ e di recupero dei rifiuti solidi urbani

1. Gli enti gestori degli ~~impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili~~ **impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previsto dall'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)**.corrispondono al comune o ai comuni territorialmente interessati dalla localizzazione e dall'esercizio degli impianti medesimi un contributo annuo nella misura massima di 30 euro per tonnellata di rifiuti conferiti. L'importo del contributo è fissato per ciascun impianto dalla Giunta provinciale sulla base di criteri che tengano conto delle caratteristiche dell'impianto stesso, dell'impatto ambientale dei metodi di raccolta e conferimento utilizzati e degli accordi intervenuti con gli enti destinatari del contributo al momento della realizzazione dell'impianto. **Le somme introitate dai comuni ai sensi del**

presente comma sono destinati a iniziative o a interventi migliorativi a livello ambientale.

2. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo di costruzione, di ampliamento o di modifica degli ~~impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili~~ **impianti di cui al comma 1**, delimita gli ambiti territoriali interessati dalla localizzazione e dall'esercizio degli impianti medesimi, nonché stabilisce gli eventuali criteri di riparto del contributo di cui al comma 1 tra gli enti interessati.

3. Qualora negli ambiti territoriali di cui al comma 2 insistano beni demaniali appartenenti alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, gli enti gestori corrispondono, in relazione ai predetti beni demaniali, il contributo di cui al comma 1 alle amministrazioni medesime. La Giunta provinciale potrà disporre la corresponsione ai comuni territorialmente interessati di un contributo, ulteriore rispetto a quello corrisposto alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, di importo non superiore a quello fissato ai sensi del comma 1.

4. Il contributo di cui al comma 1 è computato tra le spese di gestione dell'impianto. La corresponsione agli interessati avviene in due rate semestrali posticipate.

5. L'articolo 35 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'articolo 41 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, concernenti il contributo annuo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, sono abrogati. Per i fini di cui al comma 1 mantengono validità le delimitazioni degli ambiti territoriali, nonché i criteri di riparto già stabiliti con provvedimenti della Giunta provinciale assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Nota all'articolo 53

- L'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Incentivazione dei soggetti pubblici e privati

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:

- a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) l'attività di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi di produzione e di trasporto di energia;
- c) il miglioramento dell'efficienza energetica;
- d) la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti, di studi di fattibilità, la redazione di progetti e l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, di prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico o riduttivi dei consumi di fonti fossili di energia;

- e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilità, la redazione di piani d'azione per l'energia sostenibile sulla base di iniziative europee e la certificazione energetico-ambientale;
- f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano;
- g) l'installazione di impianti fissi senza serbatoi di accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico o aziendale per autotrazione e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi;
- h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento, ivi compresi gli impianti alimentati a cippato.

2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia può attribuire parte dell'energia che ha gratuitamente ottenuto ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per consentire una riduzione del costo dell'energia elettrica a favore di chi effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera f).

3. La misura percentuale dei contributi prevista al comma 2 può essere aumentata, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino al 90 per cento per interventi ritenuti particolarmente innovativi o dimostrativi rispetto a nuove tecnologie o a nuove soluzioni tecniche, oppure per interventi collocati in contesti caratterizzati da difficoltà ambientali e nelle zone risultanti non metanizzabili nell'ambito del piano energetico-ambientale provinciale o realizzati da soggetti operanti nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, nonché per ridurre il consumo di fonti fossili di energia.

4. Ai fini di questa legge e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono considerate fonti rinnovabili:

- a) l'energia solare, eolica, geotermica anche a bassa entalpia, idraulica;
- b) i gas di scarica, i gas residuati da processi di depurazione, il biogas;
- c) le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e attività connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

5. Ai fini di questa legge sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, tra l'altro:

- a) il recupero di energia da impianti, prodotti, sistemi e da processi produttivi;
- b) gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- c) la produzione e il consumo di idrogeno, qualora rappresenti un miglioramento di rendimento energetico rispetto ai combustibili convenzionali;
- d) i risparmi conseguenti alla climatizzazione e all'isolamento degli edifici con interventi sugli involucri e sugli impianti, comprese le pompe di calore;
- e) l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alto rendimento.

~~6. Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma 2, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura. Tale piano è redatto in conformità alla normativa in materia di programmazione. (abrogato)~~

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalità e i vincoli

per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. ~~La deliberazione individua anche i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6.~~ **(soppresse)** Gli interventi soggetti a contributo evidenziano, ove possibile, anche la riduzione delle emissioni di CO₂. Nella determinazione delle misure di contribuzione e delle modalità di accesso ai contributi la Giunta provinciale può tenere conto della riduzione delle emissioni di CO₂ attuata con gli interventi.

8. La Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attività di controllo, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa.

9. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale.

10. Restano ferme le agevolazioni fiscali per i veicoli a basso impatto ambientale previste dall'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale), della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

10 bis. Gli interventi previsti dal comma 2, lettere f) e g), possono essere concessi anche agli enti locali, secondo specifici criteri, condizioni e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."

Nota all'articolo 54

- L'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 - e cioè della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17.5

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 luglio 2024 o entro la data successiva eventualmente individuata dalla normativa statale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono svolte le procedure di riassegnazione relative alle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua fino a 220 kW disciplinate da questo capo che sono scadute prima di tale data. Resta fermo il diverso termine previsto dal comma 1 bis per il rinnovo delle concessioni di potenza media annua superiore a 220 kW.

1 bis. Le procedure di riassegnazione relative alle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua superiore a 220 kW sono svolte:

- a) nel terzo anno successivo al termine previsto dal comma 1 con riguardo alle concessioni di potenza media annua superiore a 1000 kW e fino a 3000 kW scadute prima di tale data;
- b) nel terzo anno successivo al termine previsto dal comma 1 con riguardo alle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua superiore a 220 kW e sino a 1000 kW scadute prima di tale data.

1 ter. I commi 1 e 1 bis cessano di trovare applicazione in presenza di una normativa statale quadro in materia di riassegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua fino a 3000 kW o comunque di una normativa statale applicabile a tali riassegnazioni, che individua termini per la riassegnazione più ampi di quelli definiti da questo articolo. Trovano in ogni caso applicazione in luogo delle disposizioni recate da questo capo, le disposizioni statali di maggior favore relative alla disciplina dell'autoconsumo o della riassegnazione delle concessioni agli enti territoriali o concessionari

pubblici. Con deliberazione della Giunta provinciale sono dettate le disposizioni attuative di questo comma, se necessarie.

2. *omissis (abrogato)*

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. Il regolamento previsto dall'articolo 17.3, comma 4, può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

6. In caso di innalzamento del limite previsto dalla normativa statale per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo capo, continuano ad essere esercitate fino alla data stabilita dal predetto articolo e alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla medesima data, anche con riguardo alle disposizioni relative ai rapporti tra concessionario e Provincia alla scadenza della concessione."

Nota all'articolo 55

- Gli articoli 2 sexies e s septies della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2 sexies

Disposizioni per la semplificazione e il coordinamento dei procedimenti amministrativi, nonché per la riduzione degli oneri per l'installazione e la modifica degli impianti

1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché della disciplina di tutela dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, questo articolo prevede misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per l'installazione o la modifica degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle relative strutture.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 quinquies, comma 1, lettera b), e dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, l'installazione o la modifica degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle relative strutture, sono assoggettate alla presentazione della SCIA, della comunicazione, della dichiarazione o di altro istituto di semplificazione previsto dalla normativa statale. Entro trenta giorni dalla presentazione delle predette istanze, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia il proprio parere, nei casi previsti dalla normativa statale.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'efficacia della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è subordinata alla presentazione della SCIA, della comunicazione, della dichiarazione o di altro istituto di semplificazione, ai sensi del medesimo comma 2, e l'intervento può essere eseguito a partire dalla loro data di efficacia, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

4. La SCIA, la comunicazione, la dichiarazione o altro istituto di semplificazione presentati ai sensi del comma 2, perdono efficacia decorsi dodici mesi dalla loro presentazione o dalla loro data di efficacia.

5. Con unica istanza telematica sono presentate alla Provincia tutte le domande, le istanze, le SCIA, le comunicazioni o le dichiarazioni, o altra documentazione comunque necessaria per la realizzazione degli interventi di installazione e modifica di impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle relative strutture. Resta ferma la competenza di ciascuna struttura

provinciale e amministrazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento, nello svolgimento dei procedimenti connessi.

6. La Giunta provinciale individua la documentazione amministrativa e tecnica, anche in forma semplificata, da allegare all'istanza, disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e le altre disposizioni operative, organizzative, di coordinamento e di prima applicazione necessarie, anche al fine di assicurare l'adeguata conoscenza degli impianti finalizzata allo svolgimento delle attività di aggiornamento del catasto e di controllo.

6 bis. Per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione su aree pubbliche è dovuto esclusivamente il canone per l'occupazione determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale

Art. 2 septies

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica

1. La Provincia rende disponibile alle amministrazioni interessate, anche con ricorso a strumenti telematici, la domanda presentata ai sensi dell'articolo 2 quinquies, comma 2. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate verificano, ognuna per i profili di rispettiva competenza, la regolarità e la completezza della domanda e della relativa documentazione.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può richiedere al proponente le integrazioni necessarie a regolarizzare o completare la domanda presentata e la relativa documentazione, assegnando un termine perentorio. In tale caso, il termine previsto dal comma 5 è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine assegnato, la domanda si intende ritirata.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, in modalità sincrona e in forma simultanea.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi può essere invitato il proponente.

5. L'autorizzazione unica è rilasciata ~~entro novanta giorni~~ **entro sessanta giorni** dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 2 quinquies, comma 2. Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s'intende accolta. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

6. Nell'autorizzazione unica possono essere indicate le condizioni che devono essere rispettate nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti e delle relative strutture, con riguardo ai profili di tutela ambientale, di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici e della tutela del sistema radiomobile provinciale di protezione civile e delle infrastrutture del servizio radiotelevisivo realizzate ai sensi dell'articolo 97 (Comunicazioni radiotelevisive) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) con riguardo alla ubicazione e condivisione delle infrastrutture.

7. Le opere autorizzate devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica oppure dall'assunzione della piena disponibilità dei fondi nei casi in cui l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2 octies.

Nota all'articolo 56

- L'articolo 98 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 98 bis

Disposizioni particolari per fronteggiare l'epidemia da bostrico

1. Al fine di fronteggiare l'epidemia da bostrico (*Ips typographus*) sviluppatasi a seguito degli schianti boschivi causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale, denominati tempesta Vaia, la Provincia predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo un piano per l'organizzazione degli interventi di utilizzazione per la lotta fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi danneggiati, in coerenza con gli interventi e le azioni già previste dal "Piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018", approvato con ordinanza del Presidente della Provincia 18 gennaio 2019, n. 35125, e dalle sue modificazioni successive.

2. Il piano, in relazione alle finalità indicate dal comma 1, individua:

- a) gli ambiti comunali nei quali è prioritario intervenire per rimuovere le piante schiantate e le piante infestate dal bostrico;
- a bis) i comuni catastali all'interno dei quali sono sospesi, limitatamente ai boschi a composizione prevalente di abete rosso non ancora direttamente interessati dall'epidemia, i tagli ordinari subordinati a SCIA e le autorizzazioni al taglio ai sensi dell'articolo 98, diversi da quelli necessari per gli interventi selvicolturali oggetto del piano;**
- b) gli ambiti territoriali d'intervento, sulla base di un'apposita mappatura, per il rimboschimento delle aree danneggiate dalla tempesta Vaia e dall'infestazione di bostrico e per la realizzazione di eventuali opere di sistemazione dei versanti;
- c) i criteri, le priorità e le modalità d'intervento per le aree da rimboschire o da sistemare a seguito della tempesta Vaia o delle infestazioni di bostrico;
- d) gli orientamenti per la produzione vivaistica forestale;
- e) le misure di semplificazione dell'ordinamento provinciale necessarie per gli interventi oggetto del piano.

2 bis. La Provincia rivaluta periodicamente i contenuti del piano previsto dal comma 1, in ragione dello sviluppo dell'epidemia di bostrico, aggiornando anche l'elenco dei comuni catastali individuati secondo quanto previsto dalle lettere a) e a bis) del comma 2, individuando la durata della sospensione comunque non superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta. Quando un comune non è più compreso tra quelli censiti ai sensi della citata lettera a bis) del comma 2, la sospensione prevista dal comma 2 cessa di avere efficacia e la Provincia verifica la persistenza delle condizioni che avevano consentito l'autorizzazione al taglio originaria o la presentazione della SCIA e adotta i conseguenti provvedimenti. Il piano può individuare i comuni catastali in cui la sospensione si applica anche alle SCIA già presentate e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione dell'aggiornamento del piano, quando il taglio non è già stato eseguito in tutto o in parte.

2 ter. La sospensione dei tagli prevista dal comma 2 bis può rappresentare una circostanza imprevedibile idonea a giustificare la variazione della durata del contratto già stipulato da parte dell'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

3. Nell'ambito delle misure di semplificazione previste dal comma 2, lettera e), sono in ogni caso incluse le seguenti misure, nei limiti previsti dal piano:

- a) nelle proprietà non assoggettate ai piani previsti dall'articolo 57, l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), è rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, mentre l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011 è rilasciata entro quindici giorni;
- b) nelle proprietà assoggettate ai piani previsti dall'articolo 57, i tagli necessari a fronteggiare l'epidemia di bostrico sono realizzati anche in deroga alle previsioni di taglio dei medesimi piani e concorrono in ogni caso al computo complessivo della ripresa prevista da ciascun piano. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011 è ridotto a quindici giorni;
- c) in deroga a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011, l'aumento di prelievo nel corso dell'utilizzazione dovuto all'espandersi dell'infestazione è consentito senza autorizzazione ~~entro il limite del 20 per cento del volume autorizzato e comunque in misura non superiore a sessanta metri cubi.~~ **o nuova SCIA entro il limite del 50 per cento del volume autorizzato.** L'aumento di prelievo è comunque subordinato alla contrassegnatura prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011. **In tali casi, laddove sia stato stipulato un contratto di vendita di lotti di legname da parte di un'amministrazione pubblica, l'importo del contratto può essere variato nei limiti di quanto consentito dalla disciplina in materia di contratti pubblici;**
- d) la struttura competente in materia di foreste può imporre prescrizioni specifiche sulle modalità di taglio o di utilizzazione e, ~~allo scopo di evitare il diffondersi dell'infestazione o un'eccessiva scopertura del suolo dovuta alla combinazione dei tagli ordinari con i tagli per la lotta fitosanitaria, può vietare i tagli ordinari subordinati a SCIA, nei boschi a composizione prevalente di abete rosso circostanti le aree infestate e non ancora direttamente interessate dall'epidemia;~~ **(soppresse)**
- e) ~~i rimboschimenti delle superfici scoperte a seguito della tempesta Vaia e dell'epidemia di bostrico non richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 23.~~
- e) **i rimboschimenti delle superfici scoperte a seguito della tempesta Vaia e dell'epidemia di bostrico e coerenti con le indicazioni' del piano, non richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 23 e sono comunicati da parte del soggetto proprietario alla struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'aggiornamento del piano dei ripristini entro la fine dell'anno solare nel corso del quale sono stati realizzati;**
- e bis) per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi selvicolturali previsti dal piano di cui al comma 1, sono ridotti della metà i termini procedurali previsti:

- 1) dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riferimento all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio del titolo edilizio, se necessari;
- 2) dall'articolo 16, con riferimento all'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico;
- 3) dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 con riferimento alle autorizzazioni e alle deroghe in materia di polizia idraulica.

3 bis. La Provincia può provvedere in luogo dei proprietari alle attività urgenti di carattere selvicolturale individuate dal piano previsto al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia.

3 ter. Alle previsioni del piano previste dal comma 2, lettere a) e a bis), e agli interventi selvicolturali che ne danno attuazione si applicano le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

3 quater. Per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi selvicolturali previsti dal piano di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto all'articolo 1, commi 852, 853 e 854 della legge n. 234 del 2021, intendendosi i rinvii ivi contenuti agli articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), da riferirsi ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), così come recepiti o applicabili nell'ambito della normativa provinciale.

3 quinquies. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce gratuitamente, ai sensi dell'articolo 60 di questa legge, assistenza tecnica ai proprietari e gestori di boschi colpiti dall'epidemia di bostrico aggiornando tempestivamente, in funzione delle aste di vendita dei lotti, i valori di macchiatico indicati nei progetti di taglio."

Nota all'articolo 57

- Gli articoli 43 e 61 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 43

Misure per la gestione del rischio di incendi boschivi e di esplosioni

1. I corpi volontari e il corpo forestale provinciale provvedono in forma coordinata agli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, consistenti nelle attività di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento, di presidio, di allarme e di spegnimento degli incendi boschivi, nonché negli altri interventi tecnici connessi. Spettano in particolare ai corpi volontari le decisioni per lo spegnimento degli incendi e la loro attuazione.

2. Le procedure di allarme e d'intervento per gli incendi boschivi sono disciplinate nell'ambito del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile; **in caso di incendio boschivo complesso o di interfaccia urbano-rurale, nei quali è necessario un intervento della flotta aerea nazionale o di altra flotta diversa da quella provinciale, interviene anche un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) iscritto all'apposito registro provinciale.** All'insorgere di un eccezionale pericolo di incendi boschivi il servizio di lotta attiva è intensificato, attivando sul territorio interessato un presidio straordinario di ricognizione, di sorveglianza e di avvistamento degli incendi.

3. La cassa provinciale antincendi corrisponde ai corpi volontari e alle loro unioni un contributo fino al 100 per cento delle spese da loro sostenute per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, determinato, anche in via forfettaria, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si fa fronte con i fondi trasferiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1988.

4. La Provincia provvede alle attività di carattere tecnico e logistico, nonché alla realizzazione dei lavori provvisori a supporto delle operazioni di rimozione e di disinnesco degli ordigni bellici inesplosi realizzate dalle strutture competenti dell'amministrazione statale.

Art. 61

Disposizioni concernenti i corpi dei vigili del fuoco volontari, le relative unioni e il loro concorso per il soccorso pubblico urgente

1. I corpi volontari svolgono i servizi antincendi con carattere di ordinarietà nel territorio comunale e possono intervenire anche fuori dal territorio di competenza, a supporto di altri corpi dei vigili del fuoco volontari o per la collaborazione con altre strutture operative della protezione civile. In occasione di emergenze di protezione civile i corpi dei vigili del fuoco volontari prestano i servizi di soccorso pubblico urgente.

2. Per la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari si applicano le vigenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 1954, fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo.

3. Lo scioglimento del corpo volontario in caso di gravi irregolarità nel funzionamento tecnico del corpo stesso, previsto dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale n. 24 del 1954, è disposto dalla Giunta provinciale, su proposta del sindaco e sentiti l'ispettore distrettuale avente competenza nel distretto in cui si trova il comune interessato, il presidente della federazione dei corpi volontari e il dirigente generale della protezione civile.

3 bis. In caso di estinzione o di scioglimento di un corpo volontario, nonché in caso di accorpamento di due o più corpi, il patrimonio residuo proprio del corpo è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3 ter. Se un corpo volontario iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellato dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui il corpo è stato iscritto nel registro è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3 quater. In caso di estinzione o scioglimento di una unione distrettuale, il patrimonio residuo proprio dell'unione è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione estinta o sciolta.

3 quinquies. Se una unione distrettuale iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellata dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 117 del 2017 ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'unione è stata iscritta nel registro è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione cancellata dal suddetto registro.

4. L'attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni non più in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica può essere impiegato per compiti di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, il vigile del fuoco volontario può essere inquadrato all'interno dei corpi volontari con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari, con compiti diversi da quelli di soccorso pubblico e di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo.

5. Il comandante del corpo volontario è referente del sindaco per le attività di protezione civile e fornisce supporto tecnico alle sue decisioni, anche fuori dall'attività di gestione delle emergenze. Se nel medesimo comune sono istituiti più corpi volontari con diversa competenza territoriale il sindaco può individuare come referente tecnico un solo comandante. Ferme restando le funzioni spettanti al comandante, il sindaco, anche in ragione della complessità organizzativa, può individuare nell'ambito della struttura comunale un responsabile tecnico per la protezione civile, in possesso di adeguate competenze tecniche.

6. Con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, l'ispettore dell'unione distrettuale prevista dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano), attua le misure tecnico-organizzative per assicurare un servizio di soccorso pubblico efficiente e il coordinamento tra i corpi dei vigili del fuoco volontari appartenenti all'unione.

7. L'ispettore distrettuale, nel rispetto delle direttive della federazione dei corpi volontari, cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell'unione distrettuale; inoltre provvede, anche nell'ambito del piano di protezione civile sovracomunale, all'organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza dell'unione distrettuale.

8. L'ispettore distrettuale collabora con la federazione dei corpi volontari per la verifica dell'idoneità tecnica, della funzionalità, dell'efficienza, dello stato di conservazione e della rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni a tutela della sicurezza fisica degli operatori delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale dei vigili del fuoco volontari.

9. Gli statuti delle unioni distrettuali possono prevedere la nomina di uno o più vice ispettori distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'ispettore in caso di sua assenza o impedimenti temporanei o per altre attività di supporto.

10. Il comandante del corpo volontario e l'ispettore distrettuale, in qualità di rappresentanti legali del corpo volontario e dell'unione distrettuale, stipulano i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali rispettivamente alle attività del corpo volontario e dell'unione. Questi soggetti possono chiedere il supporto ai comuni o alla comunità di riferimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4."

Nota all'articolo 59

- L'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale

1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e

flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.

1 bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell'ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 52 dello Statuto di autonomia, l'ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1.

1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, dispone sempre l'uccisione dell'esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;**
- b) l'esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;**
- c) l'esemplare attacca, con contatto fisico;**
- d) l'esemplare segue intenzionalmente delle persone;**
- e) l'esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.**

1 quater. Il Presidente può autorizzare, secondo quanto previsto dal comma 1, interventi volti a ripristinare la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1.

1 quinques. In relazione a quanto previsto dai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater la Provincia informa il Consiglio provinciale e assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 1.

2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1."

- L'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Disciplina per l'installazione degli apiari

1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 150 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), stabiliscono:

- a) i criteri per una corretta collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari, anche indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- b) i criteri e le modalità costruttive e strutturali degli apiari, con l'eventuale indicazione dei materiali utilizzabili nella costruzione degli stessi tenuto conto dei requisiti di cui alla lettera a);
- c) gli standard e i criteri dimensionali, minimi e massimi, degli apiari per le finalità di questo articolo;
- d) eventuali requisiti soggettivi, in coerenza con quanto previsto da questa legge, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

1 bis. La Giunta provinciale può dettare disposizioni attuative di questo articolo con riguardo alle aree geografiche interessate dalla presenza degli orsi bruni, anche in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg concernente "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17 cdz", ai sensi del comma 1.

2. L'installazione degli apiari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al comma 1 è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale n. 1 del 2008 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al rilascio dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della medesima legge provinciale."

Nota all'articolo 60

- L'articolo 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questa legge, disciplina in particolare:

- a) l'istituzione e la tenuta da parte dell'ASUC dell'elenco dei cittadini aventi diritto al voto nelle consultazioni previste da questa legge;
- b) le modalità per l'effettuazione delle consultazioni popolari previste da questa legge;
- c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al capo III;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Giunta provinciale e di scioglimento degli organi dell'ASUC, rispettivamente nei casi di ritardo od omissione di atti obbligatori per legge ovvero di impossibilità di funzionamento o per il compimento di gravi violazioni di legge;
- e) l'istituzione e la tenuta di una banca dati provinciale del patrimonio di uso civico.

~~2 bis. Con regolamento sono individuate le disposizioni di questa legge che cessano di trovare applicazione per i beni di uso civico amministrati dal soggetto~~

~~previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a bis), le disposizioni che pur riferendosi all'ASUC si applicano anche a tale soggetto ed è dettata la disciplina necessaria all'attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera a bis). Il regolamento è adottato sentita l'associazione provinciale delle amministrazioni di uso civico. **(abrogato)**"~~

- L'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

omissis

~~7. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 apportate da questo articolo si applicano:~~

- ~~a) alle ASUC che presentano un bilancio di dimensioni limitate, a decorrere dalla data fissata con deliberazione della Giunta provinciale; la medesima deliberazione individua la dimensione di bilancio e approva l'elenco nominativo delle ASUC il cui bilancio si colloca al di sotto di tale dimensione; i dati assunti a riferimento sono gli ultimi dati relativi al rendiconto disponibili al momento dell'adozione della deliberazione;~~
- ~~b) alle ASUC diverse da quelle della lettera a) dalla data fissata dal regolamento di esecuzione e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo. **(abrogato)**~~

~~8. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 introdotte da questo articolo non si applicano all'amministrazione di beni di uso civico comprendenti beni destinati a cava ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), fino a quando non sarà diversamente disposto con specifico provvedimento legislativo."~~

- L'articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Uso dei beni provinciali

1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale.

2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

3.1. Nell'ambito delle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di affidamento di forniture o di servizi resta ferma la possibilità di mettere a disposizione beni del patrimonio indisponibile o di costituire su di essi diritti reali, anche a titolo gratuito, nel rispetto della destinazione.

3 bis. La Provincia può mettere a disposizione degli enti funzionali e dell'Università degli studi di Trento, a titolo gratuito, beni di sua proprietà o dei quali abbia comunque la disponibilità, per l'esercizio delle funzioni esercitate dai

medesimi enti. I diritti e gli obblighi reciproci nonché la durata della messa a disposizione dei beni sono regolati con apposite convenzioni.

3 ter. Nel caso in cui gli enti funzionali della Provincia realizzino o acquistino beni finanziandoli integralmente con risorse provinciali, alla cessazione dell'utilizzo di tali beni da parte degli enti funzionali la Provincia può richiederne la restituzione; il trasferimento è disposto dall'ente funzionale con apposito atto; la Provincia provvede alla richiesta di intavolazione nel caso in cui la restituzione riguardi beni immobili. Nel caso di beni finanziati in via prevalente dalla Provincia, la stessa può definire con apposito accordo i rapporti finanziari e patrimoniali con l'ente interessato, tenendo conto dell'entità del finanziamento erogato.

3 quater. Per gli enti pubblici diversi dagli enti funzionali della Provincia, la Provincia può prevedere, nell'ambito degli accordi che regolano i suoi rapporti con i predetti enti o nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione dei beni o dei finanziamenti, che l'assegnazione di tali beni e finanziamenti avvenga alle condizioni previste dal comma 3 ter, in quanto compatibili. Il presente comma non si applica ai beni acquistati o realizzati dagli enti locali.

4. Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4 bis. L'utilizzo delle zone demaniali sul lago di Garda ai sensi degli articoli 7, 8, 10 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" è autorizzato con provvedimento dell'ispettore di porto, sulla base delle norme d'indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

5. L'atto di concessione adottato dal dirigente della struttura competente per materia e l'autorizzazione dell'ispettore di porto, stabiliscono la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

6. Qualora il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'ispettore di porto sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della Provincia. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività sportive o di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da società o associazioni sportive non aventi fini di lucro, riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

7. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione dell'ispettore di porto e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione o nell'autorizzazione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione.

~~8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, reti fognarie e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che sotterranei, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.~~
(abrogato)

9. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro con il provvedimento di acquisizione o di assegnazione."

- L'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 26

*Modificazioni dell'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
(Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2020 - 2022)*

omissis

~~5. L'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020, come modificato dal comma 1, si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questo articolo se il relativo procedimento non si è ancora concluso in tale data.~~
(abrogato)

6. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie), programma 05 (Interventi per le famiglie)."

- L'articolo 72 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 72

Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati

1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall'articolo 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell'entrata in vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l'articolo 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.

~~2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni o le comunità, se costituite, mediante convenzione tra loro, all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, l'ente capofila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento.~~
(abrogato)

3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto.

4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.

5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.

6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest'articolo.

7. *omissis (abrogato)*

~~7 bis. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il sistema della finanza di progetto. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento. **(abrogato)**~~

~~7 ter. Ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto previsto dal comma 7 bis, il Comune di Trento è autorizzato a considerare – nell'ambito delle procedure di gara richiamate dal comma 7 bis – anche soluzioni tecnico-progettuali inerenti all'impianto termico ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, purché siano garantiti gli elevati standard di tutela della salute e dell'ambiente, non sia superata la potenzialità massima di trattamento dei rifiuti previsti dal piano e l'affidabilità delle tecnologie sia garantita dalla presenza all'interno dello spazio economico europeo di impianti, in un numero definito dal bando, già in esercizio per un periodo minimo determinato dal bando. **(abrogato)**~~

~~8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto previsto dal comma 7 bis, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico previsto dal comma 2. **(abrogato)**~~

~~9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate. **(abrogato)**~~

Nota all'articolo 61

- L'articolo 7 bis della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7 bis

Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse per i lavoratori, che siano posti in mobilità extraziendale a seguito di accordo sindacale, a partire dal momento in cui rifiutino di accettare un posto di lavoro professionalmente equipollente che sia distante fino a 30 chilometri dal comune di dimora abituale, nonché anche se non posti in mobilità, a partire dal momento in cui comunque rifiutino di partecipare a corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti in seguito ad accordi sindacali ovvero, pur partecipandovi, non frequentino per almeno l'80 per cento le lezioni dei corsi, fatte salve le cause di assenza di cui all'articolo 2110 del codice civile.

~~La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire con proprio regolamento, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma, i vincoli e gli obblighi a carico dei lavoratori interessati al beneficio delle anticipazioni di cui alla presente legge, nonché le conseguenze del loro mancato rispetto. **(abrogato)**~~

~~Il regolamento può stabilire che le disposizioni in esso contenute si applichino, in quanto più favorevoli ai lavoratori, con effetto dal 1° aprile 1993. **(abrogato)**~~

Le imprese sono comunque tenute a rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della decadenza del lavoratore dall'anticipazione stessa."

- L'articolo 54 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 54***Piano provinciale di risanamento delle acque***

1. La tutela delle risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita nel quadro della pianificazione economica e territoriale della Provincia di Trento, mediante il piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adottato dalla Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, sentiti i comuni interessati e la competente commissione consiliare. Il parere di quest'ultima deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano e/o del suo aggiornamento. Il piano è articolato come segue:

- a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;
- b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a);
- c) specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;
- d) determinazione dei criteri di priorità per la realizzazione degli interventi di attuazione del piano stesso.

3. Il piano provinciale di risanamento delle acque contiene inoltre le disposizioni necessarie per la sua attuazione, con particolare riferimento all'identificazione ed alle caratteristiche tecniche e strutturali delle pubbliche

fognature, alla gestione e vigilanza delle stesse da parte dei comuni o loro consorzi, all'allacciamento degli scarichi alle reti comunali di pubblica fognatura, all'allacciamento di queste ultime ai collettori principali di adduzione ai depuratori; allo sfioramento delle portate di supero, nonché in ordine a casi di disservizio, di guasto, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura. Il piano contiene altresì la disciplina delle misure di salvaguardia e di risanamento delle risorse idriche, allo scopo di ripristinarne la capacità di resistenza ecologica ed assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo.

3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il piano è adeguato e integrato con i contenuti che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e la normativa statale di recepimento demandano al piano di gestione.

3 ter. Il piano di cui al comma 3 bis può individuare i territori dei comuni nei quali, in ragione del carico del settore zootecnico, si rende necessario attivare misure di controllo nell'utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento mediante piani di distribuzione e adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori, anche nell'ambito di accordi di programma. Le agevolazioni previste dall'articolo 42 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), sono utilizzate prioritariamente per le finalità di questo comma.

4. Il piano provinciale di risanamento delle acque ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso varianti di carattere generale, che per aree omogenee sotto l'aspetto idraulico. Il piano, in sede di aggiornamento, può essere corredato dalla carta di qualità delle acque compilata in base alle osservazioni acquisite mediante gli indici di qualità biologica, ~~secondo le disposizioni del regolamento esecutivo.~~ **(soppresse)**

5. Le prescrizioni contenute nel piano provinciale di risanamento delle acque hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate."

- Gli articoli 9 e 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9

Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità

1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell'adozione degli strumenti di programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse assegnati. A tal fine:

- a) gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie; di tali risorse si tiene conto anche nell'ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale;
- b) gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata; l'intesa è conclusa nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione, **(soppresse)**

anche in deroga alla vigente legislazione provinciale che regola le procedure di approvazione dei predetti strumenti; in caso di mancata intesa nei tempi previsti la Provincia può comunque approvare i propri atti, dando atto delle modalità con cui è stato attuato il contraddittorio e delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.

2. Nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. I predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle imprese. Gli atti d'indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare:

- a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale;
- b) gli standard o livelli minimi di qualità e di economicità delle prestazioni pubbliche;
- c) indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli comunitari;
- d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi interoperanti e integrabili;
- e) modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente necessarie.

2 bis. La definizione degli atti d'indirizzo e di coordinamento deve assicurare alle comunità, in rapporto alle risorse disponibili, un effettivo potere di decisione autonoma per l'esercizio della funzione oggetto d'indirizzo. Se sono rideterminate le risorse disponibili è conseguentemente ridefinito l'atto d'indirizzo e di coordinamento.

2 ter. Su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

2 quater. La Provincia, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi della comunità in caso di omesso o non conforme esercizio delle funzioni in violazione di legge o dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e di coordinamento.

2 quinquies. *omissis (abrogato)*

Art. 18

Organizzazione, personale e contabilità delle comunità

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e delle vigenti leggi provinciali e regionali.

2. ~~Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti. (soppressi)~~ L'organizzazione della comunità prevede la funzione del segretario degli enti locali."

- L'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 89

Disciplina dell'accesso del personale docente

1. L'accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene mediante:

- a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico o per concorso pubblico con percorso annuale di formazione iniziale e prova;
- b) utilizzazione di graduatorie per titoli.

2. La Provincia definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla base di quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35, nonché dai criteri per la determinazione degli organici di cui all'articolo 86.

3. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili, ~~con regolamento~~ **con deliberazione della Giunta provinciale** è stabilita la quota di assunzioni da effettuare con le modalità individuate dalle lettere a) o b) del comma 1, assicurando comunque che almeno il 50 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato sia selezionato con concorso pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 per l'accesso ai posti di lavoro per il personale docente con contratto a tempo determinato di competenza delle istituzioni scolastiche.

3 bis. *omissis (abrogato)*

3 bis 1. La Provincia assume o riammette in servizio personale docente a tempo indeterminato esclusivamente in presenza di posti vacanti. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via definitiva; il personale assunto o riammesso in servizio garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

3 ter. Al fine di verificare le competenze professionali del docente, per il periodo di formazione e prova del personale docente della scuola a carattere statale trova applicazione la disciplina prevista dalla vigente normativa statale."

- Gli articoli 60 e 64 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 60

Promozione, assistenza e servizi

1. La Provincia sostiene la valorizzazione del legno trentino come risorsa rinnovabile tipica e la promozione di forme d'uso del legno e di progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo, il collegamento fra le varie componenti della filiera attraverso progetti comuni e rapporti di collaborazione, nonché la qualificazione dei prodotti, anche attraverso l'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

2. La Provincia promuove l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi ai proprietari e ai gestori dei patrimoni silvo-pastorali e alle imprese, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese di utilizzazione

forestale iscritte nell'elenco provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61.

3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può prestare gratuitamente ai proprietari e gestori di boschi l'assistenza tecnica per la redazione dei progetti di taglio.

~~4. Il regolamento può definire i casi e le modalità nei quali l'assistenza tecnica fornita su richiesta dei proprietari è a titolo oneroso. **(abrogato)**~~

Art. 64

Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco

1. La Provincia riconosce il valore naturalistico, ambientale e culturale connesso al bosco, nel rispetto dei principi e delle finalità del titolo IV.

2. La Provincia promuove gli interventi diretti alla valorizzazione turistica e paesaggistica dei territori montani, anche favorendo il mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree boscate e altre destinazioni d'uso del suolo e assicurando un assetto equilibrato del paesaggio.

~~3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di remunerazione o di partecipazione ai costi della gestione forestale, anche attraverso l'introduzione di specifiche tariffe, a compensazione dei servizi pubblici forniti dai boschi, con particolare riferimento alla fissazione del carbonio, alla tutela delle risorse idriche, alla regimazione delle acque e alla fruizione turistica, nonché altre modalità attuative di questo articolo. **(abrogato)**~~

- Per le modifiche all'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 si veda la nota all'articolo 27.
- L'articolo 23 della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Disposizioni transitorie

~~1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la Giunta provinciale nomina l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile. **(abrogato)**~~

2. L'inserimento nel piano della mobilità e la sottoposizione ai processi partecipativi previsti da questa legge non è richiesta per gli interventi che, alla sua data di entrata in vigore, si trovano alternativamente nelle seguenti condizioni:

- a) sono previsti nei piani stralcio della mobilità già approvati dalla Giunta provinciale, anche in via preliminare, ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000; in tal caso al piano continua ad applicarsi quest'ultimo articolo, ancorché abrogato;
- b) sono presenti negli strumenti di programmazione settoriale della Provincia che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria;
- c) per essi è stata indetta almeno la conferenza di servizi preliminare sul progetto almeno definitivo, anche se non è stata disposta la copertura finanziaria di questi interventi;
- d) per essi è stata avviata la procedura di concertazione prevista dall'articolo 6 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

3. Gli interventi indicati nel comma 2 possono comunque essere inseriti nel piano provinciale della mobilità o nei relativi stralci, a scopo ricognitivo."

Nota all'articolo 62

- L'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

- Art. 9

- Il consorzio dovrà:
 - 1) ~~presentare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia, riferita all'esercizio finanziario precedente; (abrogato)~~
 - 2) restituire alla Provincia quote del fondo speciale che dovessero risultare permanentemente eccedenti i fabbisogni di utilizzo, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. A tal fine all'inizio di ciascun anno la Giunta provinciale, sulla base di specifica relazione del consorzio riportante le somme utilizzate, le somme rimaste disponibili, nonché le previsioni di utilizzo nell'anno, determina la quota delle somme disponibili da restituire alla Provincia;
 - 3) restituire alla Provincia le somme rimaste disponibili sul fondo speciale al termine per l'estinzione del fondo, fissato con successive leggi.
- L'articolo 14.1 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14.1

Informazioni sull'attuazione della legge

~~1. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte. (abrogato)~~

2. Al fine di raccogliere elementi utili ai comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la Provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il Consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica.

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 15.10.110 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) per i fini della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 3 luglio 2023, n. 184, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 4 luglio 2023.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 12 luglio 2023.
- Approvato dal consiglio provinciale il 27 luglio 2023.

[195192]

Anno 2023

Sezione generale - Parte prima

LEGGI

Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 08 agosto 2023, n. 10

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026

Continua >>>

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 08 agosto 2023 , n. 10

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026, allegati a questa legge, sono approvati:

- a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in 6.608.912.309,52 euro e in termini di cassa in 6.670.885.630,92 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in 5.982.803.935,06 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in 5.609.327.299,08 euro.

2. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

- 2 -

Art. 3
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 08 agosto 2023

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

- 3 -

TABELLA A

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2024 e pluriennale 2024 - 2026 (articolo 1)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 - 615936 - 908095)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	33.389.357,03 33.389.357,03 0	33.389.357,03 33.389.357,03 0	8.389.357,03 33.389.357,03 +25.000.000,00	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158660 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 207200 - 908560)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	24.949.640,00 24.949.640,00 0	24.312.240,00 24.312.240,00 0	5.129.460,00 17.866.700,00 +12.737.240,00	
01.10	Risorse umane (CAP. 151530 - 151532 - 157270 - 157310 - 157510 - 905410 - 906000 - 908030 - 959511)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	5.760.000,00 5.760.000,00 0	3.591.000,00 3.591.000,00 0	100.000,00 3.591.000,00 +3.491.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151580 - 151620 - 151625 - 152530 - 152535 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	2.820.777,73 2.820.777,73 0	2.790.777,73 2.790.777,73 0	531.542,00 2.101.542,00 +1.570.000,00	
	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
04.01	Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709 - 252725)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	93.510.214,09 93.510.214,09 0	93.091.261,09 93.091.261,09 0	1.014.205,00 92.913.577,09 +91.899.372,09	
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252714 - 252715 - 252720 - 252724 - 252730 - 252731 - 252732 - 252734 - 252736 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	126.836.487,91 126.836.487,91 0	120.368.687,91 120.368.687,91 0	6.830.000,00 118.658.687,91 +111.828.687,91	
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 314010 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	GLI'AUT. NUOVO VARIANZA	104.051.935,64 104.051.935,64 0	104.930.039,90 104.930.039,90 0	11.342.065,16 110.847.751,16 +99.505.686,00	

- 4 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	22.382.800,00 22.382.800,00 0	21.365.100,00 21.365.100,00 0	0,00 21.365.100,00 +21.365.100,00	
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356754 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.159.451,75 2.159.451,75 0	359.451,75 359.451,75 0	0,00 32.000,00 +32.000,00	
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 207200 - 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353251 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354251 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	39.760.812,44 39.760.812,44 0	29.303.357,95 29.303.357,95 0	418.333,33 28.347.173,33 +27.928.840,00	
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
06.01	Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358214 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358313 - 358314 - 358315 - 358316 - 358318 - 358501)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	34.815.458,00 34.815.458,00 0	53.348.546,55 53.348.546,55 0	33.823.511,34 34.803.511,34 +980.000,00	
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.350.000,00 1.350.000,00 0	1.350.000,00 1.350.000,00 0	0,00 1.350.000,00 +1.350.000,00	
	MISSIONE 7 - TURISMO					
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 207200 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615446 - 615448 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615639 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615663 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	62.261.333,33 62.261.333,33 0	44.822.000,00 44.822.000,00 0	300.000,00 44.057.000,00 +43.757.000,00	

- 5 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
08.01	Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 207200 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 801952 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.931.375,00 1.931.375,00 0	1.500.750,00 1.500.750,00 0	80.000,00 1.102.000,00 +1.022.000,00	
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 651055 - 651057 - 652010 - 652013 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652046 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 802350 - 802370)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	17.151.622,49 17.151.622,49 0	13.730.464,01 13.730.464,01 0	2.288.713,55 11.488.713,55 +9.200.000,00	
	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
09.01	Difesa del suolo (CAP. 805720)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	35.275.000,00 35.275.000,00 0	18.070.000,00 18.070.000,00 0	3.050.000,00 16.450.000,00 +13.400.000,00	
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803565 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803585 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.758.000,00 2.758.000,00 0	2.768.000,00 2.768.000,00 0	1.000.000,00 2.500.000,00 +1.500.000,00	
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805522 - 805523 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805680 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	22.260.766,13 22.260.766,13 0	15.522.512,20 15.522.512,20 0	426.960,00 14.435.720,00 +14.008.760,00	
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	<i>GLA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	25.775.000,00 25.775.000,00 0	24.200.000,00 24.200.000,00 0	0,00 24.200.000,00 +24.200.000,00	

- 6 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 745010 - 745015 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	121.426.146,58 121.426.146,58 0	91.893.555,22 91.893.555,22 0	8.187.936,11 72.947.936,11 +64.760.000,00	
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 207200 - 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408509 - 408510 - 408515 - 408516 - 618035 - 741110 - 741111 - 741174 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743157 - 743158 - 743160 - 743161 - 743162 - 743163 - 743164 - 743165 - 743166 - 743167 - 743170 - 743172 - 743174 - 743200 - 743400 - 743500 - 743670 - 743680 - 743685 - 907000)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	183.005.311,65 183.005.311,65 0	208.484.843,04 208.484.843,04 0	114.963.022,52 125.441.022,52 +10.478.000,00	
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
11.01	Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807100 - 807531 - 807600)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	32.601.320,00 32.601.320,00 0	19.808.000,00 19.808.000,00 0	3.750.000,00 18.038.000,00 +14.288.000,00	
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807961 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808246 - 808248)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	20.897.320,06 20.897.320,06 0	6.450.000,00 6.450.000,00 0	3.575.000,00 4.955.000,00 +1.380.000,00	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015 - 402040 - 403100)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	14.401.254,40 14.401.254,40 0	13.742.428,00 13.742.428,00 0	183.928,00 13.248.928,00 +13.065.000,00	
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402041 - 402045 - 402047 - 402054 - 402200 - 402205 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	50.859.600,00 50.859.600,00 0	48.739.350,00 48.739.350,00 0	0,00 46.682.350,00 +46.682.350,00	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500 - 402042 - 402053)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	76.550.000,00 76.550.000,00 0	76.540.000,00 76.540.000,00 0	0,00 76.160.000,00 +76.160.000,00	
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402048 - 402050 - 402051 - 402052 - 402055 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 402612 - 404070 - 404075 - 404100 - 404300 - 404302 - 404304)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	20.071.269,38 20.071.269,38 0	17.240.579,14 17.240.579,14 0	3.059.000,00 13.927.650,00 +10.868.650,00	

- 7 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 40203 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402606 - 402607 - 402608 - 402609 - 402614 - 402616 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404205 - 404206)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	117.980.000,00 117.980.000,00 0	116.770.000,00 116.770.000,00 0	15.200.000,00 116.270.000,00 +101.070.000,00	
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 401002 - 401003 - 401030 - 401031 - 401035 - 402043 - 402044 - 402402 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	7.170.000,00 7.170.000,00 0	3.470.000,00 3.470.000,00 0	690.000,00 3.280.000,00 +2.590.000,00	
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	3.704.000,00 3.704.000,00 0	2.004.000,00 2.004.000,00 0	0,00 1.354.000,00 +1.354.000,00	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 441156 - 441157 - 441275 - 442000)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	1.341.539.722,88 1.341.539.722,88 0	1.335.053.955,44 1.335.053.955,44 0	87.200.000,00 1.350.733.657,00 +1.263.533.657,00	
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (CAP. 441040 - 441250)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	19.860.000,00 19.860.000,00 0	19.860.000,00 19.860.000,00 0	0,00 19.860.000,00 +19.860.000,00	
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 44400 - 444100 - 444110 - 444112 - 444230 - 444315 - 445000 - 445005 - 445100)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	84.953.943,42 84.953.943,42 0	22.993.877,28 22.993.877,28 0	43.774.180,00 51.074.180,00 +7.300.000,00	
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612755 - 612756 - 612758 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612820 - 612822 - 612855 - 612860 - 612861 - 612865 - 612870 - 612875 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615606 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615613 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 617400 - 617475 - 617476 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617520 - 617560 - 617568)	GLIAUT. NUOVO VARIANZA	72.309.476,32 72.309.476,32 0	43.197.616,48 43.197.616,48 0	23.825.686,80 27.225.686,80 +3.400.000,00	

- 8 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	5.605.750,00 5.605.750,00 0	3.270.000,00 3.270.000,00 0	0,00 2.340.000,00 +2.340.000,00	
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317160 - 317700 - 317726)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	75.161.300,00 75.161.300,00 0	97.274.600,00 97.274.600,00 0	7.800.000,00 93.364.600,00 +85.564.600,00	
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 207200 - 612872 - 615150 - 615415 - 615416 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519 - 747520)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	10.398.817,74 10.398.817,74 0	10.128.817,74 10.128.817,74 0	1.000.000,00 10.128.817,74 +9.128.817,74	
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	470.000,00 470.000,00 0	470.000,00 470.000,00 0	0,00 470.000,00 +470.000,00	
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408030 - 408032 - 408034 - 408036 - 408050 - 408550 - 618030)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	72.065.000,00 72.065.000,00 0	64.830.000,00 64.830.000,00 0	130.000,00 61.030.000,00 +60.900.000,00	
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500502 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503305 - 506000 - 506030 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 506165 - 507000 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507070 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	22.144.524,55 22.144.524,55 0	14.516.979,52 14.516.979,52 0	9.629.720,00 14.428.020,00 +4.798.300,00	
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	GLIAUT. NUOVO VARIANZ.	1.436.000,00 1.436.000,00 0	700.000,00 700.000,00 0	0,00 700.000,00 +700.000,00	

- 9 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
18.01	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202101 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203007 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205310 - 205320 - 205350 - 205360 - 205365 - 205465 - 205560 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	<i>GLA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	585.805.336,30 585.805.336,30 0	533.240.459,76 533.240.459,76 0	21.252.658,97 531.196.292,66 +509.943.633,69	
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 40600 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 407051 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	<i>GLA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.432.421,20 2.432.421,20 0	2.160.000,00 2.160.000,00 0	0,00 2.040.000,00 +2.040.000,00	
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908236 - 908244 - 908246 - 908250 - 908253)	<i>GLA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.217.756,60 2.217.756,60 0	2.019.220,68 2.019.220,68 0	559.926,40 1.059.926,40 +500.000,00	
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			0,00	0,00	2.817.950.694,43	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			0,00	0,00	0,00	

- 10 -

Tabella B
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2024-2026

(in migliaia di euro)

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
1. Oneri complessivi da coprire:			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	0	0	2.817.951
Articolo 1 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	0	0	2.817.951
TOTALE ONERI DA COPRIRE	0	0	2.817.951

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
2. Mezzi di copertura:			
RIDUZIONI DI SPESE	0	0	0
Articolo 1 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	0	0	0
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	0	0	2.817.951
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	0	0	2.817.951

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		previsione di competenza	60.721.246,86	148.010,44	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		previsione di competenza	1.692.123.427,74	791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.448,63
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE		previsione di competenza	3.566.984,63	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	331.683.624,63	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		<i>previsione di competenza</i>		0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza				
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024		previsione di cassa	1.860.000.000,00	1.800.000.000,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	93.543.959,11	previsione di competenza	414.560.000,00	444.110.000,00	453.790.000,00	496.800.000,00
			previsione di cassa	414.560.000,00	444.110.000,00		
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	643.326.658,31	previsione di competenza	3.795.200.000,00	3.809.210.000,00	3.774.350.000,00	3.816.000.000,00
			previsione di cassa	3.775.200.000,00	3.809.210.000,00		
10000 TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	736.870.617,42	previsione di competenza	4.209.760.000,00	4.253.320.000,00	4.228.140.000,00	4.312.800.000,00
			previsione di cassa	4.189.760.000,00	4.253.320.000,00		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.535.218,03	previsione di competenza	284.242.051,26	251.674.218,59	137.719.047,97	124.657.981,68
			previsione di cassa	101.428.889,00	99.853.889,00		
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	3.651.982,39	1.500.000,00		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.516.221,53	previsione di competenza	8.931.543,27	13.058.507,37	12.196.211,67	13.712.319,29
			previsione di cassa	3.700.000,00	0,00		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	35.051.439,56	previsione di competenza	308.173.594,53	266.732.725,96	151.915.259,64	140.370.300,97
			previsione di cassa	108.780.871,39	101.353.889,00		
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.490.282,89	previsione di competenza	84.738.040,60	81.236.634,58	27.861.434,58	27.476.724,58
			previsione di cassa	81.110.950,00	70.044.850,00		
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	19.607.540,00	previsione di competenza	3.227.842,05	3.500.300,00	3.510.200,00	3.540.200,00
			previsione di cassa	1.831.550,00	1.804.550,00		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	863.684,23	previsione di competenza	112.200,00	125.200,00	98.700,00	98.200,00
			previsione di cassa	73.000,00	23.000,00		
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.188,42	previsione di competenza	4.210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	64.432.589,10	previsione di competenza	99.632.038,13	182.583.705,95	101.340.086,72	60.420.427,61
			previsione di cassa	34.157.279,09	30.310.000,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	87.395.284,64	previsione di competenza	191.920.120,78	267.455.840,53	132.820.421,30	91.545.552,19
			previsione di cassa	117.182.779,09	102.192.400,00		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	395.732.237,28	previsione di competenza	433.993.969,34	265.805.460,29	170.150.425,17	113.257.716,82
			previsione di cassa	70.560.000,00	62.300.000,00		
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	496.498,48	previsione di competenza	42.948.364,12	12.743.000,00	10.043.000,00	10.000.000,00
			previsione di cassa	5.220.000,00	800.000,00		
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	396.228.735,76	previsione di competenza	476.942.333,46	278.548.460,29	180.193.425,17	123.257.716,82
			previsione di cassa	75.780.000,00	63.100.000,00		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	312.097.249,52 67.092.249,52	289.667.175,03 66.235.241,92	283.697.615,25 25.000.000,00	238.706.280,47 25.000.000,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	914,03	previsione di competenza previsione di cassa	25.017.000,00 25.040.000,00	25.014.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00
50000 TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	914,03	previsione di competenza previsione di cassa	342.114.249,52 92.132.249,52	314.681.175,03 91.235.241,92	308.697.615,25 25.000.000,00	263.706.280,47 25.000.000,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.269,19	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	79.900.000,00 0,00	115.300.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	17.269,19	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	79.900.000,00 0,00	115.300.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70000 TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	1.419.497,41	previsione di competenza previsione di cassa	341.725.000,00 256.059.100,00	341.725.000,00 256.039.100,00	341.675.000,00 6.010.000,00	341.725.000,00 6.023.000,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	13.249.196,91	previsione di competenza previsione di cassa	23.181.519,48 9.529.858,16	14.990.000,00 3.645.000,00	6.010.000,00 3.645.000,00	6.023.000,00 3.645.000,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
90000 TOTALE	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.668.694,32	previsione di competenza	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
TITOLO 9			previsione di cassa	265.588.958,16	259.684.100,00		
TOTALE TITOLI		1.270.232.954,92	previsione di competenza	5.893.816.817,77	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36	5.284.227.850,45
			previsione di cassa	4.849.224.858,16	4.870.885.630,92		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.270.232.954,92	previsione di competenza	7.981.912.101,63	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
			previsione di cassa	6.709.224.858,16	6.670.885.630,92		

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽²⁾			0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
<i>MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali						
TITOLO 1	Spese correnti	1.077.000,00	previsione di competenza	19.646.000,00	19.991.000,00	19.991.000,00	19.991.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.665.800,00	20.845.400,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	1.077.000,00	previsione di competenza	19.646.000,00	19.991.000,00	19.991.000,00	19.991.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.665.800,00	20.845.400,00		
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale						
TITOLO 1	Spese correnti	351.000,00	previsione di competenza	14.052.000,00	14.052.000,00	14.052.000,00	14.052.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.126.400,00	14.122.200,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Segreteria generale	351.000,00	previsione di competenza	14.052.000,00	14.052.000,00	14.052.000,00	14.052.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.126.400,00	14.122.200,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
TITOLO 1	Spese correnti	1.020.000,00	previsione di competenza	5.598.172,74	6.932.000,00	6.932.000,00	6.932.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		464.100,00	84.100,00	70.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.822.600,00	7.136.000,00		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	39.566.984,63	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.000.000,00	25.000.000,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	8.527.450,00	8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.527.450,00	8.389.357,03		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.020.000,00	previsione di competenza	53.692.607,37	40.321.357,03	40.321.357,03	40.321.357,03
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.853.457,03	8.473.457,03	8.459.357,03
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.350.050,00	40.525.357,03		
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1	Spese correnti	3.383.000,00	previsione di competenza	10.809.081,19	9.859.000,00	9.859.000,00	9.859.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.800.878,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.502.911,03	10.535.600,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.383.000,00	previsione di competenza	10.809.081,19	9.859.000,00	9.859.000,00	9.859.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.800.878,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.502.911,03	10.535.600,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO 1	Spese correnti	7.634.000,00	previsione di competenza	26.509.211,85	26.665.340,00	25.596.340,00	25.596.340,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		11.204.363,11	10.280.626,10	7.068.581,71
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.779.212,08	28.192.140,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	6.436.000,00	previsione di competenza	131.125.686,77	36.794.708,77	31.099.640,63	20.713.003,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.721.958,91	8.721.958,90	8.721.958,90
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.882.428,33	7.824.760,20	3.883.663,20	3.883.663,20
			previsione di cassa	51.533.446,32	24.418.721,32		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	45.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.500.000,00	10.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.070.000,00	previsione di competenza	203.134.898,62	73.460.048,77	66.695.980,63	56.309.343,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		19.926.322,02	19.002.585,00	15.790.540,61
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.882.428,33	7.824.760,20	3.883.663,20	3.883.663,20
			previsione di cassa	125.812.658,40	62.610.861,32		
0107 PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.342.800,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	previsione di competenza	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.342.800,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi						
TITOLO 1	Spese correnti	2.973.000,00	previsione di competenza	23.580.502,54	23.680.216,87	23.707.716,87	22.422.714,32
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.474.281,24	1.145.078,20	6.800,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.824.378,20	24.274.816,87		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.082.000,00	previsione di competenza	49.319.875,84	28.271.668,31	27.662.794,00	10.450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		5.495.939,85	4.137.237,08	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.008.572,03	20.012.200,99		
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	8.055.000,00	previsione di competenza	72.900.378,38	51.951.885,18	51.370.510,87	32.872.714,32
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.970.221,09	5.282.315,28	6.800,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.832.950,23	44.287.017,86		
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane						
TITOLO 1	Spese correnti	11.204.000,00	previsione di competenza	95.888.704,00	81.519.000,00	72.350.000,00	72.350.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.648.542,31	3.379.334,76	3.052.927,11
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.542.504,00	83.759.800,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	373.000,00	previsione di competenza	504.393,09	251.000,00	201.000,00	201.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	240.000,00	312.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	11.577.000,00	previsione di competenza	96.393.097,09	81.770.000,00	72.551.000,00	72.551.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.648.542,31	3.379.334,76	3.052.927,11
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.782.504,00	84.071.800,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali						
TITOLO 1	Spese correnti	7.369.000,00	previsione di competenza	18.546.564,25	16.640.098,73	16.074.420,93	15.375.185,20
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.983.543,39	310.194,33	93.952,80
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.319.105,23	18.104.598,73		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.006.000,00	previsione di competenza	1.078.668,92	40.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	490.426,55	618.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	8.375.000,00	previsione di competenza	19.625.233,17	16.680.098,73	16.074.420,93	15.375.185,20
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.983.543,39	310.194,33	93.952,80
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.809.531,78	18.722.598,73		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	47.908.000,00	previsione di competenza	492.553.295,82	308.085.389,71	290.915.269,46	261.331.600,18
			<i>di cui già impegnato*</i>		50.182.963,84	36.447.886,40	27.403.577,55
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.882.428,33	7.824.760,20	3.883.663,20	3.883.663,20
			previsione di cassa	364.225.605,44	295.720.834,94		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							
TITOLO 1	Spese correnti	13.384.000,00	previsione di competenza	130.545.724,71	126.475.214,09	126.156.261,09	125.978.577,09
			<i>di cui già impegnato*</i>		41.199.106,40	1.006.365,00	834.670,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	123.410.102,63	129.152.014,09		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	247.000,00	previsione di competenza	8.448.797,80	100.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.630.404,81	173.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		13.631.000,00	previsione di competenza	138.994.522,51	126.575.214,09	126.156.261,09	125.978.577,09
			<i>di cui già impegnato*</i>		41.199.106,40	1.006.365,00	834.670,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.040.507,44	129.325.514,09		
0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1	Spese correnti	57.416.000,00	previsione di competenza	701.628.597,97	660.220.187,91	652.521.687,91	651.021.687,91
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.472.769,96	5.709.521,50	5.280.949,54
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	664.424.840,16	669.903.387,91		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.962.000,00	previsione di competenza	8.046.118,05	3.284.858,40	2.493.158,60	2.154.765,52
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.400.858,40	2.233.158,60	2.154.765,52
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.180.473,75	4.012.458,40		
TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		59.378.000,00	previsione di competenza	709.674.716,02	663.505.046,31	655.014.846,51	653.176.453,43
			<i>di cui già impegnato*</i>		9.873.628,36	7.942.680,10	7.435.715,06
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	670.605.313,91	673.915.846,31		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0403 PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.303.000,00	previsione di competenza	95.456.963,93	45.822.793,54	29.352.592,33	4.140.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.764.061,55	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	27.896.934,76	9.163.627,63	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.186.560,87	23.863.643,06		
TOTALE PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica	2.303.000,00	previsione di competenza	95.456.963,93	45.822.793,54	29.352.592,33	4.140.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.764.061,55	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	27.896.934,76	9.163.627,63	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.186.560,87	23.863.643,06		
0404 PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria						
TITOLO 1	Spese correnti	24.402.000,00	previsione di competenza	99.065.951,48	99.111.935,64	99.690.039,90	99.541.670,16
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.997.914,93	6.142.228,23	374.544,93
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.207.251,17	103.992.335,64		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	28.216.000,00	previsione di competenza	27.969.922,94	26.351.067,35	26.651.067,35	32.717.148,35
			<i>di cui già impegnato*</i>		10.958.353,43	10.958.353,43	23.259.162,39
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.952.713,92	10.952.713,92	10.952.713,92	9.457.984,96
			previsione di cassa	30.269.266,69	25.113.353,43		
TOTALE PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	52.618.000,00	previsione di competenza	127.035.874,42	125.463.002,99	126.341.107,25	132.258.818,51
			<i>di cui già impegnato*</i>		18.956.268,36	17.100.581,66	23.633.707,32
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.952.713,92	10.952.713,92	10.952.713,92	9.457.984,96
			previsione di cassa	132.476.517,86	129.105.689,07		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0406 PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO 1	Spese correnti	5.864.000,00	previsione di competenza	23.139.100,00	22.382.800,00	21.365.100,00	21.365.100,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		20.153.531,84	13.453.587,41	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.381.900,00	23.555.600,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione	5.864.000,00	previsione di competenza	23.139.100,00	22.382.800,00	21.365.100,00	21.365.100,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		20.153.531,84	13.453.587,41	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.381.900,00	23.555.600,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	133.794.000,00	previsione di competenza	1.094.301.176,88	983.748.856,93	958.229.907,18	936.918.949,03
			<i>di cui già impegnato*</i>		91.946.596,51	39.503.214,17	31.904.092,38
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	38.849.648,68	20.116.341,55	10.952.713,92	9.457.984,96
			previsione di cassa	976.690.800,08	979.766.292,53		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<i>MISSIONE 05</i>		<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>					
0501 PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
TITOLO 1	Spese correnti	274.000,00	previsione di competenza	502.000,00	479.000,00	302.000,00	302.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		156.804,58	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	525.200,00	533.800,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.459.000,00	previsione di competenza	13.747.900,82	2.806.010,51	362.451,75	35.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		466.546,16	34.468,00	34.468,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	643.558,76	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.662.245,58	2.971.178,16		
TOTALE PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.733.000,00	previsione di competenza	14.249.900,82	3.285.010,51	664.451,75	337.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		623.350,74	34.468,00	34.468,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	643.558,76	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.187.445,58	3.504.978,16		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0502 PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO 1	Spese correnti	16.371.000,00	previsione di competenza	58.101.965,31	54.187.812,44	50.110.357,95	49.454.173,33
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.480.754,17	402.717,95	82.333,33
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.824.549,93	57.462.012,44		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.614.000,00	previsione di competenza	34.014.635,50	27.858.996,27	20.054.214,65	18.957.597,02
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.168.965,87	6.804.160,63	6.030.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.264.513,16	11.237.573,40	11.177.597,02	11.177.597,02
			previsione di cassa	19.676.907,29	19.424.052,99		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.985.000,00	previsione di competenza	92.116.600,81	82.046.808,71	70.164.572,60	68.411.770,35
			<i>di cui già impegnato*</i>		11.649.720,04	7.206.878,58	6.112.333,33
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.264.513,16	11.237.573,40	11.177.597,02	11.177.597,02
			previsione di cassa	79.501.457,22	76.886.065,43		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	31.718.000,00	previsione di competenza	106.366.501,63	85.331.819,22	70.829.024,35	68.748.770,35
			<i>di cui già impegnato*</i>		12.273.070,78	7.241.346,58	6.146.801,33
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.908.071,92	11.237.573,40	11.177.597,02	11.177.597,02
			previsione di cassa	86.688.902,80	80.391.043,59		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
<i>MISSIONE 06</i>		<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>					
0601 PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero						
TITOLO 1	Spese correnti	3.386.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.895.300,00	5.040.000,00 <i>1.020.000,00</i>	1.270.000,00 <i>0,00</i>	900.000,00 <i>0,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.041.560,00	5.347.200,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.936.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	41.201.095,79	32.262.277,55 <i>371.474,55</i>	53.578.546,55 <i>3.344.406,19</i>	35.403.511,34 <i>3.344.406,19</i>
				<i>2.486.819,55</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
			previsione di cassa	16.694.292,40	17.714.188,78		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	5.322.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	48.096.395,79	37.302.277,55 <i>1.391.474,55</i>	54.848.546,55 <i>3.344.406,19</i>	36.303.511,34 <i>3.344.406,19</i>
				<i>2.486.819,55</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
			previsione di cassa	23.735.852,40	23.061.388,78		
0602 PROGRAMMA 02	Giovani						
TITOLO 1	Spese correnti	375.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.618.140,00	1.350.000,00 <i>708.084,18</i>	1.350.000,00 <i>80.000,00</i>	1.350.000,00 <i>0,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.485.450,79	1.425.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	674.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	337.000,00	337.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Giovani	1.049.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.618.140,00	1.350.000,00 <i>708.084,18</i>	1.350.000,00 <i>80.000,00</i>	1.350.000,00 <i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.822.450,79	1.762.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.371.000,00	previsione di competenza	49.714.535,79	38.652.277,55	56.198.546,55	37.653.511,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.099.558,73	3.424.406,19	3.344.406,19
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.486.819,55	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	25.558.303,19	24.823.388,78		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<i>MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>						
0701 PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO 1	Spese correnti	1.032.000,00	previsione di competenza	3.527.000,00	3.425.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.262,70	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.676.200,00	3.631.400,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.671.000,00	previsione di competenza	145.095.103,67	69.880.183,33	51.986.949,10	51.221.949,10
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.464.532,81	1.480.211,69	1.440.211,69
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.312.282,05	5.872.702,27	5.872.702,27	5.872.702,27
			previsione di cassa	75.263.734,16	35.825.655,14		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.703.000,00	previsione di competenza	148.622.103,67	73.305.183,33	54.222.949,10	53.457.949,10
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.465.795,51	1.480.211,69	1.440.211,69
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.312.282,05	5.872.702,27	5.872.702,27	5.872.702,27
			previsione di cassa	78.939.934,16	39.457.055,14		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	6.703.000,00	previsione di competenza	148.622.103,67	73.305.183,33	54.222.949,10	53.457.949,10
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.465.795,51	1.480.211,69	1.440.211,69
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.312.282,05	5.872.702,27	5.872.702,27	5.872.702,27
			previsione di cassa	78.939.934,16	39.457.055,14		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<i>MISSIONE 08</i>		<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>					
0801 PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio						
TITOLO 1	Spese correnti	3.100.000,00	previsione di competenza	17.868.000,00	18.268.000,00	18.012.000,00	18.012.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.023.820,24	708.936,70	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.142.600,00	18.888.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.275.000,00	previsione di competenza	2.932.939,88	1.945.926,94	1.500.750,00	1.102.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		785.152,98	524.499,98	11.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.551,94	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.060.218,32	2.400.156,16		
TOTALE PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	5.375.000,00	previsione di competenza	20.800.939,88	20.213.926,94	19.512.750,00	19.114.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.808.973,22	1.233.436,68	11.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.551,94	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.202.818,32	21.288.156,16		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0802 PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO 1	Spese correnti	5.650.000,00	previsione di competenza	5.955.400,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		500.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.965.400,00	5.330.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	45.470.000,00	previsione di competenza	160.514.592,51	103.348.529,00	58.566.071,49	41.108.902,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		75.555.635,90	43.603.794,31	26.572.610,75
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	57.268.982,86	19.395.525,39	6.599.518,72	5.813.282,01
			previsione di cassa	76.759.517,82	90.891.626,77		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	51.120.000,00	previsione di competenza	166.469.992,51	107.548.529,00	62.766.071,49	45.308.902,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		76.055.635,90	43.603.794,31	26.572.610,75
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	57.268.982,86	19.395.525,39	6.599.518,72	5.813.282,01
			previsione di cassa	82.724.917,82	96.221.626,77		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	56.495.000,00	previsione di competenza	187.270.932,39	127.762.455,94	82.278.821,49	64.422.902,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		77.864.609,12	44.837.230,99	26.583.610,75
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	57.283.534,80	19.395.525,39	6.599.518,72	5.813.282,01
			previsione di cassa	102.927.736,14	117.509.782,93		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
<i>MISSIONE 09</i>		<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>					
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.160.000,00	previsione di competenza	68.648.997,40	38.120.787,46	18.070.000,00	16.450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.540.709,81	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.845.787,46	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.232.838,91	31.089.463,28		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	4.160.000,00	previsione di competenza	68.648.997,40	38.120.787,46	18.070.000,00	16.450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.540.709,81	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.845.787,46	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.232.838,91	31.089.463,28		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1	Spese correnti	947.000,00	previsione di competenza	36.705.000,00	34.044.000,00	33.694.000,00	33.676.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.902.746,44	33.733.400,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.517.000,00	previsione di competenza	15.081.452,26	1.729.969,52	2.079.514,52	1.804.514,52
			<i>di cui già impegnato*</i>		10.455,00	25.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	839.969,52	829.514,52	804.514,52	786.643,70
			previsione di cassa	5.259.777,31	2.521.727,50		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.464.000,00	previsione di competenza	51.786.452,26	35.773.969,52	35.773.514,52	35.480.514,52
			<i>di cui già impegnato*</i>		10.455,00	25.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	839.969,52	829.514,52	804.514,52	786.643,70
			previsione di cassa	40.162.523,75	36.255.127,50		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti						
TITOLO 1	Spese correnti	2.114.000,00	previsione di competenza	8.294.000,00	8.889.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.320.800,00	9.311.800,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	17.035.000,00	previsione di competenza	4.216.877,63	0,00	0,00	20.609,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.450.500,00	8.517.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	19.149.000,00	previsione di competenza	12.510.877,63	8.889.000,00	3.389.000,00	3.409.609,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.771.300,00	17.829.300,00		
0904 PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato						
TITOLO 1	Spese correnti	735.000,00	previsione di competenza	581.000,00	2.483.500,00	2.412.500,00	2.060.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	706.200,00	2.630.500,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	13.585.000,00	previsione di competenza	49.263.375,14	40.307.484,37	44.201.558,74	41.001.558,74
			<i>di cui già impegnato*</i>		14.654.962,60	18.795.103,63	15.595.103,63
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.461.874,52	25.399.098,52	25.399.098,52	25.399.098,52
			previsione di cassa	22.411.727,90	18.101.275,45		
TOTALE PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	14.320.000,00	previsione di competenza	49.844.375,14	42.790.984,37	46.614.058,74	43.061.558,74
			<i>di cui già impegnato*</i>		14.654.962,60	18.795.103,63	15.595.103,63
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.461.874,52	25.399.098,52	25.399.098,52	25.399.098,52
			previsione di cassa	23.117.927,90	20.731.775,45		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0905 PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
TITOLO 1	Spese correnti	2.280.000,00	previsione di competenza	7.990.494,10	6.616.220,00	6.164.760,00	6.008.760,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		175.785,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.166.880,74	7.002.220,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	16.931.000,00	previsione di competenza	31.724.824,93	17.241.808,23	10.079.116,70	8.732.895,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.109.142,44	1.060.466,78	230.935,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.227.262,10	651.364,50	305.935,00	0,00
			previsione di cassa	21.895.017,12	21.135.628,34		
TOTALE PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19.211.000,00	previsione di competenza	39.715.319,03	23.858.028,23	16.243.876,70	14.741.655,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.284.927,44	1.060.466,78	230.935,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.227.262,10	651.364,50	305.935,00	0,00
			previsione di cassa	30.061.897,86	28.137.848,34		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	62.304.000,00	previsione di competenza	222.506.021,46	149.432.769,58	120.090.449,96	113.143.337,26
			<i>di cui già impegnato*</i>		24.491.054,85	19.880.570,41	15.826.038,63
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.374.893,60	26.879.977,54	26.509.548,04	26.185.742,22
			previsione di cassa	140.346.488,42	134.043.514,57		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 10		<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
1001 PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario						
TITOLO 1	Spese correnti	13.053.000,00	previsione di competenza	24.142.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		16.478.793,40	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.388.600,00	26.810.600,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	214.000,00	previsione di competenza	16.280.097,60	1.575.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.139.300,00	915.900,00		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario	13.267.000,00	previsione di competenza	40.422.097,60	25.775.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		16.478.793,40	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.527.900,00	27.726.500,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1	Spese correnti	31.172.000,00	previsione di competenza	70.964.993,87	71.220.000,00	66.960.000,00	66.860.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		47.316.575,79	4.750.706,21	3.289,32
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	71.757.663,47	77.454.400,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	42.445.000,00	previsione di competenza	130.657.643,88	97.476.236,87	67.101.991,33	48.256.372,22
			<i>di cui già impegnato*</i>		69.895.955,55	39.977.710,01	22.202.090,90
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	31.155.758,92	26.054.104,74	26.054.104,74	26.054.104,74
			previsione di cassa	64.434.593,67	64.597.731,75		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	73.617.000,00	previsione di competenza	201.622.637,75	168.696.236,87	134.061.991,33	115.116.372,22
			<i>di cui già impegnato*</i>		117.212.531,34	44.728.416,22	22.205.380,22
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	31.155.758,92	26.054.104,74	26.054.104,74	26.054.104,74
			previsione di cassa	136.192.257,14	142.052.131,75		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
1003 PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua							
TITOLO 1	Spese correnti	3.000,00	previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.600,00	7.600,00			
TOTALE PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua	3.000,00	previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.600,00	7.600,00			
1004 PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto							
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	825.000,00	previsione di competenza	178.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	495.000,00	495.000,00			
TOTALE PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto	825.000,00	previsione di competenza	178.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	495.000,00	495.000,00			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1005 PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 1	Spese correnti	9.742.000,00	previsione di competenza	50.906.535,32	49.239.500,00	54.696.800,00	56.246.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		62.678,26	7.807,76	5.304,77
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.526.400,00	51.187.900,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	22.154.000,00	previsione di competenza	638.757.950,15	322.635.042,27	263.261.355,31	134.838.435,86
			<i>di cui già impegnato*</i>		6.312.514,01	1.176.047,92	3.865.269,44
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	140.055.230,62	64.934.312,27	21.129.413,34	5.923.614,57
			previsione di cassa	145.046.313,00	170.766.685,09		
TOTALE PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali	31.896.000,00	previsione di competenza	689.664.485,47	371.874.542,27	317.958.155,31	191.084.435,86
			<i>di cui già impegnato*</i>		6.375.192,27	1.183.855,68	3.870.574,21
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	140.055.230,62	64.934.312,27	21.129.413,34	5.923.614,57
			previsione di cassa	197.572.713,00	221.954.585,09		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	119.608.000,00	previsione di competenza	931.897.433,20	566.352.779,14	476.227.146,64	330.400.808,08
			<i>di cui già impegnato*</i>		140.066.517,01	45.912.271,90	26.075.954,43
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	171.210.989,54	90.988.417,01	47.183.518,08	31.977.719,31
			previsione di cassa	361.798.470,14	392.235.816,84		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>						
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile						
TITOLO 1	Spese correnti	24.404.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	39.013.000,00	35.493.000,00 7.296.006,13 0,00	30.626.000,00 7.028.000,00 0,00	30.626.000,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	15.903.000,00	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	41.317.600,00 12.963.200,00	40.373.800,00 18.736.520,00 8.703.200,00 450.000,00	10.763.200,00 10.763.200,00 4.733.200,00 450.000,00	8.993.200,00 8.993.200,00 733.200,00 450.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	40.307.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.976.200,00	54.229.520,00 15.999.206,13 450.000,00 70.326.800,00	41.389.200,00 11.761.200,00 450.000,00 58.073.592,00	39.619.200,00 733.200,00 450.000,00
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.582.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	81.620.948,00	55.639.395,04 35.263.640,47 29.606.074,98	26.271.181,41 13.701.383,59 7.569.282,21	17.404.282,21 4.880.541,14 7.492.678,96
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	11.582.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	81.620.948,00	55.639.395,04 35.263.640,47 29.606.074,98 56.915.714,01	26.271.181,41 13.701.383,59 7.569.282,21 43.475.148,17	17.404.282,21 4.880.541,14 7.492.678,96
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	51.889.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	133.597.148,00	109.868.915,04 51.262.846,60 15.370.181,41 127.242.514,01	67.660.381,41 25.462.583,59 8.019.282,21 101.548.740,17	57.023.482,21 5.613.741,14 7.942.678,96

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 12		<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
TITOLO 1	Spese correnti	6.484.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.195.742,37	16.868.651,97 13.380.848,50 0,00	16.209.825,57 12.348.730,41 0,00	15.715.906,00 10.728.497,00 0,00
			previsione di cassa	18.152.542,37	18.165.451,97		
TOTALE PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.484.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.195.742,37	16.868.651,97 13.380.848,50 0,00 18.165.451,97	16.209.825,57 12.348.730,41 0,00	15.715.906,00 10.728.497,00 0,00
1202 PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità						
TITOLO 1	Spese correnti	12.615.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	47.815.600,00	47.839.600,00 666.326,68 0,00	47.359.350,00 609.976,68 0,00	46.682.350,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	49.663.600,00	50.362.600,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.619.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.627.396,84	3.023.624,88 525.829,52 3.624,88	1.383.624,88 379.997,65 3.624,88	3.624,88 0,00 3.624,88
			previsione di cassa	2.031.000,00	2.319.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità	14.234.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.442.996,84	50.863.224,88 1.192.156,20 3.624,88 51.694.600,00	48.742.974,88 989.974,33 3.624,88	46.685.974,88 0,00 3.624,88

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
1203 PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani							
TITOLO 1	Spese correnti	3.970.000,00	previsione di competenza	76.739.200,00	76.550.000,00	76.540.000,00	76.160.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.739.800,00	77.344.000,00			
TOTALE PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	3.970.000,00	previsione di competenza	76.739.200,00	76.550.000,00	76.540.000,00	76.160.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.739.800,00	77.344.000,00			
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 1	Spese correnti	16.957.000,00	previsione di competenza	33.689.003,18	37.083.426,68	16.775.579,14	13.927.650,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.504.508,71	6.113.567,00	6.037.752,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	33.626.802,31	40.474.826,68			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	102.000,00	previsione di competenza	569.950,00	515.000,00	465.000,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	283.800,00	320.200,00			
TOTALE PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	17.059.000,00	previsione di competenza	34.258.953,18	37.598.426,68	17.240.579,14	13.927.650,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.504.508,71	6.113.567,00	6.037.752,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	33.910.602,31	40.795.026,68			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1205 PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie						
TITOLO 1	Spese correnti	16.979.000,00	previsione di competenza	114.361.878,86	117.980.000,00	116.770.000,00	116.270.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		628.241,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	164.093.555,25	120.875.800,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	16.979.000,00	previsione di competenza	114.361.878,86	117.980.000,00	116.770.000,00	116.270.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		628.241,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	164.093.555,25	120.875.800,00		
1207 PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO 1	Spese correnti	2.840.000,00	previsione di competenza	16.859.940,00	20.473.000,00	17.423.000,00	17.283.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		294.937,07	294.937,07	154.937,07
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.524.200,00	18.541.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	874.000,00	previsione di competenza	2.326.510,68	700.000,00	50.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.258.000,00	836.200,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.714.000,00	previsione di competenza	19.186.450,68	21.173.000,00	17.473.000,00	17.283.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		294.937,07	294.937,07	154.937,07
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.782.200,00	19.377.200,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo						
TITOLO 1	Spese correnti	1.314.000,00	previsione di competenza	4.681.228,84	3.839.349,20	2.004.000,00	1.354.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		585.155,15	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	135.349,20	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.928.600,00	4.102.149,20		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo	1.314.000,00	previsione di competenza	4.681.228,84	3.839.349,20	2.004.000,00	1.354.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		585.155,15	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	135.349,20	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.928.600,00	4.102.149,20		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.754.000,00	previsione di competenza	317.866.450,77	324.872.652,73	294.980.379,59	287.396.530,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		24.585.847,23	19.747.208,81	16.921.186,07
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	138.974,08	3.624,88	3.624,88	3.624,88
			previsione di cassa	377.301.899,93	333.341.727,85		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 13		<i>Tutela della salute</i>					
1301 PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
TITOLO 1	Spese correnti	107.579.000,00	previsione di competenza	1.337.202.375,10	1.341.539.722,88	1.335.053.955,44	1.350.733.657,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		9.391.169,88	10.220.298,44	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.335.425.694,42	1.363.055.522,88		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	107.579.000,00	previsione di competenza	1.337.202.375,10	1.341.539.722,88	1.335.053.955,44	1.350.733.657,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		9.391.169,88	10.220.298,44	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.335.425.694,42	1.363.055.522,88		
1302 PROGRAMMA 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		150.000,00	150.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.710.000,00	19.860.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	previsione di competenza	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		150.000,00	150.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.710.000,00	19.860.000,00		
1305 PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	127.312.000,00	previsione di competenza	133.910.787,73	111.075.314,72	49.115.248,59	76.295.551,31
			<i>di cui già impegnato*</i>		31.853.554,50	25.315.693,60	23.418.448,86
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34
			previsione di cassa	105.403.941,27	127.843.656,14		
TOTALE PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	127.312.000,00	previsione di competenza	133.910.787,73	111.075.314,72	49.115.248,59	76.295.551,31
			<i>di cui già impegnato*</i>		31.853.554,50	25.315.693,60	23.418.448,86
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34
			previsione di cassa	105.403.941,27	127.843.656,14		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
1306 PROGRAMMA 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
TITOLO 1	Spese correnti	51.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.200,00			
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	51.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.200,00			
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.280.000,00	0,00			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.280.000,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	234.942.000,00	previsione di competenza	1.490.973.162,83	1.472.475.037,60	1.404.029.204,03	1.446.889.208,31	
			<i>di cui già impegnato*</i>		41.394.724,38	35.685.992,04	23.418.448,86	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34	
			previsione di cassa	1.463.819.635,69	1.510.769.379,02			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 14		<i>Sviluppo economico e competitivita'</i>					
1401 PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato						
TITOLO 1	Spese correnti	105.316.000,00	previsione di competenza	15.942.209,60	11.716.122,40	10.809.256,30	10.559.304,80
			<i>di cui già impegnato*</i>		5.500,00	5.500,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.514.430,14	32.779.322,40		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	356.466.000,00	previsione di competenza	238.717.291,56	183.037.036,87	141.202.268,46	116.496.877,85
			<i>di cui già impegnato*</i>		64.645.684,89	57.305.437,35	58.838.453,01
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	53.392.168,66	51.692.168,66	49.992.168,66	39.172.168,66
			previsione di cassa	203.631.330,05	247.462.326,64		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato	461.782.000,00	previsione di competenza	254.659.501,16	194.753.159,27	152.011.524,76	127.056.182,65
			<i>di cui già impegnato*</i>		64.651.184,89	57.310.937,35	58.838.453,01
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	53.392.168,66	51.692.168,66	49.992.168,66	39.172.168,66
			previsione di cassa	235.145.760,19	280.241.649,04		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1402 PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO 1	Spese correnti	549.000,00	previsione di competenza	680.750,00	605.750,00	570.000,00	140.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		472.250,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	740.350,00	715.550,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	230.000,00	previsione di competenza	18.068.215,82	10.873.500,00	8.559.000,00	8.059.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		5.786.894,13	5.548.334,49	5.275.192,19
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.376.208,33	7.983.150,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	779.000,00	previsione di competenza	18.748.965,82	11.479.250,00	9.129.000,00	8.199.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		6.259.144,13	5.548.334,49	5.275.192,19
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.116.558,33	8.698.700,00		
1403 PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	187.086.000,00	previsione di competenza	155.703.304,35	114.505.613,55	131.278.016,48	125.419.617,01
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.757.519,65	4.451.595,58	4.197.900,83
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.110.868,50	29.842.440,90	28.801.820,90	26.707.116,18
			previsione di cassa	97.202.529,55	132.161.180,31		
TOTALE PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	187.086.000,00	previsione di competenza	155.703.304,35	114.505.613,55	131.278.016,48	125.419.617,01
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.757.519,65	4.451.595,58	4.197.900,83
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.110.868,50	29.842.440,90	28.801.820,90	26.707.116,18
			previsione di cassa	97.202.529,55	132.161.180,31		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1404 PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
TITOLO 1	Spese correnti	7.220.000,00	previsione di competenza	6.521.180,96	6.372.817,74	6.372.817,74	6.372.817,74
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.022.400,00	7.816.817,74		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	24.454.000,00	previsione di competenza	15.318.229,05	14.904.413,35	11.313.752,35	11.313.752,35
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.522.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.356.413,35	7.557.752,35	7.557.752,35	7.557.752,35
			previsione di cassa	12.747.800,00	16.871.930,50		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	31.674.000,00	previsione di competenza	21.839.410,01	21.277.231,09	17.686.570,09	17.686.570,09
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.522.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.356.413,35	7.557.752,35	7.557.752,35	7.557.752,35
			previsione di cassa	19.770.200,00	24.688.748,24		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	681.321.000,00	previsione di competenza	450.951.181,34	342.015.253,91	310.105.111,33	278.361.369,75
			<i>di cui già impegnato*</i>		80.189.848,67	67.310.867,42	68.311.546,03
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	95.873.950,51	89.092.361,91	86.351.741,91	73.437.037,19
			previsione di cassa	366.235.048,07	445.790.277,59		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 15		<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>					
1501 PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
TITOLO 1	Spese correnti	360.000,00	previsione di competenza	14.180.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.350.800,00	14.522.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	360.000,00	previsione di competenza	14.180.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.350.800,00	14.522.000,00		
1502 PROGRAMMA 02	Formazione professionale						
TITOLO 1	Spese correnti	11.293.000,00	previsione di competenza	4.073.468,10	5.009.160,00	6.047.660,00	4.824.500,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.391.033,62	1.313.894,86	437.964,95
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.077.492,38	7.267.760,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	257.000,00	previsione di competenza	114.729,19	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.486,32	128.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Formazione professionale	11.550.000,00	previsione di competenza	4.188.197,29	5.009.160,00	6.047.660,00	4.824.500,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.391.033,62	1.313.894,86	437.964,95
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.206.978,70	7.396.260,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1503 PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione						
TITOLO 1	Spese correnti	29.978.000,00	previsione di competenza	24.115.000,00	24.915.000,00	23.780.000,00	20.030.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.953.600,00	30.910.600,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.284.000,00	previsione di competenza	55.421.235,54	47.150.000,00	41.050.000,00	41.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		6.211.005,61	30.938,73	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.359.761,25	34.691.700,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione	41.262.000,00	previsione di competenza	79.536.235,54	72.065.000,00	64.830.000,00	61.030.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		6.211.005,61	30.938,73	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	65.313.361,25	65.602.300,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	53.172.000,00	previsione di competenza	97.904.432,83	91.524.160,00	85.327.660,00	80.304.500,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.602.039,23	1.344.833,59	437.964,95
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.871.139,95	87.520.560,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 16		<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>					
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
TITOLO 1	Spese correnti	3.491.000,00	previsione di competenza	16.816.900,00	17.253.300,00	15.340.300,00	15.032.300,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.674.464,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.249.900,00	17.951.500,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	36.564.000,00	previsione di competenza	70.640.138,31	23.794.296,43	15.779.052,39	14.485.628,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.268.276,68	4.872.011,44	3.425.567,43
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.725.840,15	992.624,15	944.120,00	944.120,00
			previsione di cassa	41.568.385,13	30.030.552,01		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	40.055.000,00	previsione di competenza	92.457.038,31	41.047.596,43	31.119.352,39	29.517.928,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.942.740,68	4.872.011,44	3.425.567,43
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.725.840,15	992.624,15	944.120,00	944.120,00
			previsione di cassa	63.818.285,13	47.982.052,01		
1602 PROGRAMMA 02	Caccia e pesca						
TITOLO 1	Spese correnti	1.033.000,00	previsione di competenza	1.478.700,00	1.436.000,00	700.000,00	700.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.538.300,00	1.642.600,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Caccia e pesca	1.033.000,00	previsione di competenza	1.478.700,00	1.436.000,00	700.000,00	700.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.538.300,00	1.642.600,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	41.088.000,00	previsione di competenza	93.935.738,31	42.483.596,43	31.819.352,39	30.217.928,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		8.942.740,68	4.872.011,44	3.425.567,43
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.725.840,15	992.624,15	944.120,00	944.120,00
			previsione di cassa	65.356.585,13	49.624.652,01		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 18		<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>					
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
TITOLO 1	Spese correnti	21.680.000,00	previsione di competenza	706.632.727,66	695.854.829,27	671.875.581,11	671.965.581,11
			<i>di cui già impegnato*</i>		476.959,26	53.320,91	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.661,24	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	694.629.190,11	674.120.029,27		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	354.435.000,00	previsione di competenza	652.360.725,50	531.179.646,60	388.605.535,44	251.421.691,06
			<i>di cui già impegnato*</i>		222.009.261,54	218.911.742,40	90.697.508,19
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	319.485.349,94	215.875.535,65	103.198.830,04	96.685.862,58
			previsione di cassa	272.095.421,31	309.004.431,61		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	376.115.000,00	previsione di competenza	1.358.993.453,16	1.227.034.475,87	1.060.481.116,55	923.387.272,17
			<i>di cui già impegnato*</i>		222.486.220,80	218.965.063,31	90.697.508,19
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	319.498.011,18	215.875.535,65	103.198.830,04	96.685.862,58
			previsione di cassa	966.724.611,42	983.124.460,88		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	376.115.000,00	previsione di competenza	1.358.993.453,16	1.227.034.475,87	1.060.481.116,55	923.387.272,17
			<i>di cui già impegnato*</i>		222.486.220,80	218.965.063,31	90.697.508,19
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	319.498.011,18	215.875.535,65	103.198.830,04	96.685.862,58
			previsione di cassa	966.724.611,42	983.124.460,88		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 19	<i>Relazioni internazionali</i>						
1901 PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO 1	Spese correnti	495.000,00	previsione di competenza	1.896.161,20	1.817.421,20	1.615.000,00	1.495.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		54.157,30	20.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.919.161,20	1.916.421,20		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.931.000,00	previsione di competenza	2.918.301,99	670.000,00	545.000,00	545.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		10.917,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.436.545,35	1.324.900,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2.426.000,00	previsione di competenza	4.814.463,19	2.487.421,20	2.160.000,00	2.040.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		65.074,80	20.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.355.706,55	3.241.321,20		
1902 PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale						
TITOLO 1	Spese correnti	2.000,00	previsione di competenza	60.630,00	192.220,00	190.150,00	108.240,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	192.620,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	390.000,00	previsione di competenza	2.555.745,47	2.025.536,60	1.829.070,68	951.686,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.417.784,85	1.464.870,94	251.686,40
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.704.574,26	1.246.618,30		
TOTALE PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale	392.000,00	previsione di competenza	2.616.375,47	2.217.756,60	2.019.220,68	1.059.926,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.417.784,85	1.464.870,94	251.686,40
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.764.574,26	1.439.238,30		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	2.818.000,00	previsione di competenza	7.430.838,66	4.705.177,80	4.179.220,68	3.099.926,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.482.859,65	1.484.870,94	251.686,40
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.120.280,81	4.680.559,50		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
<i>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</i>							
2001 PROGRAMMA 01	Fondi di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	206.346.243,61	80.621.508,74	46.085.394,35	53.954.983,30
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	750.370.383,30	733.802.544,58		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	8.954.270,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondi di riserva	0,00	previsione di competenza	206.346.243,61	80.621.508,74	46.085.394,35	62.909.253,30
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	750.370.383,30	733.802.544,58		
2002 PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.264.000,00	3.173.000,00	2.910.000,00	2.763.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	615.000,00	552.000,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	3.879.000,00	3.725.000,00	2.913.000,00	2.763.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.495.931,80	1.880.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	220.000.000,00	218.000.000,00	212.000.000,00	210.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	221.795.931,80	220.180.000,00	213.950.000,00	211.950.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	432.021.175,41	304.526.508,74	262.948.394,35	277.622.253,30
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	750.370.383,30	733.802.544,58		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
MISSIONE 50	<i>Debito pubblico</i>							
5001 PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	3.151.000,00	7.641.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	3.151.000,00	7.641.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
5002 PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.425.000,00	3.538.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.425.000,00	3.538.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	4.576.000,00	11.179.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
<i>MISSIONE 60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>						
6001 PROGRAMMA 01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	20.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	20.000,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	20.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>						
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.000.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	364.906.519,48	356.715.000,00 <i>10.887.039,66</i> <i>0,00</i>	347.685.000,00 <i>1.907.039,66</i> <i>0,00</i>	347.748.000,00 <i>1.907.039,66</i> <i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	80.000.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	364.906.519,48	356.715.000,00 <i>10.887.039,66</i> <i>0,00</i> 356.715.000,00	347.685.000,00 <i>1.907.039,66</i> <i>0,00</i> 347.685.000,00	347.748.000,00 <i>1.907.039,66</i> <i>0,00</i> 347.748.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	80.000.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	364.906.519,48	356.715.000,00 <i>10.887.039,66</i> <i>0,00</i> 356.715.000,00	347.685.000,00 <i>1.907.039,66</i> <i>0,00</i> 347.685.000,00	347.748.000,00 <i>1.907.039,66</i> <i>0,00</i> 347.748.000,00
TOTALE MISSIONI		2.050.000.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.981.912.101,63	6.608.912.309,52 <i>851.224.333,25</i> <i>791.559.107,71</i> 6.670.224.858,16	5.982.803.935,06 <i>575.507.609,13</i> <i>325.099.448,63</i> 6.670.885.630,92	5.609.327.299,08 <i>349.709.381,68</i> <i>287.784.602,94</i> 6.670.885.630,92
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.050.000.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.981.912.101,63	6.608.912.309,52 <i>851.224.333,25</i> <i>791.559.107,71</i> 6.670.224.858,16	5.982.803.935,06 <i>575.507.609,13</i> <i>325.099.448,63</i> 6.670.885.630,92	5.609.327.299,08 <i>349.709.381,68</i> <i>287.784.602,94</i> 6.670.885.630,92

- * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
- (1) Indicare l'importo della voce E dell'Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se negativo, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
 - (2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		previsione di competenza	60.721.246,86	148.010,44	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		previsione di competenza	1.692.123.427,74	791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.448,63
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE		previsione di competenza	3.566.984,63	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	331.683.624,63	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza		0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza				
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024		previsione di cassa	1.860.000.000,00	1.800.000.000,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	736.870.617,42	previsione di competenza	4.209.760.000,00	4.253.320.000,00	4.228.140.000,00	4.312.800.000,00
			previsione di cassa	4.189.760.000,00	4.253.320.000,00		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	35.051.439,56	previsione di competenza	308.173.594,53	266.732.725,96	151.915.259,64	140.370.300,97
			previsione di cassa	108.780.871,39	101.353.889,00		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	87.395.284,64	previsione di competenza	191.920.120,78	267.455.840,53	132.820.421,30	91.545.552,19
			previsione di cassa	117.182.779,09	102.192.400,00		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	396.228.735,76	previsione di competenza	476.942.333,46	278.548.460,29	180.193.425,17	123.257.716,82
			previsione di cassa	75.780.000,00	63.100.000,00		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	914,03	previsione di competenza	342.114.249,52	314.681.175,03	308.697.615,25	263.706.280,47
			previsione di cassa	92.132.249,52	91.235.241,92		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	17.269,19	previsione di competenza	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
70000	TITOLO 7							
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			
90000	TITOLO 9							
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	14.668.694,32	previsione di competenza	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00	
			previsione di cassa	265.588.958,16	259.684.100,00			
TOTALE TITOLI		1.270.232.954,92	previsione di competenza	5.893.816.817,77	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36	5.284.227.850,45	
			previsione di cassa	4.849.224.858,16	4.870.885.630,92			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.270.232.954,92	previsione di competenza	7.981.912.101,63	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08	
			previsione di cassa	6.709.224.858,16	6.670.885.630,92			

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	600.921.000,00	previsione di competenza	4.176.393.310,61	3.974.021.705,76	3.841.488.854,30	3.853.698.497,96
			di cui già impegnato*		220.295.147,40	85.619.429,52	34.232.504,53
			di cui fondo pluriennale vincolato	148.010,44	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.748.779.057,35	4.711.152.841,60		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.369.079.000,00	previsione di competenza	3.122.017.836,91	2.016.786.246,73	1.536.815.723,73	1.150.953.444,09
			di cui già impegnato*		611.652.789,16	479.591.782,92	305.180.480,46
			di cui fondo pluriennale vincolato	791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
			previsione di cassa	1.500.511.831,33	1.559.628.432,29		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	310.066.984,63	253.000.000,00	247.000.000,00	245.000.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	86.500.000,00	35.000.000,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	8.527.450,00	8.389.357,03	9.814.357,03	11.927.357,03
			di cui già impegnato*		8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.527.450,00	8.389.357,03		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.000.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	364.906.519,48 0,00 364.906.519,48	356.715.000,00 10.887.039,66 0,00 356.715.000,00	347.685.000,00 1.907.039,66 0,00	347.748.000,00 1.907.039,66 0,00
TOTALE TITOLI		2.050.000.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.981.912.101,63 791.559.107,71 6.709.224.858,16	6.608.912.309,52 851.224.333,25 518.052.213,70 6.670.885.630,92	5.982.803.935,06 575.507.609,13 325.099.448,63	5.609.327.299,08 349.709.381,68 287.784.602,94
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.050.000.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.981.912.101,63 791.559.107,71 6.709.224.858,16	6.608.912.309,52 851.224.333,25 518.052.213,70 6.670.885.630,92	5.982.803.935,06 575.507.609,13 325.099.448,63	5.609.327.299,08 349.709.381,68 287.784.602,94

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Services istituzionali, generali e di gestione	47.908.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	492.553.295,82	308.085.389,71	290.915.269,46	261.331.600,18
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.882.428,33	7.824.760,20	3.883.663,20	3.883.663,20
			previsione di cassa	364.225.605,44	295.720.834,94		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	133.794.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.094.301.176,88	983.748.856,93	958.229.907,18	936.918.949,03
			di cui fondo pluriennale vincolato	38.849.648,68	20.116.341,55	10.952.713,92	9.457.984,96
			previsione di cassa	976.690.800,08	979.766.292,53		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	31.718.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	106.366.501,63	85.331.819,22	70.829.024,35	68.748.770,35
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.908.071,92	11.237.573,40	11.177.597,02	11.177.597,02
			previsione di cassa	86.688.902,80	80.391.043,59		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.371.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	49.714.535,79	38.652.277,55	56.198.546,55	37.653.511,34
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.486.819,55	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	25.558.303,19	24.823.388,78		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	6.703.000,00	previsione di competenza	148.622.103,67	73.305.183,33	54.222.949,10	53.457.949,10
			di cui già impegnato*		3.465.795,51	1.480.211,69	1.440.211,69
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.312.282,05	5.872.702,27	5.872.702,27	5.872.702,27
			previsione di cassa	78.939.934,16	39.457.055,14		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	56.495.000,00	previsione di competenza	187.270.932,39	127.762.455,94	82.278.821,49	64.422.902,34
			di cui già impegnato*		77.864.609,12	44.837.230,99	26.583.610,75
			di cui fondo pluriennale vincolato	57.283.534,80	19.395.525,39	6.599.518,72	5.813.282,01
			previsione di cassa	102.927.736,14	117.509.782,93		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	62.304.000,00	previsione di competenza	222.506.021,46	149.432.769,58	120.090.449,96	113.143.337,26
			di cui già impegnato*		24.491.054,85	19.880.570,41	15.826.038,63
			di cui fondo pluriennale vincolato	30.374.893,60	26.879.977,54	26.509.548,04	26.185.742,22
			previsione di cassa	140.346.488,42	134.043.514,57		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	119.608.000,00	previsione di competenza	931.897.433,20	566.352.779,14	476.227.146,64	330.400.808,08
			di cui già impegnato*		140.066.517,01	45.912.271,90	26.075.954,43
			di cui fondo pluriennale vincolato	171.210.989,54	90.988.417,01	47.183.518,08	31.977.719,31
			previsione di cassa	361.798.470,14	392.235.816,84		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	51.889.000,00	previsione di competenza	133.597.148,00	109.868.915,04	67.660.381,41	57.023.482,21
			di cui già impegnato*		51.262.846,60	25.462.583,59	5.613.741,14
			di cui fondo pluriennale vincolato	30.056.074,98	15.370.181,41	8.019.282,21	7.942.678,96
			previsione di cassa	127.242.514,01	101.548.740,17		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.754.000,00	previsione di competenza	317.866.450,77	324.872.652,73	294.980.379,59	287.396.530,88
			di cui già impegnato*		24.585.847,23	19.747.208,81	16.921.186,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	138.974,08	3.624,88	3.624,88	3.624,88
			previsione di cassa	377.301.899,93	333.341.727,85		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	234.942.000,00	previsione di competenza	1.490.973.162,83	1.472.475.037,60	1.404.029.204,03	1.446.889.208,31
			di cui già impegnato*		41.394.724,38	35.685.992,04	23.418.448,86
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34
			previsione di cassa	1.463.819.635,69	1.510.769.379,02		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	681.321.000,00	previsione di competenza	450.951.181,34	342.015.253,91	310.105.111,33	278.361.369,75
			di cui già impegnato*		80.189.848,67	67.310.867,42	68.311.546,03
			di cui fondo pluriennale vincolato	95.873.950,51	89.092.361,91	86.351.741,91	73.437.037,19
			previsione di cassa	366.235.048,07	445.790.277,59		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	53.172.000,00	previsione di competenza	97.904.432,83	91.524.160,00	85.327.660,00	80.304.500,00
			di cui già impegnato*		7.602.039,23	1.344.833,59	437.964,95
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.871.139,95	87.520.560,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	41.088.000,00	previsione di competenza	93.935.738,31	42.483.596,43	31.819.352,39	30.217.928,38
			di cui già impegnato*		8.942.740,68	4.872.011,44	3.425.567,43
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.725.840,15	992.624,15	944.120,00	944.120,00
			previsione di cassa	65.356.585,13	49.624.652,01		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	376.115.000,00	previsione di competenza	1.358.993.453,16	1.227.034.475,87	1.060.481.116,55	923.387.272,17
			di cui già impegnato*		222.486.220,80	218.965.063,31	90.697.508,19
			di cui fondo pluriennale vincolato	319.498.011,18	215.875.535,65	103.198.830,04	96.685.862,58
			previsione di cassa	966.724.611,42	983.124.460,88		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	2.818.000,00	previsione di competenza	7.430.838,66	4.705.177,80	4.179.220,68	3.099.926,40
			di cui già impegnato*		1.482.859,65	1.484.870,94	251.686,40
			di cui fondo pluriennale vincolato	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.120.280,81	4.680.559,50		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	432.021.175,41	304.526.508,74	262.948.394,35	277.622.253,30
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	750.370.383,30	733.802.544,58		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	4.576.000,00	11.179.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	20.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	80.000.000,00	previsione di competenza	364.906.519,48	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
			di cui già impegnato*		10.887.039,66	1.907.039,66	1.907.039,66
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	364.906.519,48	356.715.000,00		
TOTALE MISSIONI		2.050.000.000,00	previsione di competenza	7.981.912.101,63	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
			di cui già impegnato*		851.224.333,25	575.507.609,13	349.709.381,68
			di cui fondo pluriennale vincolato	791.559.107,71	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
			previsione di cassa	6.709.224.858,16	6.670.885.630,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.050.000.000,00	previsione di competenza	7.981.912.101,63	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
			di cui già impegnato*		851.224.333,25	575.507.609,13	349.709.381,68
			di cui fondo pluriennale vincolato	791.559.107,71	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
			previsione di cassa	6.709.224.858,16	6.670.885.630,92		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2024 - 2025 - 2026**

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.800.000.000,00				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		0,00	0,00	0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		791.559.107,71	518.052.213,70	325.099.448,63					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.253.320.000,00	4.253.320.000,00	4.228.140.000,00	4.312.800.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.711.152.841,60	3.974.021.705,76	3.841.488.854,30	3.853.698.497,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	101.353.889,00	266.732.725,96	151.915.259,64	140.370.300,97					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	102.192.400,00	267.455.840,53	132.820.421,30	91.545.552,19					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	63.100.000,00	278.548.460,29	180.193.425,17	123.257.716,82	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.559.628.432,29	2.016.786.246,73	1.536.815.723,73	1.150.953.444,09
					- di cui fondo pluriennale vincolato		518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	91.235.241,92	314.681.175,03	308.697.615,25	263.706.280,47	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	35.000.000,00	253.000.000,00	247.000.000,00	245.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	4.611.201.530,92	5.380.738.201,81	5.001.766.721,36	4.931.679.850,45	TOTALE SPESE FINALI	6.305.781.273,89	6.243.807.952,49	5.625.304.578,03	5.249.651.942,05
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0,00	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	8.389.357,03	8.389.357,03	9.814.357,03	11.927.357,03
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	259.684.100,00	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	356.715.000,00	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
Totale titoli	4.870.885.630,92	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36	5.284.227.850,45	Totale titoli	6.670.885.630,92	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.670.885.630,92	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.670.885.630,92	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*
2024-2025-2026**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	148.010,44	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.787.508.566,49	4.512.875.680,94	4.544.715.853,16
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	3.974.021.705,76	3.841.488.854,30	3.853.698.497,96
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357,03	9.814.357,03	11.927.357,03
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		805.245.514,14	661.572.469,61	679.089.998,17
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.448,63
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	278.548.460,29	180.193.425,17	123.257.716,82
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	2.016.786.246,73	1.536.815.723,73	1.150.953.444,09
- di cui fondo pluriennale vincolato		518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) ⁽⁷⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	71.681.175,03	71.697.615,25	28.706.280,47
B) Equilibrio di parte capitale		-805.245.514,14	-661.572.469,61	-679.089.998,17
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	314.681.175,03	308.697.615,25	263.706.280,47
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	253.000.000,00	247.000.000,00	245.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		71.681.175,03	71.697.615,25	28.706.280,47
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾

	A) Equilibrio di parte corrente	805.245.514,14	661.572.469,61	679.089.998,17
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		805.245.514,14	661.572.469,61	679.089.998,17

(*) Indicare gli anni di riferimento 2024, 2025 e 2026.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	564.438.286,61
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	1.756.411.659,23
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	2.481.799.271,51
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	4.197.254.447,30
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	294.438,39
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	3.640.998,45
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	608.741.330,11
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.798.458.670,73
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.386.967.045,91
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 ⁽¹⁾	791.559.107,71
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	228.673.847,22

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 ⁽⁴⁾	55.661.510,33
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	137.551,01
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	5.674.785,88
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	12.200.000,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	155.000.000,00
	B) Totale parte accantonata	228.673.847,22
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:	
Parte vincolata	
	C) Totale parte vincolata
	0,00
Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti
	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	0,00
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾
	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
	0,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2024.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2022, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2022. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2023.

(5) Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2022 incrementato dell'importo relativo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2022. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2023.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità							
Totale Fondo anticipazioni liquidità							
Fondo perdite società partecipate							
953148	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	5.622.911,72		51.874,16		5.674.785,88	
Totale Fondo perdite società partecipate		5.622.911,72		51.874,16		5.674.785,88	
Fondo contenzioso							
953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	10.200.000,00	-2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	12.200.000,00	
Totale Fondo contenzioso		10.200.000,00	-2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	12.200.000,00	
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	50.428.000,60		3.272.000,00		53.700.000,60	
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	1.895.509,73		66.000,00		1.961.509,73	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		52.323.510,33		3.338.000,00		55.661.510,33	
Fondo garanzia debiti commerciali							
Totale Fondo garanzia debiti commerciali							
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
907500	RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	137.551,01				137.551,01	
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		137.551,01				137.551,01	
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾							
999999	FONDO ACCANTONAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEI RISTORI RICEVUTI IN ECCESSO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 823 DELLA L. 178/2020	155.000.000,00			0,00	155.000.000,00	
Totale Altri accantonamenti		155.000.000,00			0,00	155.000.000,00	
TOTALE		223.283.973,06	-2.500.000,00	6.889.874,16	1.000.000,00	228.673.847,22	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2024 preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):(dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
Totale Vincoli derivanti dalla legge (h/1)											
Vincoli derivanti da trasferimenti											
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)											
Vincoli derivanti da finanziamenti											
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)											
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)											
Altri vincoli											
Totale Altri vincoli (h/5)											
TOTALE RISORSE VINCOLATE (h=h/1+h/2+h/3+h/4+h/5)											

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) (1)	0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023 (dato presunto)	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
TOTALE										

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ⁽¹⁾	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	38.849.648,68	18.733.307,13	20.116.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116.341,55
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	643.558,76	643.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.264.513,16	26.939,76	11.237.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237.573,40
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	11.908.071,92	670.498,52	11.237.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237.573,40
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	2.486.819,55	986.819,55	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.486.819,55	986.819,55	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.312.282,05	439.579,78	5.872.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.702,27
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	6.312.282,05	439.579,78	5.872.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.702,27

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	14.551,94	14.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	57.268.982,86	37.893.168,29	19.375.814,57	16.275,90	3.434,92	0,00	0,00	19.395.525,39
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		57.283.534,80	37.907.720,23	19.375.814,57	16.275,90	3.434,92	0,00	0,00	19.395.525,39
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	2.845.787,46	2.845.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	839.969,52	10.455,00	829.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	829.514,52
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	25.461.874,52	62.776,00	25.399.098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.399.098,52
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.227.262,10	672.897,60	554.364,50	0,00	97.000,00	0,00	0,00	651.364,50
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		30.374.893,60	3.591.916,06	26.782.977,54	0,00	97.000,00	0,00	0,00	26.879.977,54
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	31.155.758,92	5.101.654,18	26.054.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.054.104,74
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	140.055.230,62	75.120.918,35	64.934.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64.934.312,27

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	171.210.989,54	80.222.572,53	90.988.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90.988.417,01
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	29.606.074,98	14.685.893,57	14.920.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920.181,41
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	30.056.074,98	14.685.893,57	15.370.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370.181,41
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	3.624,88	0,00	3.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,88
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	135.349,20	135.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	138.974,08	135.349,20	3.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,88

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	791.559.107,71	274.223.604,83	517.335.502,88	16.275,90	100.434,92	600.000,00	0,00	518.052.213,70

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.116.341,55	9.163.627,63	10.952.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952.713,92
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.237.573,40	59.976,38	11.177.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177.597,02
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	11.237.573,40	59.976,38	11.177.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177.597,02
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.872.702,27	0,00	5.872.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.702,27
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	5.872.702,27	0,00	5.872.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.702,27

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	19.395.525,39	12.814.413,12	6.581.112,27	15.222,89	3.183,56	0,00	0,00	6.599.518,72
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19.395.525,39	12.814.413,12	6.581.112,27	15.222,89	3.183,56	0,00	0,00	6.599.518,72
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	829.514,52	25.000,00	804.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	804.514,52
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	25.399.098,52	0,00	25.399.098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.399.098,52
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	651.364,50	539.429,50	111.935,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	305.935,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.879.977,54	564.429,50	26.315.548,04	194.000,00	0,00	0,00	0,00	26.509.548,04
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	26.054.104,74	0,00	26.054.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.054.104,74
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	64.934.312,27	43.804.898,93	21.129.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129.413,34

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	90.988.417,01	43.804.898,93	47.183.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47.183.518,08
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	14.920.181,41	7.358.219,20	7.561.962,21	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.569.282,21
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	15.370.181,41	7.358.219,20	8.011.962,21	7.320,00	0,00	0,00	0,00	8.019.282,21
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	3.624,88	0,00	3.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,88
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.624,88	0,00	3.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,88

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	518.052.213,70	193.772.491,52	324.279.722,18	216.542,89	3.183,56	600.000,00	0,00	325.099.448,63

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.952.713,92	1.494.728,96	9.457.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457.984,96
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.177.597,02	0,00	11.177.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177.597,02
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	11.177.597,02	0,00	11.177.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177.597,02
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.872.702,27	0,00	5.872.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.702,27
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	5.872.702,27	0,00	5.872.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.702,27

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.599.518,72	803.278,97	5.796.239,75	14.119,87	2.922,39	0,00	0,00	5.813.282,01
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.599.518,72	803.278,97	5.796.239,75	14.119,87	2.922,39	0,00	0,00	5.813.282,01
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	804.514,52	17.870,82	786.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	786.643,70
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	25.399.098,52	0,00	25.399.098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.399.098,52
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	305.935,00	305.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.509.548,04	323.805,82	26.185.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185.742,22
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	26.054.104,74	0,00	26.054.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.054.104,74
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	21.129.413,34	15.205.798,77	5.923.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.614,57

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	47.183.518,08	15.205.798,77	31.977.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.977.719,31
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	7.569.282,21	76.603,25	7.492.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492.678,96
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.019.282,21	76.603,25	7.942.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942.678,96
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	3.624,88	0,00	3.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,88
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.624,88	0,00	3.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,88

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	325.099.448,63	37.931.887,95	287.167.560,68	14.119,87	2.922,39	600.000,00	0,00	287.784.602,94

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio (2024)				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2024), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.253.320.000,00	4.228.140.000,00	4.312.800.000,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)			
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		4.253.320.000,00	4.228.140.000,00	4.312.800.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	850.664.000,00	845.628.000,00	862.560.000,00
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/N-1	(-)	8.389.357,00	8.389.357,00	8.389.357,00
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)		4.576.000,00	11.179.000,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	309.817.157,00	274.777.572,00	241.997.316,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame (*)	(-)			
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)			
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		532.457.486,00	557.885.071,00	600.994.327,00
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/N-1	(+)	67.114.540,00	58.725.183,00	50.335.826,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)			
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		147.014.540,00	174.025.183,00	55.135.826,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio (2024)

DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		1.014.866.687,00	851.656.687,00	722.163.545,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.014.866.687,00	851.656.687,00	722.163.545,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	444.110.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	444.110.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	3.809.210.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.809.210.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.253.320.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	251.674.218,59	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.058.507,37			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.058.507,37			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	266.732.725,96	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.236.634,58	650.512,39	651.000,00	0,80%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500.300,00	992.025,33	993.000,00	28,37%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	125.200,00	43.812,74	44.000,00	35,14%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	182.583.705,95	1.484.049,64	1.485.000,00	0,81%
3000000	TOTALE TITOLO 3	267.455.840,53	3.170.400,10	3.173.000,00	1,19%
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	265.805.460,29			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	242.309.559,26			
	Contributi agli investimenti da UE	23.495.901,03			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.743.000,00	551.465,69	552.000,00	4,33%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	278.548.460,29	551.465,69	552.000,00	0,20%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	289.667.175,03	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.014.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	314.681.175,03	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.380.738.201,81	3.721.865,79	3.725.000,00	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.102.189.741,52	3.170.400,10	3.173.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	278.548.460,29	551.465,69	552.000,00	0,20%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	453.790.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	453.790.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	3.774.350.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.774.350.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.228.140.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	137.719.047,97	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.196.211,67			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.196.211,67			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	151.915.259,64	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.861.434,58	526.828,99	527.000,00	1,89%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.510.200,00	998.358,37	999.000,00	28,46%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	98.700,00	34.464,61	35.000,00	35,46%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	101.340.086,72	1.348.891,22	1.349.000,00	1,33%
3000000	TOTALE TITOLO 3	132.820.421,30	2.908.543,19	2.910.000,00	2,19%
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	170.150.425,17			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	155.330.739,52			
	Contributi agli investimenti da UE	14.819.685,65			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.043.000,00	2.226,24	3.000,00	0,03%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	180.193.425,17	2.226,24	3.000,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	283.697.615,25	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	308.697.615,25	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.001.766.721,36	2.910.769,43	2.913.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	4.821.573.296,19	2.908.543,19	2.910.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	180.193.425,17	2.226,24	3.000,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	496.800.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	496.800.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	3.816.000.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.816.000.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.312.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.657.981,68	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.712.319,29			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.712.319,29			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	140.370.300,97	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.476.724,58	530.440,80	531.000,00	1,93%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.540.200,00	987.716,35	988.000,00	27,91%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	98.200,00	34.288,23	35.000,00	35,64%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	60.420.427,61	1.208.434,84	1.209.000,00	2,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	91.545.552,19	2.760.880,22	2.763.000,00	3,02%
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	113.257.716,82			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	99.899.543,22			
	Contributi agli investimenti da UE	13.358.173,60			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	123.257.716,82	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	238.706.280,47	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	263.706.280,47	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	4.931.679.850,45	2.760.880,22	2.763.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	4.808.422.133,63	2.760.880,22	2.763.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	123.257.716,82	0,00	0,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL TERZO ANNO DI BILANCIO DI PREVISIONE
ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4 - Rimborso Prestiti	2027	8.389.357,03
			2028	8.503.247,54
			2029	8.503.247,54
			2030	8.313.430,00
			2031	8.313.430,00
			2032	8.313.114,09
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 - Spese in conto capitale	2027	9.549.880,45
			2028	9.549.880,40
			2029	6.015.309,01
			2030	6.015.309,01
			2031	6.015.309,01
			2032	5.871.646,64
			2033	2.283.612,00
			2034	2.283.612,00
			2035	289.193,00
			2036	101.693,00
			2037	0,00
			2038	0,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	2 - Spese in conto capitale	2027	4.700.000,00
			2028	
			2029	
10 - Risorse umane	1 - Spese correnti	2027	100.000,00	
11 - Altri servizi generali	1 - Spese correnti	2027	222.354,00	
		2028	171.760,00	
		2029	83.760,00	
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	1 - Spese correnti	2027	830.206,00
			2028	788.696,00
			2029	788.696,00
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1 - Spese correnti	2027	4.502.000,00
			2028	1.780.000,00
		2 - Spese in conto capitale	2027	2.193.927,33
			2028	2.235.430,72
			2029	2.279.417,31

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2030	2.326.034,54
			2031	1.924.996,77
			2032	1.500.000,00
			2033	1.500.000,00
			2034	1.500.000,00
			2035	1.500.000,00
			2036	1.500.000,00
			2037	1.500.000,00
			2038	0,00
	03 - Edilizia scolastica	2 - Spese in conto capitale	2027	4.300.000,00
			2028	5.000.000,00
			2029	5.000.000,00
			2030	17.800.000,00
			2031	0,00
			2032	0,00
			2033	0,00
	04 - Istruzione universitaria	2 - Spese in conto capitale	2027	10.458.353,43
			2028	10.458.353,43
			2029	10.458.353,43
			2030	7.191.809,97
			2031	1.591.809,97
			2032	1.391.809,97
			2033	0,00
			2034	0,00
			2035	0,00
			2036	0,00
			2037	0,00
			2038	0,00
			2039	0,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2 - Spese in conto capitale	2027	35.000,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 - Spese in conto capitale	2027	7.030.000,00
			2028	3.530.000,00
			2029	3.530.000,00
			2030	0,00
			2031	0,00
			2032	0,00
			2033	0,00
			2034	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2035	0,00
			2036	0,00
			2037	0,00
			2038	0,00
			2039	0,00
			2040	0,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2 - Spese in conto capitale	2027	17.046.046,55
			2028	7.046.046,55
			2029	7.046.046,55
			2030	7.046.046,55
			2031	7.046.046,55
			2032	7.046.046,55
			2033	7.046.046,55
			2034	7.046.046,55
07 - Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2 - Spese in conto capitale	2027	1.022.246,83
			2028	1.022.246,83
			2029	0,00
			2030	0,00
			2031	0,00
			2032	0,00
			2033	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2 - Spese in conto capitale	2027	27.598.270,51
			2028	23.350.523,38
			2029	19.510.221,06
			2030	14.316.392,91
			2031	9.235.523,31
			2032	7.356.273,90
			2033	4.456.815,45
			2034	3.712.727,96
			2035	3.002.655,23
			2036	2.536.897,30
			2037	2.289.223,48
			2038	175.003,95
			2039	104.229,91
			2040	100.179,54
			2041	100.000,00
			2042	50.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2 - Spese in conto capitale	2027	1.000.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2028	1.000.000,00
			2029	1.000.000,00
			2030	1.000.000,00
			2031	1.000.000,00
			2032	1.000.000,00
			2033	1.000.000,00
			2034	1.000.000,00
	03 - Rifiuti	1 - Spese correnti	2027	0,00
			2028	0,00
			2029	0,00
			2030	0,00
			2031	0,00
		2 - Spese in conto capitale	2027	4.900.000,00
			2028	15.800.000,00
			2029	0,00
			2030	1.900.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	1 - Spese correnti	2027	2.000.000,00
			2028	2.000.000,00
			2029	2.000.000,00
			2030	2.000.000,00
			2031	2.000.000,00
		2 - Spese in conto capitale	2027	11.802.460,22
			2028	11.802.460,22
			2029	8.675.460,22
			2030	8.675.460,22
			2031	8.675.460,22
			2032	6.553.000,00
			2033	6.553.000,00
			2034	6.553.000,00
			2035	6.553.000,00
			2036	4.353.000,00
			2037	3.200.000,00
			2038	1.600.000,00
			2039	0,00
			2040	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2 - Spese in conto capitale	2027	426.960,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	02 - Trasporto pubblico locale	1 - Spese correnti	2027	2.000.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2028	2.000.000,00
			2029	2.000.000,00
			2030	2.000.000,00
		2 - Spese in conto capitale	2027	16.014.331,37
			2028	16.014.331,37
			2029	4.091.575,33
			2030	4.091.575,33
			2031	399.110,58
			2032	0,00
			2033	0,00
			2034	0,00
			2035	0,00
			2036	0,00
			2037	0,00
			2038	0,00
			2039	0,00
			2040	0,00
			2041	0,00
			2042	0,00
			2043	0,00
			2044	0,00
			2045	0,00
			2046	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1 - Spese correnti	2027	12.561.100,00
			2028	15.579.100,00
			2029	16.030.700,00
			2030	16.509.400,00
			2031	17.016.800,00
			2032	17.554.600,00
			2033	18.124.700,00
			2034	17.360.000,00
			2035	18.000.600,00
			2036	18.679.600,00
			2037	19.399.400,00
			2038	20.162.300,00
			2039	20.971.100,00
			2040	21.828.300,00
			2041	22.737.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
		2 - Spese in conto capitale	2027	114.105.995,04
			2028	117.487.975,03
			2029	86.211.300,03
			2030	147.511.300,03
			2031	22.811.300,03
			2032	22.811.300,03
			2033	22.811.300,03
			2034	22.695.375,15
			2035	18.495.375,15
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2 - Spese in conto capitale	2027	1.983.200,00
			2028	733.200,00
			2029	733.200,00
			2030	733.200,00
			2031	733.200,00
			2032	733.200,00
			2033	0,00
			2034	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	2 - Spese in conto capitale	2027	4.950.000,00
			2028	4.880.000,00
			2029	4.880.000,00
			2030	3.166.935,02
			2031	0,00
			2032	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 - Spese correnti	2027	183.928,00
			2028	183.928,00
			2029	183.928,00
	02 - Interventi per la disabilità	2 - Spese in conto capitale	2027	0,00
			2028	0,00
			2029	0,00
			2030	0,00
			2031	0,00
			2032	0,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1 - Spese correnti	2027	2.000.000,00
			2028	2.000.000,00
	05 - Interventi per le famiglie	1 - Spese correnti	2027	6.400.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2028	6.400.000,00
			2029	3.000.000,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1 - Spese correnti	2027	91.950,00
			2028	60.000,00
			2029	60.000,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 - Spese correnti	2027	6.100.000,00
			2028	6.100.000,00
			2029	6.100.000,00
			2030	6.100.000,00
			2031	6.100.000,00
			2032	6.100.000,00
			2033	6.100.000,00
			2034	6.100.000,00
			2035	6.100.000,00
			2036	6.100.000,00
			2037	6.100.000,00
			2038	6.100.000,00
			2039	6.100.000,00
			2040	6.100.000,00
			2041	6.100.000,00
			2042	6.100.000,00
			2043	6.100.000,00
			2044	6.100.000,00
			2045	6.100.000,00
			2046	6.100.000,00
			2047	6.100.000,00
			2048	6.100.000,00
			2049	0,00
			2050	0,00
			2051	0,00
			2052	0,00
			2053	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 - Spese in conto capitale	2027	109.929.114,43
			2028	75.809.114,45
			2029	103.489.114,44
			2030	73.386.062,96
			2031	43.136.062,96
			2032	41.850.433,28

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2033	39.954.180,00
			2034	144.614.180,00
			2035	0,00
			2036	0,00
			2037	0,00
			2038	0,00
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	1 - Spese correnti	2027	136.500,00
			2028	135.000,00
			2029	135.000,00
			2030	135.000,00
			2031	120.000,00
		2 - Spese in conto capitale	2027	57.739.165,19
			2028	40.337.821,73
			2029	32.064.321,73
			2030	25.167.458,95
			2031	22.994.701,56
			2032	19.111.164,00
			2033	11.311.164,00
			2034	7.010.164,00
			2035	700.000,00
	2036		700.000,00	
	2037		700.000,00	
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2 - Spese in conto capitale	2027	5.859.000,00
			2028	5.859.000,00
			2029	5.859.000,00
			2030	2.289.000,00
			2031	2.289.000,00
			2032	2.289.000,00
			2033	2.289.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2034	2.289.000,00
			2035	2.289.000,00
	03 - Ricerca e innovazione	2 - Spese in conto capitale	2027	3.150.000,00
			2028	1.000.000,00
			2029	0,00
			2030	0,00
			2031	0,00
			2032	0,00
			2033	0,00
			2034	0,00
			2035	0,00
			2036	0,00
			2037	0,00
			2038	0,00
			2039	0,00
			2040	0,00
			2041	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2 - Spese in conto capitale	2027	0,00
			2028	0,00
			2029	0,00
			2030	0,00
			2031	0,00
			2032	0,00
			2033	0,00
			2034	0,00
			2035	0,00
			2036	0,00
			2037	0,00
			2038	0,00
			2039	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02 - Formazione professionale	1 - Spese correnti	2027	213.000,00
			2028	155.000,00
			2029	155.000,00
	03 - Sostegno all'occupazione	1 - Spese correnti	2027	130.000,00
			2028	130.000,00
			2029	120.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2 - Spese in conto capitale	2027	9.196.464,78
			2028	600.794,75

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO			
			2029	202.747,32			
			2030	0,00			
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2 - Spese in conto capitale	2027	89.478.734,49			
			2028	57.429.145,21			
			2029	76.873.879,74			
			2030	46.272.099,41			
			2031	30.618.440,89			
			2032	21.459.663,57			
			2033	15.608.826,07			
			2034	14.118.569,07			
			2035	0,00			
			2036	0,00			
			2037	0,00			
			2038	0,00			
			2039	0,00			
19 - Relazioni internazionali	02 - Cooperazione territoriale	2 - Spese in conto capitale	2027	100.000,00			
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondi di riserva	1 - Spese correnti	2027	44.256.108,44			
			2028	29.228.955,97			
			2029	15.228.955,97			
			2030	15.142.020,95			
			2031	15.138.955,97			
			2032	14.808.955,97			
			2033	14.808.955,97			
			2034	15.545.545,97			
					2 - Spese in conto capitale	2027	8.954.270,00
				03 - Altri fondi	2 - Spese in conto capitale	2027	300.000,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1 - Spese correnti	2027	7.689.000,00			
			2028	7.538.000,00			
			2029	7.382.000,00			
			2030	7.219.000,00			
			2031	7.050.000,00			
			2032	6.873.000,00			
			2033	6.690.000,00			
			2034	6.500.000,00			
			2035	6.302.000,00			
			2036	6.095.000,00			
			2037	5.881.000,00			
2038	5.658.000,00						

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2039	5.426.000,00
			2040	5.185.000,00
			2041	4.935.000,00
			2042	4.674.000,00
			2043	4.403.000,00
			2044	4.121.000,00
			2045	3.827.000,00
			2046	3.522.000,00
			2047	3.205.000,00
			2048	2.875.000,00
			2049	2.532.000,00
			2050	2.175.000,00
			2051	1.804.000,00
			2052	1.418.000,00
			2053	1.017.000,00
			2054	599.000,00
			2055	210.000,00
			2056	8.000,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4 - Rimborso Prestiti	2027	3.765.000,00
			2028	3.916.000,00
			2029	4.072.000,00
			2030	4.235.000,00
			2031	4.404.000,00
			2032	4.581.000,00
			2033	4.764.000,00
			2034	4.954.000,00
			2035	5.152.000,00
			2036	5.359.000,00
			2037	5.573.000,00
			2038	5.796.000,00
			2039	6.028.000,00
			2040	6.269.000,00
			2041	6.519.000,00
			2042	6.780.000,00
			2043	7.051.000,00
			2044	7.333.000,00
			2045	7.627.000,00
			2046	7.932.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
			2047	8.249.000,00
			2048	8.579.000,00
			2049	8.922.000,00
			2050	9.279.000,00
			2051	9.650.000,00
			2052	10.036.000,00
			2053	10.437.000,00
			2054	10.855.000,00
			2055	6.668.000,00
			2056	267.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
TOTALE GENERALE			2027	625.393.924,09
			2028	497.616.011,58
			2029	443.763.233,68
			2030	430.542.535,85
			2031	218.614.147,82
			2032	197.204.208,00
			2033	165.301.600,07
			2034	263.282.220,70
			2035	68.383.823,38
			2036	45.425.190,30
			2037	44.642.623,48
			2038	40.191.303,95
			2039	39.329.329,91
			2040	40.182.479,54
			2041	41.091.000,00
			2042	18.304.000,00
			2043	18.254.000,00
			2044	18.254.000,00
			2045	18.254.000,00
			2046	18.254.000,00
			2047	17.554.000,00
			2048	17.554.000,00
			2049	11.454.000,00
			2050	11.454.000,00
			2051	11.454.000,00
			2052	11.454.000,00
			2053	11.454.000,00
			2054	11.454.000,00
2055	6.878.000,00			
2056	275.000,00			

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
125500	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
125510	INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA
125550	SPESE INERENTI LE FUNZIONI DI COMPONENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
151500 A 2	- ART. 002 - SPESE DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE
151550 A 2	- ART. 002 - SPESE D'UFFICIO - ALTRI SERVIZI
151550 A 3	- ART. 003 - SPESE PER SPORTELLI INFORMATIVI AL PUBBLICO
151550 A 4	- ART. 004 - SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE
151550 A 5	- ART. 005 - SPESE CONNESSE AL SERVIZIO DI TESORERIA, ALL'ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, AGLI ACCORDI OPERATIVI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E ALL'ATTIVAZIONE DI OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA
151550 A 6	- ART. 006 - SPESE DI TELEFONIA FISSA
151550 A 7	- ART. 007 - ALTRE UTENZE, SPESE CONDOMINIALI, ALTRE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO, SU IMMOBILI DI PROPRIETA'
151550 A 8	- ART. 008 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI
151550 A 9	- ART. 009 - SPESE D'UFFICIO - ALTRI BENI DI CONSUMO
151560	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
151600	SPESE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE
151620	SPESE PER L'ASSISTENZA CAF PER DICHIARAZIONI E ALTRI SERVIZI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SALUTE
151700	SPESA PER LA FORNITURA DIVISE AGLI USCIERI, BIDELLI E CUSTODI E AUTISTI DELLA PROVINCIA, NONCHE' DI VESTIARIO DI SERVIZIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
151750 A 1	- ART.001 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA
151750 A 3	- ART.003 - ALTRE SPESE LEGALI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
151800 A 1	- ART. 001 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
151800 A 2	- ART. 002 - SPESE PER ALTRE ASSICURAZIONI
151850 A 1	- ART. 001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI AUTORIMESSA PROVINCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
151850 A 2	- ART. 002 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
151850 A 3	- ART. 003 - SPESE PER IL SERVIZIO DI AUTORIMESSA PROVINCIALE - ALTRI BENI DI CONSUMO
151850 A 4	- ART. 004 - GESTIONE AUTOMEZZI - ALTRI BENI DI CONSUMO
151850 A 5	- ART. 005 - CONTRATTO NOLEGGIO AUTOMEZZI
151900	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI I TERRENI ED I FABBRICATI DELLA PROVINCIA, NONCHE' PER CERTIFICAZIONI DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
151950	SPESE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI PER LE STRUTTURE PROVINCIALI
152000 A 1	- ART. 001 - SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI IN LOCAZIONE
152000 A 2	- ART. 002 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI
152000 A 3	- ART. 003 - SPESE PER L'ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DEL CATASTO E LIBRO FONDIARIO
152100	SPESE PER LA PULIZIA DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI
152150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
152160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONGIUNTO DELL'EUREGIO - GECT
153000	ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI PROVINCIALI E PER ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' PROVINCIALE O ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI
154500 A 2	- ART. 002 - ALTRE SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE E PER LA CONNETTIVITA' DI RETE
154500 A 3	- ART. 003 - SPESE DI COMPETENZA DELL'EX PROGETTO PER L'INNOVAZIONE, SVILUPPO ICT E ORG. SISTEMA PUBBLICO
155000 A 8	- ART. 008 - INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'EX PROGETTO PER L'INNOVAZIONE, SVILUPPO ICT E ORG. SISTEMA PUBBLICO
155500	SPESE DIRETTE E RIMBORSO ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO LA PROVINCIA O MESSO A DISPOSIZIONE DELLA STESSA
155600	SPESA PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DELL'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
156500 A 1	- ART. 001 - T.F.R. E INDENNITA' PREMIO SERVIZIO
156500 A 2	- ART. 002 - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONI DEL T.F.R.
156600	SPESA PER IL RIMBORSO ALL'INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONE CONNESSE CON I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ATTRIBUITI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
157000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
157100	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO, INCLUSI I CORSI DI FORMAZIONE PRECEDENTI L'ASSUNZIONE E GLI EVENTUALI ASSEGNI DI STUDIO DURANTE TALI CORSI, NONCHE' SPESE PER LE PROVE DI SELEZIONE ED ATTITUDINALI
157200	SPESA PER I CORRISPETTIVI DOVUTI DALLA PROVINCIA AI SOGGETTI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA PER I DIPENDENTI
157300	SPESE PER RIVISTE E SUSSIDI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
157500	FONDO RELATIVO ALLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E DI CANTIERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE DA PERSONALE PROVINCIALE ABILITATO

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
157530	SPESE PER L'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATE DI COMPETENZA DELL'I.N.P.D.A.P. E QUOTA A CARICO P.A.T., NONCHE' TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
157542	SPESA PER LE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PNRR, PNC E PNIEC
203000	FONDI PER I TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DEI COMUNI
206500 A 1	- ART. 001 - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
206500 A 2	- ART. 002 - SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE
206500 A 3	- ART. 003 - SPESE INERENTI ATTIVITA' PER DIRITTO ALLO STUDIO
252025	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI E CONCORSI, NONCHE' PER COMPENSI A INCARICATI DI PRESTAZIONI DEL COMPARTO SCUOLA
252050 A 1	- ART. 001 - SPESE PER LOCAZIONI
252050 A 2	- ART. 002 - ALTRE SPESE DIRETTE
252100 A 1	- ART. 001 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
252100 A 2	- ART. 002 - ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA'
252100 A 3	- ART. 003 - ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA' - FACILITATORI
254500	SPESE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED EQUIPARATE, NONCHE' DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE
255050	SPESE DIRETTE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO IL CENTRO FORMATIVO DI CANDRIAI E LA COLONIA MARINA DI CESENATICO
255300	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALLA FONDAZIONE DEMARCHI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
255350	ASSEGNAZIONI AGLI ISTITUTI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
255450 A 1	- ART. 001 - SPESE PER LOCAZIONI
255450 A 2	- ART. 002 - ALTRE SPESE DIRETTE
259500	SPESA PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENTE EDUCATORE
259502	SPESA PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA - CONTRIBUTI SOCIALI
259503	SPESE PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE - IRAP
259504	SPESA PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ASSISTENTE EDUCATORE - RETRIBUZIONI
259506	SPESA PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ASSISTENTE EDUCATORE - CONTRIBUTI SOCIALI
259507	SPESE PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - IRAP
259600 A 1	- ART. 001 - SPESE PER IL PERSONALE INSEGNANTE
259600 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI DI SOSTEGNO SU SPECIFICHE DISABILITA' MEDIANTE CONVENZIONI
259600 A 3	- ART. 003 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE INSEGNANTI
259602	SPESE PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA - CONTRIBUTI
259603	SPESE PER IL PERSONALE INSEGNANTE - IRAP
259604	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA- MISSIONI
259605	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - ASSEGNI FAMILIARI
259635	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
259640	SPESA PER I CORRISPETTIVI DOVUTI DALLA PROVINCIA AI SOGGETTI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL TRENINO
312000 A 2	- ART. 002 - ALTRI INTERVENTI
353100	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELLE SCIENZE
353150	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO ETNOGRAFICO TRENINO SAN MICHELE
353200	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
353350	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CULTURALE LADINO
353400	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO MOCHENO
353410	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CIMBRO
402300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CENTRO PER L'INFANZIA
402300 A 1	- ART. 001 - SERVIZI AUSILIARI
402300 A 2	- ART. 002 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
402300 A 3	- ART. 003 - MANUTENZIONI
402300 A 4	- ART. 004 - UTENZE
402300 A 5	- ART. 005 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
402300 A 6	- ART. 006 - LAVORO INTERINALE
402500	SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEI PORTATORI DI MINORAZIONI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
402601	SPESE PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO UNICO ALLE FAMIGLIE
402602	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PREVISTE DA NORME NAZIONALI E PROVINCIALI
402610	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE ED ALLA TUTELA DELLE DONNE CHE NE SONO VITTIME
408550 A 1	- ART. 001 - ALTRI INTERVENTI
408550 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI REALIZZATI DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
408550 A 6	- ART. 006 - ACQUISTO MATERIALE
408550 A 7	- ART. 007 - INCARICHI
441000 A 1	- ART. 001 - SPESE PER ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE ORDINARIE
441000 A 3	- ART. 003 - SPESE DIRETTE PER PRESTAZIONI SANITARIE ORDINARIE
441000 A 4	- ART. 004 - SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN AMBITO SANITARIO
441000 A 6	- ART. 006 - RIMBORSO PER INTERVENTI SANITARI UMANITARI
441000 A 7	- ART. 007 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
441000 A 9	- ART. 009 - SPESE PER INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA
441000 A 13	- ART. 013 - ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE RELATIVE AL CARO ENERGIA
441030	SPESE PER INDENNIZZI DI CUI ALLA L. 210/92
441250	SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SANITARIE E PER PRESTAZIONI PARTICOLARI AD INVALIDI CIVILI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
442000	FONDO PER L'ASSISTENZA INTEGRATA (SPESE CORRENTI)
442040	SPESE PER L'ASSEGNO DI CURA
444000 A 1	- ART. 001 - ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA
444000 A 4	- ART. 004 - ATTREZZATURE AZIENDA SANITARIA
506140	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI (APPAG) PER IL FUNZIONAMENTO
615440	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE - OPERAZIONI RILEVANTI AGLI EFFETTI I.V.A.
741000	SPESA PER L'ACQUISTO E LA CONFEZIONE DI INDUMENTI DI SERVIZIO PER CANTONIERI, ASSISTENTI STRADALI E PERSONALE DEL CANTIERE
741010	SPESA PER LA CONVENZIONE CON L'AUTOSTRADA A22 PER LA CONCESSIONE DI GRATUITA' DEI PEDAGGI
741100	SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CANONI
741200	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO PROVE SU MATERIALI - OPERAZIONI RILEVANTI AGLI EFFETTI I.V.A.
745000 A 1	- ART. 001 - FONDO TRASPORTI EXTRAURBANI E SCOLASTICI - CONTRIBUTI - OPERAZIONI NON RILEVANTI AGLI EFFETTI IVA
745000 A 2	- ART. 002 - FONDO TRASPORTI EXTRAURBANI E SCOLASTICI - OPERAZIONI RILEVANTI AGLI EFFETTI IVA
745000 A 4	- ART. 004 - FONDO TRASPORTI EXTRAURBANI E SCOLASTICI - CORRISPETTIVI - OPERAZIONI NON RILEVANTI AGLI EFFETTI IVA
745000 A 7	- ART. 007 - FONDO TRASPORTI EXTRAURBANI E SCOLASTICI - ASSEGNAZIONI PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE RELATIVE AL CARO ENERGIA
801550	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE RELATIVE AGLI UFFICI DEL CATASTO E LIBRO FONDIARIO
801600 A 1	- ART. 001 - SPESE D'UFFICIO CATASTO E LIBRO FONDIARIO

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
801600 A 2	- ART. 002 - TELEFONIA FISSA E MOBILE CATASTO E LIBRO FONDIARIO
801600 A 3	- ART. 003 - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DA CATASTO E LIBRO FONDIARIO, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA
801650	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE AGLI UFFICI DEL CATASTO E LIBRO FONDIARIO
801750	SPESE PER LA PULIZIA DI IMMOBILI ADIBITI AL CATASTO E AL LIBRO FONDIARIO
801800	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CATASTO E DEL LIBRO FONDIARIO, NONCHE' PER LA CONNETTIVITA' DI RETE
801830	SPESE PER IL RIPRISTINO, L'INFORMATIZZAZIONE E LA TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO
801850	SPESA PER I SERVIZI DI MENSA DEI DIPENDENTI DEL CATASTO E DEL LIBRO FONDIARIO
803050	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PER SPESE CORRENTI
806000	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO ADAMELLO-BRENTA", PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
806020	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO" PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
806720	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI PER LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI
807540	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ANTICIPATE IN CONSEGUENZA DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI INFORTUNATO DEL LAVORO ALLE VITTIME DELLA CATASTROFE DI TESERO DEL 19 LUGLIO 1985
808400	SPESA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUMENTAZIONI E DEI MACCHINARI DEL SERVIZIO GEOLOGICO
808900 A 2	- ART. 002 - SPESE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA (APRIE)
808900 A 3	- ART. 003 - ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (ADEP) PER LA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL RISANAMENTO DEI LAGHI
901150	INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
903000 A 1	- ART. 001 - CONTRIBUTI INPS A CARICO PAT
903000 A 2	- ART. 002 - ALTRE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, CANONI E SANZIONI
903000 A 3	- ART. 003 - IMPOSTE E TASSE PAGATE TRAMITE IL SERVIZIO CASSA ECONOMATO CENTRALE AD ESCLUSIONE DI QUELLE IMPUTABILI AGLI ALTRI ARTICOLI
903000 A 4	- ART. 004 - SPESE PER I CANONI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
903000 A 6	- ART. 006 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL
903000 A 7	- ART. 007 - IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE IMPOSTE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE (APOP)
903000 A 9	- ART. 009 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
903000 A 10	- ART. 010 - IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP
903050	VERSAMENTI E RIMBORSI DI SOMME A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER SERVIZI DIRETTI DELLA PROVINCIA E PER SERVIZI GESTITI TRAMITE AZIENDE, STABILIMENTI ED AGENZIE PROVINCIALI
903550 A 1	- ART. 001 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME RISCOSE DALLA PROVINCIA
903550 A 2	- ART. 002 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME RELATIVE A TRIBUTI PROVINCIALI
904100	FONDO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
904102	FONDO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO CIVILE ALTRI SERVIZI
906020	SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI, REFERENDUM, NONCHE' ALTRE CONSULTAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE
906200	SPESE PER LA COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO - SPESE CORRENTI
908095	SPESA PER IL RIMBORSO DEI FONDI REGIONALI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
953110	FONDO DI RISERVA VINCOLATO AL CONCORSO DELLA PROVINCIA AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA (SPESE CORRENTI)
959500	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI
959501	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA
959501 A 1	- ART. 001 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 1.01
959501 A 2	- ART. 002 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 1.02
959501 A 3	- ART. 003 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 1.03
959501 A 4	- ART. 004 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 1.05
959501 A 5	- ART. 005 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 1.10
959501 A 6	- ART. 006 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 4.02
959501 A 7	- ART. 007 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 5.02
959501 A 8	- ART. 008 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 7.01
959501 A 9	- ART. 009 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 8.01
959501 A 10	- ART. 010 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 9.02
959501 A 11	- ART. 011 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 9.03
959501 A 12	- ART. 012 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 10.05
959501 A 13	- ART. 013 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 11.01

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
959501 A 14	- ART. 014 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 12.07
959501 A 15	- ART. 015 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 14.01
959501 A 16	- ART. 016 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 15.01
959501 A 17	- ART. 017 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO PROVINCIA RIFERITI AL PROGRAMMA 16.01
959502	SPESE PER IL PERSONALE - IRAP
959502 A 1	- ART. 001 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 1.01
959502 A 2	- ART. 002 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 1.02
959502 A 3	- ART. 003 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 1.03
959502 A 4	- ART. 004 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 1.05
959502 A 5	- ART. 005 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 1.10
959502 A 6	- ART. 006 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 4.02
959502 A 7	- ART. 007 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 5.02
959502 A 8	- ART. 008 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 7.01
959502 A 9	- ART. 009 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 8.01
959502 A 10	- ART. 010 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 9.02
959502 A 11	- ART. 011 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 9.03

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
959502 A 12	- ART. 012 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 10.05
959502 A 13	- ART. 013 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 11.01
959502 A 14	- ART. 014 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 12.07
959502 A 15	- ART. 015 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 14.01
959502 A 16	- ART. 016 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 15.01
959502 A 17	- ART. 017 - SPESA PER IL PERSONALE - IRAP RIFERITA AL PROGRAMMA 16.01
959503	SPESE PER IL PERSONALE - MISSIONI
959504	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEgni FAMILIARI
959506	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DESTINATI ALL'UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE
959510	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI
959510 A 1	- ART. 001 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 1.01
959510 A 2	- ART. 002 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 1.02
959510 A 3	- ART. 003 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 1.03
959510 A 4	- ART. 004 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 1.05
959510 A 5	- ART. 005 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 1.10
959510 A 6	- ART. 006 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 4.02

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE**

CAPITOLI	OGGETTO
959510 A 7	- ART. 007 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 5.02
959510 A 8	- ART. 008 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 7.01
959510 A 9	- ART. 009 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 8.01
959510 A 10	- ART. 010 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 9.02
959510 A 11	- ART. 011 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 9.03
959510 A 12	- ART. 012 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 10.05
959510 A 13	- ART. 013 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 11.01
959510 A 14	- ART. 014 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 12.07
959510 A 15	- ART. 015 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 14.01
959510 A 16	- ART. 016 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 15.01
959510 A 17	- ART. 017 - RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 16.01

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
122000	SPESE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
151570	RIMBORSI PER COMMISSIONI E INSOLUTI RID IN RELAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO OPENKAT
151580	SPESE PER L'ACQUISIZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE, SONDAGGI, VERIFICHE, RILEVAZIONI DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
151660	SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DI ENTI BILATERALI E ALTRI SOGGETTI
151820	SPESE PER LE COMMISSIONI TECNICHE DELLE GARE
151955	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E LEGALI RELATIVE A INVESTIMENTI PUBBLICI
151958	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA E ALTRE SPESE CONNESSE CON LE SOCIETA'
151965	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRAMITE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE UTILIZZO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
152000 A 4	- ART. 004 - SPESA PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI ADIBITI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 E DELLE SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'APSS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE
152101	SPESE PER LA PULIZIA DI IMMOBILI ADIBITI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 E DELLE SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'APSS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE
152105	SPESE PER LA VIGILANZA DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI
152165	SPESE PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI SVOLTE NELL'AMBITO DEL COMITATO EUSALP
152530	SPESE PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
153050	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO
153550	SPESA PER TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ENTI PARTNER DEL PROGETTO "RICORDI" (RIUSO DELLA CONSERVAZIONE DEI RECORD DIGITALI)
154520	ANTICIPAZIONI SPESE PER IL RIUSO DI PROGRAMMI INFORMATICI DELLA PROVINCIA DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
154530	SPESE PER IL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020
155000 A 2	- ART. 002 - INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE E PER LA CONNETTIVITA' DI RETE
155000 A 10	- ART. 010 - ARMONIZZAZIONE (FASE 5) ED EVOLUTIVE SISTEMI CONTABILI - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020
157060	SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
157255	SPESA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PROVINCIALE E DI ALTRO PERSONALE PREVISTO DA NORME SPECIFICHE, ANCHE TRAMITE LA TRENINO SCHOOL OF MANAGEMENT
157270	SPESA PER ALTRI INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, ANCHE TRAMITE LA TRENINO SCHOOL OF MANAGEMENT
157310	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI PARTECIPANTI A CORSI-CONCORSI
157510 A 1	- ART. 001 - FORMAZIONE PERMANENTE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI PAESAGGIO
157510 A 2	- ART. 002 - ASSEGNAZIONE TSM - ALTRI INTERVENTI
157510 A 3	- ART. 003 - PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI TURISMO E MARKETING TURISTICO-TERRITORIALE
157550 A 1	- ART. 001 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE
157550 A 2	- ART. 002 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
157550 A 3	- ART. 003 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INVESTIMENTI SULLE RESIDENZE SANITARIE E ASSISTENZIALI
157550 A 4	- ART. 004 - INVESTIMENTI SUGLI EDIFICI E IMMOBILI PROVINCIALI E PER IL RISPARMIO ENERGETICO
157550 A 6	- ART. 006 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INCARICHI SU INVESTIMENTI PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE
157550 A 7	- ART. 007 - INCARICHI SU INVESTIMENTI SU EDIFICI PROVINCIALI
157550 A 8	- ART. 008 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INCARICHI SU INVESTIMENTI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
157550 A 9	- ART. 009 - INVESTIMENTI SUGLI EDIFICI PROVINCIALI E PER IL RISPARMIO ENERGETICO - COFINANZIATO UE FESR 2014-2020
157550 A 12	- ART. 012 - REALIZZAZIONE POLO GIUDIZIARIO DI TRENTO - LAVORI
157550 A 13	- ART. 013 - REALIZZAZIONE POLO GIUDIZIARIO DI TRENTO - INCARICHI
158500 A 4	- ART. 004 - SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA'
158500 A 5	- ART. 005 - INVESTIMENTI PER LE TELECOMUNICAZIONI
158650	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
158675	SPESA PER CONTRIBUTI AD ENTI PER ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI
158760	SPESE PER INVESTIMENTI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' DELLA PROVINCIA

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
202000 A 1	- ART. 001 - ONERI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMUNALE E PER CONCORSI PER SEGRETARI COMUNALI - SPESE FINANZIATE CON FONDI REGIONALI IN PARTE DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA REGIONE ALLA PROVINCIA
202000 A 2	- ART. 002 - ONERI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI, RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER INDENNITA' RISARCITORIE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI COLLOCATI IN DISPONIBILITA', NONCHE' ONERI PER LA COMMISSIONE VALUTAZIONE SITUAZIONE CONFLITTO AMBIENTALE DEI SEGRETARI COMUNALI - SPESE FINANZIATE CON I DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI COMUNI
203010	FONDO SOLIDARIETA' DEI COMUNI
203100 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE E SOVRACOMUNALE
205150 A 1	- ART. 001 - FINANZIAMENTI TRAMITE CASSA DEL TRENTINO S.P.A.
205150 A 2	- ART. 002 - ALTRI FINANZIAMENTI
205252	FONDO PER INTERVENTI FINALIZZATI AGLI INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA E DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CONTROLLATE
205300 A 5	- ART. 005 - NUOVI INTERVENTI
205310	SPESE PER FRONTEGGIARE IL CARO MATERIALI DEGLI ENTI LOCALI
205350 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI A CARICO DELLA FINANZA PROVINCIALE
206500 A 4	- ART. 004 - SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL CONTENIMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA
206520	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA
250500 A 1	- ART. 001 - SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ED ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
250500 A 2	- ART. 002 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E ALTRI INTERVENTI RELATIVI AGLI ASILI NIDO - ACQUISTO SERVIZI
250550 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
250550 A 3	- ART. 003 - INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMUNI
251000	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE PER STRUTTURE, ARREDI E ATTREZZATURE
252110	SPESA PER LE ASSEGNAZIONI AI CENTRI DI FORMAZIONE PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
252120	SPESA PER LE ASSEGNAZIONI AGLI ISTITUTI PROVINCIALI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
252150	SPESE PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E DI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE A FAVORE DI SCUOLE PARIFICATE, PAREGGIATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE
252200	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL' IPRASE
252700 A 2	- ART. 002 - ALTRI INTERVENTI
252702	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
252703	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - BORSE STUDIO
252704	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - ALTRI SERVIZI
252705	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI PARITARI
252706	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI
252707	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - FORMAZIONE SICUREZZA
252708	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PIANO LINGUE
252710	INVESTIMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
252711	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
252725	SPESE PER INTERVENTI PER L'ACOSTAMENTO LINGUISTICO PER BAMBINI IN FASCIA PRESCOLARE (SCUOLA D'INFANZIA) - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
252730	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
252731	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO - SPESE DIRETTE - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
252770	ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE ALLE SCUOLE PARITARIE
252800	ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE
252840	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
252845	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH
252960	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
252964	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INCARICHI TECNICI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
255200	SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE EDUCATIVA E DI EDUCAZIONE PERMANENTE
255205	SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE EDUCATIVA E DI EDUCAZIONE PERMANENTE - ALTRI SERVIZI
255250	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI COLONIE E DI CAMPEGGI
256000 A 1	- ART.001 - ALTRI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
256552	SPESE CONNESSE CON L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA E/O DALLO STATO
256800 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE
256812	INTERVENTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
256825	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
256830	SPESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA CITTADINANZA - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
256831	SPESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA CITTADINANZA - SPESE DIRETTE - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
259700	FONDO PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE PER IL COMPARTO SCUOLA
312110	SPESA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI
314010	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL'OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER GLI STUDENTI - INTERVENTI RELATIVI AL PNRR-M4C1-INT. 1-1.7 - A CARICO PAT
316940	ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA FONDAZIONE EDMUND MACH
316960	ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER
317000 A 1	- ART. 001 - ATTO DI INDIRIZZO PER L'UNIVERSITA' - RICERCA
317000 A 3	- ART. 003 - BANDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, NONCHE' ALTRE SPESE FINALIZZATE ALLA RICERCA
317000 A 4	- ART. 004 - ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER LA RICERCA SCIENTIFICA
317000 A 12	- ART. 012 - INCARICHI SU BANDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA
317000 A 13	- ART. 013 - SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA - COFINANZIATO UE FESR-FSC 2014-2020
317000 A 15	- ART. 015 - FINANZIAMENTO ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO EPLO - EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
317726 L 2022	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2022
317726 L 2023	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2023
317726 L 2024	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2024
351000	SPESE DIRETTE DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI, NONCHE' PER LE BIBLIOTECHE E MUSEI
351010	SPESE DIRETTE DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI, NONCHE' PER LE BIBLIOTECHE E MUSEI - ALTRI BENI DI CONSUMO
351050	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI NEL TRENINO
351150	FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI
351154	FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI - EVENTI
351156	SPESA PER ALTRI INTERVENTI INERENTI LE ATTIVITA' CULTURALI (SPESE CORRENTI)
352000 A 2	- ART.002 - INVESTIMENTI PER LE STRUTTURE CULTURALI E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENINO
352050	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATI, PER INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE, ARREDI ED ATTREZZATURE, COLLEZIONI PER MUSEI, NONCHE' PER PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE
352055	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATI, PER INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE, ARREDI ED ATTREZZATURE, COLLEZIONI PER MUSEI, NONCHE' PER PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE - IMPRESE PRIVATE
353054	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DI MUSEI E BIBLIOTECHE
353230 A 1	- ART. 001 - CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI
353230 A 2	- ART. 002 - CONTRIBUTO PER PARTICOLARI INIZIATIVE DI RILEVANZA PROVINCIALE
353251	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZI STORICI - SPESE CORRENTI
353300	CONCORSO AGLI ONERI DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA
354050	CONTRIBUTO AL MUSEO DELLE SCIENZE PER PROGETTI ESPOSITIVI, PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E PER LA RICERCA
354200	CONTRIBUTO AL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
354250	CONTRIBUTO AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
354251	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZI STORICI - SPESE IN CONTO CAPITALE
354430 A 1	- ART. 001 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DI CARATTERE ORDINARIO
354430 A 2	- ART. 002 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE
355006	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI
356006	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 91^ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 2018
356700	SPESA PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
356710	SPESA PER INTERVENTI PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
356750	SPESA PER INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI RICOMPRESI IN PIANI SETTORIALI
357500	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MEDESIMI
358200 A 1	- ART. 001 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SPESE DIRETTE
358200 A 2	- ART. 002 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - CONTRIBUTI
358212	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 (OCOG) E ALL'AGENZIA DI PROGETTAZIONE OLIMPICA, NONCHÉ SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI
358300	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, ASSOCIAZIONI ED ENTI SPORTIVI, PER L'ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE, NONCHE' PER L'APPRESTAMENTO DELLE SEDI
401000 A 1	- ART. 001 - FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE - INTERVENTI PER MINORI
401000 A 4	- ART. 004 - ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
401000 A 5	- ART. 005 - PROGETTO CASSA DELLE AMMENDE
401000 A 6	- ART. 006 - FONDO PER L'ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON BAMBINI AL SEGUITO IN CASE-FAMIGLIA PROTETTE E IN CASE-ALLOGGIO PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI NUCLEI MAMMA-BAMBINO
401002	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
401015	SPESE PER TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
402000	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE
402025	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DI LIVELLO PROVINCIALE
402030 A 5	- ART. 005 - SPESE AFFERENTI LE POLITICHE FAMILIARI E IL SOSTEGNO DELLA NATALITA' - FONDO FAMIGLIA
402030 A 7	- ART. 007 - SPESE AFFERENTI LE POLITICHE FAMILIARI E IL SOSTEGNO DELLA NATALITA' - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
402030 A 8	- ART. 008 - SPESE AFFERENTI LA DOTE FINANZIARIA PER L'INDIPENDENZA DEI GIOVANI
402050	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'EMARGINAZIONE
402052	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'EMARGINAZIONE
402150	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO SOCIALE, NEI CAMPI DOVE IL VOLONTARIATO NON E' DISCIPLINATO DA SPECIFICHE LEGGI PROVINCIALI DI SETTORE ED ESCLUSI I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI; SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE SPERIMENTALE ED INNOVATIVO E PER INIZIATIVE DI STUDIO CONCERNENTI IL VOLONTARIATO SOCIALE
402200	FONDO PROVINCIALE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
402214	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI COFINANZIATI UE - FSE-FSC 2014-2020 - ATTIVITA' FORMATIVE DISABILI - INTERVENTI DI RICERCA - AZIONE, NONCHE' ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO (ADL)
402450 A 1	- ART. 001 - SPESE PER SERVIZI
402450 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI PER IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI - CONVENZIONI E CONTRIBUTI
402450 A 4	- ART. 004 - INTERVENTI PER IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI - SPESE DIRETTE PER BENI DI CONSUMO
402460	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI, ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
402470	ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - AFFITTI
402471	ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - BENI DI CONSUMO
402473	ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI
402474	ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - MANUTENZIONI
402475	ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - UTENZE

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
402476	ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI
402477	SPESE PER PROGETTI E ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
402606	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE IL CARO ENERGIA
402607	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
403100	SPESE PER INTERVENTI PER L'ACOSTAMENTO LINGUISTICO PER BAMBINI IN FASCIA PRESCOLARE (NIDI D'INFANZIA) - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
404050 A 1	- ART. 001 - SPESE DIRETTE
404050 A 2	- ART. 002 - ARREDI ED ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI
404070	SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SEDI A DISPOSIZIONE DELLA PAT PER ACCOGLIENZA MIGRANTI
404075	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI ED ATTREZZATURE DI USO DUREVOLE
404203	SPESE PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE - COFINANZIATO FSC 2014-2020
404204	SPESE PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE - COFINANZIATO UE FSE-FSC 2014-2020
404205	SPESE PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE - PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
404600	SPESA PER L'ADATTAMENTO DI MOTOVEICOLI E AUTOMEZZI, NONCHE' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEGLI STESSI E DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER L'INSEGNAMENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI PATENTI DI GUIDA SPECIALI
404650	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI, NONCHE' ALTRI INTERVENTI
406006	FONDO PROVINCIALE PER L'EMIGRAZIONE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
407000 A 1	- ART. 001 - SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - SPESE DIRETTE
407000 A 2	- ART. 002 - SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - CONTRIBUTI
407000 A 3	- ART. 003 - INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PROGRAMMATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE
407050	SPESE E CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI EMERGENZA
407051	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI AD EMERGENZE INTERNAZIONALI FINANZIATI TRAMITE RACCOLTA FONDI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
407500 A 4	- ART. 004 - ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E POLITICHE ATTIVE
408000 A 1	- ART.001 - ALTRI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO
408001	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI
408012	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE IN MATERIA DI LAVORO, NONCHE' ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO (ADL)
408021	SPESA PER INDENNITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI A VALERE SU PROGETTI EUROPEI - A CARICO PAT
408500	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' SOTENIBILE
408501	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' SOTENIBILE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
408510 L 2024	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2024
408550 A 8	- ART. 008 - INTERVENTI A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
441100	FONDO PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE, NONCHE' PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
441150	INTERVENTI PER EMERGENZE DI CARATTERE SANITARIO
441151	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19
444000 A 8	- ART. 008 - SPESE PER GLI INVESTIMENTI PER L'ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19
445000	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PER L'ASSISTENZA INTEGRATA
500550	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PREVISTI DALLA LEGGE DI SETTORE E DA MISURE RICOMPRESSE NEL PSR E NEL FEAMP A CARICO PROVINCIA
500551	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AGRITURISMO
500553	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE
500555	SPESA PER COFINANZIAMENTO BANDI NAZIONALI
500556	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE - AIUTI AGGIUNTIVI
500560 A 2	- ART. 002 - AIUTI AGGIUNTIVI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
500700	INTERVENTI A SEGUITO A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI OTTOBRE 2018
500710 L 2019	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2019
503300	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE E CONSORZI PREVISTI DALLA LEGGE DI SETTORE E DA MISURE RICOMPRESSE NEL PSR A CARICO PROVINCIA
506030	SPESE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO ED ITTICO PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI
506100	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA ZOOTECNIA, INCLUSI GLI INTERVENTI SANITARI RELATIVI ALL'IGIENE DEGLI ALIMENTI
506160	SPESE PER INIZIATIVE PER LA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
507000 A 6	- ART.006 - INTERVENTI PER LE STRADE DEL VINO E LE PRODUZIONI DI QUALITA' RICONOSCIUTE A LIVELLO PROVINCIALE
507100	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE AGRARIE - ENTE PER L'APPRESTAMENTO DEI MEZZI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA
507150	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DIFESA ATTIVA E PASSIVA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE, NONCHE' PER LA DIFESA PASSIVA PER DANNI AL BESTIAME
612800	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER INTERVENTI RELATIVI AL FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
612807	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ANCHE TRAMITE L'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE), A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
612809	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
612822	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA RINNOVABILE - COFINANZIATO FESR 2021-2027
612855	FONDO UNICO PER LA FINANZA D'IMPRESA
612860	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER INTERVENTI RELATIVI AL FONDO UNICO PER LA FINANZA D'IMPRESA
612861	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE
612865	SPESA PER GLI INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONNESSI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
612935	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIDUZIONE DEL PREZZO DI MERCATO PER L'ACQUISTO DALLA PROVINCIA DI TERRENI IN AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
612945	SPESE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE PRODUTTIVE A TRENINO SVILUPPO S.P.A.
612947	SPESE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE PRODUTTIVE AGLI ENTI LOCALI
615150	SPESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE E COMPETITIVITA' DEL TRENINO
615420	SPESA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ETICA D'IMPRESA, NONCHE' ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO (ADL)
615425	INTERVENTI DIRETTI ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
615432	SPESE E SOVVENZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA PRATICA DELLO SCI E ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA E AL SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI
615434	SPESE E SOVVENZIONI RELATIVE ALLE GUIDE ALPINE ED ALLE ALTRE PROFESSIONI PER IL TURISMO
615445	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
615447	SPESA PER LA CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE S.P.A.
615500	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE
615510	FONDO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE - EVENTI OLIMPICI E PARALIMPICI
615520 A 2	- ART. 002 - COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TRENINI - CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE
615520 A 3	- ART. 003 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
615524	SPESA PER PROGETTI E AZIONI PROVINCIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - SPESE CORRENTI
615540	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE
615600	SPESA PER L'ACQUISIZIONE E L'APPRESTAMENTO DI AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE - OPERAZIONI NON RILEVANTI AGLI EFFETTI I.V.A.
615604	SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLE AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE - OPERAZIONI NON RILEVANTI AGLI EFFETTI I.V.A.
615605	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME IN CONTO CAPITALE A TRENINO SVILUPPO S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI AREE, IMMOBILI ED IMPIANTI DA DESTINARE AD ATTIVITA' ECONOMICHE, NONCHE' PER EFFETTUARE PARTECIPAZIONI DI CAPITALE
615632	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI COMMERCIALI
615634	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI ED ALTRI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO - ASSOCIAZIONI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
615636	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI ED ALTRI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO - IMPRESE
615639	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI RIFUGI ALPINI ED AI RIFUGI ESCURSIONISTICI PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI
615680	FINANZIAMENTI PER LA COSTITUZIONE E GLI INCREMENTI DEL FONDO IMMOBILIARE
615682	SPESA PER INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE IN ZONE MONTANE - IMPRESE
615685 A 4	- ART. 004 - ASSEGNAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI ALTRE INIZIATIVE
615690	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E AGEVOLAZIONI PER LA NUOVA IMPRENDITORIALITA'
615805 L 2024	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2024
615930	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI NON RILEVANTI AI FINI DEL CONTROLLO DI SOCIETA' GIA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA
617400	SPESE PER LA RESTITUZIONE DI FONDI FESR SULLE PROGRAMMAZIONI COMUNITARIE
617475	SPESA PER INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 PER ASSISTENZA TECNICA - SPESE CORRENTI
617480	SPESE PER L'ATTIVITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI
617580 A 1	- ART. 001- INTERVENTI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE - FSE 2014-2020, NONCHE' ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO (ADL)
617581	SPESE PER ASSEGNAZIONI A TRENTO SVILUPPO S.P.A. PER INTERVENTI PER L'IMPRENDITORIALITA' INNOVATIVA E LA DIGITALIZZAZIONE - COFINANZIATO FESR 2021-2027
617624	SPESE PER INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI CON COFINANZIAMENTO COMUNITARIO - SPESE CORRENTI
617625 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI CON COFINANZIAMENTO COMUNITARIO
618030	SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAI PATTI TERRITORIALI NEL SETTORE DEL RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
619000 A 1	- ART. 001 - PIANI OPERATIVI 2008 E 2009 DELL'INTESA CON LA REGIONE VENETO
651050	SPESE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA - ACQUISTO DI SERVIZI
652010	FONDO PROVINCIALE CASA - SPESA IN C/CAPITALE
652045	FONDO CONTRIBUTI RISPARMIO CASA
655620 L 2021	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2021

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
655620 L 2022	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2022
655620 L 2023	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2023
741050	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI E STATALI, IVI COMPRESA LA RIFINITURA ED IL CONSOLIDAMENTO CON OPERE IN VERDE, DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PROVINCIALE, DEI MACCHINARI PER LA VIABILITA', NONCHE' PER I CANONI DI DISPONIBILITA' E DI SERVIZIO
741052	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI E STATALI, IVI COMPRESA LA RIFINITURA ED IL CONSOLIDAMENTO CON OPERE IN VERDE, DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PROVINCIALE, DEI MACCHINARI PER LA VIABILITA', NONCHE' PER I CANONI DI DISPONIBILITA' E DI SERVIZIO - BENI
741053	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI E STATALI, IVI COMPRESA LA RIFINITURA ED IL CONSOLIDAMENTO CON OPERE IN VERDE, DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PROVINCIALE, DEI MACCHINARI PER LA VIABILITA', NONCHE' PER I CANONI DI DISPONIBILITA' E DI SERVIZIO - UTENZE
743050 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE PROVINCIALI E STATALI
743050 A 4	- ART. 004 - INTERVENTI RELATIVI ALLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
743052	SPESE PER INCARICHI E INDENNITA' RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
743053	SPESE PER INCARICHI E INDENNITA' RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
743150	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE ANCHE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PNRR-M2C4-2.1B
743151	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018 ANCHE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PNRR-M2C4-2.1B
743152	SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'
743154	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ALTRI INTERVENTI
743156	SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018 ANCHE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PNRR-M2C4-2.1B
743350 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE (INTERVENTI EX P306)
743350 A 3	- ART. 003 - TRASPORTO INTERMODALE
743500 L 2022	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2022
743500 L 2023	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2023
743500 L 2024	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2024

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
743500 L 2025	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2025
743500 L 2026	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2026
745000 A 5	- ART. 005 - FONDO TRASPORTI EXTRAURBANI E SCOLASTICI - CONVENZIONI E CONTRATTI VARI
745010	SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE E PER LA SICUREZZA DEL LAVORO PER I LAVORI AFFERENTI LA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO - LOTTO 3A - NELL'AMBITO DEL CORRIDOIO DEL BRENNERO
745050	SPESE PER LA VIGILANZA E LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE SUL LAGO DI GARDA
746000 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'UMST MOBILITA'
746000 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE
746000 A 8	- ART. 008 - INCARICHI PER STUDI DI FATTIBILITA' DI SISTEMI FERROVIARI E DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA
746050 A 1	- ART. 001 - INCARICHI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
747000 A 1	- ART. 001 - OPERAZIONI NON RILEVANTI AGLI EFFETTI I.V.A.
747000 A 3	- ART. 003 - INVESTIMENTI PER LA RETE TETRA
747500	SPESE E INTERVENTI RELATIVI ALLA CABLATURA DEL TERRITORIO PROVINCIALE
747517	SPESA PER L'EVOLUZIONE DELLE RETI DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA - INCARICHI
801950	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE, INCARICHI IN MATERIA CATASTALE E ALTRI INVESTIMENTI PER IL CATASTO E IL LIBRO FONDARIO
803000	FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - SPESE CORRENTI
803530	SPESE PER L'ASSEGNAZIONI DI SOMME ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (ADEP) PER LA GESTIONE DELLE DISCARICHE RSU
803550 A 1	- ART. 001 - FONDO SVILUPPO SOSTENIBILE - SPESE DIRETTE
803550 A 2	- ART. 002 - FONDO SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTI
804500 A 1	- ART. 001 - SPESE PER LA BONIFICA E LA CHIUSURA DELLE DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI, NONCHE' ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (ADEP)
804600	SPESA PER L'ASSEGNAZIONI DI SOMME ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (ADEP) PER LA COSTRUZIONE E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI PRINCIPALI, INCLUSI GLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI - OPERAZIONI RILEVANTI AGLI EFFETTI I.V.A.

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
804700	SPESA PER REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DI DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (ADEP)
805000	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' ALTRE SPESE RELATIVE ALLA TEMATICA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
805080 A 1	- ART. 001 - SPESE PER IL CORPO FORESTALE PROVINCIALE
805080 A 2	- ART. 002 - SPESE PER IL PERSONALE DI CUSTODIA FORESTALE
805120	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PESCA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PUBBLICAZIONI SULLA PESCA
805520	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI DELLA PROVINCIA PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE FORESTALI, PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI E PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
805521	LAVORI DIRETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE BOSCADE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
805560 A 1	- ART.001 - VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA LEGNO
805560 A 2	- ART.002 - POTENZIAMENTO AREE FORESTALI E LORO RISORSE
805580	SPESE PER INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE FORESTE DEMANIALI E PER LE RELATIVE ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
805590	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
805591	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
805650	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PESCA PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO, NONCHE' ALLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE
805670 A 1	- ART. 001 - INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DAI PREDATORI SELVATICI, CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALL'ORSO BRUNO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI
805680	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME AGLI ENTI LOCALI PER MISURE FAUNISTICHE
805700	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE, CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO FAUNISTICO ED ITTICO
805720 A 1	- ART. 001 - SPESE PER LAVORI INERENTI LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI ESEGUITE DI NORMA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE, DEI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BACINI MONTANI, NONCHE' PER ESPROPRIAZIONI ED INCARICHI TECNICI
805720 A 8	- ART. 008 - SPESE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTALE PER CONTO DI COMUNI, DI ALTRI ENTI LOCALI O DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI AMMINISTRAZIONI SEPARATE DEI BENI DI USO CIVICO O DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
805720 A 10	- ART. 010 - INTERVENTI URGENTI SU RETICOLO IDROGRAFICO E OPERE DI DIFESA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
805720 A 11	- ART. 011 - INTERVENTI A FAVORE DELLA DELOCALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
805720 A 16	PNRR-M2C4-INT.2-1B - ART. 016 - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - A CARICO PAT
806050	SPESA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALL'ORSO BRUNO
806085	SPESE PER INDENNIZZI RELATIVI A DANNI CONSEGUENTI A INCIDENTI STRADALI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA, ANCHE MEDIANTE POLIZZE ASSICURATIVE
806201	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO ADAMELLO-BRENTA", PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
806220	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO" PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO
806221	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO" PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
806700	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI PER SPESE CORRENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO
806780	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI FONDI PER IL RICOVERO DI SFOLLATI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO
806900	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO
807530	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STAZIONI METEO E ALTRE SPESE INERENTI LE RILEVAZIONI METEOROLOGICHE ED IDRICHE
807600	SPESE PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
807920 A 1	- ART. 001 - SPESE PER IL MAGAZZINO
807920 A 2	- ART. 002 - INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
807920 A 4	- ART. 004 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
807920 A 5	- ART. 005 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDENTATO DI CAMERINO
807920 A 6	- ART. 006 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDENTATO DI CAMERINO - INCARICHI
807920 A 7	- ART. 007 - SPESE PER EMERGENZA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
807920 A 8	- ART. 008 - INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
807920 A 9	- ART. 009 - SPESE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19
807960	SPESE PER RILEVAMENTO E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI E METEOROLOGICI
807970	SPESE PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELLE PERICOLOSITA'
807990	SPESE PER IL MONITORAGGIO IDROMETRICO E ALTRE SPESE PER LA SICUREZZA IDRAULICA
808200 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI DA EFFETTUARSI CON DELEGHE AI COMUNI
808200 A 2	- ART. 002 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
808200 A 3	- ART. 003 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE URGENTE DI COMPETENZA DEI COMUNI E LORO CONSORZI
808200 A 4	- ART. 004 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' RELATIVI ALL'EMERGENZA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018
808200 A 5	- ART. 005 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA, DA EROGARE TRAMITE CASSA DEL TRENINO SPA
808200 A 7	- ART. 007 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI DICEMBRE 2020
808220	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA A SEGUITO DI CALAMITA' - CONTRIBUTI AD IMPRESE
808224	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA A SEGUITO DI CALAMITA' - CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI
808225	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI
808302 L 2021	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2021
808303 L 2020	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2020
808303 L 2021	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2021
808320 L 2020	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2020
808324 L 2020	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2020
808324 L 2021	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2021
808604	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO - ACCORDI DI PROGRAMMA PER STUDI E RICERCHE

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
808620 A 1	- ART. 001 - SPESE PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE CARTOGRAFIE
809200	SPESE IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE
904000 A 1	- ART. 001 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI
904000 A 3	- ART. 003 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI
904000 A 4	- ART. 004 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI, NONCHE' ASSEGNAZIONI AL CONSIGLIO PROVINCIALE
904050	SPESE PER CONVENZIONI ED ALTRE SPESE RICHIESTE DAL CONSIGLIO PER LA PACE, NONCHE' ALTRE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PACE
904073	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLA FONDAZIONE DEGASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI GIOVANI (PROGETTO AREE INTERNE)
904076	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE - SPESE DIRETTE
904080	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI
904082	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI
904087	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE - TRASFERIMENTI
904600	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
904602	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
904650	SPESE PER LA DIFFUSIONE DELLE TEMATICHE EUROPEE E PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE EUROPEO
905000	FONDO PER CONTRIBUTI, PER QUOTE ASSOCIATIVE E DI ADESIONE DELLA PROVINCIA A CONSORZI, ASSOCIAZIONI, ENTI, CONSULTE ED ORGANIZZAZIONI
905050	SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA
906050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI
906700 A 1	- ART. 001 - EVENTI DI INTERESSE SOVRAPROVINCIALE
906700 A 2	- ART. 002 - ALTRI GRANDI EVENTI
906700 A 3	- ART. 003 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU MEZZI DI COMUNICAZIONE, REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RADIO-TELEVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI E ALTRE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO STAMPA RELATIVE A EVENTI SOVRAPROVINCIALI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLI	OGGETTO
906701	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI INTERESSE SOVRAPROVINCIALE
906900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO O DA ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA CON LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI
907900	SPESE DIRETTE PER INIZIATIVE NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E DEGLI AUDIOVISIVI
908020	SPESE PER INIZIATIVE NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E DEGLI AUDIOVISIVI
908050	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PEREQUATIVI, ANTICIPI ED ACCONTI IN RELAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI DI COMPETENZA STATALE
908060	SPESE PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DOVUTI DALLA PROVINCIA
908162	SPESA PER IL CONCORSO NELL'AMBITO DEL GECT EUREGIO AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
908243	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE
908244	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INERENTI LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA COFINANZIATO STATO/UE (FESR 2014-2020)
908245	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE REALIZZATE DALLA FONDAZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA (IUS)
908500 A 2	- ART.002 - INTERVENTI A FAVORE DI ALTRI ENTI
908900 L 2023	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2023
953145	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI
953500 A 1	***** NUOVE LEGGI - INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI GIUNTA (SPESE CORRENTI)
954000	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA
954010	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DESTINATO A CONFLUIRE NELL'AVANZO
954500 A 2	***** NUOVE LEGGI - INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI GIUNTA (SPESE IN CONTO CAPITALE)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026

- a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

Previsioni di entrata

Va premesso che, tenuto conto dell'imminente scadenza della Legislatura, si è reso necessario anticipare l'approvazione del bilancio 2024-2026.

In tale contesto il bilancio 2024-2026 assume natura "tecnica", essendo volto esclusivamente ad assicurare la continuità della gestione finanziaria nei primi mesi del prossimo esercizio, rinviando al nuovo Esecutivo provinciale, che si insedierà dopo le elezioni, la definizione del nuovo quadro programmatico, in coerenza con il Programma di Legislatura.

Conseguentemente, per gli anni 2024 e 2025 i dati di entrata e di spesa corrispondono a quelli del bilancio 2023-2025, così come risultanti a seguito dell'assestamento approvato dalla Giunta provinciale.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2026, le entrate sono quelle previste in sede di elaborazione del Documento di economia e finanza provinciale. Al riguardo, per quanto attiene i tributi propri e le devoluzioni di tributi erariali, le entrate sono state elaborate considerando il quadro macroeconomico locale e nazionale.

Per quanto riguarda le entrate derivanti da devoluzioni di tributi erariali e da tributi propri, le previsioni sono state effettuate prendendo a riferimento le stime circa la dinamica del Pil reale per il periodo 2024-2026 a livello provinciale.

Le previsioni di entrata relative ai trasferimenti sono state definite tenendo conto dei trasferimenti previsti a carico del bilancio dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici. In particolare le previsioni includono i finanziamenti statali per gli interventi afferenti le olimpiadi invernali del 2026, le risorse residue del PNRR e del PNC già assegnate alla Provincia, nonché le risorse relative alla nuova programmazione comunitaria 2021-2027 afferenti il FESR e l'FSE+.

Previsioni di spesa

Trattandosi di un bilancio di natura prettamente tecnica, per gli anni 2024 e 2025 sono stati confermati per gli stanziamenti assestati. Sono stati poi previsti gli stanziamenti per l'anno 2026 di norma in misura analoga a quelli del 2025 al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tenuto conto delle previsioni di entrata è stato quantificato il Fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011, in particolare le percentuali di accantonamento sono state definite utilizzando il metodo della media semplice calcolata rispetto agli incassi in conto competenza e agli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006;
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (partite di giro), nonché quelle che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto qualora non si verifichi l'entrata medesima.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Si rimanda all'allegato al bilancio di previsione la rappresentazione in dettaglio del suddetto Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2024-2026.

Accantonamenti per spese potenziali

Ai sensi del D. Lgs 118/2011, punto 5.2, lettera h) dei principi applicati alla contabilità finanziaria è costituito un apposito fondo rischi sul quale sono accantonate le risorse per il pagamento degli oneri che potrebbero derivare da sentenze esecutive relative a contenziosi in corso.

La ricognizione del contenzioso è stata effettuata dall'Avvocatura provinciale sulla base dei criteri adottati negli anni precedenti per la determinazione dell'ammontare del fondo, ossia in base alla valutazione del grado di rischio e tenendo conto delle richieste risarcitorie. In via presuntiva l'Avvocatura ha stimato in 12,20 milioni il valore del fondo a fine 2023, importo che è stato accantonato sul risultato di amministrazione presunto per l'anno 2023 (si veda lo specifico allegato al bilancio di previsione 2024-2026). In sede di rendiconto 2023 si provvederà a quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2023. Nel bilancio di previsione 2024-2026 è stata comunque stanziata la somma di 500 mila euro che, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2023 e della successiva applicazione al bilancio dei fondi accantonati sul risultato di amministrazione, garantirà all'ente le risorse necessarie per far fronte alla definizione di contenziosi in essere oltre che a dare copertura ad eventuali nuovi contenziosi. In sede di variazione e/o di assestamento del bilancio 2024-2026 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in relazione all'andamento dei contenziosi.

A valere sul risultato di amministrazione presunto del 2023 è stata accantonata, sullo specifico Fondo, la quota di competenza della Provincia delle perdite registrate da società partecipate non immediatamente ripianate pari a 5,67 milioni di euro.

Inoltre, a valere sul risultato di amministrazione presunto del 2023 è stata accantonata la somma di 137 mila euro per fare fronte agli eventuali pagamenti di residui perenti, importo corrispondente all'ammontare complessivo degli stessi.

Infine, a valere sul risultato di amministrazione presunto del 2023 è confermato l'accantonamento, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, delle somme necessarie alla restituzione dei ristori delle minori entrate tributarie degli anni 2020 e 2021 ricevuti in eccesso dallo Stato nell'importo di 155 milioni di euro.

Entrate e spese ricorrenti

In appositi allegati alla presente Nota integrativa sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come indicato al paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

- b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

In apposito allegato al bilancio di previsione "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto" sono riportate le quote accantonate. Non sono state previste quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

- c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Non è prevista l'applicazione a bilancio di alcuna quota di risultato di amministrazione 2023.

- d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

L'elenco è riportato nell'allegato alla presente Nota integrativa "Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con debito e con le risorse disponibili".

Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti, in apposito prospetto allegato alla presente Nota integrativa viene data dimostrazione del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 all'allegato 1 punto 16 – Principio della competenza potenziata e all'allegato A/2 punto 5.3.3.

- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.**

Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono investimenti in corso di definizione.

- f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

L'elenco è riportato in apposito allegato alla presente Nota integrativa.

- g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari in quanto la Provincia non ha in essere contratti in strumenti derivati.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011:

Agenzia del Lavoro

Agenzia per la Depurazione

Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali

Agenzia provinciale per i Pagamenti

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche

Istituto di Statistica della Provincia di Trento

Cassa Provinciale Antincendi

Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento:

Centro servizi culturali Santa Chiara

Fondazione Ai Caduti dell'Adamello

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione Dolomiti Unesco

Fondazione Don Lorenzo Guetti

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Franco Demarchi

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento

Fondazione Hub Innovazione Trentino -HIT

Fondazione Museo storico del Trentino

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

Istituto culturale cimbri

Istituto culturale mòcheno

Istituto culturale ladino

Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali

Museo d'arte moderna e contemporanea

Museo etnografico trentino San Michele

Museo delle scienze

Opera universitaria
 Parco Adamello – Brenta
 Parco Paneveggio - Pale di San Martino

A seguito dell'approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi.

i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

	Quota PAT al 31/12/2022
Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.	14,24%
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,93%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	0,73%
Cassa del Trentino S.p.A.	100,00%
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	0,99%
Euregio Plus SGR S.p.A.	4,00%
Interbrennero – Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A.	63,01%
Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A.	100,00%
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	17,49%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	100,00%
SET Distribuzione S.p.A.	14,02%
Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – FINEST S.p.A.	1,18%
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A	5,00%

Trentino Digitale S.p.A.	88,39%
Trentino Riscossioni S.p.A.	91,94%
Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale	64,60%
Trentino Sviluppo S.p.A.	100,00%
Trentino Trasporti S.p.A.	80,04%
Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A.	3,00%

RIEPILOGO ENTRATE RICORRENTI \ NON RICORRENTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
<i>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>					
1010100	TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Ricorrente Non ricorrente	444.110.000,00 0,00	453.790.000,00 0,00	496.800.000,00 0,00
1010300	TIPOLOGIA: 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente Non ricorrente	3.809.210.000,00 0,00	3.774.350.000,00 0,00	3.816.000.000,00 0,00
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Ricorrente Non ricorrente	100.609.389,00 151.064.829,59	99.255.889,00 38.463.158,97	97.066.889,00 27.591.092,68
2010300	TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente Non ricorrente	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Ricorrente Non ricorrente	0,00 13.058.507,37	0,00 12.196.211,67	0,00 13.712.319,29
<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrente Non ricorrente	81.236.634,58 0,00	27.861.434,58 0,00	27.476.724,58 0,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Ricorrente Non ricorrente	250.000,00 3.250.300,00	250.000,00 3.260.200,00	250.000,00 3.290.200,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	Ricorrente Non ricorrente	125.200,00 0,00	98.700,00 0,00	98.200,00 0,00
3040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrente Non ricorrente	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Ricorrente Non ricorrente	181.037.705,95 1.546.000,00	99.999.586,72 1.340.500,00	59.376.927,61 1.043.500,00
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	Ricorrente Non ricorrente	60.600.000,00 205.205.460,29	60.600.000,00 109.550.425,17	60.600.000,00 52.657.716,82
4030000	TIPOLOGIA: 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
4040000	TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Ricorrente Non ricorrente	35.000,00 12.708.000,00	35.000,00 10.008.000,00	0,00 10.000.000,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 Altre entrate in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
5010000	TIPOLOGIA: 100 Alienazione di attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5020000	TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di breve termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5030000	TIPOLOGIA: 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	240.896.933,11 48.770.241,92	232.350.000,00 51.347.615,25	210.350.000,00 28.356.280,47
5040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	25.000.000,00 14.000,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI					
6030000	TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 79.900.000,00	0,00 115.300.000,00	0,00 4.800.000,00
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
7010000	TIPOLOGIA: 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
9010000	TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	Ricorrente Non ricorrente	341.725.000,00 0,00	341.675.000,00 0,00	341.725.000,00 0,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi	Ricorrente Non ricorrente	14.990.000,00 0,00	6.010.000,00 0,00	6.023.000,00 0,00
TOTALE TITOLI		Totale Entrate di cui	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36	5.284.227.850,45
		Ricorrente	5.301.835.862,64	5.123.285.610,30	5.142.776.741,19
		Non ricorrente	515.517.339,17	341.466.111,06	141.451.109,26

RIEPILOGO SPESE RICORRENTI \ NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
<i>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
PROGRAMMA 01: Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	19.961.000,00	19.961.000,00	19.961.000,00
		Non ricorrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMMA 02: Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	14.052.000,00	14.052.000,00	14.052.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	6.932.000,00	6.932.000,00	6.932.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03
PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	9.859.000,00	9.859.000,00	9.859.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	26.078.100,00	25.009.100,00	25.009.100,00
		Non ricorrente	587.240,00	587.240,00	587.240,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	23.912.280,44	23.274.880,43	16.829.340,43
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	22.274.000,00	22.274.000,00	22.274.000,00
		Non ricorrente	1.406.216,87	1.433.716,87	148.714,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	28.271.668,31	27.662.794,00	10.450.000,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	78.899.000,00	69.750.000,00	69.750.000,00
		Non ricorrente	2.620.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	251.000,00	201.000,00	201.000,00
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	13.554.321,00	12.978.643,20	12.968.643,20
		Non ricorrente	3.085.777,73	3.095.777,73	2.406.542,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	40.000,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	125.298.092,09	125.075.372,09	125.075.372,09
		Non ricorrente	1.177.122,00	1.080.889,00	903.205,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	652.010.187,91	644.549.687,91	643.699.687,91
		Non ricorrente	8.210.000,00	7.972.000,00	7.322.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	3.284.858,40	2.493.158,60	2.154.765,52
PROGRAMMA 03: Edilizia scolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	17.925.858,78	20.188.964,70	4.140.000,00
PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	98.840.686,00	99.565.686,00	99.505.686,00
		Non ricorrente	271.249,64	124.353,90	35.984,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	15.398.353,43	15.698.353,43	21.764.434,43
PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	22.382.800,00	21.365.100,00	21.365.100,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>					
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	479.000,00	302.000,00	302.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.162.451,75	362.451,75	35.000,00
PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	48.346.679,10	46.015.840,00	45.565.840,00
		Non ricorrente	5.841.133,34	4.094.517,95	3.888.333,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	16.594.483,11	8.816.641,25	7.780.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>					
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	5.040.000,00	1.270.000,00	900.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	29.775.458,00	52.078.546,55	33.903.511,34
PROGRAMMA 02: Giovani					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 TURISMO					
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00
		Non ricorrente	1.289.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	63.567.901,28	46.114.246,83	45.349.246,83
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	18.268.000,00	18.012.000,00	18.012.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.931.375,00	1.500.750,00	1.102.000,00
PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	46.079.546,14	39.170.546,10	34.509.383,62
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 01: Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	35.275.000,00	18.070.000,00	16.450.000,00
PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	34.026.000,00	33.676.000,00	33.676.000,00
		Non ricorrente	18.000,00	18.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	890.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	3.389.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
		Non ricorrente	5.500.000,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	20.609,00
PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	81.000,00	60.000,00	60.000,00
		Non ricorrente	2.402.500,00	2.352.500,00	2.000.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	14.845.609,85	18.802.460,22	15.602.460,22
PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	6.604.220,00	6.152.760,00	6.008.760,00
		Non ricorrente	12.000,00	12.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	16.014.546,13	9.427.752,20	8.426.960,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.575.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	71.120.000,00	66.860.000,00	66.860.000,00
		Non ricorrente	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	66.320.477,95	41.047.886,59	22.202.267,48
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	7.000,00	7.000,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04: Altre modalità di trasporto					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	49.192.000,00	54.696.800,00	56.246.000,00
		Non ricorrente	47.500,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	182.579.811,65	198.327.043,04	113.709.022,52
<i>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</i>					
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	35.493.000,00	30.626.000,00	30.626.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	18.286.520,00	10.313.200,00	8.543.200,00
PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	26.033.320,06	11.351.000,00	9.835.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
<i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	16.191.223,97	15.532.397,57	15.531.978,00
		Non ricorrente	677.428,00	677.428,00	183.928,00
PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	47.202.600,00	46.722.350,00	46.682.350,00
		Non ricorrente	637.000,00	637.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	3.020.000,00	1.380.000,00	0,00
PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	76.160.000,00	76.160.000,00	76.160.000,00
		Non ricorrente	390.000,00	380.000,00	0,00
PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	12.816.900,00	11.137.000,00	9.041.825,00
		Non ricorrente	24.266.526,68	5.638.579,14	4.885.825,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	515.000,00	465.000,00	0,00
PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	103.970.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00
		Non ricorrente	14.010.000,00	12.970.000,00	12.470.000,00
PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	17.143.000,00	17.103.000,00	17.103.000,00
		Non ricorrente	3.330.000,00	320.000,00	180.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	700.000,00	50.000,00	0,00
PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	2.650.000,00	950.000,00	300.000,00
		Non ricorrente	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
<i>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</i>					
PROGRAMMA 01: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.326.348.553,00	1.324.833.657,00	1.350.733.657,00
		Non ricorrente	15.191.169,88	10.220.298,44	0,00
PROGRAMMA 02: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	98.172.726,38	36.212.660,25	63.392.962,97
PROGRAMMA 06: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</i>					
PROGRAMMA 01: Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	10.422.000,00	10.093.000,00	10.014.000,00
		Non ricorrente	1.294.122,40	716.256,30	545.304,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	129.644.868,21	89.510.099,80	66.504.709,19
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	430.000,00	430.000,00	0,00
		Non ricorrente	175.750,00	140.000,00	140.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 10.859.000,00	0,00 8.559.000,00	0,00 8.059.000,00
PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 81.394.745,05	0,00 101.435.575,58	0,00 96.617.796,11
PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	6.372.817,74 0,00	6.372.817,74 0,00	6.372.817,74 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.548.000,00	0,00 3.756.000,00	0,00 3.756.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>					
PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	14.450.000,00 0,00	14.450.000,00 0,00	14.450.000,00 0,00
PROGRAMMA 02: Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.009.160,00	0,00 6.047.660,00	0,00 4.824.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	19.900.000,00 5.015.000,00	19.900.000,00 3.880.000,00	19.900.000,00 130.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 47.150.000,00	0,00 41.050.000,00	0,00 41.000.000,00
<i>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>					
PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	13.063.000,00 4.190.300,00	12.340.000,00 3.000.300,00	12.340.000,00 2.692.300,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	22.068.456,28	14.786.428,24	13.541.508,38
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Caccia e pesca					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.436.000,00	700.000,00	700.000,00
<i>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i>					
PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	695.819.206,11	671.875.581,11	671.965.581,11
		Non ricorrente	22.961,92	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	211.694.296,66	172.729.999,79	148.222.861,02
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>					
PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	736.000,00	720.000,00	720.000,00
		Non ricorrente	1.081.421,20	895.000,00	775.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	615.000,00	545.000,00	545.000,00
PROGRAMMA 02: Cooperazione territoriale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	192.220,00	190.150,00	108.240,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.025.536,60	1.829.070,68	951.686,40
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
PROGRAMMA 01: Fondi di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	11.376.000,00	10.376.000,00	10.376.000,00
		Non ricorrente	69.245.508,74	35.709.394,35	43.578.983,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	8.954.270,00
PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	3.173.000,00	2.910.000,00	2.763.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	552.000,00	3.000,00	0,00
PROGRAMMA 03: Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.130.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		Non ricorrente	750.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	218.000.000,00	212.000.000,00	210.000.000,00
<i>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</i>					
PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	3.151.000,00	7.641.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente	0,00	1.425.000,00	3.538.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>					
PROGRAMMA 01: Restituzioni anticipazioni di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</i>					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Ricorrente	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		Totale Spese di cui	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36	5.284.227.850,45
		Ricorrente	4.168.632.386,92	4.105.951.792,62	4.135.194.398,05
		Non ricorrente	1.648.720.814,89	1.358.799.928,74	1.149.033.452,40

**ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)**

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.912.280,44	23.274.880,43	16.829.340,43
08	Statistica e sistemi informativi	28.271.668,31	27.662.794,00	10.450.000,00
10	Risorse umane	251.000,00	201.000,00	201.000,00
11	Altri servizi generali	40.000,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</i>				
01	Istruzione prescolastica	100.000,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.284.858,40	2.493.158,60	2.154.765,52
03	Edilizia scolastica	17.925.858,78	20.188.964,70	4.140.000,00
04	Istruzione universitaria	15.398.353,43	15.698.353,43	21.764.434,43
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>				
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.162.451,75	362.451,75	35.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.594.483,11	8.816.641,25	7.780.000,00
<i>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
01	Sport e tempo libero	29.775.458,00	52.078.546,55	33.903.511,34
02	Giovani	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 07 Turismo</i>				
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	63.567.901,28	46.114.246,83	45.349.246,83
<i>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.931.375,00	1.500.750,00	1.102.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	46.079.546,14	39.170.546,10	34.509.383,62
<i>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>				
01	Difesa del suolo	35.275.000,00	18.070.000,00	16.450.000,00

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	890.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	20.609,00
04	Servizio idrico integrato	14.845.609,85	18.802.460,22	15.602.460,22
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.014.546,13	9.427.752,20	8.426.960,00
<i>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
01	Trasporto ferroviario	1.575.000,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	66.320.477,95	41.047.886,59	22.202.267,48
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	182.579.811,65	198.327.043,04	113.709.022,52
<i>MISSIONE 11 Soccorso civile</i>				
01	Sistema di protezione civile	18.286.520,00	10.313.200,00	8.543.200,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	26.033.320,06	11.351.000,00	9.835.000,00
<i>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
02	Interventi per la disabilità	3.020.000,00	1.380.000,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	515.000,00	465.000,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	700.000,00	50.000,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 13 Tutela della salute</i>				
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	98.172.726,38	36.212.660,25	63.392.962,97
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</i>				
01	Industria, PMI e Artigianato	129.644.868,21	89.510.099,80	66.504.709,19
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	10.859.000,00	8.559.000,00	8.059.000,00
03	Ricerca e innovazione	81.394.745,05	101.435.575,58	96.617.796,11
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.548.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00
<i>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>				

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	47.150.000,00	41.050.000,00	41.000.000,00
<i>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>				
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	22.068.456,28	14.786.428,24	13.541.508,38
<i>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>				
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	211.694.296,66	172.729.999,79	148.222.861,02
<i>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</i>				
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	615.000,00	545.000,00	545.000,00
02	Cooperazione territoriale	2.025.536,60	1.829.070,68	951.686,40
TOTALE COMPLESSIVO		1.224.523.149,46	1.018.460.510,03	816.599.725,46

(dati in euro)

	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
TOTALE COMPLESSIVO SPESE D'INVESTIMENTO	1.224.523.149,46	1.018.460.510,03	816.599.725,46
di cui finanziate con DANC	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00
- su MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.300.000,00	5.500.000,00	
- su MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio - PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica	5.000.000,00	6.000.000,00	
- su MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali	70.600.000,00	103.800.000,00	4.800.000,00
di cui finanziate con le RISORSE DISPONIBILI	1.144.623.149,46	903.160.510,03	811.799.725,46

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2024 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	805.245.514,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO IN PARTE CAPITALE	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	278.548.460,29
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	61.681.175,03
ENTRATE TITOLO 6	79.900.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.225.375.149,46
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel risultato di amministrazione)	1.225.375.149,46

Negli esercizi 2025-2026 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	661.322.469,61
MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	674.089.998,17

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.085.407.245,89	887.171.010,24	1.169.012.861,90	1.047.197.039,34
MARGINE COPERTURA 2025				661.572.469,61
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				180.193.425,17
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01				61.697.615,25
ENTRATE TITOLO 6				115.300.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI				1.018.763.510,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (al netto FPV anni precedenti)				1.018.763.510,03

MARGINE COPERTURA 2026	679.089.998,17
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	123.257.716,82
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	18.706.280,47
ENTRATE TITOLO 6	4.800.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	825.853.995,46
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (al netto FPV anni precedenti)	825.853.995,46

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	4.547.683.401,09	4.943.905.101,55	5.076.666.305,43	
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	3.262.301.111,32	3.583.336.977,81	3.703.729.164,03	
MARGINE CORRENTE	1.285.382.289,77	1.360.568.123,74	1.372.937.141,40	1.339.629.184,97

MARGINE COPERTURA 2027 ed esercizi successivi	1.047.197.039,34
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027	514.569.150,62
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028	410.946.324,07
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	377.919.946,17
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	368.888.684,90
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	158.470.961,85
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	138.973.537,94
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033	114.813.944,10
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034	212.822.674,73
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035	32.829.223,38

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2024
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	22.000.000	12.604.543
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	165.000.000	17.631.507
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	40.250.000	10.730.249
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	50.500.000	13.262.014
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	40.000.000	20.888.094
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	27.600.000	2.847.594
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	61.600.000	6.568.139
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	60.375.000	45.891.892
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	165.000.000	25.982.890
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	66.000.000	14.027.566
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	146.000.000	66.440.845
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	184.000.000	110.512.574
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	161.000.000	115.002.760
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	38.080.000	31.879.730
CASSA DEL TRENINO S.p.A.	20.900.000	18.897.201
		0
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	34.500.000	17.155.182
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	39.100.000	20.440.514
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	36.300.000	22.156.476
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	40.260.000	24.462.818
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	39.050.000	15.882.283
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	27.390.000	8.401.241
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	33.925.000	16.962.500
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.	13.640.000	7.082.837
		0
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	63.250.000	20.827.530
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	67.275.000	33.907.911
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	19.415.000	10.840.777
TRENINO TRASPORTI S.p.A.	22.660.000	13.707.217
	-	
SET	115.500.000	115.500.000
TOTALE	1.800.570.000	840.494.884

I dati non comprendono il valore residuo al 31/12/2024 dei 190 milioni di euro autorizzati con il bilancio di previsione 2023-2025



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Introduzione	pg. 3
Bilancio di previsione 2024-2026	pg. 4
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	pg. 4
Previsioni di cassa	pg. 5
Verifiche degli equilibri	pg. 6
Tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per gli anni 2024-2026	pg. 6
Entrate ed uscite ricorrenti	pg. 8
La nota integrativa	pg. 8
Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anni 2024-2026	pg. 9
Entrate	
Spese	pg. 9
Fondi	pg. 11
	pg. 12
Organismi strumentali e partecipazioni	pg. 14
Indebitamento	pg. 16
Disegno di legge di stabilità provinciale	pg. 17
Considerazioni	pg. 17

INTRODUZIONE

I sottoscritti dott. Edoardo Curcio, dott.ssa Mara Davi e dott.ssa Tania Toller revisori confermati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 899 del 3 luglio 2020;

- ◆ ricevuto il disegno di legge, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1144 del 30 giugno 2023, avente ad oggetto "Approvazione del disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026" e dei relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2024 - 2026, completo dei documenti previsti al punto 9 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2023;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del d.Lgs. 118/2011;
- ◆ visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- ◆ visto il d. Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili generali e applicati;
- ◆ vista la legge provinciale di contabilità n. 7/1979 e s. m. e relativo regolamento;

hanno effettuato le verifiche di seguito riportate al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio. Preliminarmente, il Collegio prende atto dei contenuti della Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2024-2026 dalla quale si evince che, vista l'imminente scadenza della Legislatura, il bilancio 2024-2026 garantisce la continuità della gestione finanziaria nei primi mesi del 2024, rinviando al nuovo Esecutivo provinciale, che si insedierà dopo le elezioni, la definizione del nuovo quadro programmatico, in coerenza con il Programma di

Legislatura. In particolare, il Collegio prende atto che i dati di entrata e di spesa degli anni 2024 e 2025 corrispondono a quelli del bilancio 2023-2025 assestato; per il 2026 i volumi di entrata sono quelli contenuti nel documento di economia e finanza provinciale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	148.010,44	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.448,63
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza			
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024	previsione di cassa	1.800.000.000,00		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	4.253.320.000,00	4.228.140.000,00	4.312.800.000,00
		previsione di cassa	4.253.320.000,00		
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	266.732.725,96	151.915.259,64	140.370.300,97
		previsione di cassa	101.353.889,00		
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	267.455.840,53	132.820.421,30	91.545.552,19
		previsione di cassa	102.192.400,00		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	278.548.460,29	180.193.425,17	123.257.716,82
		previsione di cassa	63.100.000,00		
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	314.681.175,03	308.697.615,25	263.706.280,47
		previsione di cassa	91.235.241,92		
60000 TITOLO 6	Accensione Prestiti	previsione di competenza	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00
		previsione di cassa	0,00		
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
		previsione di cassa	259.684.100,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	5.817.353.201,81	5.464.751.721,36	5.284.227.850,45
		previsione di cassa	4.870.885.630,92		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
		previsione di cassa	6.670.885.630,92		

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA PER TITOLO					
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.970.571.705,76	3.841.738.854,30	3.858.698.497,96
		di cui già impegnato*	220.295.147,40	85.619.429,52	34.232.504,53
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.711.152.841,60		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.020.236.246,73	1.536.565.723,73	1.145.953.444,09
		di cui già impegnato*	617.052.789,16	484.591.782,92	318.901.089,46
		di cui fondo pluriennale vincolato	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
		previsione di cassa	1.559.628.432,29		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza	253.000.000,00	247.000.000,00	245.000.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	8.389.357,03	9.814.357,03	11.927.357,03
		di cui già impegnato*	8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.389.357,03		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
		di cui già impegnato*	10.887.039,66	1.907.039,66	1.907.039,66
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	356.715.000,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
		di cui già impegnato*	856.624.333,25	580.507.609,13	363.429.990,68
		di cui fondo pluriennale vincolato	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
		previsione di cassa	6.670.885.630,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
		di cui già impegnato*	856.624.333,25	580.507.609,13	363.429.990,68
		di cui fondo pluriennale vincolato	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
		previsione di cassa	6.670.885.630,92		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

L'entità del fondo pluriennale vincolato è coerente con l'esigibilità della spesa definita negli atti di impegno in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

2. Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa sono formati tenendo conto delle previsioni relative alle riscossioni e ai pagamenti in conto competenza e in conto residui che si prevede di effettuare nel 2024.

La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto prioritariamente delle riscossioni delle devoluzioni dei tributi erariali sia mediante il sistema dei "versamenti diretti" che dei previsti versamenti che verranno effettuati dalla

Ragioneria Generale dello Stato, nonché della riscossione dei tributi propri. Per quanto riguarda le altre entrate si è tenuto conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi ovvero della effettiva previsione di versamento da parte degli enti pubblici.

Il fondo iniziale di cassa è stimato pari a 1.800 milioni di euro tenuto conto degli incassi e dei pagamenti che la Provincia stima per il 2023.

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 733,8 milioni di euro.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

1. Tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per gli anni 2024-2026

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*
2024-2025-2026**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	148.010,44	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.787.508.566,49	4.512.875.680,94	4.544.715.853,16
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	3.970.571.705,76	3.841.738.854,30	3.858.698.497,96
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357,03	9.814.357,03	11.927.357,03
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		808.695.514,14	661.322.469,61	674.089.998,17
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	791.411.097,27	518.052.213,70	325.099.448,63
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	278.548.460,29	180.193.425,17	123.257.716,82
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	79.900.000,00	115.300.000,00	4.800.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	2.020.236.246,73	1.536.565.723,73	1.145.953.444,09
- di cui fondo pluriennale vincolato		518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	71.681.175,03	71.697.615,25	28.706.280,47
B) Equilibrio di parte capitale		-808.695.514,14	-661.322.469,61	-674.089.998,17
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	314.681.175,03	308.697.615,25	263.706.280,47
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	253.000.000,00	247.000.000,00	245.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		71.681.175,03	71.697.615,25	28.706.280,47
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente		808.695.514,14	661.322.469,61	674.089.998,17
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		808.695.514,14	661.322.469,61	674.089.998,17

2. Entrate ed uscite ricorrenti

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede la distinzione tra le entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti, nonché tra le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi o spese previste a regime ovvero limitate a uno o più esercizi.

Come riportato negli specifici allegati alla nota integrativa, sul bilancio dell'ente risultano le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

	(in milioni)		
	2024	2025	2026
ENTRATE NON RICORRENTI	515,52	341,47	141,45
SPESA NON RICORRENTE	1.684,87	1.371,57	1.157,03
SBILANCIO (ENTRATE - SPESE NON CORRENTI)	-1.169,35	-1.030,10	-1.015,58

I risultati esposti nella precedente tabella evidenziano la positiva situazione della gestione finanziaria della Provincia. Infatti dalla stessa risulta che per circa 1 miliardo di euro le spese non ricorrenti (quindi le spese diverse da personale, spese di funzionamento, contributi per il funzionamento di altri enti ecc...) sono finanziate da entrate di natura ricorrente (tributi, devoluzioni ecc...).

3. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, mentre non è riportato l'elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto in quanto non sono state applicate al bilancio quote del risultato di amministrazione;
- c) l'elenco delle entrate e delle spese distinte tra ricorrenti e non ricorrenti;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) l'assenza di oneri e impegni finanziari, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, in quanto strumenti non attivati dalla Provincia;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;

- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI
2024-2026**

Dal confronto delle previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 con i dati assestati del bilancio di previsione 2023-2025, vista la natura "tecnica" del bilancio e quanto riportato in premessa, non risulta alcun scostamento significativo.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024-2026, sono state analizzate le voci di bilancio sotto riportate.

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate sono state analizzate in particolare le seguenti voci di bilancio:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
111050-1	IRAP SETTORE PUBBLICO	122.000.000,00	123.000.000,00	125.000.000,00
111050-2	IRAP SETTORE PRIVATO	109.600.000,00	113.100.000,00	115.000.000,00
112000	ADDIZIONALE IRPEF	58.710.000,00	61.390.000,00	97.000.000,00
114000	TASSE PROVINCIALI AUTOMOBILISTICHE	78.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
114050	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	25.000.000,00	25.500.000,00	27.000.000,00
115000	IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO	26.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00
215200	IMPOSTA ASSICURAZIONI RCA	24.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
211100	9/10 IRPEF	1.500.000.000,00	1.505.000.000,00	1.510.000.000,00
211200	9/10 IRPEG/IRES	320.000.000,00	328.000.000,00	335.000.000,00
211300	9/10 RITENUTE INTERESSI	63.000.000,00	68.000.000,00	70.000.000,00
212050	7/10 I.V.A. INTERNA	965.000.000,00	915.000.000,00	930.000.000,00
212100	9/10 I.V.A. IMPORTAZIONE	147.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
212150	9/10 IMPOSTA REGISTRO	60.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00
212200	9/10 IMPOSTA BOLLO	70.810.000,00	73.000.000,00	75.000.000,00
212300	DEV. GETTITO IMPOSTA ASSICURAZIONI ESCLUSE RCA	43.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
213050	9/10 IMPOSTA CONSUMO TABACCHI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
214050	9/10 ACCISA OLI MINERALI	225.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
214100	DEVOLUZ. IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
214150	DEVOLUZIONE GETTITO IMPOSTA FABBRIC. SPIRITI	13.000.000,00	13.350.000,00	14.000.000,00
214200	DEVOLUZIONE GETTITO IMPOSTA CONSUMO GAS METANO	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
215100	9/10 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI	130.000.000,00	145.000.000,00	150.000.000,00
215110	DEVOLUZIONI IMPOSTE SOSTITUTIVE PARAMETRIZZATE	27.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00
215120	DEVOLUZIONI CEDOLARE SECCA	34.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00
215130	DEVOLUZIONE PREU	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
217050-0	DEVOLUZIONE GETTITO TRIBUTI ERARIALI NON CONTABIL.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
217100-0	RESTITUZ. GETTITO RISERVATO (ART.1 C.508 L.147/13)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate l'analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni di euro. Le stime delle entrate del 2024 sono state effettuate prendendo a riferimento il migliore andamento dell'economia che l'Ente ha registrato a fine 2022, inizio 2023 e la prevista dinamica del Pil provinciale.

B) SPESE

La spesa per missioni è così prevista:

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di</i>	previsione di competenza	308.076.089,71	290.905.969,46	261.331.600,18
		di cui fondo pluriennale vincolato	7.824.760,20	3.883.663,20	3.883.663,20
		previsione di cassa	295.720.834,94		
TOTALE MISSIONE 04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	previsione di competenza	981.948.856,93	957.429.907,18	936.918.949,03
		di cui fondo pluriennale vincolato	20.116.341,55	10.952.713,92	9.457.984,96
		previsione di cassa	979.766.292,53		
TOTALE MISSIONE 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni</i>	previsione di competenza	85.331.819,22	70.829.024,35	68.748.770,35
		di cui fondo pluriennale vincolato	11.237.573,40	11.177.597,02	11.177.597,02
		previsione di cassa	80.391.043,59		
TOTALE MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e</i>	previsione di competenza	38.282.277,55	60.828.546,55	42.653.511,34
		di cui fondo pluriennale vincolato	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		previsione di cassa	24.823.388,78		
TOTALE MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	previsione di competenza	73.305.183,33	54.222.949,10	53.457.949,10
		di cui fondo pluriennale vincolato	5.872.702,27	5.872.702,27	5.872.702,27
		previsione di cassa	39.457.055,14		
TOTALE MISSIONE 08	<i>Assetto del territorio ed edilizia</i>	previsione di competenza	127.762.455,94	82.278.821,49	59.422.902,34
		di cui fondo pluriennale vincolato	19.395.525,39	6.599.518,72	5.813.282,01
		previsione di cassa	117.509.782,93		
TOTALE MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del</i>	previsione di competenza	148.462.769,58	119.270.449,96	112.643.337,26
		di cui fondo pluriennale vincolato	26.879.977,54	26.509.548,04	26.185.742,22
		previsione di cassa	134.043.514,57		
TOTALE MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	previsione di competenza	566.352.779,14	476.227.146,64	330.400.808,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	90.988.417,01	47.183.518,08	31.977.719,31
		previsione di cassa	392.235.816,84		
TOTALE MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	previsione di competenza	109.718.915,04	67.660.381,41	57.023.482,21
		di cui fondo pluriennale vincolato	15.370.181,41	8.019.282,21	7.942.678,96
		previsione di cassa	101.548.740,17		
TOTALE MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e</i>	previsione di competenza	321.872.652,73	291.980.379,59	284.896.530,88
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.624,88	3.624,88	3.624,88
		previsione di cassa	333.341.727,85		
TOTALE MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	previsione di competenza	1.472.475.037,60	1.404.029.204,03	1.446.889.208,31
		di cui fondo pluriennale vincolato	12.902.588,34	12.902.588,34	12.902.588,34
		previsione di cassa	1.510.769.379,02		
TOTALE MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e</i>	previsione di competenza	346.015.253,91	310.105.111,33	278.361.369,75
		di cui fondo pluriennale vincolato	89.092.361,91	86.351.741,91	73.437.037,19
		previsione di cassa	445.790.277,59		
TOTALE MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la</i>	previsione di competenza	91.524.160,00	85.327.660,00	80.304.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	87.520.560,00		
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche</i>	previsione di competenza	42.483.596,43	31.819.352,39	30.217.928,38
		di cui fondo pluriennale vincolato	992.624,15	944.120,00	944.120,00
		previsione di cassa	49.624.652,01		
TOTALE MISSIONE 18	<i>Relazioni con le altre autonomie</i>	previsione di competenza	1.200.756.475,87	1.051.583.116,55	918.387.272,17
		di cui fondo pluriennale vincolato	215.875.535,65	103.198.830,04	96.685.862,58
		previsione di cassa	983.124.460,88		
TOTALE MISSIONE 19	<i>Relazioni internazionali</i>	previsione di competenza	4.705.177,80	4.179.220,68	3.099.926,40
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.680.559,50		

TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	333.103.808,74	271.845.694,35	285.622.253,30
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	733.802.544,58		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	4.576.000,00	11.179.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	356.715.000,00	347.685.000,00	347.748.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	356.715.000,00		
TOTALE MISSIONI		previsione di	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
		previsione di cassa	6.670.885.630,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di	6.608.912.309,52	5.982.803.935,06	5.609.327.299,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	518.052.213,70	325.099.448,63	287.784.602,94
		previsione di cassa	6.670.885.630,92		

C) FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato secondo i principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011, così come specificato nella nota integrativa allegata quale parte integrante alla proposta di legge e quindi risulta congruo. Si rimanda all'allegato "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026" per la rappresentazione in dettaglio del fondo medesimo. Si riassumono qui di seguito l'ammontare dei fondi di parte corrente e di parte capitale costituiti per ogni esercizio finanziario.

	2024	2025	2026
FCDE di parte corrente	3.173.000,00	2.910.000,00	2.763.000,00
FCDE di parte capitale	552.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE F.C.D.E. per esercizio finanziario	3.725.000,00	2.913.000,00	2.763.000,00

Nel prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione sono inoltre stati accantonati a titolo di F.C.D.E. euro 55.661.510,33 di cui: euro 52.323.510,33 risultanti dal Rendiconto 2022 ed euro 3.338.000,00 determinati dagli accantonamenti effettuati in competenza sul bilancio 2023 che confluiranno nelle economie dell'esercizio.

Passività potenziali

Sono previste risorse per le seguenti passività potenziali:

FONDI PER SPESE POTENZIALI				
Risorse a copertura di:	Accantonamento su risultato di amministrazione presunto 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Spese legali ante 2016		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Oneri derivanti da contenzioso	12.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Perdite organismi partecipati	5.674.785,88	0,00	0,00	0,00
Residui perenti	137.551,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.012.336,89	750.000,00	250.000,00	250.000,00

Oneri derivanti da contenzioso

In via presuntiva l'Avvocatura ha stimato in 12,2 milioni il valore del fondo contenzioso a fine 2023, importo che è stato accantonato sul risultato di amministrazione presunto per l'anno 2023 (si veda lo specifico allegato al bilancio di previsione 2024-2026). In sede di rendiconto 2023 si provvederà a quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2023. Nel bilancio di previsione 2024-2026 è stata comunque stanziata la somma di 500 mila euro che, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2023 e della successiva applicazione al bilancio delle quote dell'avanzo di amministrazione, garantirà all'ente nel 2024 le risorse necessarie per far fronte alla definizione di contenziosi in essere oltre che a dare copertura a eventuali nuovi contenziosi.

Perdite organismi partecipati

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025, tenuto conto della quota di partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A (14,24%), sono stati accantonati in bilancio euro 51.874,16 in relazione alla perdita dell'esercizio risultante dal bilancio della società al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente, tenuto conto delle risorse già accantonate in sede di rendiconto dell'esercizio 2022 per l'importo di euro 5.622.911,72, inerente alle perdite d'esercizio pregresse registrate dalle società Pensplan Centrum spa, Euregio Plus SGR spa e Valerio Catullo spa, come risultanti dai bilanci di esercizio 2022, rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99%, 4% e 14,24%), il valore complessivo del fondo perdite partecipate ammonta a euro 5.674.785,88.

Residui perenti

Nel prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione si rileva un accantonamento di circa 137,55 mila euro, importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui perenti.

ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2022.

Con deliberazione giuntale n. 939 di data 26 maggio 2023 è stata approvata la terza relazione sullo stato di attuazione del "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" approvato con deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei proventi e dei risparmi della riorganizzazione delle società partecipate, come risultante dalla deliberazione n. 939 del 2023:

<i>Intervento</i>	<i>Periodo</i>	<i>Proventi</i>	<i>Risparmi</i>	<i>Uscite</i>
Acquisto della quota sociale detenuta dalla CCIAA in TSM (del. GP n. 762/2016)	2016			161.045,63
Consolidamento Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. (del. GP n. 1562/2016)	2015			19.281,86
	2016		25.212,94	
	2017		25.212,94	
	2017		26.488,46	
	2018		20.212,94	
	2019		21.012,94	
	2020		17.212,94	
	2020		7.457,88	
	2021		50.710,82	
	2022		50.710,82	
Fusione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Trentino Sviluppo S.p.A. (del. GP n. 1102/2016)	2016			23.251,94
	2017		23.000,00	13.303,26
	2018		23.000,00	
	2019		23.000,00	
	2020		23.000,00	
	2021		23.000,00	
Attività propedeutica per realizzazione Polo della liquidità	2017			69.496,00
	2018			246,00
Alienazione partecipazione Cassa del Trentino S.p.A. in Terfin S.r.l. (del. GP n. 713/2017)	2018	633.885,00		3.837,00
Alienazione partecipazioni Cassa del Trentino S.p.A. in Banca Popolare Etica S.c.p.A. (del. GP n. 713/2017)	2017	55.545,00		
Alienazione partecipazioni Cassa del Trentino S.p.A. in Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. (del. GP n. 713/2017)	2017	5.180,00		
Alienazione partecipazioni Cassa del Trentino S.p.A. in Paros s.r.l. e in UniIT s.r.l. (del. GP n. 713/2017)	2018	500.000,00		16.100,00
	2018	720.000,00		
Dividendo in natura mediante cessione alla Provincia di azioni di Autostrade del	2017	7.471.112,00		254,00
	2018	13.877.608,50		254,00

Brennero S.p.A. (del. n. 713/2017)	2019	5.800.737,60		254,00
Dismissione partecipazione in Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. - costo per Advisor finanziario (del. GP n. 713/2017)	2018			7.726,68
Cessione di una quota del capitale sociale di TSM alla Regione Trentino – Alto Adige (del. GP n. 1931/2017)	2017	118.496,24		
Risparmi su spesa per il personale (in esito direttive provinciali)	2015-21		0,00	
Reinternalizzazione in capo a Trentino Trasporti S.p.A. della gestione del trasporto pubblico (del. GP n. 712/2017)	2018		251.905,00	
Fusione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. (del. GP n. 712/2017)	2018		77.704,51	55.787,35
	2019		77.704,51	
	2020		77.704,51	
	2021		72.866,55	
	2022		69.866,55	
Fusione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. (del. GP n. 712/2017)	2018		55.647,65	96.246,64
	2019		81.285,00	
	2020		64.111,00	
	2021		56.469,50	
	2022		50.814,50	
Costi relativi, in generale, alla creazione del Polo trasporti	2017			11.642,87
	2018			134.200,00
Fusione di Trentino Network s.r.l. in Informatica Trentina S.p.A. (del. GP n. 448/2018)	2018			100.445,00
	2019		750.558,00	
	2020		225.742,00	
	2021		225.742,00	
	2022		225.742,00	
Acquisto azioni di Pensplan Invest SGR S.p.A. (del. GP n. 2360/2017)	2018			335.835,00
Valorizzazione partecipazione in Uni IT S.r.l. sotto forma di distribuzione di utili	2017	1.470.000,00		
	2018	586.523,00		
Valorizzazione partecipazione in Paros S.r.l. sotto forma di distribuzione di utili	2017	1.000.000,00		
Incorporazione Interporto Servizi S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A..	2019			22.076,43
Acquisizione quota Camera Commercio Vicenza in Interbrennero S.p.A.	2021			31.673,47
Acquisizione partecipazione Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.				50.000,00
TOTALI PARZIALI		32.239.087,34	2.746.095,96	1.152.957,13

Per quanto riguarda l'elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente nonché l'elenco delle garanzie rilasciate alle stesse, si rinvia agli specifici prospetti contenuti nella nota integrativa.

Per quanto riguarda le società partecipate in perdita e l'eventuale relativo accantonamento al fondo perdite societarie si rinvia a quanto precisato in precedenza.

INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 62 del D. Lgs. 118/2011 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito (comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia) non deve superare il 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. Per il rispetto di tale vincolo si rinvia al relativo prospetto allegato al bilancio.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

ANNO	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	83.893.254	75.503.897	67.114.540	58.725.183
Nuovi prestiti (+)		79.900.000	115.300.000	4.800.000
Prestiti rimborsati (-)	8.389.357	8.389.357	8.389.357	8.389.357
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni (+/-)				
Totale	75.503.897	147.014.540	174.025.183	55.135.826

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

ANNO	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	0	0	0	0
Quota capitale	8.389.357	8.389.357	8.389.357	8.389.357
Totale	8.389.357	8.389.357	8.389.357	8.389.357
Debito autorizzato e non contratto (DANC)				
Oneri finanziari	0		3.151.000	7.641.000
Quota capitale	0		1.425.000	3.538.000
Totale	0	0	4.576.000	11.179.000

ANNO	2023	2024	2025	2026
Garanzie prestate in essere	1.024.696.753	840.494.884	693.580.405	581.078.603
Accantonamento	0	0	0	0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	1.024.696.753	840.494.884	693.580.405	581.078.603
nuove garanzie 2023	190.000.000	174.371.803	158.076.282	141.084.942
Totale	1.214.696.753	1.014.866.687	851.656.687	722.163.545

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'articolo 10 della legge 243/2012:

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;

- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte su singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PROVINCIALE

Il Collegio prende atto che, stante la natura prettamente tecnica del bilancio, la Giunta provinciale non ha accompagnato lo stesso con un disegno di legge di stabilità provinciale.

L'articolo 1 del disegno di legge di bilancio prevede nuove autorizzazioni di spesa riportate nella tabella A) dello stesso disegno di legge la cui copertura è garantita da riduzioni di spesa e da una quota delle maggiori entrate, come riportato nella tabella B) allegata al medesimo articolo.

CONSIDERATO

che il Collegio ha:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del D. Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- rilevata la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio come riportato nei capitoli specifici;
- rilevato altresì l'equilibrio di bilancio negli anni 2024-2026 e la coerenza delle previsioni relativamente agli obiettivi di finanza pubblica;
- preso atto del prospetto di verifica della copertura finanziaria degli investimenti per l'esercizio finanziario 2023 e seguenti, dal quale consegue il rispetto del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato alla nota integrativa;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

esprime parere favorevole sul disegno di legge di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Edoardo Curcio
Dott.ssa Mara Davi
Dott.ssa Tania Toller

NOTE ESPLICATIVE

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 3 luglio 2023, n. 185, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 4 luglio 2023.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 12 luglio 2023.
- Approvato dal consiglio provinciale il 27 luglio 2023.